Annali
dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli
fondata da Giulio Carlo Argan

LA FORMAZIONE PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

a cura di Wanda Vaccaro

Chiarante, Vesentini, Federici, Dalai Emiliani, Carbonara, Carucci, Santoro, Guerzoni, Sassatelli, Romano, Carandini, Giovagnoli, Marabelli, Martines, Matteini, Merola, Pisauri, Balsamo, Frommel, Schießl, Acidini, Crispolti, Petraroia, Tantillo, Guercio, Borelli, Vaccaro, Melandri, Pecere

Graffiti editore

10/2001

GM

Annali
dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli
fondata da Giulio Carlo Argan

LA FORMAZIONE PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Atti del Convegno internazionale di studi del 25-26 maggio 2000, promosso dal Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali e patrocinato dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Documentazione legislativa e regolamentare sulla riforma degli studi.

a cura di Wanda Vaccaro

Graffiti editore

10/2001

© 2001 Graffiti editore
via Diomede Marvasi 12/14, 00165 Roma
tel. 06.66416408 - fax 06.66416409

Annali dell'Associazione «Istituto di studi ricerche formazione
Ranuccio Bianchi Bandinelli fondato da Giulio Carlo Argan»
Via Portuense 95c, 00153 Roma
tel. 06/5806646

Annale 10/2001

Stampato da
CSF - via del Gesù 62 - 00186 Roma
per conto della Graffiti editore.
Finito di stampare il 28 maggio 2001

I edizione: maggio 2001

Indice

3 *Giuseppe Chiarante*
Premessa

11 PARTE PRIMA
Introduzione e relazioni

13 *Edoardo Vesentini*
Indirizzo di saluto

15 *Giuseppe Chiarante*
Introduzione

19 *Carlo Federici*
Le scuole di alta formazione per la conservazione e il restauro

27 *Marisa Dalai Emiliani*
La preparazione dello storico dell'arte

39 *Giovanni Carbonara*
La specializzazione in restauro dei monumenti

53 *Paola Carucci*
Specializzazione e formazione professionale per gli archivisti

63 *Marco Santoro*
Percorsi formativi per i bibliotecari

73 *Luciano Guerzoni*
Scelte, obiettivi e presupposti della riforma universitaria

81 *Giuseppe Sassatelli*
La formazione dell'archeologo

91 PARTE SECONDA
Esperienze e proposte

93 *Giovanni Romano*
Confronto e collaborazione fra più discipline

101 *Andrea Carandini*
Riflessioni e proposte sulla formazione dell'archeologo

105 *Annamaria Giovagnoli* e *Maurizio Marabelli*
Il ruolo del conservatore scientifico

111 *Ruggero Martines*
Competenze disciplinari e compiti tecnico-amministrativi

117 *Mauro Mattcini*
Università e istituti centrali: un'indispensabile convergenza

123 *Giovanna Merola*
La formazione nel settore della catalogazione

127 *Nazzareno Pisauri*
L'esperienza della Regione Emilia Romagna

133 PARTE TERZA
Contesto internazionale e prospettive italiane

135 *Giuseppe Chiarante*
Apertura della seconda giornata

137 *Isabelle Balsamo*
L'esperienza francese della Scuola del Patrimonio

141 *Christoph Luitpold Frommel*
L'esperienza italiana in un'ottica internazionale

147 *Ulrich Schießl*
La formazione del restauratore in Germania

161 *Cristina Acidini*
Teoria e prassi nella formazione del restauratore

167 *Enrico Crispolti*
L'attenzione per il contemporaneo nella formazione e nella tutela

177 *Pietro Petraroia*
L'iniziativa della Regione Lombardia

183 *Alma Maria Tantillo*
Il quadro organizzativo e didattico dell'Istituto Centrale del Restauro

187 *Mariella Guercio*
Aspetti innovativi della riforma nel settore dei Beni culturali.

189 *Maura Borelli*
Sul profilo professionale del restauratore

193 *Wanda Vaccaro*
La riforma universitaria e i beni culturali: aspetti giuridici

213 *Giovanna Melandri*
Un obiettivo di alta qualificazione

217 *Oronzo Pecere*
La cooperazione come principio per un sistema di qualità

221 *Giuseppe Chiarante*
Conclusioni: un tavolo comune tra Ministero, Università e Regioni

225 APPENDICE
Documentazione legislativa e regolamentare

227 Legge 9 maggio 1989, n. 168 *(Istituzione del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica)*
Art. 6

228 Legge 19 novembre 1990, n. 341 *(Riforma degli ordinamenti didattici universitari)*
Artt. 6 (commi 1, 3 e 4), 8, 11

231 Legge 15 maggio 1997, n. 127 *(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa)*
Art. 17 (comma 95)

232 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali)*
Artt. 149 (commi 1, 2 e 4), 152-155

235 *Dichiarazione della Sorbona: armonizzazione dell'ordinamento dei sistemi di istruzione superiore in Europa*

238 Legge 3 luglio 1998, n. 210 *(Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo)*
Art. 4

240 Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 *(Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali)*
Artt. 2 (comma 2, lettera *e*), 9

242 *La formazione universitaria per i Beni culturali e ambientali. Mozione del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, 2 marzo 1999*

244 Decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 *(Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca)*
Art. 4

245 *Lo spazio europeo dell'istruzione superiore. Dichiarazione congiunta dei*

Ministri Europei dell'Istruzione Superiore, Bologna, 19 giugno 1999

248 *Proposta per le scuole di alta formazione. Documento della Commissione per le scuole di alta formazione istituita dal Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, 22 luglio 1999*

252 Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 *(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei)*

263 Legge 23 febbraio 2001, n. 29 *(Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali)*
Art. 6

264 Decreto ministeriale 4 agosto 2000 *(Determinazione delle classi delle lauree triennali)*
268 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
271 Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
273 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
276 Classe delle lauree in scienze dei beni culturali
278 Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali

280 Decreto ministeriale 28 novembre 2000 *(Determinazione delle classi delle lauree specialistiche)*
286 Classe delle lauree specialistiche in antropologia culturale ed etnologia
288 Classe delle lauree specialistiche in archeologia
292 Classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile
294 Classe delle lauree specialistiche in archivistica e biblioteconomia
296 Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni architettonici e ambientali
298 Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale
300 Classe delle lauree specialistiche in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
303 Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio
305 Classe delle lauree specialistiche in musicologia e beni musicali
307 Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
310 Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
313 Classe delle lauree specialistiche in storia dell'arte
315 Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica

Premessa

di Giuseppe Chiarante *

Pubblichiamo in questo numero degli Annali dell'Associazione Bianchi Bandinelli, oltre agli atti del Convegno Internazionale tenuto a Roma il 25 e 26 maggio del 2000 su «La formazione per la tutela, la conservazione e il restauro dei Beni culturali», un'ampia e approfondita documentazione – aggiornata sino alla primavera del 2001 – sull'ulteriore sviluppo del dibattito intorno a tale argomento e in particolare sul riordinamento degli studi universitari per i corsi di laurea che interessano questo settore formativo.

Il Convegno del 25 e 26 maggio 2000 – promosso dal Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali sulla base del lavoro preparatorio svolto da apposite commissioni di lavoro e patrocinato dall'Accademia dei Lincei e dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane – aveva non solo tracciato un'ampia analisi della situazione e dei problemi, anche confrontando l'esperienza italiana con quella di alcuni dei maggiori paesi europei; ma era giunto a individuare tre obiettivi fondamentali che è opportuno richiamare in questa premessa, sia pure molto brevemente. Tali obiettivi possono essere così riassunti:

1) assicurare un'elevata qualificazione degli studiosi e dei funzionari scientifici destinati a operare nelle istituzioni della tutela, prevedendo come requisito per l'accesso all'esercizio di tali funzioni non solo il conseguimento della laurea specialistica quinquennale, ma anche un'ulteriore specializzazione attraverso un corso biennale successivo alla laurea. Su tale punto, ancora molto contrastato nel momento in cui si svolgeva il convegno, furono molto importanti l'esplicito e netto impegno assunto in quella sede dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali on. Giovanna Melandri e la disponibilità

* Vicepresidente del Consiglio per i Beni Culturali e Ambientali.

al confronto dichiarata dal Sottosegretario all'Università e alla Ricerca Scientifica on. Luciano Guerzoni;

2) pervenire rapidamente a una chiara disciplina del percorso formativo teorico e pratico e del profilo giuridico della professione di restauratore, assumendo come punto di riferimento l'esperienza delle scuole di restauro gestite dagli Istituti del Ministero e rispondendo in modo positivo all'esigenza – ormai largamente riconosciuta – sia di un'elevata qualificazione culturale, sia di un prolungato tirocinio sperimentale. A questo fine il convegno aveva espresso l'esigenza di una rapida e chiara regolamentazione delle scuole di alta formazione previste dal decreto legislativo 368 del 20 ottobre 1998: una regolamentazione che attribuisca al diploma conclusivo di tali scuole il carattere di requisito essenziale – a regime – per l'esercizio della professione di restauratore, regolando di conseguenza il rapporto così con le competenze in materia di formazione professionale proprie delle Regioni come con le nuove iniziative che in questo ambito stanno per essere avviate dalle Università nel quadro del riordinamento dei corsi di laurea;

3) promuovere con sollecitudine il confronto (ed anzi un tavolo di lavoro comune) con il Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Coordinamento delle Regioni, in modo da portare ordine in un campo nel quale si sono venute moltiplicando iniziative spesso improvvisate e disorganiche e al fine di giungere a criteri omogenei per la formazione, l'utilizzazione, lo stato giuridico ed economico del personale scientifico e tecnico addetto alle funzioni di tutela.

È bene sottolineare che nelle tre direzioni indicate sono stati compiuti nel corso di meno di un anno passi avanti significativi: che non sono stati – ovviamente – solo un risultato delle iniziative decise in quel Convegno e sviluppate nei mesi successivi, ma che hanno indubbiamente confermato la validità della linea allora assunta e delle soluzioni opportunamente proposte. Tali passi avanti si sono in particolare tradotti nel varo della norma legislativa che prevede scuole di specializzazione biennali in storia dell'arte, archeologia, architettura successive alla laurea specialistica e che demanda a un'intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero dell'Università la determinazione dei criteri relativi all'ordinamento di tali scuole; nell'emanazione di un primo decreto (quello sulla qualificazione delle imprese) che richiede per l'esercizio della professione di restauratore

la qualificazione ottenuta nelle scuole dell'Istituto Centrale del Restauro, dell'Opificio delle Pietre Dure, dell'Istituto per la Patologia del Libro, attribuendo solo un ruolo di tecnico intermedio ai diplomati di corsi professionali di livello inferiore; nell'elaborazione da parte di tali Istituti di una proposta dettagliata per il riordinamento delle scuole di alta formazione secondo un percorso quinquennale in analogia con le lauree specialistiche universitarie; nell'intensificazione dei rapporti tra Stato e Regioni anche sui temi della formazione e del restauro, aprendo così la strada al perseguimento delle necessarie intese per l'adozione, in un campo così delicato, dell'indispensabile omogeneità di livelli formativi e operativi.

Naturalmente tutto questo non significa che non vi siano problemi che restano aperti e che richiedono un'adeguata soluzione. È urgente, innanzitutto, portare a compimento il lavoro, appena avviato, per una compiuta definizione normativa della qualifica professionale del restauratore, del percorso formativo per accedervi, della validità del titolo a livello italiano ed europeo.

Non meno urgenti sono le questioni che emergono dalla moltiplicazione, nell'ambito universitario, dei corsi di laurea di durata triennali e quinquennali che dovrebbero avere come sbocco una qualificazione professionale da impiegarsi nel campo della conservazione, del restauro, della tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale. Vi è chiaramente il rischio (si veda, in proposito, l'ampia documentazione pubblicata nella seconda parte del volume su obiettivi e ordinamenti disciplinari dei vari corsi di laurea) che questa nuova esperienza si avvii senza alcuna seria programmazione né quantitativa, sui possibili sbocchi occupazionali, né qualitativa, sui percorsi formativi culturali e pratico-sperimentali che dovrebbero portare a un'elevata qualificazione tecnico-scientifica che sia all'altezza dei compiti della tutela. Tanto più è necessario, perciò, che si definisca rapidamente, su questi temi, un accordo quadro tra i due Ministeri maggiormente interessati, possibilmente con la partecipazione anche delle Regioni, in modo che si precisi con chiarezza l'assetto generale nel cui ambito potrà poi fecondamente svilupparsi una concreta collaborazione operativa tra le singole Università e gli Istituti centrali e periferici cui sono affidati i compiti di tutela dei Beni culturali.

Con la pubblicazione di questo volume l'Associazione Bianchi Bandinelli si propone di contribuire alla promozione di questi ulteriori impegni. Anche per questo ringraziamo vivamente l'on. Gio-

vanna Melandri, Ministro per i Beni e le Attività Culturali, per aver acconsentito che gli atti del Convegno del 25-26 maggio, promosso dal Consiglio Nazionale di cui il Ministro è presidente, fossero pubblicati nella collana degli Annali dell'Associazione Bianchi Bandinelli, che all'iniziativa aveva contribuito curandone la preparazione e l'organizzazione assieme all'Istituto per la Patologia del Libro. Ringraziamo analogamente anche tutti gli autori delle relazioni e degli interventi al Convegno, nonché, con particolare calore, l'Accademia dei Lincei e la Conferenza Nazionale dei Rettori delle Università italiane.

La raccolta degli atti, la ricerca della documentazione e la pubblicazione nel suo complesso sono state curate, col rigore e coll'impegno consueti, da Wanda Vaccaro Giancotti; mentre Roberto Scognamillo ha provveduto ai rapporti coll'editore. A partire da questo numero – va infatti precisato – gli Annali dell'Associazione Bianchi Bandinelli sono editi dalla *Graffiti editore*. Continueranno però ad essere inviati in omaggio ai soci e, inoltre, alle biblioteche specializzate che hanno in particolare cura i problemi del patrimonio culturale.

Parte prima
Introduzione e relazioni

Indirizzo di saluto

*di Edoardo Vesentini**

Signore e signori, ho il piacere di dare il benvenuto a questo convegno dedicato alla formazione per la tutela, la conservazione e il restauro dei Beni culturali a tutti i presenti.

Quando Giuseppe Chiarante, Vicepresidente del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali[1], ha chiesto l'ospitalità dei Lincei a questo convegno, ho accolto volentieri la richiesta, come l'ha accolta volentieri tutto il Consiglio di Presidenza dell'Accademia.

Negli anni passati, i Lincei hanno dedicato molta attenzione al problema della conservazione e del restauro dei Beni culturali ed hanno preso in questi campi iniziative di alto profilo scientifico, coerenti d'altra parte con le finalità istituzionali dell'Accademia. È testimonianza di alcune di queste iniziative il libro pubblicato nel 1989 che raccoglie i dati di una prima indagine conoscitiva sulla diffusione in Italia delle metodologie scientifiche per lo studio e la conservazione delle opere d'arte, volume preceduto nel 1976 da un libro che raccoglie gli atti del Congresso internazionale sull'«Applicazione dei metodi nucleari nel campo delle opere d'arte», tenuto a Venezia nel 1973 con la partecipazione di un folto gruppo di ricercatori italiani e stranieri e con la netta preponderanza di questi ultimi.

Concludendo i lavori del convegno, Cesare Brandi, fondatore dell'Istituto Centrale del Restauro, sottolineava l'importanza di questi incontri e di queste iniziative interdisciplinari, ma richiamava gli addetti ai lavori, storici dell'arte, fisici e chimici, allo scopo finale che resta, come egli scriveva, «quello di conservare e non distruggere, conservare integralmente, intervenire solo con la sicurezza di rimuovere

* Presidente dell'Accademia dei Lincei.

[1] Oggi «Consiglio per i Beni Culturali e Ambientali».

l'indebito, di ritrovare il livello originario di una pittura o di una scultura».

Al convegno di Venezia seguivano nel 1990 e nel 1993 due convegni sulla conservazione del patrimonio culturale, organizzati dal Centro Linceo «Beniamino Segre» e seguiti, nel 1994, da un altro incontro dedicato alla diffusione in Italia delle metodologie scientifiche per lo studio e la conservazione delle opere d'arte. Coordinatore di questi convegni è stato il professor Giorgio Careri che è presente oggi e che a quell'epoca dirigeva il Centro Linceo.

L'attenzione dell'Accademia a questi problemi è sottolineata proprio quest'anno dal conferimento del Premio Tartufari di 50 milioni, per ricerche di carattere scientifico finalizzate alla conservazione del patrimonio culturale, al professor Antonio Longoni e all'ingegner Carlo Fiorini del Politecnico di Milano. Ospitando l'incontro di oggi, l'Accademia si rivolge ad un aspetto diverso del problema della tutela, la conservazione e il restauro dei Beni culturali: il problema della formazione.

È perlomeno sorprendente, per non usare aggettivi più aderenti alla realtà, che la questione della formazione universitaria e non universitaria in un settore che può offrire buone prospettive di lavoro ai giovani, quale è appunto quello dei Beni culturali, si ponga nell'ambito dell'istruzione pubblica con molto ritardo e con grande approssimazione, a fronte di «iniziative private» che invece si stanno concretando con un passo accelerato.

Su questo ritardo, che potrebbe ancora essere recuperato almeno in parte dagli organi centrali intervenendo nella formazione dei nuovi curricula, nonché sul rischio che il personale docente destinato ai nuovi corsi di laurea o di diploma sia scelto talora a scapito della professionalità, ci auguriamo di trovare nell'intervento del Sottosegretario Guerzoni qualche notizia incoraggiante.

È con questa speranza che apro il convegno e rinnovo il saluto ed il ringraziamento dell'Accademia a tutti i presenti.

Introduzione

di Giuseppe Chiarante *

Da oltre un anno il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali è venuto dedicando una particolare attenzione, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, ai problemi della formazione del personale tecnico-scientifico particolarmente qualificato per operare nel campo della tutela, della conservazione, del restauro dei beni culturali.

A tale scopo abbiamo preso in considerazione sia le questioni relative alla preparazione dei laureati (storici dell'arte, archeologi, architetti, chimici, fisici, etnoantropologi, altri specialisti impegnati nella ricerca in questi settori) sia i problemi riguardanti la formazione degli addetti alla conservazione e al restauro.

Come è noto, nel campo dei Beni culturali l'Italia ha sinora avuto la fortuna (ma in realtà non di fortuna si tratta, bensì di scelte culturali e politiche che già da un secolo hanno inciso positivamente nell'azione amministrativa in questo ambito) di poter disporre di personale di elevata qualificazione. In buona misura ciò è dipeso non solo dall'alta tradizione che nel nostro Paese hanno gli studi di archeologia, storia dell'arte, architettura (e nemmeno soltanto dalla struttura non solamente amministrativa, ma tecnico-scientifica delle Soprintendenze, struttura che ci è invidiata da tanti altri Paesi), ma è dipeso anche dal fatto che agli studi specialistici effettuati nei corsi di laurea sono aggiunti – ormai da molti decenni per archeologia o storia dell'arte, più di recente per architettura – corsi di specializzazione di durata triennale e biennale. E infatti nei più recenti concorsi per i gradi conclusivi della carriera direttiva, e tanto più per la qualifica di Soprintendente, è stato richiesto dall'amministrazione statale come livello formativo non solo il titolo di laurea, ma il diploma di specializzazione.

* Vicepresidente del Consiglio per i Beni Culturali e Ambientali.

Questa situazione, però, è ora rimessa in discussione dal riordinamento in via di attuazione degli studi universitari: un riordinamento, come è noto, che prevede la laurea al termine di un corso triennale e la cosiddetta laurea specialistica dopo altri due anni, mentre vengono soppresse le scuole di specializzazione, salvo che siano richieste, in particolari casi, dall'ordinamento europeo oppure da un'apposita legge.

Di qui la forte preoccupazione, non solo dell'Amministrazione dei Beni culturali, ma del mondo degli studi, che ciò porti ad un abbassamento dei livelli sostanziali di qualificazione. Per questo, in un documento approvato già un anno fa, il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali esprimeva il giudizio che la laurea triennale poteva giudicarsi adeguata solo per la formazione, nei vari indirizzi, di un *operatore dei beni culturali; ma che per l'accesso alle funzioni del personale a diretta responsabilità di tutela doveva considerarsi indispensabile la laurea specialistica al termine di cinque anni di studi e che in ogni caso restava aperta, per le funzioni direttive più elevate, l'esigenza di una specializzazione almeno biennale successiva alla laurea.* È questo il primo problema che proponiamo alla discussione di questo convegno.

Quanto alla formazione dei restauratori, è noto che in questo campo, grazie soprattutto all'Istituto Centrale del Restauro (e ricordo al riguardo solo tre nomi, quelli di Cesare Brandi, Giovanni Urbani, di Michele Cordaro, scomparso prematuramente tre mesi fa) si è sviluppata e affermata negli ultimi 50 anni una *scuola italiana*, che è diventata un punto di riferimento mondiale ed è stata imitata in quest'azione da moltissimi paesi: e alla scuola dell'ICR si dovrà poi aggiungere quella dell'Opificio delle Pietre Dure e i corsi di aggiornamento e specializzazione dell'Istituto per la Patologia del Libro.

In questo modo le Istituzioni del Ministero si sono affermate *anche come sedi elevata qualificazione*: non a caso, perciò, il decreto legislativo 368, che regola il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha ribadito e rafforzato il principio che presso questi Istituti (ICR, OPD, ICPL) *operano scuole di alta formazione e di studi*: precisamente che tali scuole organizzano corsi di formazione e specializzazione anche con il concorso di Università e altri enti italiani e stranieri, che esse possano a loro volta partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti, e prevedendo altresì che possano essere istituite sezioni distaccate di tali scuole.

I principi sembrerebbero dunque chiari per quel che riguarda la formazione dei restauratori: ma non è altrettanto chiara la realtà che

anzi presenta non pochi e complessi problemi. Infatti sia per l'assenza di una chiara normativa circa il valore del titolo conclusivo delle scuole di restauro degli Istituti del Ministero, sia per il numero molto limitato di restauratori che ogni anno tali scuole possono formare, che contrasta con l'aumento molto rapido della domanda, vi è stata in questi anni una crescita selvaggia di corsi pubblici e privati per restauratori, della durata più varia e molto spesso di basso o bassissimo livello culturale e professionale.

D'altro lato si affacciano ora in questo campo anche le Università: nel riordinamento degli studi universitari è infatti prevista l'istituzione di corsi triennali nel settore delle tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni culturali, corsi che certamente possono dare una buona formazione scientifica e culturale su determinati problemi tecnologici, ma che assai difficilmente possono assicurare quella raffinata e prolungata preparazione pratica e sperimentale che è decisiva per la qualificazione del restauratore.

Per questo l'applicazione del decreto legislativo 368 deve essere l'occasione per fare ordine e chiarezza in questo campo, partendo innanzitutto dalla precisazione che un titolo compiuto di restauratore, con valenza nazionale ed europea, si può conseguire solo al termine delle scuole di alta formazione previste dal decreto 368, scuole di cui è probabilmente opportuno portare la durata a cinque anni, in analogia con ciò che si prevede per le lauree specialistiche. Invece al termine dei corsi triennali, sia nelle scuole decentrate istituite in collaborazione con le Regioni, sia in eventuali corsi universitari triennali, si può pensare o a un titolo di base di collaborazione al restauro, o a un titolo intermedio di qualificazione in particolari tecnologie scientifico-tecniche per la conservazione e il restauro. Si può inoltre prevedere che presso le Scuole di alta formazione si tengano, dopo la laurea specialistica, corsi di specializzazione sia con fini di approfondimento e di ricerca, sia per la preparazione alla docenza nelle scuole decentrate. È chiaro, però, che un riordinamento di questo tipo – su cui trovate un'espressione più dettagliata nel secondo documento del Consiglio Nazionale che è stato distribuito – è un riordinamento che fondamentalmente deve trovare la sua sistemazione nel regolamento di attuazione dell'articolo 9 del decreto 368, ma che sostanzialmente deve essere il frutto di un'intesa e deve trovare applicazione attraverso una costante cooperazione tra il Ministero per i Beni Culturali, quello per l'Università e la Ricerca, le Regioni e la loro conferenza.

Accenno infine, prima di passare la parola ai relatori, a due problemi tutt'altro che secondari. Il primo riguarda il fatto che nell'articolazione del convegno abbiamo insistito soprattutto sulle figure professionali che tradizionalmente sono state prevalenti nel campo dei Beni culturali: da un lato gli storici dell'arte, gli archeologi, gli architetti; dall'altro i restauratori. Ma la visione più ampia di Bene culturale che si è venuta affermando e le esigenze di una gestione moderna e efficiente richiedono sempre più di far ricorso anche ad altri specialisti: penso per esempio agli antropologi, ai fisici o ai chimici, agli studiosi di storia della scienza; oppure agli specialisti nelle discipline giuridiche o nelle discipline economiche applicate alla gestione dei Beni culturali. È chiaro che le considerazioni fatte circa la necessità di un'elevata qualificazione riguardano anche gli specialisti di queste discipline.

Il secondo problema concerne invece il fatto che l'esigenza di una stretta cooperazione tra istituzioni della tutela, Università, Enti di ricerca non va riferita soltanto al momento della formazione: ma deve essere affermata in modo più ampio come condizione per l'avanzamento degli studi e delle conoscenze. Quello che occorre realizzare è un vero e proprio interscambio di esperienze, di capacità professionali, di sedi, luoghi, strumenti della ricerca: e ciò pone inevitabilmente anche il problema di una maggiore omogeneità di trattamento giuridico ed economico. Non si può infatti richiedere agli addetti alla tutela un'elevata qualificazione scientifica e professionale ed anche una maggiore responsabilità di gestione, ed al tempo stesso continuare a regolamentare il loro stato giuridico attraverso una disciplina normativa di tipo impiegatizio ed un livello retributivo che è nettamente al di sotto di qualunque ragionevole livello di mercato.

È per discutere questo complesso di problemi che il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali ha rivolto all'Accademia dei Lincei e alla Conferenza dei Rettori la proposta di promuovere insieme questo convegno. Ringrazio il Presidente dei Lincei, prof. Edoardo Vesentin per aver subito accolto l'invito e per averci ospitato in questa bellissima sede; e ringrazio il Presidente della Conferenza dei Rettori, prof. Luciano Modica per la sua adesione. Sono convinto che il contributo dell'Accademia dei Lincei e della Conferenza dei Rettori è essenziale per affrontare questi problemi con l'autorevolezza e il prestigio necessari per un impegno adeguato al compito della promozione e della salvaguardia del patrimonio culturale di un Paese come l'Italia.

Le scuole di alta formazione per la conservazione e il restauro

di Carlo Federici *

Vorrei, prima di entrare nel merito del mio intervento, ringraziare pubblicamente gli organizzatori di questo convegno: l'Accademia dei Lincei che ci ospita in una sede così prestigiosa e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Una particolare espressione di gratitudine vorrei riservarla al Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali e segnatamente al suo vicepresidente, Giuseppe Chiarante, cui si deve la concreta iniziativa di promuovere questa manifestazione, e che ogni giorno profonde una larga parte delle proprie energie nella ricerca di soluzioni agli infiniti problemi che affliggono la gestione e la tutela del nostro patrimonio culturale.

Il mio compito stamani è quello di esporre molto sinteticamente le finalità e il lavoro della Commissione costituita circa un anno fa per iniziativa del Consiglio Nazionale allo scopo di elaborare una o più proposte relative all'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. 368 del 1998 nel quale si fa menzione delle scuole di alta formazione che «operano presso l'Istituto Centrale per il Restauro (ICR), l'Opificio delle Pietre Dure (OPD) e l'Istituto Centrale per la Patologia del Libro (ICPL)». Non è marginale sottolineare che l'organizzazione di «corsi di formazione e di specializzazione» avviene «anche con il concorso di Università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri».

In genere si riferisce del compito di coordinamento di queste commissioni sottolineandone l'onerosità, ma nel mio caso è giusto riconoscere che il peso è stato equilibrato dal piacere di operare in un clima di grande collaborazione cui tutti i membri del gruppo di lavoro hanno fattivamente contribuito.

Mi sia consentito quindi di rammentarne la composizione esprimendo al tempo stesso la mia gratitudine per il lavoro reso in essa,

* Istituto Centrale per la Patologia del Libro.

oltre che dai direttori dei tre Istituti appena citati, da Antonino Caleca, Paola Carucci, Giovanni Carbonara, Marisa Dalai Emiliani, Giuseppe Sassatelli oltre che da Paola Munafò che si è fatta carico della segreteria.

Nell'anno trascorso qualcosa è cambiato: innanzitutto il Consiglio Nazionale, approvando all'unanimità il documento elaborato dalla Commissione, si è adoperato affinché in essa fossero rappresentate anche le Regioni – ciò è avvenuto con l'ingresso di Pietro Petraroia e Nazzareno Pisauri – e l'Università al suo massimo livello vale a dire come Conferenza dei Rettori che ha designato il Rettore dell'Università di Cassino, Oronzo Pecere. Anche ad essi va la mia riconoscenza per l'importante contributo che hanno voluto recare ai nostri lavori e per l'immediata adesione al clima di cooperazione che ne ha fin qui caratterizzato l'attività.

Purtroppo la storia del nostro gruppo non è stata contrassegnata solo dagli acquisti ma anche dalle perdite: di quella, assai dolorosa per tutti noi, di Michele Cordaro non vorrei parlare in questa sede visto che, all'inizio di luglio, lo ricorderemo in una giornata dedicata a lui. Definire la scomparsa di Michele come una perdita incolmabile non è un luogo comune poiché del suo contributo avevo ed avevamo tutti un grande bisogno: non è facile rinunciare alla sua vasta competenza e al suo coraggio, alla sua fermezza e alla grande capacità di dialogo che lo distingueva da tutti gli altri. Nonostante il proposito iniziale, non posso fare a meno di ricordarlo anche perché manca, a me e a tutti coloro che sono impegnati in questo campo, il conforto del suo consiglio e del confronto con lui.

Nel medesimo periodo – fortunatamente per motivi del tutto diversi – abbiamo dovuto rinunciare anche alla collaborazione di Giorgio Bonsanti che ha scelto l'insegnamento universitario lasciando la direzione dell'OPD. Sul piano personale si è trattato comunque per me di una doppia perdita tenuto conto che, oltre agli stretti rapporti di amicizia, avevamo in comune l'avvio delle nostre carriere iniziate tutte e tre nel 1974 e l'assunzione, quasi contemporanea negli anni Novanta, della responsabilità dei tre istituti.

Mi consola il fatto che a sostituire Bonsanti e Cordaro, siano state chiamate due tra le migliori dirigenti storiche dell'arte del Ministero le quali, all'alta qualificazione professionale, hanno saputo coniugare grandi qualità nel campo dello studio e della ricerca riconosciute ed apprezzate a livello internazionale. Gli oneri con i quali hanno iniziato

a misurarsi da qualche settimana Cristina Acidini e Alma Maria Tantillo sono tutt'altro che leggeri, ma esse – che possono contare su staff di eccellenti collaboratori – sono certamente in grado di sostenerli e di favorire lo sviluppo delle prestigiose istituzioni di cui sono a capo.

Qualche giorno fa, partecipando al Forum sulla formazione artistica di Arteinformazione organizzato da Marisa Dalai, stimolato da una sua osservazione relativa alle difficoltà che hanno stabilmente connotato i rapporti tra il mondo universitario e gli istituti dei beni culturali, facevo osservare che i lavori della nostra Commissione – che ha visto riuniti rappresentanti di questi due ambiti e di quello delle Regioni – si sono contraddistinti per una corretta applicazione dei principi della dialettica che significa concorrere, recando ciascuno il contributo dell'esperienza individuale, al raggiungimento del fine comune senza perdere le specifiche peculiarità e soprattutto senza l'obiettivo, più o meno esplicito, di affermare il proprio punto di vista (o peggio ancora, quello dell'ambito istituzionale rappresentato) rispetto agli altri.

Prima di entrare nel merito dei risultati del lavoro svolto in seno alla Commissione, credo sia opportuno offrire un quadro, necessariamente assai sintetico, della situazione attuale della formazione nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali, anche in vista del cambiamento destinato, a brevissima scadenza, a modificare sostanzialmente la didattica in questo settore.

È indispensabile innanzitutto differenziare il restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate da quello dei monumenti che ha sempre goduto di uno specifico statuto visto che il restauratore dei monumenti è l'architetto il quale, almeno ai giorni nostri, è essenzialmente il progettista dell'intervento senza contribuire manualmente alla sua realizzazione affidata a maestranze che di norma coincidono con quelle impiegate nell'edilizia routinaria. La formazione tradizionale dell'architetto-restauratore ha inizio con il conseguimento della laurea e si attua con la frequenza della Scuola di specializzazione in Restauro dei monumenti. Mi fermo qui poiché di questo tema tratterà specificamente dopo di me Gianni Carbonara e passo al restauro degli altri beni culturali.

Va da sé che, per essi, il primo riferimento non possa che essere l'ICR brandiano presso il quale, negli anni Cinquanta, prese l'avvio la scuola per restauratori che tutto il mondo ci ha invidiato. Rammento

un calembour degli anni Settanta secondo il quale il mondo anglosassone riteneva che in Italia funzionassero tre sole istituzioni: l'Arma dei Carabinieri, la Banca d'Italia e la Scuola dell'ICR.

Resto convinto – nonostante molti amici cerchino di persuadermi del contrario – che, secondo Cesare Brandi, il fine ultimo della scuola fosse quello di preparare un operatore essenzialmente manuale: credo sia bene rammentare che il titolo rilasciato al termine del corso era omologo a quello delle scuole professionali cui era affidata la formazione dell'artigiano più qualificato. Non è un caso che la filiera dalla quale traeva origine questo tipo di scuole era quella dell'avviamento professionale, classe di studi parallela alla scuola media inferiore nella quale non si insegnava il latino e una larga aliquota delle lezioni ineriva alle attività manuali. Ovviamente questa mia particolare attenzione per il *phylum* da cui prese origine quella universalmente considerata come la «migliore» formazione del restauratore, si badi bene, di «opere d'arte», non è dettata da acribia storica, quanto piuttosto dalla necessità di comprendere da dove veniamo anche per capire meglio dove vorremmo arrivare.

La storia della formazione del restauratore di beni culturali ci consente inoltre di spiegare le motivazioni che hanno indotto il legislatore a trasferire alle Regioni la delega in questo campo che venne fatto rientrare, con tutta evidenza, nel contesto dell'istruzione professionale – quella dei cosiddetti artigiani: elettricisti, falegnami, parrucchieri e così via – affidata appunto alle Regioni. Va da sé che, modificandosi il contesto (oggi nessuno se la sentirebbe più di definire artigianale l'attività del restauro), avrebbero dovuto cambiare anche le norme che lo regolano.

Anche grazie a questo – che oggi può senz'altro essere definito come una sorta di equivoco, ancorché storico – si è assistito al proliferare di scuole private per restauratori che si caratterizzano soprattutto per l'ampio spettro delle offerte didattiche (molto raramente qualificanti), nonché per la durata dei corsi variabile da qualche settimana a due-tre anni.

Il fatto che l'art. 9 del d.lgs. 368 abbia in sostanza deciso che la riorganizzazione del settore non era più rinviabile e che già in esso sia contenuto l'invito ad avviare una fruttuosa collaborazione con le Università «ed altri enti» – che certamente possono corrispondere, oltre che agli enti di ricerca come il CNR, alle Regioni – ci consente di prefigurare una sorta di sistema integrato nel quale le tre componenti

(Istituti del Ministero, Università/Enti di ricerca e Regioni) cooperino per il raggiungimento del fine comune, vale a dire la costruzione dello specialista della conservazione e del restauro.

Confido che questa terminologia non urti la suscettibilità di nessuno ma spiego subito che per me conservazione e restauro sono inscindibili, un po' come la medicina e la chirurgia; se non si può esercitare quest'ultima senza essere prima medico, ancor più non si dovrebbe intervenire nella materia di un bene culturale se non se ne conosce la storia in tutte la sue articolazioni. È pur vero che in passato – e vale la pena di sottolineare che il futuro di quel passato non è ancora attuale – il restauratore era essenzialmente un operatore manuale, ma anche il chirurgo del Medioevo era una sorta di artigiano che ignorava il latino, la lingua colta di cui erano invece padroni i medici. Il viaggio per uscire dal nostro Medioevo ha avuto inizio qualche anno fa, ma è ancora ben lungi dall'essere compiuto poiché molti sono gli ostacoli e le insidie che si contrappongono al raggiungimento del traguardo.

Un importante contributo al dibattito che questo Convegno intende sviluppare è venuto dai due articoli che meno di una settimana fa Salvatore Settis ha scritto per «Il Manifesto» e che riprendono in larga parte il suo intervento al Forum di Arteinformazione citato prima. Poiché le tematiche evidenziate da Settis hanno diversi punti in comune con il lavoro svolto nell'ambito della nostra Commissione, m'è parso opportuno evidenziarne i punti nodali.

1. Valorizzazione della specificità italiana nel campo dello studio del patrimonio culturale.
2. Chiarezza sul significato di modernizzazione delle nostre scuole che, nella gran parte dei casi, sono migliori di quelle che vengono portate come modello.
3. Le tecnologie da applicare alla conoscenza, conservazione e restauro – siano esse mutuate dall'informatica o dalle scienze della natura – debbono accompagnarsi ed integrarsi sempre con le conoscenze storiche.
4. La modernizzazione in questo campo deve consistere nel rapporto strettissimo tra strutture pubbliche della conservazione (soprintendenze e musei, ma anche archivi e biblioteche) e strutture pubbliche dell'insegnamento (università). Il fosso scavato tra le une e le altre deve essere colmato al più presto.

5. È necessario concepire come un tutto unico la conservazione dell'ambiente, del paesaggio, delle città, degli edifici, dei quadri, dei manoscritti come una rete che ci avvolge, che ci identifica. È proprio questo il modello vincente sul piano planetario: questo e, tanto per ripetere, non il modello americano che per ovvie ragioni storiche è assai diverso, assai meno stratificato, assai più povero. La vera urgenza nel campo dei beni culturali in Italia è di solidificare, ridefinire e rilanciare il sistema pubblico di conservazione, tutela e conoscenza del patrimonio culturale.
6. Superando tutte le divisioni e le rivalità artificiose (ma, secondo me, le divisioni e le rivalità sono reali e non artificiose: il loro superamento potrà avvenire soltanto riconoscendole e portando alla luce le cause che le hanno determinate), compresa quella tra i due diversi Ministeri, sarebbe dunque ora – continua Settis – che si progettassero aggregazioni sperimentali fra Enti pubblici di tutela e Università su progetti specifici, tanto di ricerca quanto di formazione. Parlo di «aggregazioni sperimentali su progetti specifici» poiché penso che le sperimentazioni, per essere davvero tali, vanno fatte su piccola scala in varie direzioni contemporaneamente, e con un'attenta valutazione comparativa delle modalità e dei risultati, e questo prima di generalizzare il modello. Se si fosse proceduto così – conclude Settis – al momento della creazione dei corsi di laurea in beni culturali (non è un caso che anche Settis dimentichi che quei corsi non erano «in beni culturali» ma «in conservazione dei beni culturali»), non si sarebbe andati incontro, come invece è accaduto, al loro fallimento.

Il senso di questa lunga citazione si spiega soprattutto con il fatto che dopo più di un anno di lavoro, le conclusioni cui è giunta la nostra Commissione non si discostano granché dalle argomentazioni di Salvatore Settis.

La necessità che la formazione dei conservatori restauratori si fondi sullo stretto rapporto tra Istituti del MBAC, Università e Regioni rappresenta il primo caposaldo cui siamo giunti. Nella cartellina che vi è stata fornita ci sono alcune proposte operative in questo senso che possono essere schematizzate nel modo seguente.

1. La formazione primaria del restauratore di beni culturali deve essere promossa dalle Regioni in accordo con gli Istituti del MBAC e con le Università nel quadro della laurea di primo livello. I programmi sono delineati dagli Istituti stessi anche alla luce del fatto che da decenni essi si fanno carico di questo compito, così come sem-

bra opportuno che siano sempre gli Istituti a certificare la qualità del percorso formativo e del risultato finale.
2. La formazione specialistica potrà essere sviluppata all'interno degli Istituti con il concorso delle Università e degli Enti di ricerca nell'ambito delle lauree di secondo livello.
3. Allo stesso modo i dottorati di ricerca vedranno la collaborazione delle Università, degli Enti di ricerca e degli Istituti del MBAC per la definizione di una figura di ricercatore impegnato nel settore del restauro.

Non c'è bisogno di precisare che questa proposta ha qualche concreta possibilità di realizzarsi soltanto se si fonda su numeri programmati decrescenti per i successivi livelli, numeri che dovranno in ogni caso trovare diretto riscontro nelle capacità di assorbimento del mercato del lavoro.

Due punti mi paiono irrinunciabili e su di essi mi sembra giusto ritornare per concludere questo intervento.
1. La costruzione della nuova figura professionale di conservatore restauratore dei beni culturali potrà avere un esito positivo solo nell'ambito di uno stretto rapporto tra strutture della tutela e della conservazione e strutture della formazione e della ricerca.
2. È urgente avviare quelle che Settis ha definito «aggregazioni sperimentali fra Enti pubblici di tutela e Università su progetti specifici, tanto di ricerca quanto di formazione».

Mentre però non è difficile promuovere progetti di ricerca comuni, assai più ardua appare la realizzazione congiunta di una struttura formativa. È evidente pertanto che la sfida si gioca su questo terreno, un terreno sul quale un ruolo fondamentale spetta alle Regioni. Gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo posti sono numerosi e oggettivamente ostici. Sulla base dell'esperienza del passato essi parrebbero di fatto insuperabili. La situazione che stiamo vivendo non ci lascia però molte alternative: non sarà facile spiegare a coloro che verranno dopo di noi la nostra incapacità di mettere a profitto questo momento che vede realizzarsi simultaneamente la riforma del MBAC e quella dell'istruzione universitaria, mentre l'azione delle Regioni nel nostro settore acquista ogni giorno maggiore incisività.

Non si dimentichi poi che non è più rinviabile una nuova articolazione del profilo professionale del conservatore restauratore che opera nella pubblica amministrazione. Poco più di un anno fa, in un incon-

tro organizzato dall'Ufficio Studi del nostro Ministero Bonsanti, Cordaro ed io convenimmo sull'opportunità che la carriera del restauratore si articolasse interamente nell'area del personale laureato. Si trattava del resto di prendere atto di una situazione di fatto già vigente visto che l'80% degli assistenti restauratori che hanno superato la prova di concorso nel 1998 per l'ICPL era in possesso di una laurea ancorché non specifica dato che una laurea in restauro nel nostro paese ancora non esiste.

Al Convegno che ha appena preso l'avvio vorrei chiedere di discutere le proposte che abbiamo elaborato criticandole anche molto duramente purché da tali critiche scaturisca un quadro propositivo che consenta di migliorare il disegno generale al quale stiamo lavorando.

Se è ancora possibile, infine, avere sogni, il mio è quello di vedere, anche in Italia, un restauratore laureato nel quale la conoscenza della storia della classe di beni culturali sui quali è chiamato ad intervenire, si leghi organicamente con le scienze della natura che gli consentono di padroneggiare i materiali di cui quegli oggetti sono costituiti nonché le modificazioni che il tempo, l'ambiente e l'uso inducono su di essi. Infine, che l'equilibrio tra il lavoro intellettuale e quello manuale durante l'intervento di restauro sia costantemente salvaguardato sicché questo nuovo restauratore sia finalmente in grado di ricomporre nella propria persona i fondamenti del lavoro non alienato.

La preparazione dello storico dell'arte

di Marisa Dalai Emiliani *

1. Se per il restauro il d.lgs. 368 del 1998, che ridisegna la struttura e le funzioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ne conferma con l'art. 9 la facoltà di attivare Scuole di alta formazione nei propri Istituti centrali, continuando una tradizione iniziata dal 1939 con risultati esemplari, ma per la prima volta introduce la prospettiva di una possibile «collaborazione con l'Università», al contrario per la formazione specialistica delle altre figure cardine della tutela – quella dell'archeologo, dello storico dell'arte, dell'architetto, sinora responsabili scientifici, sarà bene non dimenticarlo, di ogni intervento di restauro programmato dalle istituzioni conservative – si deve prendere atto con molto allarme che siamo all'anno zero. Infatti il regolamento attuativo dell'autonomia didattica degli Atenei (d.m. 3 novembre 1999, n. 509), ridisegnando in nome dell'armonizzazione europea l'architettura del sistema di istruzione universitaria per cicli in sequenza, dalla laurea triennale alla laurea specialistica biennale, più un triennio di dottorato per pochissimi allievi o eventuali master di varia durata (non superiore comunque a un anno), ha implicitamente già abolito tutte le Scuole di specializzazione *post lauream*, a eccezione delle tipologie recentemente istituite per legge, come quelle per gli insegnanti e per le professioni forensi, che non erano mai esistite prima, o le specializzazioni del comparto sanitario regolate da normative europee.

Il dato da cui partire oggi è dunque questo: il legislatore non ha considerato affatto nella riforma universitaria le esigenze formative particolarissime di un settore strategico per l'Italia come quello dei beni culturali. O meglio, e qui sta il paradosso, ha puntato soltanto a una proliferazione incontrollata di figure di basso profilo, destinate

* Università degli Studi di Roma I «La Sapienza».

sicuramente alla disoccupazione. Mentre al livello delle lauree triennali, che si prevede interesseranno l'80% dei futuri studenti, si ripropongono ulteriormente impoveriti due percorsi formativi tra i più problematici degli ultimi trent'anni della storia universitaria italiana, cioè quello del DAMS, per un profilo improbabile di animatore culturale, e quello degli attuali corsi di laurea in conservazione, orientato a un'impossibile interdisciplinarietà precoce per un tecnico privo di radici storico-culturali, al contrario per il livello più alto degli studi, destinato a formare le complesse e raffinate competenze del futuro personale direttivo di soprintendenze e musei, dello Stato come degli enti territoriali, si è del tutto ignorata la peculiarità delle Scuole di specializzazione in Archeologia, Storia dell'arte, Restauro dei monumenti, attive da quando esiste un sistema amministrativo per la tutela in Italia, cioè da cent'anni e assimilabili in Europa soltanto alla *École Nationale du Patrimoine*.

Naturalmente si tratterebbe di riformarle, come da anni si chiede, per renderle più aderenti alle esigenze di una moderna concezione della tutela. Devo ricordare a questo proposito che le prospettive di riforma delle Scuole erano state non più tardi di tre anni fa, nell'ottobre del 1997, a Roma, oggetto di un convegno nazionale, promosso dalle tre scuole di specializzazione in Archeologia, in Storia dell'arte e in Restauro dei monumenti della «Sapienza», convegno ai cui atti non posso che rimandare. Il titolo: *Le Scuole di Specializzazione nel settore dei Beni Culturali tra storia e progetto*, Roma, Hortus conclusus, 1998. Ma della mozione conclusiva di quell'incontro, un documento di proposte molto concrete per il riordino delle Scuole e la soluzione dei relativi problemi strutturali, organizzativi e scientifici, approvato dai docenti e da tutti i direttori nazionali delle Scuole dei tre ambiti, non si è tenuto alcun conto nel processo di riforma in corso, benché fosse stata inviata subito ai due ministri Berlinguer e Veltroni, al CUN, ai Presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato.

La sola tempestiva risposta è venuta dal Consiglio Nazionale dei Beni Culturali coordinato dal senatore Chiarante, che nella seduta del 3 marzo 1999 approvò all'unanimità un voto di grande rilevanza, io credo, per una rifondazione dei rapporti tra i due dicasteri del MBAC e del MURST. Questo stesso incontro, una occasione storica di dialogo, ne rappresenta a ben guardare la logica conseguenza, preparato peraltro anche dalla intensa attività di riflessione e confronto su questi temi promossa in questi anni dall'Associazione Bianchi Bandinelli.

La richiesta fondamentale del Consiglio Nazionale riguardava il mantenimento delle Scuole di specializzazione adeguatamente riformate, o l'istituzione di uno specifico corso di dottorato professionalizzante dopo la prevista laurea di secondo livello, «con contenuti specialistici di alta qualificazione e di promozione all'attitudine alla ricerca, ma integrato da esperienze di tirocinio da realizzare attraverso la diretta collaborazione tra università e istituzioni di tutela». Apparentemente caduta la prima ipotesi – a meno che, attraverso la presentazione di uno specifico disegno di legge, le Scuole non vengano riistituite su nuove basi – la via del dottorato professionalizzante o operativo resta aperta, purché grazie a un apposito decreto sia consentito di superare il vincolo attuale dei posti pari al numero delle borse di studio disponibili (notoriamente esiguo – uno, due, massimo tre per sede e insufficiente quindi a giustificare una articolata struttura didattica così come a soddisfare una domanda di formazione qualificata che proviene non solo dalle istituzioni statali, ma anche dagli enti pubblici territoriali e dal settore privato).

Mentre lascio ai colleghi che parleranno dopo di me il compito di commentare criticamente, negli aspetti positivi e negativi, ciascuna delle due possibili soluzioni prospettate, ricordo che ne esiste una terza più preoccupante, aperta dalla riforma in corso degli ordinamenti didattici universitari: la via che definirei «minimalista» di una contrazione drastica del percorso formativo degli operatori della tutela da sette a cinque anni, la via quindi del riassorbimento nella cosiddetta laurea specialistica biennale (dopo il triennio iniziale della laurea di primo livello) dell'acquisizione di tutte le conoscenze e competenze indispensabili per l'esercizio della professione. Ma chi conosca la complessità e la raffinatezza delle competenze necessarie oggi ai responsabili tecnico-scientifici della tutela non può che paventare, con l'abbreviazione, la prevedibile dequalificazione degli studi, grave per il destino del patrimonio culturale del nostro Paese non meno che per quello dei nostri allievi, i quali finora – sarà bene non dimenticarlo – sono stati decisamente competitivi nei maggiori paesi d'Europa, dove non è possibile accedere alle carriere museali e della tutela con un percorso formativo inferiore ai sette anni. Le nostre Scuole di specializzazione, ricche di esperienze formative che si sono andate affinando nell'ultimo decennio, d'altra parte costituiscono esse stesse un'eredità da non perdere, anche se da rendere sempre più adeguata alle modalità attuali della tutela.

2. Ripensare e riqualificare le figure tradizionali del mondo della tutela, ma insieme individuare nuovi profili professionali e dunque nuovi possibili percorsi formativi: questa è la sfida alla comunità scientifica della fase storico-politica che stiamo vivendo in Italia, caratterizzata dai processi di modernizzazione e riforma che investono contemporaneamente – ma non organicamente – la scuola, l'università, il sistema istituzionale per la conservazione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Per costruire un quadro di riferimento utile al dibattito, vorrei ora richiamare brevemente qualche elemento di storia e fornire alcuni dati quantitativi relativi alle Scuole di specializzazione del nostro ambito, dati raccolti in occasione del già citato convegno romano, ma assumendo il punto di vista disciplinare dello storico dell'arte. Solo una base conoscitiva seria può infatti consentire, credo, una riflessione sui saperi necessari oggi a specialisti del settore dei beni culturali davvero attrezzati per affrontare un mercato del lavoro che é espressione dell'età del degrado – ambientale e culturale- e del restauro, ma anche della domanda sempre crescente di consumi culturali di massa.

Ricordo dunque che la prima Scuola di perfezionamento *post lauream* in Storia dell'arte, preceduta di dieci anni dall'istituzione di quella in Archeologia, venne istituita alla «Sapienza» nel 1901, di durata triennale già dal 1904, all'interno del grandioso e organico progetto di Adolfo Venturi per la promozione nazionale della cultura artistica e la fondazione delle relative istituzioni nell'Italia post-unitaria. Il diploma costituiva «titolo necessario per l'ammissione alla carriera direttiva nelle Regie Gallerie» e, con la promulgazione della prima legge di tutela l'anno successivo, nei ruoli delle Soprintendenze.

Per mezzo secolo, fino alla revisione degli ordinamenti didattici universitari nel 1956, tutti gli storici dell'arte italiani destinati alla carriera della tutela oppure a quella della ricerca e dell'insegnamento, anche nei licei dopo la riforma della scuola del '23, completeranno la propria formazione nella Scuola venturiana, diretta dalla stesso Adolfo fino al 1935, secondo un modello formativo centralizzato – a garantire omogeneità di metodologie e procedure d'intervento in tutto il territorio nazionale – che a ben vedere anticipava quello dell'attuale *École Nationale du Patrimoine* francese, ma gestito interamente dall'Università, sia pure arricchita e alimentata da studiosi formatisi «sul campo» secondo una prassi tipicamente italiana.

Il primato romano termina con l'attivazione, tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta, dei corsi biennali di perfezionamento (spesso in «Archeologia e Storia dell'Arte») in vari atenei italiani. E subito si profila il primo tentativo di delegittimazione: nel 1961, tra i requisiti richiesti agli aspiranti ispettori di Soprintendenza, figura la semplice iscrizione al primo anno di perfezionamento con il superamento di due esami. Il motivo: l'equiparazione del diploma di laurea in Lettere a quello in Architettura, conseguibile in cinque anni. Non mancano le sedi universitarie che subito ottengono di istituire Scuole di perfezionamento di durata annuale. Così, quando l'Ufficio Studi del Ministero dei Beni Culturali, istituito nel 1975, promuove una ricognizione conoscitiva sulle 26 Scuole di perfezionamento in Archeologia, Storia dell'arte e Restauro dei monumenti (queste ultime istituite dal secondo dopoguerra per iniziativa di De Angelis d'Ossat, direttore generale delle Antichità e Belle Arti) le disomogeneità sono gravi. Un tentativo di risposta positiva sarà lo statuto della Scuola di perfezionamento di Siena, progettata da Giovanni Previtali, che viene attivata nel 1977. Il legislatore interverrà nel 1982 (d.P.R. 162 del 10 marzo) chiudendo tutte le Scuole di perfezionamento *ope legis* entro un triennio – tranne quelle di Roma e di Siena perché già di durata triennale – e avviando un faticoso processo di trasformazione che, nella mancanza di norme transitorie, porterà alla riapertura con nuovi statuti solo intorno al '90 delle attuali Scuole di specializzazione per operatori dei beni culturali. Punti qualificanti delle Scuole riformate sono il numero chiuso ma non programmato, il concorso di ammissione, l'obbligo di frequenza, la durata triennale, il tirocinio al terzo anno; aspetti negativi invece la mancanza di autonomia gestionale, nonostante le risorse siano autonome perché provenienti dalle tasse d'iscrizione, e l'insegnamento a titolo gratuito (perché rientrante nell'opzione del tempo pieno come sancito dal d.P.R. 382 dell'80). Di qui le sempre maggiori difficoltà di gestione e la diffusa disaffezione da parte dei docenti, sia universitari che appartenenti alle istituzioni di tutela, mentre continua a crescere la domanda di qualificazione professionale *post lauream*.

Ma le vere ragioni della crisi devono essere cercate in un quadro politico, culturale e istituzionale ben più ampio: il 1985, anno della chiusura *ope legis* delle vecchie Scuole di perfezionamento, è anche l'anno in cui, con la legge finanziaria De Michelis, viene varata la cosiddetta iniziativa dei «giacimenti culturali». Discutibile e discussa,

la scelta di affidare a privati – per lo più imprese informatiche – la formazione *post lauream* (proprio quando l'Università non può essere competitiva) segna l'ingresso delle nuove tecnologie informatiche nel campo della catalogazione dei beni culturali, smascherando il ritardo dell'Università su questo e su altri piani. Il fallimento culturale di un investimento molto cospicuo da parte dello Stato, peraltro ripetuto, evidenzierà d'altra parte l'incapacità dell'impresa privata a gestire autonomamente progetti nel campo dei beni culturali senza alcun controllo scientifico, né da parte delle istituzioni di tutela né dell'Università.

Ma il difficile cammino delle Scuole di specializzazione è determinato anche dall'avvio di un'altra iniziativa formativa, tra grandi polemiche: i corsi di laurea in Conservazione dei beni culturali, a partire da quello dell'Università di Udine, dove l'indirizzo dei «beni mobili e artistici» sarà attivato nel 1983 (si veda il d.P.R. 484). Questa volta è lo stesso statuto disciplinare della Storia dell'arte ad essere messo in discussione, un'identità epistemologica consolidata sembra sostituita da un nuovo paradigma, aperto al contributo delle discipline scientifiche e delle più aggiornate tecnologie nelle attività di conoscenza e conservazione dei manufatti storico-artistici: un paradigma che si attira l'accusa di neo-positivismo, ma che ha l'indiscusso merito di porre in primo piano la materia e le tecniche costitutive dell'opera d'arte e le rispettive trasformazioni nel tempo, in sintonia peraltro con il dibattito internazionale che, a far tempo dal congresso del CIHA (Comité International Histoire de l'Art) di Bologna nel 1979, si svilupperà intorno alla «*crisis of the discipline*», ai suoi mutati obiettivi e strumenti.

Troppo nota è la storia successiva, di deriva e incontrollata moltiplicazione di corsi di laurea e Facoltà di Conservazione, di contrapposizioni e conflitti, ma anche di una disperata guerra tra poveri che ha visto, in anni di crescente disoccupazione giovanile intellettuale, i sempre più numerosi laureati in Conservazione (cui non sarà riconosciuta l'equipollenza del titolo che nel '98) disputare i rari spazi del mercato del lavoro ai laureati in Lettere, benché molto spesso forniti, questi ultimi, anche di un diploma di specializzazione in Archeologia o in Storia dell'arte, quando non di dottorato. La riforma universitaria in corso, gli schemi di decreto in via di approvazione per le classi delle lauree triennali e per le classi delle lauree specialistiche del set-

tore dei beni culturali sembrano finalmente indicare un possibile superamento di quella perniciosa dicotomia.

3. Aggiungo ancora qualche dato sulla situazione attuale. Le Scuole di specializzazione in Storia dell'arte, come quelle in Archeologia, sono attualmente regolate dal già ricordato dispositivo del d.P.R. 162/1982; secondo lo statuto nazionale «la Scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico». Gli esami da sostenere sono fissati nel numero di dieci. Nell'a.a. 1997-98 le Scuole di specializzazione in Storia dell'arte in Italia risultavano 14, 16 quelle in Archeologia – per queste ultime rimando al documentatissimo intervento di Francesco D'Andria nel già citato convegno romano del 1997, pubblicato nei relativi atti – 5 in Restauro dei monumenti e Storia dei beni architettonici.

Per la tipologia storico-artistica, i posti disponibili annualmente sulla base del numero chiuso stabilito dagli statuti sono 240, di cui 170 in media sono effettivamente coperti, per un totale annuo di 510 allievi. La distribuzione geografica nella penisola è disomogenea e penalizza l'area meridionale – ma non così per l'Archeologia – mentre le Scuole si infittiscono nell'Italia centrale, confermando Roma e la Toscana come centri privilegiati per gli studi storico-artistici.

Dei quattro indirizzi previsti – Storia dell'arte medievale, Storia dell'arte moderna, Storia dell'arte contemporanea, Storia delle arti minori – per lo più due, o al massimo tre sono attivati.

Per quanto riguarda il tirocinio degli allievi, il questionario allo scopo redatto ed inviato ai direttori delle Scuole ha rivelato l'esistenza di difficoltà ma anche di numerose e interessanti esperienze in corso presso le istituzioni di tutela sia statali che locali – in particolare soprintendenze e musei civici – talvolta regolate da convenzioni. La collaborazione con i responsabili di tali strutture esiste anche ai fini dell'insegnamento, con il ricorso a contratti integrativi o semplicemente a cicli di lezioni e a moduli didattici.

4. Riproporre con forza la questione di un'adeguata qualificazione professionale per i responsabili tecnico-scientifici della tutela significa capire che due fatti essenziali sono in gioco: da un lato, il destino del nostro patrimonio culturale, così fragile e così bisognoso di compe-

tenze specialistiche di alto e aggiornato profilo per la sua salvaguardia e conoscenza diffusa; d'altro lato, il destino dei nostri allievi, che abbiamo il dovere di formare perché sappiano affrontare con consapevolezza le sfide di questo nostro tempo e cioè la competitività europea delle nostre professioni e insieme l'alto tasso di disoccupazione giovanile intellettuale; lo scontro-incontro tra pubblico e privato nella gestione del patrimonio culturale; lo sviluppo delle più aggiornate tecnologie, sia negli interventi di restauro – si pensi solo alla crescente importanza delle indagini diagnostiche – sia nella comunicazione multimediale, elettronica, telematica, che implica trasformazioni profonde e tempestive nelle nostre competenze professionali.

Non significa invece in alcun modo – sia ben chiaro – chiedere e pretendere la semplice riconferma e continuità delle Scuole di specializzazione così come sono ora, nonostante nell'ultimo decennio molte siano profondamente cambiate e abbiano aperto spazi di sperimentazione e di innovazione che devono essere valorizzati. Cito ad esempio il caso delle Scuole di specializzazione della «Sapienza» di Roma, che sono intervenute tempestivamente con i propri allievi e docenti in Umbria e nelle Marche dopo la recente catastrofe sismica del settembre '97, contribuendo con generosità e competenza al rilevamento dei danni ai beni colpiti dal terremoto, come al riconoscimento e alla ricomposizione dei frammenti degli affreschi crollati nella basilica di S. Francesco ad Assisi: un drammatico tirocinio sul campo nell'emergenza di grande valore formativo, che ha rivelato tutte le potenzialità, anche sul piano della conoscenza e delle ricerca, di una collaborazione fattiva tra Università e strutture pubbliche di tutela.

Per un progetto di reale riforma e riqualificazione strutturale e organizzativa delle Scuole di specializzazione del settore dei beni culturali occorrerebbe anzitutto riconfermarne i caratteri, già richiamati, definiti dal d.P.R. 162/1982: il numero chiuso, l'esame di concorso per l'ammissione, dieci annualità d'esame da sostenere nel primo biennio, la frequenza obbligatoria, la durata triennale, il periodo di tirocinio presso un'istituzione italiana statale, di ente locale o straniera durante il terzo anno, dedicato anche alla ricerca per la tesi di diploma.

Esiste inoltre un problema di *programmazione territoriale*, poiché, come già sottolineato, l'attuale distribuzione sul territorio italiano delle Scuole è disomogenea. È lecito di conseguenza prevederne un moderato sviluppo, possibilmente in funzione di bacini di utenza a scala regionale, ma sulla base di verificate esigenze locali di formazione e di

non meno verificate risorse, sia strutturali che umane, delle sedi proponenti. Credo che da incoraggiare sarebbe il ricorso alla cooperazione interuniversitaria attraverso *consorzi* tra diverse sedi, all'interno del coordinamento e della programmazione regionale previsti sia per l'Università che per le istituzioni di tutela. In tale prospettiva il numero chiuso delle Scuole di specializzazione potrebbe essere programmato, per cicli triennali, in funzione dei reali sbocchi occupazionali, senza trascurare tuttavia di tenere in debito conto anche il settore privato.

Per quanto riguarda invece le *risorse economiche, le borse di studio, le convenzioni*, il coordinamento e la programmazione a scala regionale dovrebbero rendere possibili:

a) l'autonomia economica e gestionale delle Scuole di specializzazione, facilitando il reperimento di fondi da enti, istituzioni e privati;

b) lo stanziamento annuale di fondi regionali, oltre che del MURST (in base alla legge n. 398 del 30 novembre 1989), per borse di studio ai più meritevoli, con possibilità di stages all'ultimo anno di corso in istituzioni conservative, statali e di enti territoriali;

c) la stipula di convenzioni non onerose tra università e istituzioni conservative – soprintendenze e musei, sia statali che locali – tanto per le attività di tirocinio degli allievi, quanto ai fini dell'insegnamento nelle Scuole, con il ricorso a contratti integrativi o sostitutivi per i responsabili di tali strutture.

Si pone, ancora, il problema di un radicale ripensamento e di una nuova caratterizzazione degli *indirizzi*. Gli indirizzi delle Scuole di specializzazione esistenti, rigidamente scanditi per aree cronologiche – indirizzo medievale, moderno, contemporaneo per la Storia dell'arte come, per l'Archeologia, indirizzo preistorico, classico, medievale – credo dovrebbero essere ridefiniti, nel rispetto dell'autonomia delle singole sedi e delle rispettive risorse e tradizioni scientifiche e formative, *per ambiti professionali anzichè disciplinari*. Personalmente ritengo che si dovrebbero tenere in debito conto, da un lato la natura diacronica del patrimonio culturale (si pensi alla stratigrafia di uno scavo, o alla compresenza di testimonianze antiche, medievali, moderne, contemporanee in tanti musei locali italiani), dall'altro l'esigenza di una ricomposizione unitaria e una integrazione delle competenze nell'attività di conservazione e valorizzazione, negate dalla storica e nefasta divisione, in Italia, della tutela per categorie di beni (archeologici, storico-artistici, architettonici, ecc.) e per ambiti cronologici. Il punto di vista e le competenze dell'archeologo, dello storico dell'arte,

dell'archivista, del bibliotecario, dell'architetto dovrebbero al contrario trovare occasioni continue di confronto e interrelazione all'interno delle Scuole di specializzazione riformate, nella scelta delle discipline e nell'articolazione dei moduli all'interno delle singole discipline, nelle attività seminariali e di laboratorio, nei sopralluoghi e nella formazione sul campo, nella messa in comune, ovunque sia possibile, di risorse e strutture. Questo in vista anche del prossimo coordinamento della programmazione delle attività di tutela a scala regionale.

Per le Scuole di specializzazione in Storia dell'arte sarebbe urgente istituire – provo a precisarlo a titolo di esempio – un *indirizzo museologico-museografico* (il museo, come è noto, ha avuto ben poco diritto di cittadinanza sinora nell'università italiana, proprio come nelle nostre leggi di tutela, mentre sarebbe indispensabile formare e riqualificare specifiche figure professionali museali), affiancato da un *indirizzo di conservazione*, in cui dovrebbero avere un'assoluta centralità tutte le discipline collegate agli interventi di restauro (come la «storia delle tecniche» o la «diagnostica artistica») e da un *indirizzo di valorizzazione, comunicazione ed educazione*, connotato da discipline teoriche come la «filosofia del linguaggio», ma anche da insegnamenti a carattere tecnico-pratico per l'acquisizione di conoscenze e strumenti nell'ambito dell'editoria elettronica, multimediale, telematica. Si potrebbe anzi pensare, più che a indirizzi separati, a *aree tematiche* attraverso cui ciascuno studente potrebbe costruire il proprio percorso formativo, non trascurando il lavoro nei laboratori di informatica, archeometria, fotografia, ecc.

Certamente l'impianto delle rinnovate strutture formative dovrebbe fare più preciso riferimento alle funzioni delle istituzioni di tutela così come sono state ridefinite dal d.lgs. 112/1998: tutela, conservazione, gestione, valorizzazione, promozione; e potrebbe prevedere l'eventuale integrazione di master tematici e l'uso di «laboratori dedicati» per le discipline scientifiche applicate (Chimica, Fisica, Informatica) di ausilio all'indagine storica oppure per quelle economiche: master organizzati *ad hoc* dalle Facoltà di Scienze (per la nuova figura del *conservation scientist*) e dalle Facoltà di Economia (per il manager culturale). In entrambi i casi sarebbe opportuno prevedere comunque molteplici forme di interconnessione e raccordi orizzontali con le Scuole di specializzazione di impostazione più chiaramente rivolta alla conoscenza e conservazione del patrimonio culturale.

Parallelamente, si dovranno prevedere esplicite corrispondenze di tali scuole, che costituiscono una peculiarità italiana e una prestigiosa tradizione da valorizzare, aprendola all'utenza europea, con scuole e corsi di specializzazione *post lauream* eventualmente organizzati negli altri paesi dell'Unione Europea.

5. Se la progettualità innovativa ora prospettata, che ha le sue radici nelle esperienze maturate dall'Università e dagli organi di tutela spesso già in fecondo rapporto di collaborazione, deve concretizzarsi al più presto in una specifica struttura formativa – si chiami essa Scuola di specializzazione, espressamente istituita per legge, o dottorato professionalizzante – non c'è chi non veda che si apre ora un problema politico. Mentre l'esigenza dello Stato italiano, sancita dalla stessa Costituzione e riconfermata dalle leggi e norme recentemente approvate, continua infatti ad essere quella di garantire un responsabile e omogeneo livello di tutela e gestione del patrimonio culturale su tutto il territorio nazionale, il che comporterebbe che per accedere ai ruoli direttivi di soprintendenze e musei si debba essere in possesso dei requisiti e competenze conseguiti con il diploma delle medesime Scuole e che questa debba costituire una norma di riferimento anche per pari specifici ruoli degli Enti territoriali, di contro il regime di autonomia didattica degli atenei in via di attuazione contraddice tale bisogno di qualificazione unitaria. Il Governo, che ha scelto la via del decentramento per diversi ambiti amministrativi, e in particolare per il sistema scolastico e universitario, ha al tempo stesso molto opportunamente riconfermato l'impostazione centrale e unitaria per gli indirizzi della tutela. Come raccordare a quest'ultima scelta le molte autonome vie future della formazione specialistica del settore?

Evidentemente una concertazione deve essere avviata con urgenza tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali da un lato, d'altro lato il Ministro dell'Università, la Conferenza dei Rettori, ma anche la Conferenza permanente Stato-Regioni, sulla base dei lavori di una Commissione paritetica immediatamente istituita, affinché si possa giungere quanto prima ad un protocollo d'intesa di validità nazionale che fissi standard di qualità e indirizzi omogenei per i profili professionali della tutela cui facciano riferimento le convenzioni a carattere locale che regolamenteranno la cooperazione tra Scuole di specializzazione e organi territoriali di tutela ai fini di progetti di ricerca e formazione in reale partenariato.

Inutile aggiungere che il problema si pone esattamente negli stessi termini anche per le modalità di reclutamento degli addetti del settore dei beni culturali, modalità che non da oggi costituiscono una piaga, anzi una giungla tipicamente italiana, talvolta ai limiti dell'incostituzionalità. Se infatti, pur con le incertezze, le variazioni immotivate e le procedure discutibili che hanno caratterizzato le ultime tornate dei concorsi per archeologo, storico dell'arte, architetto della qualifica funzionale di ottavo livello, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali riconosce tra i requisiti imprescindibili il possesso del diploma della Scuola di specializzazione pertinente – valga per tutti il riferimento all'ultimo concorso, per titoli ed esami, bandito dal MBAC per 2 posti di Storico dell'arte nella regione Sardegna, cfr. *Supplemento ordinario* alla «Gazzetta Ufficiale», IV serie spec., n. 2 del 7-1-2000 –, al contrario gli Enti territoriali, legittimati anche dalla legge n. 127 del 1997 e dal relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 403 del 1998), si ispirano ai criteri più diversi e possono addirittura giungere a non richiedere il diploma di laurea per la qualifica immediatamente inferiore all'ottava. L'esempio incredibile della Regione Sicilia, che ha bandito recentemente un pubblico concorso, per soli titoli (!), per n. 100 posti di «Assistente tecnico archeologo, architetto, etnonaturalista, storico dell'arte, documentarista» in possesso, quale requisito richiesto, del semplice «diploma di scuola media di secondo grado», non consente ulteriori commenti (cfr. «Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana», serie concorsi, 14 aprile 2000)[1].

[1] Per queste problematiche si veda Anna Bucciarelli, *Contro la dequalificazione dei concorsi e delle carriere*, in *Beni culturali. Tutela, investimenti, occupazione*, Roma 1994 *(Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, 1)*, pp. 137-138; Roberto Scognamillo, *L'ultimo concorso del Ministero per i beni culturali*, in *Il sistema bibliotecario e il nuovo Ministero*, Atti della giornata di studio (4 febbraio 1998), Roma 1999 *(Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, 7)*, pp. 159-175. Si deve segnalare che alcuni grandi comuni italiani, come quelli di Bologna e di Milano, hanno recentemente richiesto come requisito il diploma di specializzazione per l'accesso a concorsi di conservatore museale archeologo e storico dell'arte, cfr. «Gazzetta Ufficiale» n. 69, IV serie speciale, del 31-8-1999.

La specializzazione in restauro dei monumenti

di Giovanni Carbonara *

Senza ripetere quanto già scritto sulla storia, l'organizzazione e la natura dell'insegnamento impartito nelle scuole di specializzazione italiane in restauro dei monumenti (si veda, per questo, il volume *Le Scuole di Specializzazione nel settore dei Beni Culturali tra storia e progetto*, Atti del Convegno di Studi, Università di Roma «La Sapienza», Roma 9 e 10 ottobre 1997, a cura di Francesca Gallo e Giulia Rossi Vairo con il coordinamento scientifico di Marisa Dalai Emiliani, Roma, Hortus Conclusus, 1998, con speciale riferimento, per l'architettura, al capitolo secondo) si vogliono qui soltanto affrontare questioni di maggiore attualità, legate alle iniziative di riforma universitaria in atto, come risultano dal recente *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*, decreto MURST del 3 novembre 1999, n. 509, il quale prevede, fra l'altro, all'art. 13 comma 6, che «le scuole di specializzazione attualmente istituite» siano «disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento», fatte salve, art. 3 comma 6, le scuole istituite «esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea»; e dalle iniziative susseguenti, come il decreto MURST del 23 dicembre 1999, di *Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari*, ecc.

Si desidera anche dar voce alla necessità, sentita da molti, di riaffermare l'importanza dell'insegnamento e, più generalmente, dell'attività teorico-pratica d'alta professionalizzazione, su base storico-critica e tecnica, che in tali scuole si svolgono.

Va subito ricordato, anche per distinguere l'ambito delle scuole di specializzazione da quello dei dottorati più prossimi, che le prime hanno compiti formativi nel campo delle professioni specialistiche (in

* Università degli Studi di Roma I «La Sapienza».

altre parole, «l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali», proprio quelle che il d.m. 509/99, art. 3 comma 6, richiama nel momento stesso in cui prevede la cancellazione delle scuole medesime), come appunto il restauro rispetto alla più generale operosità dell'architetto; i secondi di addestramento, in primo luogo, alla ricerca scientifica (ribadita come «attività di ricerca di alta qualificazione», da esercitare «presso università, enti pubblici o soggetti privati», dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4). Due attività confluenti sul medesimo settore dei beni culturali ma pur sempre distinte quanto a percorsi ed esiti formativi. Organizzate secondo corsi solidamente strutturati in lezioni, esercitazioni, confronti su casi concreti, applicazioni sul campo, con estesa presenza in cantiere e di fronte ai singoli monumenti, le prime; più liberamente fondati sulla definizione di temi di ricerca innovativi, su approfondimenti seminariali e su modalità di discussione collegiale degli stati di avanzamento delle ricerche, i secondi.

In sostanza, carattere peculiare delle scuole di specializzazione in restauro dei monumenti, che deriva dalla natura stessa della conservazione architettonica, è d'operare per 'progetti', non solo in senso metodologico ma, più alla lettera, addestrando i discenti a riattivare e sviluppare le competenze acquisite nei cinque anni dell'attuale corso di laurea in architettura in un'ottica specialistica, quella della tutela appunto, sì da giungere a saper formulare veri e propri programmi economico-tecnici e progetti di restauro, anche in un'ottica pluridisciplinare.

Passando a considerare l'attuale normativa in materia, quale si è andata definendo a partire dal fondamentale e innovativo d.P.R. 382/80 di riforma generale del sistema universitario, seguito dalle norme venute a completare organicamente il quadro:
– il d.P.R. del 10 marzo 1982, n. 162, di *Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*, pubblicato sul *Supplemento ordinario* alla «Gazzetta Ufficiale» del 17 aprile 1982, n. 105, il quale, all'art. 1, *Finalità*, precisa che presso «le Università possono essere costituite: *a*) scuole dirette a fini speciali», riservate a non laureati; «*b*) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista; *c*) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento ... o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale o di educazione permanente»; ove, art. 11, i

«corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi ufficiali universitari», mentre, art. 16, i «corsi di perfezionamento» rilasciano «un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica»;
– la Legge del 19 novembre 1990, n. 341, di *Riforma degli ordinamenti universitari*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1990, che precisa, all'art. 1, quali sono i Titoli universitari, «*a*) diploma universitario (DU); *b*) diploma di laurea (DL); *c*) diploma di specializzazione (DS); *d*) dottorato di ricerca (DR)», distinguendoli chiaramente dai «corsi di orientamento per studenti», dalle «attività formative autogestite dagli studenti», dai «corsi di preparazione agli esami di Stato», dai «corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale», tutti ricadenti sotto l'art. 6, *Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi*», e per i quali si rilasciano «attestati» mentre il Diploma di specializzazione, art. 4, «si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni, finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati»;
– infine le *Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore ingegneria civile ed architettura*, decreto MURST del 10 giugno 1995, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 7 novembre 1995, n. 260, poi tradottesi nei singoli rinnovati Statuti universitari, si può ben affermare che, proprio grazie a queste norme, in massima parte dovute all'iniziativa intelligentemente modernizzatrice di Antonio Ruberti, il settore degli studi post-universitari abbia goduto d'un ventennio di notevole fioritura didattica e scientifica.

Ci si riferisce, ovviamente, ai dottorati ed alle specializzazioni, non alla formazione di base nei quattro-sei anni previsti per il conseguimento della laurea. Per essa si sarebbe dovuto proseguire nelle iniziative di riforma, vivificandole con una efficace acquisizione d'autonomia finanziaria, organizzativa e soprattutto didattica dei singoli atenei; ma qui il processo si è, per varie ragioni, bloccato e non solo per l'opposizione dei professori universitari. Quando ha ripreso il suo cammino, da qualche anno a questa parte, s'è orientato in una maniera diversa, incapace di risolvere i nodi d'una università di massa, priva delle strutture essenziali per una decente didattica di base; s'è volto, al contrario, a manomettere in senso peggiorativo il sistema di formazione *post lauream* che invece richiedeva solo qualche correttivo minore, non certo lo stravolgimento che oggi sta subendo.

La normativa di cui s'è detto ha consentito, per chi lo volesse e ne avesse le capacità, di esperire la sequenza di studi, svolta molto opportunamente 'in serie' e non 'in parallelo', consistente prima nella laurea (non necessariamente specialistica e, nel nostro campo specifico, preferibilmente non specialistica, sì da aver architetti ben formati in quanto tali e non mezze figure), poi nella specializzazione (in restauro, sì da lavorare su solide competenze di base già acquisite, in parte riconvertendole, in parte facendole confluire nello specifico ambito disciplinare e applicativo, come avviene anche per l'urbanistica e la pianificazione territoriale, l'arte dei giardini, il disegno industriale ecc.), quindi nel dottorato (in conservazione dei beni architettonici e ambientali).

Seguendo questo schema ideale per una completa formazione si è riusciti, soprattutto nelle grandi università – quelle che potevano davvero permettersi una così ricca offerta formativa (da Roma, a Milano, Torino, Napoli) – ma anche in quelle minori che, più tenacemente, l'hanno perseguita (come Chieti-Pescara) a preparare in un settennio (secondo lo schema 5+2) già ottimi specialisti, subito 'spendibili' nelle professioni e nei concorsi nazionali e regionali di tutela (nel ruolo di dirigenti tecnici architetti), come risulta dall'esito palesemente lusinghiero, per gli specializzati, dei recenti concorsi ad esami per funzionari tecnici di VII e VIII livello nel MBAC, soprattutto considerando i bandi non riservati. Esito di cui la Regione Siciliana ha subito evitato di far tesoro nel bandire, poco dopo, un concorso per soli titoli nel quale si è sostanzialmente 'dimenticata' proprio quello di specialista in restauro, l'unico realmente significativo (Bando di Concorso a *Dirigente tecnico architetto*, emanato dall'Assessorato BB.CC.AA. e pubblicato con decreto nella «Gazzetta Ufficiale» regionale, serie concorsi, del 14 aprile 2000).

Ma si è riusciti anche a formare (secondo lo schema 5+2+3, sempre in sequenza, con l'aggiunta del dottorato) le migliori nuove leve universitarie nel campo, in tempi ragionevoli e non così dilatati come pensano alcuni autorevoli esponenti del MURST; tutto ciò è ben dimostrato dall'esito delle più recenti tornate di concorsi per professori di seconda fascia che hanno premiato tali giovani ricercatori, perfettamente rispondenti ad una formazione europea, come quella riscontrabile in Francia ed in Germania. Studiosi, inoltre, dotati d'una preparazione ben 'strutturata' in scuole e sostenuti dall'impegno collegiale d'una selezionata docenza alle loro spalle; formazione, a mio parere, superiore a quella, spesso faticosamente acquisita per via autodidattica o di rife-

rimento ad un singolo 'maestro', propria della generazione maturatasi negli anni '50 e '60.

Ciò che oggi risulta inaccettabile e che la riforma in atto finge d'ignorare, è il fatto che alcuni titoli poco più che fittizi vengano confusi ad arte con altri di valore ufficiale (indipendentemente dalla verifica del *curriculum* di studi, del monte ore, della presenza d'un numero chiuso e d'un esame d'ammissione, di ben precisi esami di profitto, dello svolgimento d'una tesi finale) per cui corsi dopolavoristici, della durata di pochi mesi quando non di poche settimane e limitati a pochissime ore la settimana, assumono agli occhi del pubblico, specie se rivestiti d'un nome specioso, una rilevanza che non gli compete. Da qui la proliferazione di corsi e corsetti, molti dei quali organizzati dalle sezioni locali degli ordini professionali, molti da privati col patrocinio delle Regioni, spesso per interessi di mercato, quasi sempre con programmi approssimativi.

In sostanza anche in questo campo, sotto evidenti spinte professionali, tutti si sono fatti operatori e insegnanti di restauro, tanto che si sta riproducendo, anche in architettura, la confusione già esistente nel settore della formazione al restauro delle opere d'arte, cui l'Istituto Centrale del Restauro e l'Opificio delle Pietre Dure, scuole di riconosciuta qualità e autorità, stanno cercando di opporsi con l'ausilio del MBAC.

Un contributo alla chiarezza dovrebbe venire proprio da questo ministero, primo interessato al tema della qualità dei restauratori, architetti o meno che siano, al rigore ed alla 'trasparenza', per così dire, della loro formazione e, subito dopo, dal MURST, primo responsabile in materia. Più precisamente sarebbe auspicabile un'azione concertata dei due ministeri.

Se il governo volesse poi orientarsi verso l'abolizione del valore legale del titolo di studi, questa sarebbe comunque una scelta a favore della chiarezza, opinabile forse ma netta e coerente; ciò che invece non si può accettare è un regime misto, come quello che si sta delineando, di finta responsabilizzazione locale ma, in effetti, di svalutazione dei titoli, di voluta confusione (si pensi al caso della Regione Siciliana), d'inaccettabile equiparazione della moneta cattiva a quella buona.

Tornando alla questione, continuamente richiamata dal MURST e dalla CRUI, della spropositata lunghezza degli studi in Italia ed alla necessità che il nostro Paese si adegui ai modelli formativi europei, anche nel settore *post lauream*, sì da evitare che i nostri laureati e diplomati arrivino sul mercato del lavoro 'troppo vecchi', è opportuno notare che

quanto si sta facendo e si presenta come uniformazione europea, nello spirito della *Dichiarazione congiunta* della Sorbona (25 maggio 1998), induce ulteriore svalutazione negli studi universitari. Tale dichiarazione riporta principi molto generali e condivisibili, come quello della mobilità studentesca e del sistema dei crediti, del riconoscimento internazionale dei titoli, della necessità d'un duplice livello formativo universitario; ma, ad esempio, il secondo livello non è mai indicato come 'laurea specialistica' né, tantomeno, inteso come sostitutivo delle specializzazioni. Al contrario, si parla di «potenziamento delle esperienze già esistenti» e di possibilità, per il secondo ciclo, di «prevedere una scelta tra un percorso più breve ed uno più lungo», con «giusta enfasi ... data alla ricerca e al lavoro individuale».

In sostanza le conclusioni, alquanto diverse, tratte dal governo in questi due anni sembrano soltanto opinabili interpretazioni d'un documento che lasciava ben altre possibilità.

La successiva *Dichiarazione congiunta dei Ministri Europei dell'Istruzione Superiore*, riunitisi a Bologna il 19 giugno 1999, nulla aggiunge se non un accenno circa «l'indipendenza e l'autonomia delle Università», la triennalità del primo ciclo e la considerazione, subito dimenticata, che il «secondo ciclo dovrebbe condurre ad un titolo di master». Per tutta risposta in Italia s'è, al contrario, inventata la 'laurea specialistica', fonte di attrito e confusione, non soltanto lessicale. L'invito alla «competitività internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore», misurabile in ragione della capacità di «attrazione» che esso «riesce ad esercitare nei riguardi degli altri Paesi» infine, è stato, dalle frettolose proposte di riforma governative, non solo trascurato nella sostanza ma messo in serio pericolo forse nel settore, per il nostro Paese, di maggior prestigio, vale a dire proprio in quello dei beni culturali. Malgrado le incredibili vischiosità burocratiche e la selettività dell'esame di ammissione, nella Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti dell'Università di Roma «La Sapienza» le richieste d'iscrizione da parte di laureati stranieri sono numerosissime, da ogni parte d'Europa e del mondo, tanto che si sono nel tempo spontaneamente attivati canali di collaborazione col Ministero degli Affari Esteri, per il conferimento di borse di studio e per l'istruzione delle pratiche da condurre presso le nostre ambasciate e i consolati.

Sul tema dell'adeguamento all'Europa è inutile qui soffermarsi se non per sostenere che il modello italiano della formazione settennale (laurea più specializzazione), più l'eventuale dottorato, è già europeo;

modificarlo significherebbe distruggere un punto d'eccellenza riconosciuto anche all'estero. Di questo tratta un'apposita sezione del presente convegno, quella denominata *Contesto internazionale e prospettive italiane*, in particolare alle relazioni di Christoph L. Frommel, per la Germania, e d'Isabelle Balsamo, per la Francia.

La questione della lunghezza degli studi, sulla quale è utile fare qualche considerazione, concerne piuttosto il segmento formativo che riguarda il conseguimento dell'attuale laurea, non il *post lauream* nel quale il buon quadro normativo e legislativo ancora vigente, di cui s'è detto, ha sostanzialmente eliminato il problema. L'assoluta maggioranza degli studenti delle scuole di specializzazione in restauro e dei dottorati in conservazione consegue il proprio titolo nel rispetto dei tempi statutari e le eccezioni sono ininfluenti, dovute perlopiù a ragioni personali (salute, maternità).

Il problema dei 'fuori corso', per chiamarlo col suo vero nome, esiste ma concerne l'acquisizione della laurea di base; tuttavia, su di esso, la riforma *in itinere* non dice nulla di significativo, a meno della miracolosa riduzione degli studi, per decreto, a tre anni. Non interviene sulle cause del fenomeno anche se, molto giustamente, ne attenua gli effetti, favorendo, col sistema dei crediti, la mobilità studentesca e la possibilità che gli abbandoni, troppo numerosi, non comportino la perdita di tutto il lavoro compiuto dallo studente, cui, ad esempio, si consente il conseguimento d'un titolo di minore livello ma comunque riconosciuto. L'articolazione dei primi cinque anni di studio universitari in un triennio ('laurea') ed in successivo biennio ('laurea specialistica') rappresenta in sé una proposta accettabile e certo motivata da ottime intenzioni, salvo il chiarimento, in atto con gli ordini professionali, circa i ruoli dei futuri laureati dell'uno e dell'altro tipo ma, soprattutto, circa l'impropria denominazione del secondo titolo come 'laurea specialistica', quando in realtà, almeno nel nostro campo, effettivamente tale non potrà mai essere.

A questo proposito va citata una dura presa di posizione da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti, inviata in data 8 febbraio 2000 (e ribadita, con ulteriori precisazioni, in data 18 febbraio 2000) al Ministro dell'Università, nella quale si richiama «l'assoluta preminenza e irrinunciabilità per la laurea di Architettura del percorso formativo unico, attualmente di cinque anni, riconosciuto in sede comunitaria ... il solo che consenta il libero stabilimento nei paesi dell'Unione Europea e in grado di produrre la figura dell'Architetto UE, ordinatore del

progetto architettonico edilizio, urbanistico e del restauro»; «l'impossibilità di distinguere in diverse classi autonome il progetto del restauro e dell'urbanistica legata alla progettazione dell'ambiente ... in primo luogo per la professionalità che tali discipline richiedono, da acquisire peraltro con un approfondimento, presso le scuole di specializzazione, successivo alla laurea di secondo livello»; la ferma convinzione che le «lauree di primo livello» potranno dar luogo «solo a competenze professionali accessorie e circoscritte, non riconducibili in alcun modo a competenze di progetto». Il che la dice lunga sul vespaio inopinatamente sollevato, forse nella speranza che la cosa passasse, per via di deleghe e senza reale confronto parlamentare, sotto silenzio.

Conforta trovare nei documenti del Consiglio Nazionale degli Architetti, che avrebbe potuto, guardando ai suoi diretti interessi, farne a meno, il positivo riferimento al ruolo delle scuole di specializzazione; ciò testimonia un atteggiamento aperto e consapevole della complessità del problema.

L'uso ostinato dell'impropria denominazione di 'laurea specialistica' (quando si sarebbe dovuto parlare di *master* biennale o, secondo l'intelligente proposta del rettore del Politecnico di Torino, professor Rodolfo Zich, di 'laurea avanzata') lascia ben capire l'intenzione del MURST di cancellare le Scuole di specializzazione ad ogni costo, per far seguire, al massimo, come segmento *post lauream*, un precoce dottorato triennale, questo sì di tipo veramente non europeo né anglosassone, quando solo si pensi all'età media dei dottori ed alla lunghezza, spesso indefinita e guidata dallo svolgersi della ricerca stessa, dei dottorati inglesi e americani.

Se un architetto della mia generazione, entrato nell'università all'inizio degli anni '60, già si laureava in non meno di sei anni, per la complessità intrinseca degli studi legata, fin dall'inizio, all'apprendimento tanto di 'conoscenze' quanto d'un 'saper fare' o, per dirla con L. Pareyson, d'una 'capacità formativa', oggi tale prospettiva è salita ad ottonove anni e risulta, senza dubbio, intollerabile. Ma s'è davvero ragionato, in sede di riforma, sulle cause di tale fenomeno, s'è valutato se esse siano tutte interne al sistema universitario, che risponde male ai suoi compiti, o se dipendano anche da fattori estrinseci, attivi, naturalmente, non solo per l'architettura? Un serio dibattito non c'è stato e le riforme in discussione, elaborate nel chiuso d'un giro stretto intorno al MURST e forse da esperti e consiglieri ormai da troppo tempo lontani dalle aule, sono la conseguenza di tale insufficiente analisi.

Si tratta d'una questione legata al decadimento degli studi secondari; alla liberalizzazione degli accessi (ipotesi cui, sinceramente, non credo); all'appiattimento di tutte le discipline ed al conseguente sovraccarico che investe gli studenti, anche i più volenterosi; al sovrapporsi, alla ripetitività, all'inessenzialità di molti insegnamenti; ad una serie di riforme velleitarie che hanno alterato e reso macchinosi i piani di studio; al disordine organizzativo e al degrado amministrativo ed ambientale; alla scarsa qualità e al modesto impegno dei docenti; alla mancanza d'un serio sistema di sostegno agli studenti in difficoltà o ad altro ancora? Dalle proposte di riforma tutta questa problematica non emerge, anzi spesso si parla di 'riforme a costo zero', come a rimarcare l'assoluta mancanza di volontà, da parte del governo, d'investire in questo campo. Non si accenna neanche a potare drasticamente una selva soffocante di norme, contronorme, burocrazia, titoli disciplinari, nata non solo per volontà della 'corporazione' accademica ma per una serie di ben calcolate e ciniche scelte politiche.

Nelle proposte attuali di riforma questo grande e doloroso problema non è, in sostanza, affrontato ma tenuto sullo sfondo ed agitato in modo tale da indurre, rischiosamente, a tagliare purchessia; nella fattispecie a tagliare i rami vivi e non quelli morti per sfoltire la pianta universitaria. Si mette mano alla demolizione, politicamente poco imbarazzante, del settore di studi volontario *post lauream* e non alla correzione, molto più ardua, degli studi universitari di base i quali rischierebbero, com'è noto, di sollevare un 'caso' analogo a quello della riforma della scuola secondaria. Qui la situazione è incancrenita e gli interessi in gioco sono talmente intricati da sembrare intoccabili. Ecco che si decide d'intervenire e d'incidere, molto più facilmente, sui punti funzionanti, vitali e di eccellenza, ma con minore impatto di massa.

Si propone di snaturare un sistema formativo che, in questi ultimi anni, ha dato ottimi frutti ed ha consentito una trasparente selezione per merito e per interessi culturali di un'intera generazione di giovani, che richiederebbero soltanto d'essere messi alla prova da uno Stato e, soprattutto, da un sistema economico contrari allo spreco delle risorse intellettuali e delle capacità acquisite.

Riconsiderando, sotto un altro aspetto, gli anni '70-'80 e tutta la vicenda di corruzione che va sotto il nome di 'tangentopoli' viene da pensare che più delle ruberie di denaro pubblico, il danno alla nazione sia consistito nella mortificazione delle capacità concorrenziali di professionisti e imprese; la corruttela, in altre parole, ha umiliato le compe-

tenze professionali, specie quelle tecniche di qualità, privilegiando quelle funzionali al metodo di spartizione affaristico-politica.

L'attuale formazione 'in serie' consente, nell'ambito d'una buona facoltà di architettura medio-grande, ad esempio, di licenziare annualmente circa 200 laureati, 20 specializzati, 2-3 dottori (di cui uno normalmente straniero); il sistema è funzionale ad una progressiva selezione, come s'è detto, ma anche capace di garantire ad ogni livello 'uscite' immediatamente 'spendibili' sul piano professionale (dell'esercizio dell'attività generale d'architetto; del compito, più specifico, dell'architetto conservatore, restauratore o funzionario di tutela; della ricerca scientifica e della futura docenza).

Se in molti settori le scuole di specializzazione si sono troppo moltiplicate o non funzionano efficacemente o sono ripetitive rispetto ai corsi universitari, si abbia il coraggio di eliminarle o ridimensionarle; ma questo non credo avvenga nel settore della formazione per i beni culturali né, certamente, avviene per l'architettura, in nessuna delle sei scuole italiane di restauro. In esse i piani di studio, grazie alla libertà concessa dalla normativa vigente, sono innovativi ed in gran parte orientati sul versante operativo e applicativo (cantieri, campi scuola, esperienze interdisciplinari di scavo, laboratori ecc.), grazie alla collaborazione con gli organi del MBAC, dagli Istituti Centrali alle singole Soprintendenze, ma anche con gli enti locali. Il tutto, malauguratamente, senza norme che agevolino nel concreto quei contatti affermati, invece, ripetutamente in termini di principio; questi vengono intessuti non sul piano istituzionale ma dei buoni rapporti personali che consentono, con grande fatica, di superare anche l'onnipresente farraginosità burocratica. La stessa attività di docenza si avvale, in gran parte, del contributo, reso ufficiale per delibera dei consigli delle scuole ma privo di riconoscimento economico, di funzionari amministrativi e tecnici dell'amministrazione di tutela, con grande vantaggio in primo luogo per i discenti ma anche del colloquio culturale e del confronto di mentalità.

Le scuole, per come sono strutturate ed ancor più se fossero riformate in modo da accentuarne l'autonomia e la capacità organizzativa, potrebbero rappresentare il luogo d'elezione per l'incontro fra università e amministrazione di tutela, da riordinare pariteticamente tramite apposite normative e convenzioni; luogo dal quale provengono, oltretutto, i futuri tecnici del MBAC.

La direttiva europea del 1985 (n. 384/CEE), per il riconoscimento reciproco del titolo di architetto, raccomandava di 'non anticipare gli specialismi nel corso di laurea' ma di puntare a garantire 'una solida base', 'un tronco formativo comune' a tutti i laureati architetti, pienamente addestrati in quanto tali, sul quale poi far germogliare i vari specialismi *post lauream*; ciò per mantenere, fra l'altro, la capacità di scambio e dialogo fra professionalità che finiranno naturalmente per divergere, in ragione della storia individuale d'ogni laureato e degli impegni specifici assunti. Si trattava di un'affermazione saggia ed equilibrata, la cui rispondenza si trova anche nella pratica: infatti tanto l'esperienza quanto la storia stessa della disciplina insegnano che i migliori architetti restauratori non sono quelli 'unidirezionati', nel corso dei loro studi, ma quelli che dimostrano più ampia curiosità intellettuale, gusto della progettazione tout court, attenzione per il cantiere, interesse tanto per il 'nuovo' quanto per l'antico, flessibilità e spirito critico, apertura insieme alle discipline umanistiche ed a quelle scientifiche.

Proprio da questi, con un ulteriore lavoro formativo e d'affinamento specialistico, usciranno i migliori 'conservatori', capaci di declinare unitamente tutela e valorizzazione, salvaguardia delle memorie e innovazione, attitudine alla ricerca e competenze operative.

È impossibile qui entrare in questioni teoriche (relative, per esempio, alla definizione della figura professionale che le formulazioni del 'restauro critico', proprie di studiosi come Roberto Pane, Renato Bonelli, Carlo Ludovico Ragghianti, Paul Philippot e lo stesso Bruno Zevi, suggerirebbero) o storiche (ad esempio, circa la figura di 'architetto integrale' concepita da Gustavo Giovannoni, con felice intuizione, nel definire i contenuti formativi delle nuove facoltà di architettura italiane agli inizi del XX secolo; o le riflessioni di Crescentino Caselli, a fine Ottocento, sulle modalità di selezione dei più promettenti architetti restauratori) ma è certo che architetti mutilati nelle loro naturali competenze di base, snaturati e diminuiti a favore di precoci esperienze specialistiche (quali potrebbero uscire dai corsi di laurea in 'beni culturali architettonici' o, se si vuole, in 'conservazione dei beni culturali', invece che in architettura) non sono quelli che più servono. Se consideriamo, per esempio, le vicende del restauro ai primi del Novecento, osserveremo come autorevoli restauratori quali Giulio Ulisse Arata, Gaetano Moretti, Luca Beltrami, Giuseppe Sacconi, lo stesso Giovannoni e, prim'ancora, Camillo Boito, fossero tutti 'progettisti', nient'affatto secondari, di nuove architetture.

Preparare qualche esame di 'progettazione' in meno a favore di qualche disciplina specialistica in più non serve, almeno in una prima fase di formazione e maturazione; ridurre il peso della preparazione fisico-matematica e geometrica o barattare in modo spiccio materie come 'tecnica delle costruzioni' con il 'consolidamento degli edifici storici' è un errore, già compiuto in passato, per altre ragioni, piuttosto di natura demagogica, poi rapidamente corretto. Le due discipline servono entrambe ed ognuna al momento giusto, nella loro sequenza logica che prevede: statica e meccanica razionale, scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, consolidamento.

L'errore della separazione, in più figure, dell'architetto che Giovannoni e Boito vollero unitario (e che trovò piena conferma in un memorabile contributo di Giuseppe Zander al II Congresso Internazionale del Restauro, tenutosi a Venezia nel 1964 e, da parte di Guglielmo De Angelis d'Ossat, nella fondazione a Roma nel 1957, presso «La Sapienza», della Scuola di Specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti, prima in Italia e nel mondo) è tanto più grave oggi che il MBAC si sta dando, nel complessivo progetto di riforma, una 'Direzione generale per l'architettura' a sottolineare i suoi accresciuti interessi.

Si è proprio convinti che sia il caso di separare anziché riunire? E nella società contemporanea che vede la ristrutturazione dell'antico e del meno antico, si pensi all'archeologia industriale, come campo professionale prevalente, è ancora il caso di distinguere i 'progettisti' e gli 'architetti militanti' dagli 'architetti restauratori' o da una più scialba figura di 'conservatore' dei beni architettonici? Ha senso, come sembra credere il MURST (schema di d.m. trasmesso al CUN in data 13 aprile 2000) nel proporre le classi delle lauree specialistiche in 'Architettura e ingegneria edile' (con il compito di formare, fra l'altro, tecnici che conoscano «adeguatamente la storia dell'architettura», che siano in grado di «risolvere anche in modo innovativo problemi dell'architettura e dell'edilizia complessi o che richiedano un approccio interdisciplinare», di «predisporre progetti di opere e di dirigerne la realizzazione, coordinando a tali fini, ove necessario, altri specialisti e operatori, nei campi dell'architettura ... e del restauro architettonico») e contemporaneamente in 'Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali' (per formare «figure professionali in grado di conoscere in modo approfondito manufatti architettonici complessi di carattere storico ... di analizzare in modo approfondito le caratteristiche e le pro-

prietà dei materiali ... di conoscere approfonditamente il regime statico di strutture complesse, di valutare le cause di varia natura di degrado o dissesto, di programmare e progettare interventi atti al consolidamento, alla riabilitazione, al restauro e alla valorizzazione e gestione di manufatti e di sistemi storici, urbani e territoriali», tutto ciò per svolgere compiti di «progettazione e ... coordinamento degli interventi mirati all'arresto dei processi di degrado» e «attività professionale nel settore del restauro conservativo», come fosse cosa diversa dal restauro generalmente inteso), ha senso, si diceva, porre una differenza disciplinare e di sostanza fra il restaurare architettonicamente e il restaurare conservativamente?

Si tratta, insomma, d'elaborazioni poco meditate le quali testimoniano come, per il settore dei beni culturali almeno, la riforma sia stata concepita da orecchianti in materia, fossero anche illustri presidi o più illustri rettori, e portata avanti senza chiarezza concettuale ma, al contrario, con ben calcolati e diplomatici aggiustamenti pensati per soddisfare, ancora una volta, le diverse istanze corporative.

Le innegabili buone intenzioni del governo e del MURST si stanno trasformando in un boomerang per ideologico schematismo, scarsa volontà delle strutture preposte alla riforma a dialogare, mancato riconoscimento (nuovamente, come già per la *Legge quadro in materia di lavori pubblici*, dell'11 febbraio 1994, n. 109, modificata con la cosiddetta legge Merloni *ter*, ma senza neanche i modesti margini di autonomia consentiti dal Regolamento di quest'ultima) della 'specificità' dei beni culturali, disinteresse per le opinioni del MBAC e del suo Consiglio Nazionale che si è espresso unanimemente in proposito (*La formazione universitaria del personale tecnico-scientifico*, raccomandazione del 2 marzo 1999); in un pericolo molto grave per strutture di eccellenza che hanno lavorato bene e che andrebbero, semmai, rafforzate e favorite con una normativa più puntuale e liberale (che contemplasse la possibilità di svolgere insieme ricerca e didattica, di avere materie dedicate ai livelli specialistici di formazione, di prestare servizi intesi come esperienze applicative – si pensi al lavoro svolto per il censimento dei danni susseguenti al terremoto dell'Umbria, nei tre settori dell'archeologia, della storia dell'arte, dell'architettura – infine di possedere strutture proprie ecc.).

Credo che oggi si presenti una delle ultime occasioni per riflettere e trovare nuovi orientamenti. Andrebbe subito istituito un gruppo di lavoro interdisciplinare fra MURST e MBAC, al quale ammettere, come

già nei consigli di facoltà e nei senati accademici, rappresentanze di studenti o di giovani diplomati presso le scuole di specializzazione.

Inoltre va osservato che, dietro i molteplici richiami d'esponenti del MURST ad una crescente autonomia (per esempio, circa la denominazione delle materie d'insegnamento facenti parte di un raggruppamento disciplinare) si cela un atteggiamento rigido, evidente soprattutto in confronto con le prime riforme proposte da Antonio Ruberti. Si lascia, in sostanza, piena libertà di riversare contenuti fluidi e quasi incontrollabili in una matrice rigida, precostituita e manchevole; non elemento d'autonomia ma vero letto di Procuste. Tutto ciò, inoltre, lasciando intoccato il valore legale dei titoli di studio.

Si nota poi la forte volontà d'immettere l'insegnamento, specie quello di eccellenza, sul mercato, per 'venderlo', ponendo limiti a chi voglia fare di più e meglio con gli strumenti tradizionali, oggi aperti a tutti senza che ne consegua il dissesto delle finanze universitarie. Il modello vincente è quello del *master* venduto a caro prezzo a chi, per censo, se lo possa permettere.

Nulla si fa, invece, per assicurare un migliore funzionamento a ciò che già esiste e, magari, richiederebbe solo qualche aggiustamento. Le specializzazioni nel settore dei beni culturali costituiscono oggi proposte di eccellenza a basso costo, fondate in massima parte sul volontariato dei docenti; forse, proprio per questo, vanno contro corrente tanto da rischiare l'abolizione. Volendole conservare, potrebbero essere denominate, sì da non confliggere con le nuove lauree specialistiche (che sarebbe meglio, a scanso d'equivoci e seguendo il suggerimento europeo, chiamare subito *master*), «Scuole di alta specializzazione», garantendole con norme proprie, esattamente come nel campo medico.

Questo terzo livello dovrebbe, nel settore dei beni culturali, essere assunto dal MBAC come indispensabile per l'accesso ai ruoli tecnici direttivi ed in tal senso il ministero dovrebbe esprimersi confermando quando ha già fatto nel recente passato a proposito della definizione dei profili professionali (già di VI, VII ed VIII livello) ed adoperandosi, nella Conferenza Stato-Regioni, perché anche le amministrazioni regionali e poi quelle locali adottino criteri analoghi.

Specializzazione e formazione professionale per gli archivisti

di Paola Carucci *

Per mettere a fuoco gli aspetti essenziali della questione si deve partire dall'identificazione di tre punti: beni da tutelare; profili professionali e rispettive funzioni; formazione professionale o specializzazione adeguate ai diversi profili professionali.

Il bene da tutelare è rappresentato dagli archivi. L'archivio è l'insieme dei documenti che ogni soggetto pubblico, privato o religioso, produce o acquisisce nel corso della sua attività istituzionale. Rientra nel concetto di archivio anche l'insieme dei documenti prodotti o acquisiti da una famiglia o da singole persone. Le istituzioni, nel corso dei secoli, si modificano o cessano di esistere; altre vengono create ex novo o subentrano interamente o parzialmente alle precedenti, secondo un processo storico-politico che si è determinato attraverso il succedersi di diverse forme di governo con propri specifici ordinamenti amministrativi, cui corrispondono diverse modalità di sedimentazione dei fondi archivistici. Se si pensa che gli Archivi di Stato conservano documenti a partire dall'anno 721 fino ai giorni nostri e se si tiene conto della storia politica del nostro paese, caratterizzata da una pluralità di Stati unificati solo nel 1861, dando vita al Regno d'Italia e poi alla Repubblica italiana che introduce negli anni Settanta del secolo ventesimo un ordinamento regionale in espansione, non è difficile comprendere quale possa essere la mole degli archivi conservati e l'esigenza di specializzazione per:

- il riordinamento delle carte di ogni singolo fondo archivistico, a partire dal Medioevo e fino agli ultimi decenni del secolo ventesimo, sulla base dello studio delle istituzioni che le hanno prodotte, delle loro funzioni e dello scarto tra norma e prassi che determina

* *Archivio Centrale dello Stato*

in concreto la produzione dei documenti, i sistemi per organizzarne all'origine la gestione e il riuso in momenti o epoche successivi;
- la descrizione del singolo fondo, quando sia stato eseguito il riordinamento e ricostituita la struttura del fondo, per serie e sottoserie, per unità archivistiche (filze e registri, fascicoli) e, solo in casi particolari, per singoli documenti: gli inventari, analitici e sommari, e altri tipi di strumenti di ricerca, ivi compreso il recupero di repertori coevi o comunque antichi e l'uso degli elenchi di versamento, rendono fruibili alla ricerca storica i documenti;
- la comunicazione degli strumenti di ricerca alla comunità degli studiosi: la maggior parte degli strumenti di ricerca sono consultabili negli istituti che conservano i documenti cui quegli strumenti si riferiscono; rientra nella tradizione archivistica la pubblicazione di guide e inventari per facilitare la pianificazione, anche a distanza, delle ricerche; l'automazione e, soprattutto INTERNET, hanno determinato una rivoluzione nel sistema di comunicazione.

Vi è continuità nel concetto di archivio dal momento in cui quotidianamente vengono emanati, spediti o ricevuti i documenti di ogni ufficio o organo della pubblica amministrazione o di qualsiasi altra privata istituzione o società o impresa, fino a quando – esaurito l'interesse per l'attività amministrativa – i documenti vengono esaminati e valutati per deciderne la destinazione ultima, vale a dire la distruzione o la conservazione permanente (operazioni di «scarto»). I documenti non più utili all'attività amministrativa e destinati alla conservazione permanente costituiscono gli «archivi storici».

Per gli archivi storici prodotti dallo Stato e dagli enti pubblici la natura di bene culturale è originaria e discende dalla legge; per gli archivi privati deve intervenire la dichiarazione di notevole interesse storico. Il semplice decorso del tempo, convenzionalmente individuato dalla nostra legge archivistica in 40 anni, determina una diversa gestione e tutela della documentazione destinata alla conservazione permanente e considerata quindi «storica». Ma, in considerazione dell'unitarietà del processo di formazione-trasmissione-conservazione degli archivi, anche sulla documentazione degli ultimi 40 anni vengono esercitate forme di sorveglianza e tutela circa l'organizzazione e la tenuta degli «archivi correnti» degli organi della pubblica amministrazione. Infatti, ove non si seguisse e tutelasse il processo di produzione dei documenti e della loro gestione presso l'amministrazione

attiva, si correrebbe il rischio di non trovare più, allo scadere dei 40 anni, documenti da trattare come archivi storici.

Per definire i *profili professionali* dobbiamo considerare le diverse tipologie di istituzioni che conservano archivi storici. Gli archivi storici delle amministrazioni statali confluiscono per legge negli Archivi di Stato (in ogni capoluogo di provincia) che conservano i documenti degli Stati preunitari dal Medioevo all'unificazione del Regno e documenti degli organi periferici italiani. Confluiscono all'Archivio centrale dello Stato gli archivi storici degli organi centrali dello Stato postunitario, quindi a partire dal 1861. Gli enti pubblici, territoriali e non, conservano per legge ognuno il proprio archivio storico, ma possono anche decidere di depositarlo altrove: nel caso dei Comuni possiamo trovare ovviamente documenti risalenti al Medioevo. I soggetti privati conservano le loro carte disponendone come credono, in quanto l'archivio è un bene patrimoniale, fin quando non interviene la dichiarazione di notevole interesse storico da parte delle Soprintendenze archivistiche dello Stato, istituite presso ogni regione, che ne vincola l'integrità, la destinazione, la conservazione e l'uso. I privati possono donare, vendere o depositare i loro archivi presso gli Archivi di Stato e altre istituzioni archivistiche o, più in generale, culturali. Infatti, archivi, prevalentemente privati, sono conservati anche presso istituzioni culturali o scientifiche, fondazioni, biblioteche, università: è essenziale che, ovunque siano conservati, gli archivi vengano riordinati e inventariati da personale specificamente qualificato.

L'elemento di continuità tra l'archivio in formazione, o amministrativo, e l'archivio storico si riflette dunque nelle funzioni di sorveglianza sugli archivi correnti degli uffici dello Stato e di vigilanza su quelli degli enti pubblici esercitate dagli archivisti di Stato e connota in maniera particolare le esigenze specifiche per la loro specializzazione. Le funzioni principali degli archivisti di Stato, dunque, riguardano sia gli archivi storici che gli archivi in formazione (correnti e semicorrenti o di deposito):

- conservazione e gestione diretta, attraverso la rete degli Archivi di Stato, degli archivi storici provenienti dalle istituzioni statali preunitarie e da quelle italiane – esclusi i casi in cui è previsto un archivio storico separato (Presidenza della Repubblica; Senato e Camera dei Deputati; Ministero degli Affari Esteri; Ministero della Difesa, ma solo limitatamente alla documentazione militare) –, degli archivi

storici di enti pubblici ivi depositati e degli archivi privati acquisiti per donazione, deposito o acquisto;
- sorveglianza sugli archivi correnti degli uffici centrali e periferici dello Stato mediante la partecipazione ad apposite commissioni di sorveglianza che si riuniscono presso i vari uffici per verificare l'organizzazione degli archivi correnti e semicorrenti, valutare i documenti per proporne lo scarto o la conservazione permanente, curare i versamenti agli Archivi di Stato dei documenti relativi ad affari esauriti da 40 anni o di data più recente, ove vi sia il rischio di dispersione o danneggiamento. Spetta all'Amministrazione archivistica autorizzare lo scarto dei documenti prodotti dagli uffici dello Stato;
- vigilanza, esercitata dalle Soprintendenze archivistiche, sugli archivi degli enti pubblici e su quelli privati dichiarati di notevole interesse storico, con potere diretto di censire gli archivi privati e procedere alla dichiarazione, concordare i criteri per la consultazione e i limiti all'accesso per ragioni di riservatezza, autorizzare lo scarto.

Nel convegno organizzato dall'Associazione Bianchi Bandinelli il 23 febbario 1998 sugli archivi pubblici nella società dell'informazione, avevo posto l'ineludibile esigenza di distinguere due indirizzi di *specializzazione per gli archivisti di Stato*: archivista-paleografo per gli archivi medievali e dell'età moderna, archivista contemporaneista per le carte dal sec. XVIII ai nostri giorni. In quello stesso convegno, in cui venivano illustrati i problemi connessi alla gestione degli archivi amministrativi nella fase di transizione dal documento cartaceo al documento elettronico, si individuava con chiarezza il ruolo strategico della gestione dei flussi documentari nel processo di modernizzazione della Pubblica amministrazione avviato in questi ultimi anni. Il Ministro per la Funzione Pubblica Bassanini rilevava in quella occasione che per governare questo processo è necessario disporre di «personale qualificato, dotato delle adeguate e specifiche professionalità in campo tecnologico, organizzativo e archivistico». Ecco quindi il delinearsi di altre figure professionali. Infatti, nel regolamento per il protocollo elettronico, si prevede che la gestione degli archivi correnti sia affidata a personale qualificato della carriera direttiva, coadiuvato da personale che pure abbia una qualificazione specifica e, inoltre, si chiamano esplicitamente in causa gli archivisti di Stato per collaborare con l'AIPA (Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione) all'elaborazione dei criteri per la conservazione dei documenti elet-

tronici. Anche nell'ambito del Consiglio internazionale degli archivi operano comitati specifici per la gestione degli archivi correnti e per gli archivi elettronici in cui sono presenti archivisti di Stato in rappresentanza dell'Italia.

Ne consegue che la specializzazione degli archivisti di Stato richiede, oltre a un bagaglio di cultura storica e giuridico-amministrativa, conoscenze specifiche quali l'archivistica e l'archivistica speciale – intesa come storia delle istituzioni antiche e moderne in rapporto ai sistemi di produzione e organizzazione dei documenti – la diplomatica per lo studio dei documenti medievali moderni e contemporanei, la paleografia e il latino per i documenti medievali, la storia delle istituzioni, la storia dell'amministrazione italiana e teoria dell'organizzazione, il diritto amministrativo, elementi di scienza della comunicazione, conservazione e storia delle fonti non testuali (fotografie, microfilm, audiovisivi, film), informatica, padronanza della normativa sugli archivi, sul documento amministrativo, sull'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, sulla tutela dei dati personali, sulla sicurezza.

Formazione analoga a quella degli archivisti di Stato è richiesta per i responsabili degli archivi storici regionali, provinciali e comunali (per le città capoluogo di provincia) e per archivi giudicati dall'Amministrazione archivistica di particolare importanza.

Un livello di formazione professionale, differenziato a seconda delle dimensioni e dell'importanza di archivi correnti dell'Amministrazione pubblica e di archivi storici che non rientrino nelle tipologie prima indicate o per la gestione sia dell'archivio corrente che dell'archivio storico in istituzioni che non possono disporre di una duplice struttura organizzativa, deve essere comunque assicurato a chiunque sia chiamato al trattamento di archivi.

Fino ad oggi la specializzazione è stata affidata alle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso 17 Archivi di Stato (quasi tutti in città ex-capitali di Stati preunitari) e alla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università «La Sapienza» di Roma, con corsi biennali per laureati in lettere, scienze politiche, giurisprudenza e in altre discipline via via accettate, quali economia e commercio, architettura o varie discipline scientifiche. L'allargamento delle discipline accolte per la formazione di base nasce dalla constatazione che la conoscenza di varie materie, cui i documenti possono riferirsi in dipendenza delle funzioni svolte da chi li ha prodotti, può

portare – quando si sia poi acquisita una specifica specializzazione archivistica – a una più consapevole gestione di fonti archivistiche diverse da quelle prodotte dalle pubbliche istituzioni. Salvo il caso dell'ultimo assurdo concorso per quiz, il corso biennale di specializzazione non era presupposto per la partecipazione ai quiz, ma era obbligatorio per chi, laureato, aveva vinto un difficile concorso pubblico per archivisti di Stato con prove scritte e orali. Corsi di formazione professionale sono invece attuati dalle Soprintendenze archivistiche, spesso in collaborazione con regioni e comuni. Specificamente diretto alla formazione di archivisti per la gestione di archivi di impresa è il corso biennale dell'Istituto superiore navale di Napoli, mentre altri corsi di durata variabile, per lo più privati o con il finanziamento di enti pubblici, si organizzano in diverse città. I corsi di laurea in beni culturali, di indirizzo archivistico, non hanno portato innovazioni di rilievo, anzi – a parere di chi scrive – hanno messo in evidenza un grave limite, peraltro facilmente prevedibile: per essere un bravo archivista è fondamentale avere una buona formazione storico-giuridica e una solida cultura generale. Da queste premesse, una specializzazione biennale risulta efficace. Passare invece direttamente dalla scuola superiore a un corso di studi specialistico lascia incolmate lacune culturali e storico-giuridiche difficilmente recuperabili in seguito. Qualche effetto positivo si è delineato invece nell'organizzazione dei corsi di laurea breve di archivistica diretti essenzialmente alla formazione di addetti agli archivi correnti o di collaboratori per gli archivi storici. Utile, soprattutto per la formazione filologica dei ricercatori, si è rivelato l'inserimento di un insegnamento di archivistica nei corsi di laurea in storia o anche in architettura.

Il riordinamento universitario che introduce un triplice ciclo di 3 anni più 2, più 2, con un alto numero di crediti variamente combinati pone una questione delicata per l'accesso ai cicli di secondo e terzo livello in rapporto al superamento del primo ciclo triennale: sono ammessi ai livelli superiori solo giovani che abbiano conseguito il diploma di primo livello in beni culturali o anche chi proviene da altri corsi di laurea, cosa – come si è visto – essenziale per gli archivisti, soprattutto in rapporto al possesso di una adeguata cultura generale e alla formazione storico-giuridica, ma anche economica, scientifica o in architettura quando ci si voglia poi indirizzare ad una specializzazione più mirata?

Le scuole degli Archivi di Stato dovrebbero porsi al livello del secondo dei due cicli biennali. Resta tuttavia da attendere le decisioni in merito al livello di accesso alla carriera direttiva: ciclo triennale o ciclo triennale più il primo dei due cicli biennali.

Un'ulteriore questione si pone in rapporto alla formazione dei docenti di archivistica presso le università: oggi l'insegnamento dell'archivistica è affidato quasi ovunque a archivisti di Stato che hanno sicuramente una specializzazione di più alto livello, tenendo conto che per l'archivistica è difficile scindere il momento teorico dall'esperienza pratica. Il docente universitario che si sia formato senza il supporto di esperienza pratica, non solo di ordinamento e inventariazione dei fondi, ma anche di gestione di archivi e organizzazione di un servizio culturale, difficilmente padroneggia la complessità delle componenti che entrano a comporre il bagaglio di conoscenze necessario alla specializzazione degli archivisti. Diventa quindi necessario coordinare l'insegnamento teorico con stages presso istituzioni archivistiche, organizzati mediante apposite convenzioni e con un riconoscimento di parità tra l'insegnamento praticato presso l'università e quello praticato presso le istituzioni archivistiche dal personale interno.

Credo sia opportuno in questa sede soffermarsi sul nuovo regolamento proposto per le Scuole di archivistica presso gli Archivi di Stato. Esistono, come si è detto, 17 Scuole presso altrettanti Archivi di Stato, alcune delle quali risalgono a più di 150 anni fa. Fino ad anni recenti è prevalsa l'attenzione ai documenti antichi, privilegiando l'insegnamento della paleografia e della diplomatica del documento medievale, mentre si è venuta imponendo l'esigenza di ridefinire i contenuti dell'archivistica per gli archivi contemporanei, sia in considerazione della delicatezza delle operazioni di scarto e della complessità dei riordinamenti delle carte contemporanee, sia in considerazione dell'introduzione degli archivi elettronici nella pubblica amministrazione, sia infine per l'uso dell'informatica nella elaborazione degli strumenti di ricerca.

Il nuovo regolamento prevede la riorganizzazione delle Scuole alla luce di due esigenze specifiche:

- distinzione di due indirizzi, uno per la documentazione del Medioevo e dell'età moderna, l'altro per la documentazione dell'età contemporanea

- distinzione di due livelli: corso di specializzazione per laureati, corso ordinario di formazione professionale per allievi con diploma della scuola superiore.

I due indirizzi sono previsti sia a livello di specializzazione che a quello di formazione professionale. In considerazione della estremamente varia tipologia di enti e istituzioni archivistiche, alcuni generali, altri specializzati, di grandi, medie e piccole dimensioni, l'articolazione dei corsi e degli esami consente, per i corsi ordinari di formazione professionale, anche un percorso trasversale per persone che andranno ad operare in istituzioni di dimensioni medio-piccole e dovranno occuparsi tanto dell'archivio corrente che dell'archivio storico.

Un punto fondamentale infatti, nella riorganizzazione delle Scuole è quello di formare, oltre agli archivisti di Stato e figure professionali assimilate, anche il personale che, a diversi livelli, andrà a gestire gli archivi correnti dell'Amministrazione pubblica (Stato e enti pubblici), come previsto dal decreto sul protocollo elettronico. È questo, peraltro, il settore in cui più forte si profila l'offerta di lavoro ed è quello in cui si rivela particolarmente efficace l'insegnamento da parte degli archivisti di Stato che conoscono, attraverso i riordinamenti dei fondi, le commissioni di sorveglianza e l'attività di vigilanza, i criteri di organizzazione degli archivi e le modalità per lo scarto.

Il regolamento disciplina anche i criteri per la selezione dei docenti e il ruolo del collegio dei docenti, le condizioni di ammissione per un numero programmato di allievi, ridefinisce la distribuzione delle Scuole su tutto il territorio nazionale, prevede possibilità di modificare e aggiornare con decreto ministeriale le discipline in rapporto all'evoluzione delle tecnologie e alla domanda di formazione. Sono previste forme di collaborazione tra varie Scuole e di collaborazione con regioni, province, comuni e altri eventuali enti, peraltro già utilmente sperimentate.

Il corso di specializzazione per laureati, nei suoi due indirizzi, presuppone un'utenza di formazione varia: discipline storico-umanistiche, giuridiche, scientifiche, artistiche e di architettura, informatiche o altro. Le discipline per la specializzazione sono indicate in tre tabelle, B, C1 e C2: gli insegnamenti della tabella B sono considerati indispensabili per tutte e due gli indirizzi. Si tratta di archivistica generale (teoria e legislazione), diplomatica del documento contemporaneo, basi di dati e sistemi informativi, archivistica informatica ed elementi

di organizzazione dei servizi amministrativi, tecnologie archivistiche ed archiveconomia, istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

L'indirizzo medievale e moderno si configura con le discipline della tabella C1: archivistica speciale (istituzioni medievali e moderne), paleografia latina, diplomatica, araldica - cronologia - genealogia - metrologia - numismatica - sigillografia, storia delle istituzioni.

L'indirizzo contemporaneista si configura con le discipline della tabella C2: storia dell'amministrazione, archivistica speciale (istituzioni contemporanee), teoria dell'organizzazione e tecnica della programmazione amministrativa, legislazione archivistica comparata ed informatica giuridica, conservazione e storia delle fonti non testuali. Nel caso di Roma, gli insegnamenti per la specializzazione nell'indirizzo contemporaneistico verrebbero effettuati presso l'Archivio centrale dello Stato.

Il corso ordinario di formazione professionale in archivistica, diretto ai diplomati delle scuole superiori, prevede le sei discipline della tabella B e due, a scelta, fra le discipline delle tabelle C1 e C2.

Nel già ricordato convegno dell'Associazione Bianchi Bandinelli, Gigliola Fioravanti, responsabile della Divisione cui fanno capo le Scuole, auspicava la costituzione di una Commissione per la riorganizzazione delle Scuole e un nuovo regolamento. Un regolamento per le Scuole non è mai stato emanato e pertanto si è rivelata particolarmente opportuna la possibilità di intervenire ora nel settore ribadita anche dal d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, che riordina il Ministero modificandone la denominazione in quella attuale per i beni e le attività culturali.

La Commissione è stata istituita e ha lavorato intensamente, redigendo una bozza di regolamento che ha intrapreso l'iter per l'approvazione.

Percorsi formativi per i bibliotecari

di Marco Santoro *

La questione dei percorsi formativi per i bibliotecari, come è noto, ha tradizionalmente beneficiato di costante e scaltrita attenzione.

Tuttavia, se già autorevoli studiosi ottocenteschi, e si pensi ad esempio e per limitarci all'Italia a Tommaso Gar oppure a Guido Biagi[1], rivendicavano la necessità di curare con appositi curricula la preparazione di coloro ai quali a vario titolo era affidato il compito di gestire nel modo più efficace le biblioteche, non c'è dubbio che le proposte, le analisi, i confronti in materia si sono ulteriormente intensificati negli ultimi anni, caratterizzandosi da un canto come ghiotte occasioni di riflessione biblioteconomica nonché come continue, e quasi ostinate, sollecitazioni ad aggredire la questione con più organica e costruttiva determinazione, dall'altro come eloquente e paradigmatica testimonianza del montante interesse nei confronti dell'istituzione bibliotecaria nel suo complesso.

Ecco quindi il susseguirsi di convegni, di studi, di interventi: e sarà appena il caso di ricordare a riguardo i due congressi promossi nel 1989 dal Comitato nazionale per il 25° anniversario della «Scuola speciale per archivisti e bibliotecari» dell'Università di Roma «La Sapienza»[2] (e all'iniziativa del medesimo Comitato si devono anche le *Proposte di curricula formativi per archivisti, bibliotecari, documentali-*

* Università degli Studi di Roma I «La Sapienza».

[1] Per un profilo dell'interesse peninsulare nei confronti delle problematiche legate alla formazione professionale può tuttora risultare utile Attilio Mauro Caproni, *La formazione professionale del bibliotecario*, Milano, Bibliografica, 1989, in particolare pp. 87-138, capitolo già pubblicato sotto forma di saggio sul «Bollettino d'informazione dell'Associazione italiana biblioteche», n.s. 28 (1988), pp. 3-35.

[2] Cfr. Comitato Nazionale per le celebrazioni del 25° anniversario della scuola speciale per archivisti e bibliotecari, *Formazione e aggiornamento di Archivisti e Bibliotecari: problemi e prospettive: atti del Convegno, Roma, Università degli studi «La Sapienza»,*

sti, stimolante documento pubblicato nel 1993[3] e tuttora di non trascurabile utilità), e converrà altresì ricordare i convegni di Bologna nel 1988[4], di Napoli[5] nel 1989, di Gorizia nel 1994[6], di Brescia nel 1995 (41° convegno AIB)[7] di Pisa nel 1996[8] e per ultimo, in ordine di tempo, quello di Milano nel 1998[9]. Quanto agli studi, oltre alle pun-

2-4 marzo 1989, a cura di Alessandro Pratesi, Roma, Bulzoni, 1992 nonché *La formazione professionale degli archivisti e dei bibliotecari degli enti locali: atti del convegno di studio, Udine, 23-25 novembre 1989*, Udine, Del Bianco, Università degli studi, 1994.

[3] Cfr. Comitato nazionale celebrazioni 25° anniversario scuola speciale per archivisti e bibliotecari, *Proposte di curricula formativi per archivisti, bibliotecari, documentaristi*, Roma, s.e., 1993.

[4] Si vedano in proposito gli Atti in *Fare biblioteca: percorsi formativi, professionalità e organizzazione del lavoro nelle biblioteche*, a cura di Rosaria Campioni, Bologna, Analisi, 1988.

[5] Con i relativi Atti editi in *Università e biblioteca: giornata di studio, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 6 aprile 1989*, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1991.

[6] A riguardo cfr. *Il diploma universitario di primo livello per operatore dei beni culturali: atti del convegno nazionale, Gorizia 25-26 febbraio 1994*, coordinamento di Antonio Zappalà, Udine, Forum, 1995.

[7] Si rinvia in merito alla pubblicazione degli Atti: *Bibliotecari: ruolo e formazione di una professione per l'informazione, la comunicazione, la ricerca: atti del XLI Congresso nazionale dell'Associazione italiana biblioteche, Brescia 8-10 novembre 1995*, a cura di Aldo Pirola, Roma, AIB, 1997.

[8] Ci si riferisce al convegno organizzato dall'Associazione degli studenti di conservazione dei beni culturali, in merito al quale si veda *Conservatore dei beni culturali: una figura da definire. Atti del convegno organizzato dall'A. S. Be. C. di Pisa con il contributo dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa [e] col patrocinio dell'Università degli studi di Pisa, Pisa, 4 novembre 1996*, Pisa, Servizio editoriale universitario, 1997.

[9] Vengono raccolti e in parte rielaborati i materiali prodotti in occasione del Convegno «Bibliotecario del 2000. Come cambia la professione nell'era digitale», tenutosi a Milano il 12 e il 13 marzo 1998, nel volume *Bibliotecario nel 2000. Come cambia la professione nell'era digitale*, a cura di Ornella Foglieni, Milano, Bibliografica, 1999. Utile l'elenco dei contributi: Luigi Crocetti, *Bibliothecarius technologicus* (pp. 19-27); S. Michael Malinconico, *Biblioteche virtuali, bibliotecari reali* (pp. 28-43); Igino Poggiali, *Il ruolo del bibliotecario nella realtà cognitiva* (pp. 44-48); Antonio Padoa Schioppa, *Nuove professionalità per una biblioteca europea di informazione e cultura* (pp. 49-52); Carlo Revelli, *Fughe in avanti* (53-61); Riccardo Ridi, *Dal canone alla rete: il ruolo del bibliotecario nell'organizzazione del sapere digitale* (pp. 62-76); Aurelio Aghemo, *Il* reference librarian *nel contesto multimediale* (pp. 77-84); Michele Santoro, *Il terminale uomo: i bibliotecari e le nuove tecnologie fra passione ed ossessione* (pp. 85-95); Jerry P. Miller, *Le professioni dell'informazione alle soglie del terzo millennio: nuove tendenze* (pp. 96-101); Carla Basili, *Verso la società dell'informazione* (pp. 102-108); Ornella Foglieni, *Per una definizione dei profili professionali e dei curricula formativi dei bibliotecari in Lombardia* (pp. 109-120); Alberto Petrucciani, *L'evoluzione delle politiche formative* (pp. 121-125); Piero Innocenti, *I contenuti culturali della formazione del bibliotecario* (pp. 126-137); Carlo Federici, *La formazione dei conservatori nel 2000* (pp. 138-145); Steffen Rückl, *Il bibliotecario nella società dell'informazione* (pp. 146-162); Antonia Ida Fontana – Alessandro Sardelli, *La qualità totale nella*

tuali ricerche di Mauro Caproni, sarà opportuno menzionare almeno i vari interventi di Piero Innocenti[10], di Alberto Petrucciani[11], di Carlo Revelli[12], di Giovanni Solimene[13], di Paolo Traniello[14]: e qui mi fermo, rinviando per ulteriori e più esaustivi riferimenti alla futura pubblicazione di queste pagine[15].

formazione del personale: un'ipotesi di lavoro della BNCF (pp. 163-169); Massimo Massagli, *Chi forma i direttori di biblioteca?* (pp. 170-174); Piero Brunori, *Quali prospettive per gli assistenti di biblioteca ? Una proposta formativa* (pp. 175-178); Gigliola Marsala, *Professione bibliotecario: quale spazio per il privato?* (pp. 179-181).

[10] Di Piero Innocenti andrà menzionato almeno il recente intervento *Come nasce un conservatore da biblioteca. Riflessioni in margine alla Seconda conferenza nazionale delle biblioteche italiane*, in «Biblioteche oggi», XVII (1999), 10, pp. 6-9.

[11] In particolare si vedano *L'identità professionale del bibliotecario*, in *Cultura organizzativa e pianificazione: ruolo e prospettive del mercato dell'informazione. Atti del 35° Congresso nazionale, Cefalù, 30 sett.-4 ott. 1989*, Palermo, Regione siciliana-Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, 1990, pp. 231-245; *Il bibliotecario tra servizio e mercato: tre studi sulla professione*, in «Bollettino d'informazione AIB», XXXI (1991), 2, pp. 166-176; *Bibliotecari moderni: un profilo della professione in Italia*, in «Giornale della libreria», CV (1992), 10, pp. 15-19; *Verso un sistema formativo per una professione che cambia*, in *Le nuove frontiere della biblioteca: cambiamento, professionalità, servizi. Atti del 39° Congresso nazionale, Selva di Fasano 14-16 ottobre 1993*, a cura di Angelo Sante Trisciuzzi, Roma, AIB, 1995, pp. 31-40.

[12] Cfr. Carlo Revelli, *Compiti e caratteristiche del bibliotecario*, in «Biblioteche oggi», XIII (1995), 1, pp. 48-52; ID., *Incertezze sulla formazione professionale*, in «Biblioteche oggi», XIII (1995), 8, pp. 34-40; ID., *Un mestiere in evoluzione*, in «Biblioteche oggi», XVI (1998), 5, pp. 40-46.

[13] In proposito andranno segnalati almeno *Dal libro all'informazione: l'evoluzione di un istituto e di una professione*, in «Quaderni utinensi», 13-14, 1989, pp. 81-94; *La formazione che non c'è*, in «Biblioteche oggi», XI (1993), 9, pp. 14-21; *Crediti formativi da definire*, in «Giornale della libreria», CX (1997), 3, pp. 35-39.

[14] In particolare si veda Paolo Traniello, *Formazione universitaria e competenze professionali del bibliotecario: un confronto fra gli ordinamenti didattici italiano e britannico*, in «Biblioteche oggi», IX (1991), 3, pp. 289-299.

[15] Ritengo utile aggiungere almeno i seguenti interventi apparsi in riviste o in miscellanee: Sabina Addamiano, *Management culturale e offerta di formazione in Italia*, in «Economia della cultura», VIII (1998), 1, pp. 49-55; Linda Borean, *Conservazione dei beni culturali: sbocchi professionali per la laurea*, in «NUSU - notiziario dell'Università degli Studi di Udine», XI (1995), 1, pp. 26-32; Pasquale Briscolini, *Innovazione tecnologica e formazione: per una ridefinizione delle strategie di «apprendimento»*, in «Biblioteche oggi», IX (1991), 3, pp. 301-310; Pierfranco Brunori, *La formazione professionale del bibliotecario*, in «La Scuola regionale per operatori sociali IAL, Brescia», III (1995-1996), pp. 133-142; Emilio Cabasino, *La formazione al management dei beni culturali e ambientali in Italia*, in «Economia della cultura», VIII (1998), 1, pp. 15-24; Rosaria Campioni, *Per una formazione universitaria del bibliotecario*, in *L'automazione delle biblioteche nel Veneto: aspetti formativi e gestionali*, pp. 37-41; Chiara Carlucci-Cristina Cavallaro-Piero Innocenti, *La conservazione in biblioteca: come informarsi*, in «Bibliote-

Un notevole fervore, dunque, che, è appena il caso di aggiungere, ha trovato significativa eco sulle riviste specializzate, all'interno delle quali spesso apposite rubriche sono state destinate al confronto e all'approfondimento inerenti appunto la formazione professionale.

Parallelamente, in dialettico rapporto di causa ed effetto, si sono vistosamente sviluppate le strutture didattiche proiettate a modellare la preparazione e l'aggiornamento culturale e tecnico dei bibliotecari. Anche su questo versante, per altro, l'istanza di istituire centri e poli specializzati con finalità volte a caricare di precipui e qualificati contenuti le discipline bibliografiche ha origini lontane: dopo i poco felici tentativi ottocenteschi dei ministri Bargoni, Bonghi e Coppino, infatti, sulla scia della legge 754 del 1908, negli anni Venti le università di Padova, di Bologna e di Firenze diedero vita a *Scuole speciali* o di *perfezionamento*[16]. Nel 1927 fu attivata anche la «Scuola per bibliotecari e archivisti paleografi» di Roma, alla quale, dopo che le venne riconosciuta la fisionomia di Facoltà nel

che oggi», XVII (2000), 3, pp. 46-55; Madel Crasta, *I bibliotecari nella comunità del libro?*, in «Bollettino AIB», XXXII (1992), 2, pp. 129-140; Silvia Gentili, *La direttiva comunitaria sul riconoscimento dei diplomi e l'Italia*, in «Bollettino d'informazione AIB», XXX (1990), 3-4, pp. 195-199; Rosaria Giangrande, *Qualità e cultura della valutazione nella formazione professionale*, in «Biblioteche oggi», XVI (1998), 2, pp. 54-57; Chiara Giudice, *I corsi di laurea in conservazione dei beni culturali: aggiornamenti*, in «Archivi e computer», VII (1997), 5, pp. 349-351; Everardo Minardi, *Una professione «in transizione»: i risultati di recenti indagini sulla figura del bibliotecario*, in *La cultura della biblioteca: gli strumenti, i luoghi, le tendenze. Atti del Convegno di «Biblioteche oggi» realizzato in collaborazione con Comunità montana del Marmore, Comune di Châtillon, Association des bibliothécaires valdôtains. AIB sezione Piemonte, Châtillon 22-24 maggio 1987*, a cura di Massimo Belotti, Milano, Bibliografica, 1988, pp. 105-115; Maurizio Molina, *L'intervento delle Regioni per la formazione dei nuovi bibliotecari*, in *L'automazione delle biblioteche nel Veneto: aspetti formativi e gestionali. Venezia, Palazzo Querini Stampalia, S. Maria Formosa, 6-7 dicembre 1996*, a cura di Chiara Rabitti, Venezia, Fondazione Scientifica Querini Stampalia, 1997, pp. 17-19; Corrado Pettenati-Marisa Santarsiero, *Il bibliotecario elettronico: il valore delle competenze tecnologiche nei requisiti per l'accesso alla professione*, in «Bollettino AIB», XXXV (1995), 3, pp. 305-319; Jean Tabet, *Il mestiere del bibliotecario: modelli culturali e ipotesi di formazione*, in *La cultura della biblioteca*, cit., pp. 63-68; Rita Taglè, *Come si diventa bibliotecari*, in «Biblioteche oggi», X (1992), 2, pp. 159-172; Maurizio Tani, *Conservatore dei beni culturali: una figura da definire*, in «Archivi e computer», VI (1996), 6, pp. 553-558. Si potrà inoltre tenere presente Chiara Semenzato, *Tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali: il ruolo del laureato in conservazione dei beni culturali*, Bologna, Lo scarabeo, 1997.

[16] In proposito si rinvia a Attilio Mauro Caproni, *La formazione professionale del bibliotecario*, cit., in particolare pp. 87 sgg.

1952, veniva conferita piena e adeguata veste giuridica presso l'Università «La Sapienza» nel 1963[17].

A partire dagli anni Ottanta, dopo la stagione del decennio precedente segnata dalle deleghe regionali, dall'istituzione da un canto del Ministero per i Beni Culturali e dall'altro delle prime cattedre di ruolo in Bibliografia e biblioteconomia, in vari Atenei cominciano ad essere istituiti corsi di laurea in Conservazione di beni culturali nonché facoltà autonome (Viterbo e successivamente Bologna-Ravenna e Lecce). Si registra a mano a mano una considerevole proliferazione che allo stato attuale vede attivi nell'ambito dell'indirizzo bibliotecario la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari di Roma, che ho qui l'onore di rappresentare, 11 corsi di laurea in Conservazione dei beni culturali, 10 corsi di diploma per Operatori dei beni culturali, un corso di diploma a distanza sempre per Operatore dei beni culturali, nonché molteplici corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, master ecc. afferenti a diverse università. Oltre ad essi, poi, vanno considerati sia vari corsi organizzati da o in collaborazione con istituzioni statali o enti locali sia varie iniziative gestite da società private[18]. Sarà il caso di aggiungere che da alcuni anni è partito un dottorato di ricerca in scienze bibliografiche che vede consorziate la mia Facoltà, l'Università di Udine e quella di Milano. In definitiva un panorama ricco, si potrebbe concludere, che offre molteplici e diversificate occasioni di formazione e di aggiornamento a coloro che a livelli diversi sono interessati alla professione bibliotecaria, anche se è agevole enuclearvi una persistente penalizzazione a carico delle regioni meridionali e delle isole, dove si registrano soltanto un corso di laurea (a Sassari) e un corso di diploma (a Bari).

Eppure, è lecito, se non doveroso, chiedersi se all'interno di un tale ventaglio di offerte è possibile individuare non soltanto organici e funzionali percorsi formativi attivati dalle singole strutture, ma altresì un itinerario articolato volto a garantire e a graduare la qualificata acquisizione delle diversificate competenze che a seconda degli approdi

[17] Esaustive a riguardo le informazioni desumibili in Alessandro Pratesi, *La Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari*, in Comitato nazionale per le celebrazioni del 25° anniversario della scuola speciale per archivisti e bibliotecari, *Formazione e aggiornamento...*, cit., pp. 17-28.

[18] In proposito si rinvia a Attilio Mauro Caproni, *La formazione professionale del bibliotecario*, cit., in particolare pp. 87 sgg. Per un quadro generale, bisognoso comunque di accurato controllo, si veda l'indirizzo http://www.aib.it/form/form.htm3.

professionali vengono richieste dallo specifico comparto lavorativo costituito dalle biblioteche nelle loro diverse fisionomie.

In proposito converrà, per comprensibili ragioni di tempo, procedere per schematiche considerazioni, con la premessa che il soggetto professionale a cui si farà riferimento in prima battuta è il *bibliotecario* e non il *bibliografo* o il *biblioteconomo* ricercatore, proiettato, quest'ultimo, ad espletare le proprie funzioni ed a coltivare le proprie inclinazioni e i propri studi nel luogo istituzionalmente deputato a tale scopo, e cioè all'interno della struttura accademica.

Partiamo, dunque, da tre coordinate, biblioteca, bibliotecario, formazione, che di primo acchito sembrerebbero essere legate da una correlazione sequenziale, ovvia, quasi banale, scandita da tre precisi passaggi: preparazione, conseguimento dei requisiti, inserimento nel mondo del lavoro. Eppure, come è noto, il quadro è reso sensibilmente più complesso dalle molteplici peculiarità dell'istituzione bibliotecaria, che, già tradizionalmente articolata su compiti e funzioni alquanto differenziati, al di là di quello sovrano di rendere agevolmente fruibile il proprio patrimonio bibliografico, è oggi chiamata, perentoriamente direi, a ridisegnare il proprio ruolo in relazione agli emergenti bisogni comunicativi, imponendosi come ineludibile polo di qualificato trattamento dell'informazione, in grado di gestire efficacemente le *raccolte virtuali*, grazie a tre requisiti che le sono propri, come puntualizza Michael Malinconico: l'organizzazione, l'autorità e la stabilità[19].

Ne consegue che oggi più di ieri le biblioteche esigono professionalità diversificate, calibrate non soltanto sulle diverse tipologie bibliotecarie (è nota a tutti la profonda differenza fra una biblioteca di conservazione e una biblioteca comunale), sulle diverse mansioni (una cosa è occuparsi di *reference service*, tutt'altra occuparsi di catalogazione), sui diversi livelli professionali (le competenze di un direttore non sono analoghe a quelle di un responsabile di sezione, e così via), ma anche sulle istanze emergenti dell'utenza nonché sulla necessità di gestire il flusso informativo, talvolta debordante, in termini di conoscenza.

Dunque, la questione dei percorsi formativi va affrontata in relazione a quattro considerazioni:

---

[19] Cfr. S. Michael Malinconico, *Biblioteche virtuali, bibliotecari reali*, in *Bibliotecario nel 2000*, cit.

1) è indispensabile che coloro che svolgono attività bibliotecaria siano in possesso di una solida preparazione culturale, atta da un canto a rendere praticabile la flessibilità lavorativa, dall'altro a garantire l'efficace espletamento dei compiti;

2) la preparazione del bibliotecario può e deve assumere connotati diversi a seconda delle specifiche situazione nelle quali ciascuno aspira ad operare;

3) occorre attrezzarsi tempestivamente per individuare i connotati (e promuoverle qualitativamente) di quelle che felicemente Miller ha definito le «professioni dell'informazione»[20], che non possono non affondare le radici nelle conoscenze più autenticamente biblioteconomiche;

4) è necessario strutturare i percorsi formativi incentrati sulle scienze bibliografiche in proiezione di una loro utilizzazione concreta ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. In altri termini, è necessario caricare i percorsi formativi (ripeto, incentrati sulle scienze bibliografiche) di contenuti agevolmente visibili e appetibili per il mercato del lavoro, così da agevolare da un canto la più rapida assunzione nelle strutture bibliotecarie e, dall'altro, da tutelare potenziali alternative occupazionali (si pensi, ad esempio, a quel che viene chiamato *knowledge management*)[21].

---

[20] Cfr. Jerry P. Miller, *Le professioni dell'informazione alle soglie del terzo millennio: nuove tendenze*, in *Bibliotecario nel 2000*, cit.

[21] Credo sia utile riportare integralmente un passo dell'articolo di Miller, precedentemente citato, nel quale si ricordano alcune delle opportunità professionali offerte a coloro che si formano presso la Graduate School of Library and Information Science del Simmons College di Boston:

«Sono arrivato a Boston nel 1989. A quel tempo circa il 5% dei nostri studenti aveva conoscenze informatiche. Oggi, quasi nove anni dopo, solo circa il 2% dei nostri studenti è del tutto digiuno di informatica. Il 98% ha grande familiarità con l'utilizzo di sistemi informatici; infatti, circa il 70% degli studenti che si iscrivono al nostro programma di studi posseggono una propria *workstation*, gli altri possono accedere alla *workstation* da casa loro. Analogamente, era un dato comune a quel tempo che circa un terzo dei nostri studenti trovassero sbocco nel settore pubblico, un altro terzo nelle università e il rimanente terzo nelle aziende. Negli ultimi anni questo rapporto è cambiato. Circa il 15% dei nostri laureati non entra nemmeno in una biblioteca. Si occupano di produzione di database, realizzazione di siti web e altre professioni analoghe basate sulla tecnologia. Per il rimanente 75% circa il 25% entra nel settore pubblico, il 25% nelle aziende e un altro 25% nel mondo accademico – la proporzione è rimasta la stessa, tuttavia, come ho già detto, circa il 15% non entra nelle biblioteche. Questi vanno ad occuparsi delle seguenti

Poco fa ricordavo, sia pure per sommi capi, che oggi varie sono le strutture attivate ai fini della preparazione professionale. Ora, alla luce del nuovo assetto dell'Università, tenuta ad allinearsi alla generale situazione europea, come sancito a Parigi nel 1997, assetto che prevede la riorganizzazione degli studi in due cicli, uno triennale e l'altro biennale, e successivamente in scuole di specializzazione, in dottorati e in corsi di master, dicevo alla luce del Regolamento quadro del novembre 1999, tutte le attuali situazioni saranno sottoposte a più o meno corpose revisioni: è pertanto superfluo ragionare sulla maggiore o minore persuasività dell'articolazione dei singoli corsi vigenti. Più utili potranno essere da una parte un loro monitoraggio molto più analitico e dall'altra una pacata riflessione sulle varie esperienze maturate: ma sono questioni da affrontare in altra sede.

Nella odierna circostanza mi preme sottolineare viceversa soltanto quattro cose:

1) l'articolazione su due livelli, e mi sembra prematuro oggi suggerire dei precisi percorsi con analitica indicazione degli insegnamenti o attività formative da prevedere, potrebbe garantire nel I triennio quella base culturale alla quale si è accennato precedentemente, consentendo nel contempo allo studente propedeutici sondaggi su quelli che sono i contenuti pregnanti delle scienze bibliografiche. Successivamente il biennio, all'interno del quale sarebbe auspicabile inserire più sistematicamente anche corsi promossi da soggetti esterni mediante l'istituto giuridico della convenzione (ipotesi già percorribile, per altro, nel triennio), potrebbe predisporre itinerari formativi accuratamente diversificati, in ottemperanza agli interessi e alle incli-

attività: coordinano i sistemi all'interno dei centri di informazione. Qualcuno se ne deve occupare, e non è un lavoro facile. Analogamente, molti dei nostri studenti entrano in professioni legate alla realizzazione e alla gestione di siti Internet e Intranet. Abbiamo studenti dei nostri corsi che diventano realizzatori di cd-rom o che lavorano con progettisti multimediali, realizzano e/o gestiscono database o si occupano della gestione di documenti. Altri si occupano della classificazione soprattutto nel mondo aziendale; esiste qualcosa chiamato *knowledge management*, ovvero gestione delle risorse di informazione per conto di aziende. Qualcuno deve organizzare i dati e classificarli. Chi è il miglior esperto in questo campo? Il bibliotecario. Ecco che, di nuovo, vediamo come nel campo della classificazione e della redazione di *abstract*, oltre che per la gestione di database, la domanda di questi profili professionali cresce, in particolare per quegli studenti che entrano nel mondo aziendale. Vi sono poi realizzatori di audiovisivi, editori di pubblicazioni elettroniche, operatori nel campo del *knowledge management* e infine esperti nel campo della ricerca di informazioni» (pp. 98-99).

nazioni del frequentante, debitamente confortati, se così si può dire, da potenziali sbocchi occupazionali;

2) pur nel rispetto della legittima autonomia degli Atenei, sarebbe opportuno, onde evitare che il fermento a cui si è fatto cenno si radicalizzi in confusione, una fase preliminare di confronto fra le varie strutture interessate ai medesimi corsi di laurea specialistica al fine di individuare alcune costanti nella determinazione degli ambiti, senza con questo sacrificare esigenze precipue, funzionali per altro alle potenzialità lavorative territoriali;

3) dopo i primi due, si sa, sono previsti altri cicli con la formula del master e/o del dottorato. Sarebbe quanto mai opportuno, almeno per il momento, resistere alla tentazione di attivarne troppi. Una realtà che potrà e dovrà farsi carico di tale compito è la Scuola Speciale, che in virtù dell'esperienza maturata in vari decenni (sarà appena il caso di ricordare che ci si iscrive alla nostra Facoltà dopo una laurea, e che quindi essa già funge in qualche modo da master), in virtù delle peculiari risorse tecniche e bibliografiche, in virtù della collaudata e ramificata cooperazione con molteplici prestigiose strutture pubbliche e private italiane e straniere, e in virtù di competenze didattiche e scientifiche consolidate, può legittimamente essere individuato quale polo verso il quale fare confluire i giovani maggiormente inclini alla ricerca oppure orientati a ricoprire le cariche direttive delle strutture bibliotecarie;

4) «Se le disposizioni di legge reclutano i bibliotecari sulla base di titoli generici e di prove non specifiche, e poi li fanno avanzare, in una carriera indifferenziata, senza alcun tentativo di discriminazione scientifica, rimangono allora inani tutti i corsi e i curricula accademici, per quanto si impegnino ad allestire e ad impartire una formazione adatta e su misura per il personale bibliotecario»[22]. Così denunciava Serrai nel 1989. Per l'esperienza che ho, devo dire che nonostante le incongruenze delle procedure di reclutamento evidenziate da Serrai, la classe bibliotecaria italiana si qualifica per alta professionalità e persuasiva competenza. Tuttavia, ciò non significa che non sia necessario prevedere più organiche e più convincenti prassi di assunzione, segnate dal pieno riconoscimento di specifici titoli di studio, il cui quoziente di spendibilità beneficerebbe così di adeguato risalto.

[22] Cfr. Alfredo Serrai, *Introduzione al Convegno*, in Comitato nazionale per le celebrazioni..., *Formazione e aggiornamento...*, cit., p. 14.

Quanto detto non esclude ovviamente che la formazione professionale possa avere itinerari paralleli. Come ha recentemente scritto Innocenti, essa può espletarsi, e cito, «attraverso le competenze regionali per la formazione successiva alla scuola dell'obbligo; attraverso scuole come quella di Spoleto o come la SPEBLA per la formazione post-diploma; attraverso scuole specifiche volute dall'amministrazione [...] per l'aggiornamento in carriera dei bibliotecari e conservatori pubblici»[23]. Ma quello dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale, spero siate d'accordo, è tutto un altro discorso.

23 Cfr. Piero Innocenti, *Come nasce un conservatore da biblioteca?* ..., cit., p. 9.

Scelte, obiettivi e presupposti della riforma universitaria

di Luciano Guerzoni *

Ringrazio il senatore Chiarante per avermi invitato a partecipare a questo convegno, i cui lavori purtroppo potrò seguire solo in parte. Sono qui per raccogliere le vostre osservazioni e soprattutto per aprire con voi un canale di comunicazione, che reputo importante.

Non sono – lo dico subito – un esperto delle problematiche specifiche del delicatissimo settore che comprende la tutela e la conservazione dei beni culturali. Ho avuto modo, comunque, di constatare oggi che voi, in fondo, ponete gli stessi problemi e interrogativi che negli ultimi tempi mi sono stati posti da ambiti diversi del mondo accademico. Il denominatore comune è la preoccupazione per la riduzione della durata dei percorsi formativi, tanto da ritenere che dall'articolazione della formazione universitaria su due livelli, una laurea triennale e una successiva laurea specialistica biennale, deriverebbe una dequalificazione del nostro sistema di istruzione universitaria.

Sono disposto a farmi carico di tutte le critiche alla riforma, consentitemi però di esplicitarne le motivazioni; poi può anche darsi – come qualcuno ha sostenuto – che le analisi e le intuizioni iniziali fossero buone e che il risultato non lo sia altrettanto.

Vorrei che tenessimo presenti alcuni elementi di fatto a tutti noti: l'età media dei nostri laureati sfiora oggi i 28 anni; il tempo medio per conseguire l'attuale laurea è superiore a 7 anni e mezzo; solo il 40% degli studenti immatricolati raggiunge la laurea e la metà di essi impiega un tempo superiore del 50% rispetto alla durata legale del corso. L'Italia è, inoltre, il Paese con la più bassa percentuale di laureati dell'intera area Ocse, ma anche quello con la più alta percentuale di laureati disoccupati. Questi risultati del nostro sistema universitario rivelano un insieme di anomalie, di inefficienze, di improduttività

* Sottosegretario al Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica.

complessiva tali da porre con urgenza- di questo resto convinto – la questione della riforma. Una riforma che deve essere necessariamente radicale se si vuole cambiare l'indicato stato delle cose.

Non più tardi di qualche settimana fa, partecipando a un convegno a Bologna, il Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, dichiarava che i laureati italiani sono tagliati fuori dalla competizione europea non perché siano meno bravi dei laureati di altri paesi, o perché i nostri corsi siano meno qualificati di altri, ma per una ed una sola ragione: la lunghezza dei nostri corsi di studio. Basti osservare, come ho già detto, che, mentre la legge n. 341 del 1990 prevede che i corsi di laurea abbiano una durata tra i 4 e i 6 anni, nella realtà il 50% dei nostri (pochi) laureati impiega un tempo superiore del 50% a quello previsto; nel contempo, la piaga tutta italiana dei fuori corso sfiora ormai il 40% degli iscritti. Un fenomeno, di cui ha parlato poc'anzi anche il professor Carbonara, causato – insieme ad altri fattori – dalla proliferazione dei saperi, delle materie, dei manuali per scelta individuale del docente, in assenza di qualsivoglia programmazione didattica collegiale.

In presenza di questa situazione, credo che Governo e Parlamento avessero il dovere di intervenire in modo incisivo. Non si può consentire che i nostri giovani rimangano ai margini del mercato del lavoro europeo, continuando ad accettare che laureati stranieri, per il solo fatto di avere alle spalle percorsi formativi ben più brevi dei nostri, trovino lavoro in Italia più facilmente dei laureati italiani. Tutto ciò, oltre a penalizzare gravemente le nuove generazioni, priva la società italiana della risorsa fondamentale per l'innovazione, rappresentata proprio dai giovani: da laureati giovani e di qualità.

Abbiamo ritenuto che fosse necessario intervenire. E l'abbiamo fatto non secondo un'invenzione provinciale, tutta italiana, ma – come ha ricordato la professoressa Dalai Emiliani – in coerenza con un processo europeo di riforma complessiva dell'istruzione superiore, i cui obiettivi sono stati definiti, prima nella dichiarazione della Sorbona nel 1998, poi in quella di Bologna nel 1999. Proprio a Bologna, 29 paesi europei – tra membri effettivi o paesi associati o associandi all'Unione Europea – si sono impegnati a orientare le politiche nazionali secondo indirizzi convenuti, così da far convergere i rispettivi sistemi – entro il primo decennio del 2000 – in uno spazio comune europeo dell'istruzione superiore, caratterizzato dall'articolazione dei

corsi di studio universitari su più livelli o cicli, di cui il primo di durata triennale.

La scelta della riforma si muove in questa cornice, vuole essere una risposta alta, qualificata ai problemi dell'università italiana. Difficile dire ora se funzionerà sul piano fattuale e se riusciremo effettivamente a metter fine ai ritardi, alle disfunzioni e alle anomalie che oggi caratterizzano il nostro sistema universitario.

Il principio cardine della riforma è l'autonomia didattica degli atenei, come elemento essenziale della più generale autonomia universitaria, già sancita dalla Costituzione del 1948, successivamente riaffermata e resa praticabile dalla legge n. 168 del 1989. Il primo atto normativo del processo riformatore è stata la legge n. 127 del 1997, che è alla base della riforma. Sono seguiti diversi provvedimenti attuativi, di cui il più importante è il decreto ministeriale n. 509 del 1999, entrato in vigore il 19 gennaio scorso, che disciplina in via regolamentare l'autonomia didattica delle università, definendo puntualmente la nuova architettura dei corsi di studio universitari e le regole della riforma.

Ferma restando la competenza di Governo e Parlamento nel definire le condizioni istituzionali, legislative, amministrative, e anche finanziarie, perché la riforma sia compiutamente varata, nondimeno va ricordato che spetta ad altri, ovvero agli atenei, in ragione proprio dell'autonomia didattica ad essi riconosciuta, di realizzarla, operando direttamente sugli obiettivi e sui contenuti formativi dei corsi di studio.

Ciò posto, sono prontissimo – lo ripeto ancora – a partecipare a un tavolo di confronto per mettere a punto le proposte che possono servire a realizzare al meglio la riforma per quanto specificatamente concerne la formazione universitaria nel settore dei beni culturali. Ci muoviamo dunque in una cornice precostituita, fissata dalla dichiarazione di Bologna, prevedendo la laurea triennale, che sostituirà a tutti gli effetti l'attuale laurea di 4-6 anni, e il successivo percorso biennale, ovvero la laurea specialistica, e infine il dottorato di ricerca.

Il modello è quello noto con lo schema detto «*3+2+3*» o, come dicono i francesi – con i quali abbiamo lavorato in questi mesi a stretto contatto per il varo della progettata università italo-francese – «*3-5-8*», se lo leggiamo come percorso formativo complessivo. Non dobbiamo comunque dimenticare che, nel modello italiano, il sistema è sequen-

ziale: si accede cioè alla laurea specialistica solo avendo conseguito la laurea, e al dottorato di ricerca solo dopo la laurea specialistica.

Come sanno quelli che si sono un po' addentrati nella complessa architettura della riforma, la laurea specialistica è costruita su 300 crediti formativi, con un percorso di 5 anni. Per accedervi non solo è indispensabile la laurea, ma anche, secondo quanto prescrive l'articolo 6, comma 2, del regolamento sull'autonomia didattica (il decreto n. 509 del 1999), la verifica da parte degli atenei circa il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente rispetto al corso di laurea specialistica che intende frequentare.

Una volta definita – con i c.d. «decreti di area», in corso di emanazione – l'architettura delle classi dei corsi di studio, spetterà alle università, alle singole strutture didattiche, determinare – come dispone il regolamento – gli obiettivi formativi, i contenuti e le metodologie specifiche di ciascun corso.

È normale che di fronte a cambiamenti di così vasta portata nascano allarmi e preoccupazioni, ma occorreva pur dare una risposta adeguata e possibilmente tempestiva ai drammatici problemi del nostro sistema di istruzione superiore, fermo restando che senza l'impegno diretto delle università anche le grandi trasformazioni rischiano di rimanere sulla carta. Ne è riprova quanto è successo a proposito della riforma del dottorato di ricerca, profondamente rinnovato nella sua stessa finalità con la legge n. 210 del 1998. Dopo anni di polemiche per il modo parcellizzato con cui venivano assegnate dal CUN e distribuite dal Ministero le borse di studio per l'attivazione dei circa 4.000 posti dei cicli triennali di dottorato di ricerca, la riforma ha operato, tra l'altro, l'integrale trasferimento delle risorse agli atenei, ma questi ultimi, tranne rarissime eccezioni, hanno continuato a gestire i dottorati di ricerca in modo, se possibile, ancora più parcellizzato che nel passato. Se ne deve desumere che la riforma degli studi universitari decollerà solo se gli atenei condivideranno l'esigenza del cambiamento e si impegneranno a realizzarlo in modo coerente con le finalità perseguite dalla riforma stessa.

Nel poco tempo che a questo punto rimane per il mio intervento, vorrei rispondere ad almeno qualcuna delle sollecitazioni giunte dagli interventi che mi hanno preceduto. La prima riguarda il futuro delle scuole di specializzazione nel contesto della riforma, con riferimento prioritario – ovviamente – alle scuole di specializzazione operanti nel

settore dei beni culturali. Sono il primo a riconoscere che queste ultime costituiscono un patrimonio importante e irrinunciabile nel campo della tutela dei beni culturali, della conservazione e del restauro. Nessuno, tra coloro che hanno lavorato alla riforma, ha mai pensato di distruggere una tale ricchezza di competenze e di esperienze. Vorrei ricordare alla professoressa Dalai Emiliani e al professor Carbonara che nelle nuove norme non è prevista la fine di per sé delle scuole di specializzazione. Viene in realtà sancito che, d'ora in poi, la formazione specialistica avverrà nei corsi di laurea specialistica, che avranno proprio la funzione di fornire allo studente «*una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici*». Nel decreto n. 509 del 1999 si prevede pertanto che le scuole di specializzazione non previste da direttive europee o da norme di legge dovranno essere disattivate entro tre anni. Ma ciò non significa che esse non possano trasformarsi in strutture dove si gestisce, ad esempio, un dottorato di ricerca o altre attività di ricerca, magari in convenzione con gli istituti specializzati del Ministero dei Beni Culturali o con altri soggetti, come le regioni, o altri enti interessati a concorrere all'alta formazione in questo importantissimo settore. Nulla vieta, per esempio, agli atenei di trasformare le attuali scuole di specializzazione in dipartimenti, laddove ce ne siano le condizioni. In alcune università si stanno già progettando soluzioni di questo tipo. Certo all'università «La Sapienza» di Roma è più difficile, per le sue dimensioni e per la complessità della sua struttura amministrativa, però vi posso assicurare che, così come ci sono università che stanno lavorando per attivare i nuovi corsi di studio subito all'indomani della pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» dei «*decreti di area*», ce ne sono altre che si stanno organizzando per ridisegnare le strutture preposte alla didattica e alla ricerca. Questa è l'autonomia didattica: una grande responsabilità per gli atenei che dovranno impegnarsi a fondo per coglierne tutte le opportunità.

Sicuramente sarà indispensabile un confronto continuo per capire se la nuova architettura dei corsi di studio è idonea a fornire quelle competenze specialistiche richieste dal settore specifico della conservazione, della tutela e del restauro dei beni culturali. Sarebbe opportuno, in ogni modo, che questa verifica fosse fatta in ambito non esclusivamente accademico.

Il nuovo regolamento impone opportunamente il confronto con competenze esterne all'università. Ogni ateneo, prima di definire la

denominazione e gli obiettivi formativi dei nuovi corsi di studio, dovrà – ad esempio – confrontarsi con le organizzazioni rappresentative, a livello locale, del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Se da questo confronto dovesse risultare che, almeno per alcune professionalità, il percorso della laurea specialistica quinquennale è insufficiente, allora si potrà ben ricorrere ad uno degli strumenti già predisposti, come il dottorato di ricerca o i master universitari di 2° livello. Quanto, in particolare, al dottorato di ricerca, lo si potrà fare tanto più se si acquisirà la consapevolezza che, dopo la riforma realizzata con la legge n. 210 del 1998, il dottorato non è più soltanto propedeutico alla carriera accademica, ma è un percorso formativo che costituisce parte integrante dell'istruzione universitaria, specificamente finalizzato a preparare i giovani all'esercizio di attività di ricerca altamente qualificata in tutti i settori del sistema sociale, istituzionale e produttivo, pubblici e privati, ove essa sia richiesta.

Anche dopo la riforma, dunque, i corsi di studio universitari possono, per obiettivi specifici, durare fino a otto anni. Non è pertanto corretto rimproverarci di avere puramente e semplicemente ristretto i tempi della formazione. Si sono previsti, piuttosto, livelli e finalità differenziate della formazione universitaria. La maggior parte dei nostri laureati avrà finalmente la possibilità di affrontare il mondo del lavoro in età più giovane e, c'è da sperare, con una migliore qualificazione. Capisco, come diceva il professor Carbonara, che – soprattutto in certi campi – c'è un problema di maturazione, però stiamo attenti a non generalizzare e a non irrigidire certe esigenze perché, se continuiamo a laureare gli studenti italiani con tanto ritardo rispetto agli standard prevalenti nell'intero mondo sviluppato, la sfida dell'innovazione sarà per il nostro paese irrimediabilmente persa. Non dimentichiamo che la durata della formazione non è un valore in sé, né di per sé è una garanzia di qualità. Al contrario, il tempo è oggi indicatore essenziale della qualità dei processi formativi.

Un altro punto su cui vorrei rispondere è quello della legittima aspirazione dei giovani a diventare ricercatori e professori. In 18 mesi, con la legge di riforma dei concorsi universitari, sono state attivate oltre 6.000 procedure concorsuali. Questo dato contrasta, tra l'altro, con il quadro spesso catastrofico che viene denunciato riguardo l'esiguità delle risorse finanziarie degli atenei. Se le università possono assumere tanti nuovi docenti, forse non vivono una situazione di così drammatica ristrettezza economica. Le esigenze sono molte e diverse,

ma non possiamo condizionare obiettivi generali di formazione ad altre logiche, ancorché legittime.

Per concludere, voglio auspicare che il senatore Chiarante, nella sua veste di Presidente del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali, assuma l'iniziativa di promuovere un tavolo di confronto ove, insieme al Sottosegretario D'Andrea per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e a rappresentanti delle università, potremo affrontare con sistematicità il grande tema della realizzazione di un sistema integrato di formazione – e soprattutto di alta formazione – nel settore dei beni culturali, in relazione alla nuova architettura dei corsi di studio universitari e alle norme che vi presiedono.

Certo è che non dobbiamo sprecare l'opportunità storica che si presenta, da un lato con la ridefinizione dell'ordinamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e delle istituzioni formative che ad esso fanno capo, dall'altro con la riforma dell'intero sistema di istruzione universitaria. Anche le Regioni, come è stato giustamente ricordato, sono oggi interlocutori importanti. Così come non va dimenticata la recentissima legge di riforma delle accademie di belle arti e degli Isia, trattandosi di un comparto formativo – ora anch'esso autonomo – che può esercitare una funzione rilevante nel settore dei beni culturali. Si tratta – penso – di trovare la strada per agevolare il coordinamento delle competenze e delle funzioni a ciascuno spettanti, avendo come obiettivo di disegnare e, soprattutto, di realizzare un sistema di formazione integrato di alta qualità: lo esigono la storia e la natura dell'immenso patrimonio artistico e culturale del nostro paese.

La formazione dell'archeologo

di Giuseppe Sassatelli *

Il problema della formazione nel settore dei Beni culturali, di cui è stata più volte sottolineata l'importanza, viene oggi riproposto in termini di incalzante attualità da due importanti riforme, la riforma del Ministero dei Beni Culturali già avviata nella sua architettura generale con il decreto legislativo n. 112 del 31-3-1998 (G.U. del 21-4-1998) e il decreto legislativo n. 368 del 20-10-1998 (G.U. del 26-10-1998); e la riforma di tutta la didattica universitaria che ha già un suo «Regolamento-Quadro» emanato con decreto legislativo n. 509 del 3-11-1999 (G.U. del 4-1-2000) e che proprio in questi giorni sta per essere varata nella sua concreta operatività attraverso una rideterminazione di tutti i titoli di studio, delle classi delle lauree universitarie oltre che delle modalità del loro conseguimento attraverso il sistema dei crediti.

In questo momento di trasformazioni così radicali e incalzanti si impone quindi – e con la massima urgenza – una pausa di riflessione, se non altro per evitare soluzioni improprie o comunque affrettate. Vorrei cominciare col dire che nella riforma del Ministero dei Beni Culturali è stato dato troppo poco spazio al problema della formazione e conseguentemente al problema di chi debba farsi carico di questa importantissima funzione e con quali modalità. E all'interno del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, quando si trattò di esprimere un parere sulla riforma, fu osservato, da più parti, che il problema della formazione era trattato in modo insufficiente e forse anche improprio, soprattutto con una scarsa considerazione del ruolo che l'Università aveva avuto e doveva continuare ad avere in questo delicato settore. E fu proprio nel tentativo di colmare questa lacuna che il Consiglio Nazionale, all'unanimità, propose di integrare il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 368

* Università degli Studi di Bologna.

nel modo seguente: «Il Ministero dei Beni Culturali, d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, definisce con apposite convenzioni o accordi di programma le strutture e le modalità di formazione del personale scientifico che dovrà operare nel settore dei Beni culturali diversificando i livelli e contemperando l'apprendimento teorico con attività pratiche e di tirocinio». A me pare ancora oggi una buona proposta di integrazione, che purtroppo però non fu accolta (e infatti non compare) nel testo definitivo del decreto. Con essa si voleva proporre, all'interno di questo articolo dedicato alla formazione, una modifica che tenesse conto da un lato del ruolo dell'Università e dall'altro della necessità di arrivare ad una forte integrazione sul piano della formazione tra i due Ministeri, quello dei Beni Culturali e quello dell'Università e della Ricerca Scientifica. Ma nonostante queste buone ragioni il Consiglio Nazionale non fu ascoltato. Dopo di che lo stesso Consiglio Nazionale nominò una Commissione con il compito di definire le articolazioni e le funzioni degli Istituti del Ministero in attuazione a quanto previsto sempre dall'art. 9 del decreto legislativo n. 368. E questa Commissione ha concluso i suoi lavori con un documento che contiene, tra le altre cose, un importante auspicio finale che cito testualmente «sia per la formazione specialistica, secondo livello, che per l'alta formazione, terzo livello, si cerchino e si individuino modalità sempre più strette di collaborazione con le Università in un quadro organico di rapporti tesi all'integrazione delle competenze specifiche, sia attraverso l'osmosi del personale scientifico, sia attraverso una ridefinizione e una dichiarata complementarità dei «curricula» formativi (lezioni teoriche, attività pratiche, tirocini). La formazione nel settore dei Beni culturali è cosa più complessa della articolazione delle Scuole e degli Istituti dello stesso Ministero, i quali, per quanto di altissimo livello, con una tradizione e un ruolo importantissimi in questo ambito (lo abbiamo sentito anche negli interventi di questa mattina e in particolare in quello di Carlo Federici), non sono sufficienti, da soli, a garantire e ad espletare questa complessa funzione. Tutto ciò l'ho voluto qui richiamare non certo con spirito polemico, ma solo per favorire una riflessione, seria e ponderata, che ci porti da un lato a non sottovalutare più il problema della formazione e dall'altro a porre rimedio ad errori o a dimenticanze del passato. Parallelamente (o poco dopo) a questa riforma del Ministero dei Beni Culturali veniva av-

viata anche la riforma di tutta la didattica universitaria attraverso l'adozione dei crediti e l'articolazione su tre livelli dei corsi di studio e dei rispettivi titoli (laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione o dottorato). La proposta che non ha mancato di suscitare alcune perplessità all'interno dello stesso mondo accademico, comunque la si voglia giudicare, ha indubbiamente il merito di sostituire ad un unico titolo di studio, la vecchia laurea, una gamma diversificata di profili formativi, più flessibile e più facilmente adattabile alle diverse esigenze professionali della nostra società. Per restare nel settore dei Beni culturali la medesima laurea, quella «vecchia» ed attuale per intenderci, oggi può infatti essere utilizzata sia per attività professionali di livello modesto (posso citare a puro titolo esemplificativo la guida turistica o l'assistente di scavo) rispetto alle quali la laurea stessa risulta eccessiva, sia per attività professionali di più alto profilo rispetto alle quali essa risulta invece insufficiente o comunque molto carente. Ed è proprio questa discrasia fra titolo di studio unico e diversificazione delle professionalità che genera da un lato il grave fenomeno degli abbandoni o dell'eccessivo allungamento dei tempi di studio, e dall'altro una pericolosa carenza sul piano formativo rispetto ai livelli professionali alti e di natura direttiva. All'introduzione di questi tre livelli formativi va riconosciuto in buona sostanza il merito di avere chiarito e soprattutto di avere definito in modo più appropriato il rapporto tra livelli formativi e professionalità. E anche nel settore dei Beni culturali queste articolazioni differenziate previste dai decreti d'area possono facilmente essere ricondotte a esigenze e a funzioni diverse nel campo della conoscenza, della tutela e della valorizzazione. Questo lo voglio ribadire con molta fermezza anche per sgomberare il campo da un equivoco che spesso riaffiora nelle discussioni su questo tema: non solo nessuno di noi é contrario alla architettura complessiva della riforma della didattica universitaria, ma sono molti quelli che ne apprezzano le novità e gli elementi positivi, come ad esempio la flessibilità, attraverso la quale si concede molta autonomia ai singoli atenei, ma anche lo sforzo, molto apprezzabile, di avvicinarci sempre di più agli standard europei e di armonizzare il più possibile i diversi titoli di studio con le diverse professionalità.

Una volta riconosciuti apertamente questi meriti va però sottolineato la forte preoccupazione per i livelli alti di questa formazione.

Ed è proprio su quest'ultimo punto che vorrei fare ora qualche osservazione, portando il mio contributo ai lavori di questo convegno.

Mi riallaccio, per iniziare, al documento approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 2-3-1999, documento che è già stato ricordato e nel quale si riafferma l'assoluta esigenza di garantire una elevata qualificazione scientifica e professionale di chi è destinato ai compiti della tutela e in particolare di chi è destinato a ricoprire funzioni e ruoli direttivi. In tale documento si ribadisce «l'assoluta necessità di un momento formativo successivo alla laurea quinquennale con contenuti specialistici e di alta qualificazione, oltre che con esperienze di tirocinio da realizzarsi attraverso la collaborazione tra Università e Istituzioni di tutela». Su questo punto credo siamo tutti d'accordo e dobbiamo per di più prendere atto che si tratta di un documento approvato all'unanimità dal Consiglio Nazionale per i Beni Culturali dove sono ben rappresentate persone e istituzioni che operano nel settore dei Beni culturali. È sulle modalità di attuazione di questo livello più alto che nascono se mai alcuni problemi e alcune divergenze.

Questo livello alto è stato fino ad ora garantito dalle Scuole di specializzazione in Archeologia, in Storia dell'Arte e in Restauro dei Monumenti. Il regolamento, che precede cronologicamente l'emanazione dei decreti d'area per l'Università, prevede l'abolizione delle Scuole di specializzazione lasciando aperte due possibili strade per l'alta formazione. In primo luogo la possibilità che la formazione specialistica rientri nella laurea di II livello (o laurea specialistica), possibilità questa che va respinta con forza riaffermando l'esigenza che per l'alta formazione nel settore dei Beni culturali è assolutamente necessario un *curriculum* formativo di almeno sette anni (3+2+2) come del resto si verifica nella maggior parte dei paesi europei dove sono richiesti, complessivamente, almeno sette anni di studio universitario per i profili professionali dell'archeologo o dello storico dell'arte con funzioni direttive. E anche questo va detto con molta fermezza. Non possiamo avere l'Europa come modello solo per una parte della formazione universitaria; dobbiamo tenerla presente in modo completo e organico, dai livelli più bassi a quelli più alti. La seconda possibilità è quella dei dottorati di ricerca o dei corsi di formazione finalizzata e integrativa (indicati nel testo del regolamento come corsi di perfezionamento o *master*). Rispetto a questa seconda possibilità sono fermamente convinto della necessità di

mantenere attive le Scuole di specializzazione (in Archeologia, in Storia dell'arte e in Restauro dei monumenti) con accesso dal II livello di studi universitari. E su questo punto sono portavoce di un documento ufficiale approvato all'unanimità proprio pochi giorni fa dalla Consulta Universitaria per l'Archeologia del mondo Classico. In quella sede ci si è interrogati a lungo sul *post lauream* e si giunti ad una conclusione della quale riassumo qui solo le parti principali. Le Scuole di specializzazione, ovviamente con una nuova strutturazione biennale per consentire il loro aggancio con il precedente 3+2 previsto dai nuovi decreti d'area, dovranno mantenere il loro forte orientamento professionalizzante e il numero chiuso, svincolato però dal rapporto con il numero delle borse di studio disponibili, conservando quindi quelle caratteristiche (distinte da quelle dei percorsi di dottorato) che ne hanno fatto negli ultimi anni uno strumento indispensabile di alta formazione per la figura professionale dell'archeologo, dello storico dell'arte e del restauratore con ruoli dirigenziali. Il mantenimento delle Scuole di specializzazione in Archeologia, Storia dell'arte e Restauro dei monumenti consentirebbe tra l'altro di contrastare efficacemente la tendenza ad attivare percorsi formativi nel settore dei Beni culturali, da parte di Enti pubblici e privati, a livello nazionale e locale, che in molti casi non sono in possesso delle necessarie competenze. In questo settore che presenta caratteri di notevole complessità, la mancanza di un percorso omogeneo per l'alta formazione provocherebbe fenomeni di dequalificazione che ulteriormente aggraverebbero i problemi della conservazione, della gestione e della valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Esiste quindi un accordo pressoché unanime sulla necessità di un forte impegno per il *post lauream* il quale, dovendo adeguarci ad una normativa europea, ci sono in teoria due possibili strade, quella delle Scuole di specializzazione o quella dei dottorati di ricerca. Sono molte le ragioni che rendono di gran lunga preferibile le Scuole di specializzazione rispetto ai dottorati. Richiamo qui solo le principali: il dottorato di ricerca è una struttura formativa finalizzata alla ricerca e non professionalizzante; il dottorato non ha un organico della docenza sufficientemente definito o strutturato; il dottorato non prevede attività pratiche o di tirocinio finalizzate alle esigenze della tutela e della conservazione; nel dottorato è previsto un rapporto numerico rigido tra borse di studio e numero di posti messi a concorso, rapporto che non consente di man-

tenere in termini numerici i livelli formativi richiesti dalle esigenze della tutela del nostro Paese. Quest'ultima ragione è davvero la più cogente e ineludibile. Ci sono quindi aspetti culturali e organizzativi che sconsigliano il ricorso al dottorato per un percorso formativo che sia in grado di mantenere gli standard quantitativi e qualitativi delle attuali Scuole di specializzazione. Esiste per di più una lunga e importante tradizione delle Scuole, di cui ci ha parlato Marisa Dalai nel suo intervento, che non può essere trascurato, non certo per ragioni di nostalgico conservatorismo, ma solo ed esclusivamente in considerazione del ruolo e del peso che le Scuole hanno avuto fino ad oggi.

Ed esiste infine un quadro normativo che a mio avviso consente il mantenimento delle Scuole di specializzazione, senza ledere sia lo spirito sia la lettera del decreto-quadro sulla riforma della didattica universitaria. Attualmente le Scuole sono infatti regolamentate a livello nazionale da una specifica normativa costituita dal d.P.R. n. 162 del 1982 che potrebbe far rientrare le Scuole stesse fra quelle regolate dall'art. 3 comma 6 del regolamento sull'autonomia didattica degli atenei che così recita: «Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenza e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive della Unione Europea». Da un lato credo infatti sia lecito considerare il d.P.R. n. 162 una «specifica norma di legge» e dall'altro non vi è dubbio che le attività degli archeologi, ma anche degli storici dell'arte e dei restauratori, possano essere considerate «particolari attività professionali», analoghe a quelle dei giuristi e degli insegnanti per i quali lo stesso schema di regolamento sull'autonomia didattica degli atenei prevede e accetta le Scuole di specializzazione (che del resto sono già istituite). In buona sostanza sia il quadro normativo che la particolare casistica delle professionalità nel settore dei Beni culturali consentono di mantenere le Scuole di specializzazione senza dovere modificare il quadro generale previsto dalla nuova riforma universitaria. Accanto alle Scuole di specializzazione per giuristi e insegnanti mi pare legittimo quindi auspicare l'istituzione di «Scuole di specializzazione per le professioni dei Beni culturali» (Archeologia, Storia dell'arte, Restauro dei monumenti) e di questo il Ministero dell'Università deve farsi carico in accordo ovviamente con il Ministero dei Beni

Culturali. In tale prospettiva le attuali Scuole vanno naturalmente riformate e rimodellate. Nessuno vuole difendere aprioristicamente lo *statu quo* e tutto questo non ha nulla a che vedere con eventuali interessi di «corporazione» anche perché tutti sanno che le Scuole di specializzazione, all'interno delle strutture accademiche in cui operano, non danno né denaro (in quanto gli insegnamenti sono gratuiti) né «potere» (in quanto non sono provviste di organici autonomi, ma si avvalgono della collaborazione dei docenti incardinati in Facoltà e Dipartimenti coinvolti).Questa riforma delle Scuole attuali dovrebbe avvenire principalmente in due direzioni. In primo luogo si dovrebbe ricercare il concorso e la convergenza di più sedi universitarie per unire risorse, strutture, docenti e tradizioni di studio in una sinergia efficace e di qualità. In secondo luogo si dovrebbe realizzare preliminarmente un accordo-quadro tra il Ministero dell'Università e il Ministero dei Beni Culturali (e di conseguenza tra le singole Università e le Soprintendenze territoriali) sia per quanto riguarda la formulazione dell'Ordine degli studi sia per quanto riguarda le attività pratiche o di tirocinio. Occorre insomma costruire nuovi itinerari formativi all'interno dei quali le «lezioni teoriche» siano fortemente intrecciate con le attività pratiche; itinerari all'interno dei quali si realizzi una forte integrazione delle competenze specifiche sia attraverso l'osmosi del personale scientifico, sia attraverso una dichiarata complementarità dei curricula che non devono essere solo teorici, ma devono essere calati in esperienze di carattere pratico pur senza rinunciare agli aspetti e alle conoscenze più generali e di base, in una visione culturale solida e ampia.

In conclusione sono fermamente convinto (e con me la Consulta Universitaria per l'Archeologia del Mondo Classico) che il livello più alto della formazione nel settore dei Beni culturali si possa conseguire efficacemente solo attraverso la reintroduzione di Scuole di specializzazione per le professioni dei Beni culturali (Archeologia, Storia dell'arte, Restauro dei monumenti) e l'unificazione di tali Scuole alle Scuole di alta formazione previste dal decreto legislativo n. 368. E tutto questo deve avvenire attraverso un accordo quadro tra il Ministero dell'Università e il Ministero dei Beni Culturali, che costituisca una cornice generale di riferimento e definisca alcuni standard qualitativi ritenuti imprescindibili, sia sul piano dei principi teorici che su quello delle modalità operative. Spetterà

poi a ciascuna delle sedi universitarie, in regime di autonomia, adeguarsi o meno a questi standard qualitativi, ovviamente con tutte le conseguenze del caso. E credo di poter dire che, in presenza di un quadro di riferimento siffatto, le sedi universitarie più avvedute sicuramente si comporteranno con coerenza e, pur in libera scelta, come del resto l'autonomia consente, finiranno con l'aderire a questi parametri di riferimento e con il farli propri. Un'ultimissima cosa. L'accordo-quadro tra i due Ministeri, necessario e urgente per tutti coloro che operano nel settore dei Beni culturali, lo è ancora di più per gli archeologi ai quali competono, all'interno delle usuali funzioni della ricerca, della tutela e della conservazione, anche le attività dello scavo e della ricognizione, settori nei quali, nonostante la frequenza e la consuetudine, nei fatti, di molte collaborazioni fra Soprintendenze e Università, siamo ancora in presenza di un quadro normativo sclerotizzato e ormai del tutto improponibile proprio perché non più in linea con quanto si sta sempre più frequentemente verificando in questi ultimi tempi. E da questo punto di vista l'accordo-quadro potrebbe essere anche l'occasione per risolvere molti dei problemi organizzativi che affliggono gli archeologi, in particolare quelli che operano all'interno delle Università.

* * *

Questo era quanto mi ero prefissato di dire in accordo con gli organizzatori del Convegno che ringrazio per avermi invitato (e un ringraziamento particolare lo vorrei rivolgere anch'io al Senatore Giuseppe Chiarante, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, per l'impegno che ha dedicato all'interno del Consiglio stesso al problema della formazione e a quello dei rapporti con l'Università). Se il Presidente me lo consente vorrei tuttavia aggiungere alcune considerazioni a caldo su quanto ci ha detto l'Onorevole Guerzoni che ha parlato prima di me e che purtroppo ci ha dovuto lasciare. Dico purtroppo perché questa poteva essere una buona occasione di confronto e di dibattito. Lo dico con piena consapevolezza anticipando il mio disappunto e il mio forte dissenso su alcune cose che ci ha detto, le quali non sono esattamente come lui ce le ha presentate. Non è vero che i laureati italiani sono tagliati fuori dalla competizione europea. O comunque lo sono molto meno di quanto usualmente si creda, specie per il settore dei Beni culturali, dove se mai si registra, a livello europeo, un forte interesse per

i nostri *curricula* formativi (basterebbe considerare l'afflusso molto elevato degli studenti Socrates verso i nostri corsi e verso le nostre Scuole per rendersene conto). E soprattutto, quando lo sono, non lo sono certo per la lunghezza del loro *curriculum* formativo, ma se mai per il livello qualitativo non sempre eccelso di tale *curriculum*. Ho sentito spesso, qui e in altre circostanze, parlare di tempi troppo lunghi e di età media troppo alta per portare a termine i propri studi universitari. Non ho mai sentito parlare della qualità di questi studi. I problemi della disoccupazione giovanile e dei tempi troppo lunghi per la formazione universitaria non si risolvono riducendo meccanicamente gli anni. Sarebbe come risolvere il problema dell'inquinamento modificando e alzando i parametri di riferimento. E questo è tanto più vero per l'alta formazione. Sono fermamente convinto – e l'ho detto in modo molto chiaro anche nel mio intervento – che l'architettura generale del nuovo sistema universitario, con i suoi tre livelli, contiene molti elementi positivi e soprattutto consente, attraverso la flessibilità, una consonanza maggiore tra il livello dei diversi titoli di studio e le diverse professionalità. Ma cosa ben diversa è l'alta formazione, all'interno della quale tra l'altro – mi riferisco in specifico alle Scuole di specializzazione – sono rarissimi sia gli abbandoni che i prolungamenti eccessivi degli studi. Non ha dati precisi sul piano nazionale, ma per quanto riguarda la mia esperienza, confrontata anche con quella di molti altri colleghi, posso dire che oltre il 90% degli allievi delle nostre Scuole di specializzazione termina i propri studi e consegue il diploma nei tre anni previsti. Quanto poi all'idea, talora nemmeno tanto velata, che i professori universitari auspichino con forza il mantenimento delle Scuole di specializzazione per interessi di «corporazione», credo sia veramente necessario fare chiarezza. Chi opera all'interno delle Scuole – e sappiamo bene di quale impegno si tratti – lo fa prima di tutto gratuitamente e senza alcuno risvolto sul piano del cosiddetto «potere accademico» (non ci sono posti e non ci sono cooptazioni di allievi all'interno delle Scuole!). Chi difende le Scuole con tanta energia lo fa solo ed esclusivamente perché è convinto che esse siano la migliore struttura formativa nel settore dei Beni culturali, ovviamente per quanto attiene ai livelli più alti della formazione. Nessuno di noi fa appelli o proclami in difesa di non si sa quale corporazione (se mai qualcuno si dovrebbe chiedere se è giusto dire con tanto leggerezza che si possono

abbreviare i corsi di studio senza nessuna conseguenza sul piano della loro qualità complessiva). Ma tutti noi cerchiamo di portare un contributo serio e argomentato a questo problema veramente cruciale dell'alta formazione. E per questo vorremmo che anche il nostro Ministero dell'Università e i suoi rappresentanti si ponessero in modo serio questo problema, al di là degli appelli e dei proclami e a volte anche aldilà di certa demagogia che finisce col contrapporre docenti, apparentemente insensibili ai problemi dei curricula formativi e della loro eccessiva lunghezza, a discenti che invece sarebbero finalmente messi nella condizione di tutelare i loro interessi solo abbreviando gli anni di studio. E proprio per questo – e qui concludo – mi pare utile e necessario accettare la proposta dell'Onorevole Guerzoni di costituire un tavolo di confronto tra i due Ministeri, quello dell'Università e quello dei Beni Culturali, tavolo attorno al quale si possono raccogliere i frutti e soprattutto rendere operative le riflessioni e le indicazioni che scaturiscono anche, ma non solo, da iniziative come questa.

Parte seconda
Esperienze e proposte

Confronto e collaborazione fra più discipline

di Giovanni Romano *

Perché molti di noi sono corsi qui; per quale motivo abbiamo voglia di confrontarci sul tema della formazione per la tutela? Perché i nuovi testi di legge che riguardano l'Università sono in proposito preoccupanti. La Storia dell'arte vi è come dissimulata, bisogna andarla a cercare; l'Archeologia vi è meglio in evidenza, ma non in modo così soddisfacente; il peggio tocca però alla Storia dell'architettura e all'Urbanistica, che quasi non esistono. Siamo di fronte a un gioco delle sostituzioni: si nasconde la parola «storia» e si sbandiera al posto la parola «scienza». Gli storici dell'arte avevano a suo tempo dibattuto di *Kunstgeschichte* e di *Kunstwissenschaft* (che sono tutt'altra cosa), ma alla fine gli era parso giusto concludere sulla necessità di ambedue; nel disegno di legge sull'Università, per come è noto, si vede che si tratta di ben altro, di un tentativo grossolano di apparire aggiornati (ma non è con qualche esame generalista in un'altra facoltà che si risolve il confronto con le scienze applicate ai Beni culturali).

Un altro aspetto che preoccupa lo storico dell'arte è che questa ridiscussione di problemi formativi, tanto per chi insegna nell'Università, quanto per chi opera all'interno degli uffici di tutela o di promozione culturale, non tiene in conto la realtà della disciplina, i suoi caratteri distintivi. Stamane il sottosegretario Guerzoni ci ricordava la «moltiplicazione delle discipline» e ne sottolineava l'aspetto negativo. Anch'io ho delle riserve, non però coincidenti con quelle di Guerzoni; la moltiplicazione delle discipline ha fatto scomparire dall'orizzonte un'idea chiara di che cosa distingue l'insieme delle nostre specialità disciplinari dalle altre; che cosa unifica Storia sociale dell'arte, Storia della critica e della ricezione,

* Università degli Studi di Torino

Storia del collezionismo, Storia e critica del restauro, e potrei continuare. Ci deve essere qualcosa che distingue dagli altri tutti questi professionisti, che li rende in qualche modo riconoscibili al momento in cui praticano il loro mestiere; dov'è il punto unificante e irrinunciabile delle nostre discipline? Direi che ci accomuna la possibilità e la capacità di leggere in modo esaustivo un documento storico di alta densità informativa che non comunica attraverso un codice di scrittura, bensì attraverso una configurazione materiale insurrogabile (la copia non equivarrà mai l'originale) e attraverso immagini (una specialità ovviamente che non è riservata ai soli storici dell'arte puri). Bisogna ancora aggiungere una parola sul concetto di stile, ma non vorrei portare troppo lontano il discorso; lo stile è un dato storico che unisce me, storico dell'arte, in primo luogo agli archeologi e agli storici dell'architettura; anche mi unisce parzialmente – e qui si articola con più sottigliezza lo specifico dei vari mestieri ricoverati sotto l'etichetta «storia e tutela dei Beni culturali» – con il paleografo che si occupa di documenti di archivio e mi distingue, per un'altra parte, da chi si occupa di libri in quanto tali (già il problema si complica se sono libri illustrati o codici miniati). Su tali specialità deve insistere la formazione.

Guerzoni ha detto anche una cosa che a me non sembra vera, per come ho letto i decreti d'area: la laurea triennale sostituirebbe a tutti gli effetti quella quadriennale di adesso; a me è parso di leggere chiaramente nei testi di legge sulla riforma che la laurea triennale non sarà professionalizzante, mentre quella quadriennale oggi, in qualche misura, lo è. Si tratta di un equivoco che andrà chiarito e non per semplici automatismi; sembra più logico che la vecchia laurea di quattro anni finisca per coincidere con quella nuova di cinque, ma anche questo automatismo lascia perplessi. Vorrei inoltre precisare che altro è parlare di discipline scientifiche proiettate verso un continuo e progressivo rinnovarsi dei risultati, altro è frequentare discipline che si nutrono di memoria e non disconoscono il loro passato. Nelle discipline teoriche, caso tipico la fisica teorica, i più bravi maturano verso i 25 anni e dopo i 30 si constata un cedimento della genialità inventiva; per quelli invece che si occupano della persistenza della memoria storica e della sua conservazione, un simile pericolo esiste in misura molto minore, anzi tendenzialmente se la cava meglio chi ha accumulato maggior quantità di cultura storica e di esperienza. Chi ha raggiunto la mia

età, cioè ha superato i sessanta, tende ad aver meno scatti geniali di intuizione, ma sa dar corpo alle proprie affermazioni con maggiore quantità e qualità di prove. L'età va tenuta in conto, ma non è così determinante in ogni situazione come sembra volerci far credere il testo di legge con l'elogio dei tempi brevi del curriculum universitario.

Altro tema delicato da tenere in evidenza è la definizione per legge degli standard di accesso al primo triennio. Vorremmo partecipare positivamente alla loro definizione, in quanto obbligatori per coloro cui mancano i livelli minimi di formazione e che di conseguenza necessitano di corsi integrativi. Speriamo anche in una discussione comune al momento in cui si definiranno «amministrativamente», dal centro ministeriale, i caratteri della figura del laureato triennale non professionalizzato; che destino e che livello gli saranno riservati sul mercato del lavoro? Guerzoni ha molto elogiato l'autonomia universitaria e credo giustamente, ma, se non c'è un quadro legislativo chiaro e rigoroso, l'autonomia rischia di favorire la corsa al ribasso: la concorrenza per avere più iscritti e quindi più soldi può puntare all'abbreviazione, alla semplificazione.

Passiamo ora ai due anni che forniscono una competenza specialistica e quindi definiscono una figura professionalmente utilizzabile a livello medio-alto; mi domando in proposito che cosa pensare circa la frequenza ai corsi e circa i tirocini (da cui consegue il numero chiuso) come parte irrinunciabile della formazione specialistica. Immaginiamoci un laureato di tre anni che è entrato, a livelli ovviamente competenti, dentro un ufficio di tutela o altro ente territoriale; se pensiamo che la frequenza al biennio sia obbligatoria, costui potrà migliorare il suo livello di titolo di studio? Che frequenza potrà garantire? Gli riconosceremo come tirocinio già svolto le ore trascorse presso l'ufficio cui è stato destinato? Ricorreremo a qualcosa come le 150 ore per un simile personaggio? Per quanto ricordo dei miei anni in Soprintendenza, si entrava a livello direttivo con un anno di specializzazione post-laurea (oggi con il 3+2?), poi però, se non avevi superato tutti gli esami e la prova finale della specializzazione, non si oltrepassava il grado di direttore, raggiungibile solo dopo tre anni di lavoro presso la Soprintendenza (oggi sarebbe il 3+2+3?). C'erano insomma dei percorsi definiti che si superavano a scatti in base al progredire degli studi. Ci saranno ancora all'interno della nuova formulazione

del percorso formativo del funzionario di tutela? Se ci saranno, come è auspicabile, dovranno definirsi attraverso un confronto tra i due ministeri (della tutela e della ricerca universitaria) all'interno del percorso formativo 3+2+3 (compresi quindi gli anni di dottorato).

Il tema dei dottorati e delle scuole di specializzazione è già emerso stamattina; la differenza al limite è minima, ma non indifferente, e non è una differenza di contenuti scientifici e di percorsi formativi: Le scuole di specializzazione vantano molti più posti e si autofinanziano attraverso le tasse di iscrizione; i dottorati offrono molti meno posti, sono definiti per lo più dalle borse distribuite e da pochi posti suppletivi, senza borsa. Se il livello di dottorato entra in discussione per i vertici dirigenziali della tutela, la figura del dottorando dovrà essere ridefinita proprio sul numero chiuso, sulla frequenza, sui caratteri stessi del dottorato come esperienza formativa. Pensiamo a dei dottorati generalisti, a dei dottorati molto specifici (simili a dei masters prolungati) o a dei dottorati di giusto compromesso? Non approverei un dottorato monocurriculare sulla Storia dell'arte nel mondo dalle origini ai giorni nostri. Del resto è necessario sempre definire dei profili curriculari che corrispondano in primo luogo alla autentica qualificazione dei docenti disponibili in loco, come nucleo forte del collegio docente, in grado di costituire una valida interfaccia rispetto ai docenti convocati dall'esterno: e qui si apre un'altra difficoltà.

Chi ha seguito le storie dei dottorati negli ultimi anni conosce la tendenza pesante e non positiva di circoscriverli a una sede universitaria unica, invece di favorire le convenzioni tra varie sedi universitarie; sul fronte dei Beni culturali la tendenza implosiva appare veramente tragica, perché limita il discorso della didattica a un gruppo unico, spesso autoreferenziale e senza aperture a confronti esterni. Se proviamo ad immagine un curriculum di Beni culturali all'interno di un dottorato (perché no?), può essere forte la tentazione di limitarlo ai beni della zona che gravita intorno alla sede universitaria del dottorato stesso; a questo punto chi formiamo e per che cosa? Se siamo all'interno di una convenzione tra più sedi riusciamo a concepire progetti con limiti metodologici e geografici meno ristretti.

La tutela cresce e si definisce in base al territorio su cui si esercita (è parte della sua bellezza e dei suoi rischi), ma vale solo se,

alla luce dei principi, è unitaria a livello nazionale (ormai si pensa persino europeo) pur vivendo di un combattivo confronto tra esperienze diverse, come contesto geografico e sociale. Non è un problema che riguarda solo gli storici dell'arte e dovranno pertanto farsi sentire anche gli archeologi, gli storici dell'architettura e gli stessi restauratori. Come tutti i mestieri caratterizzati dalla memoria storica, anche quello dei restauratori è legato al territorio operativo; il restauratore stanziale conosce bene le tecniche e i materiali locali; se gli tocca di spostarsi in una zona lontana, ha bisogno di un certo periodo di rodaggio per trovarsi a proprio agio. E' un tema che coinvolge parimenti tutela e ricerca, i loro rapporti con il territorio d'azione, la soddisfazione e le difficoltà che questo rapporto può offrire. Diventano così importanti gli incontri tra ministeri e tra regioni, l'esistenza di tavoli comuni di confronto. Il tavolo di confronto era un'idea cara a Spadolini che, ai suoi tempi, aveva anche definito alcune strutture di incontro tra ente ed ente, tra Stato e Regioni, non rendendole però obbligatorie, e ormai nessuno le utilizza più; ognuno va ormai per il suo sentiero, credendo di possedere un mestiere finito e una competenza sufficiente, mentre nessuno dei mestieri è finito, tutti hanno bisogno di revisioni interne, come di provocazioni esterne; ogni competenza deve continuamente aggiornarsi e ripulirsi. Pensate per esempio a certe metodologie storico-artistiche, alla loro passata grossolanità: la storia sociale dell'arte di quando ho cominciato io era una pratica molto più rozza di quella che si intravede oggi. Pensate, per passare ad un altro campo, a un certo modo di risolvere le lacune nei dipinti da parte dei restauratori: niente di più storicizzabile di quelle soluzioni; oggi misuriamo bene la distanza che ci separa dal purovisibilismo di Brandi e potremmo anche considerare sbagliati certi suoi suggerimenti di presentazione finale dell'opera: sbagliati, ma non dannosi per l'opera stessa (questo è un punto dirimente). Dannosi solo a livello di lettura critica, sviando lo sguardo, disturbandone l'impatto con l'opera nella sua virtuale integrità. Tutti i mestieri che seguono la memoria e fanno storia sono condannati a portare le stimmate del momento in cui si realizzano le loro operazioni e quindi a tenere costantemente in vita un servizio di autocontrollo. Quando riflettiamo sul nostro lavoro e su come lo insegniamo, dobbiamo sempre ricordare l'esistenza di questo ingom-

brante handicap: siamo talmente dentro la storia da portarne anche qualche parte di colpa.

Il nostro mestiere cambia e si arricchisce nel tempo, si spera in meglio, e non ci si può illudere che sia sufficiente un limite minimale di competenza. Qualche volta mi sento chiedere da chimici e da fisici amici: «insegnami due o tre principi di base per la storia dell'arte e poi vado avanti di mio con le mie fisiche e le mie chimiche». Solitamente rispondo: «tu vai avanti con le tue fisime più che con le tue chimiche, perché difficilmente sarai in grado, con pochi suggerimenti di base, di fare a meno di uno storico dell'arte professionista: se devi individuare una zona dove prelevare un campione di pigmento; non bastano pochi suggerimenti fai-da-te per evitarti il rischio di prelevare il campione dove c'è una ridipintura, magari antica, in grado di falsificare tutte le tue analisi». In questi giorni a Milano è in atto un gran battage su un libro dedicato a un cassone senese falso, che più falso non si può; eppure il libro è corredato da fior di ricerche scientifiche e chimiche che corroborerebbero la datazione trecentesca. Se gli scienziati avessero meglio discusso con dei buoni storici dell'arte e se gli storici, per parte loro, fossero stati un po' meno sicuri di sé, se tutti si fossero controllati a vicenda, forse non si arrivava a un risultato così imbarazzante, che mette in cattiva luce tanto gli uni che gli altri. Non possiamo insomma illuderci che il nostro mestiere di storici con un quattro e quattro otto di aggiornamento in ambito scientifico diventi finalmente qualcosa di infallibile e completo, tale da poter fare ameno di un colloquio costante con i competenti di chimica, di fisica, di biologia, per i problemi che dominano meglio di noi (vale il rovescio per gli scienziati che si illudono di aggiornarsi sveltamente sul fronte delle storie e delle archeologie). Dobbiamo piuttosto pensare a un comune lavoro di formazione (tra ambiti disciplinari, come tra Stato, Regioni, Comuni ed enti affini), a tirocini comuni, a scambi attraverso eventuali convenzioni per problemi di aggiornamento, oltre che di prima formazione, per poter continuare a dialogare in modo fattivo e non tra sordi (sordi a volte per cattiva volontà, ma spesso anche per mancanza di abitudine e inesistenza di terreni comuni, di controlli reciproci). Pensiamo anche a progetti comuni di qualità come ambito della formazione: altro è definire una fenomenologia quantitativa del patrimonio territoriale, altro è pensare a un atlante storico delle testimonianze culturali

variamente disposte sul territorio. Vogliamo parlare solo con quelli che ci assomigliano per un semplice censimento di oggetti o vogliamo partire con gli storici, i geografi, i geologi e gli antropologi per arrivare, secondo una traccia sempre perfettibile, ad un modello di rilevamento che veramente scopra il territorio, lo conosca in profondità, ne identifichi le vocazioni e le pulsioni. Il mestiere di coloro che giocano con la memoria è, nonostante il suo farsi carico del passato, in continuo rinnovamento: la memoria nei suoi mille anfratti è imprevedibile.

Stamattina Carbonara ha detto che il punto forte del restauro architettonico è il progetto, ma un suo collega, con non minori buone ragioni, potrebbe venirci a dire che il punto forte di un restauro architettonico è il rilievo storico dell'esistente. Io voterei per questa seconda ipotesi, meno narcisista, e che mette subito in discussione un punto nodale della professionalità dell'architetto-restauratore, la sua capacità di leggere il passato storico. Lo stesso vale per gli storici dell'arte. Che cosa si deve fare come operazione preventiva della ricerca: mettere avanti gli schemi facilitanti ereditati dall'idealismo, più o meno aggiornati, o condurre operazioni di filologia preventiva, per poter contare su documenti sicuri, veri e non falsi, di data certa? Allo stesso modo si muoveranno gli archeologi tra antiquaria, scavo stratigrafico e antropologia fisica e culturale. Sfioro appena, ormai fuori dal campo vero e proprio della formazione, i temi forti dei dibattiti disciplinari; essi devono comunque poter entrare dentro la serie delle domande poste al momento in cui tentiamo di adattare, modificare, forzare il 3+2+3 alla realtà delle nostre professioni, alle loro vere esigenze, al fatto che dobbiamo sempre più abituarci a considerare il confronto tra professioni il principio ideale della tutela, come della formazioni, come di ogni disciplina storica che si rispetti. Un tavolo cui dobbiamo sedere preparati non solo nella nostra specifica disciplina, ma anche nei linguaggi di comunicazione usati dai colleghi che praticano professionalmente un altro mestiere. Se non conosciamo bene l'area di comune interesse, se non comprendiamo il linguaggio tecnico e le esigenze altrui e non siamo quindi in grado di dialogare con gli altri da noi, chiunque essi siano, di progettare insieme, non riusciremo mai a risolvere il problema della tutela territoriale, del restauro o della ricerca globale di contesti culturali. Ultimamente siamo stati costretti ad imparare a dialogare col

nostro computer, altrimenti non riuscivamo ad usarlo in nostro favore e finivamo per essere usati dal computer stesso (su questo ha detto cose molto giuste Salvatore Settis); allo stesso modo dobbiamo imparare a dialogare con i colleghi, con i politici sbrigativi o di mano pesante, con gli scienziati curiosi e attenti ai temi della tutela. Posso finire qui.

Riflessioni e proposte sulla formazione dell'archeologo

di Andrea Carandini *

Sono onorato di parlare in questo consesso e soprattutto mi piace vedere due colleghi, uno dell'amministrazione dei Beni culturali, l'altro una collega universitaria, cooperare con tanta apertura e con tanta buona volontà; quindi nonostante la mia esperienza sia un'esperienza pessimistica, questa iniziativa mi fa ben sperare.

Non posso che portare la mia esperienza, che ho cercato di condensare recentemente in un libro che si chiama *«Giornale di scavo, pensieri sparsi di un archeologo»*. Si tratta di un saggio Einaudi nel quale sono purtroppo arrivato a una triste conclusione, che per quanto riguarda il settore dell'università e dei Beni culturali gli ultimi governi nei quali ho creduto e per i quali ho votato, invece che facilitare in qualche misura il mio lavoro, lo hanno reso più complicato.

Tutto quello che ho potuto fare l'ho fatto per la buona volontà innanzitutto degli altri (molti colleghi delle soprintendenze) ma anche mia e questo credo sia una regola generale in questo paese; cioè sono pochi coloro i quali pur dedicando molto del loro tempo, della loro energia e della loro professionalità nei settori di specifica competenza, riescono ad ottenere buoni risultati negli ambiti di lavoro in cui operano. Insomma si vorrebbe finito il tempo degli eroi, si vorrebbe che una società matura si organizzasse in modo che anche le persone meno combattive, magari ugualmente intelligenti, meno dotate di capacità di comunicazione, di capacità di farsi amici, possano ugualmente lavorare positivamente per questo paese.

I nostri politici si sono dati a un amore perverso, l'amore degli avvocati e degli esperti in diritto. Nessuno di noi è stato consultato per queste leggi, però dominano questi signori del linguaggio universale, giuridico, che sono formidabili semplificatori; dai quali non ci

* Università degli Studi di Roma I «La Sapienza».

sentiamo minimamente rappresentati. Devo dire, d'altra parte, che la riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – che forse qualche vantaggio può portare nell'ambito interno dell'amministrazione – ha dato ben pochi spiragli per una positiva collaborazione fra università e soprintendenze; forse c'è qualche miglioramento, ma un miglioramento tutto da sperimentare e talmente limitato da non fare bene sperare.

Quando i politici dicono che le nostre richieste di docenti di avere scuole di specializzazione sono delle richieste corporative mi ribello, perché se c'è un fallimento della politica nel nostro campo è stato proprio quello di non saper trascendere dagli interessi delle corporazioni, che sono state tutte nutrite in vario modo, ma senza rompere la logica delle corporazioni, a vantaggio dell'interesse generale. È ovvio che l'interesse generale vorrebbe che tutti coloro che hanno una qualche seria competenza nei Beni culturali possano cooperare, ciascuno secondo le proprie responsabilità e capacità, al fine di conoscere, salvaguardare e valorizzare i Beni culturali. A mio avviso questo obiettivo – che è un interesse primario e generale della società – non è stato minimamente realizzato dalla legge di riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; se poi adesso andiamo anche all'abolizione della specializzazione, la situazione mi sembra veramente tragica.

Purtroppo stamattina non sono potuto venire a questo incontro ma ho sentito i colleghi, che mi hanno riferito le parole di Guerzoni. Vorrei che fosse chiaro che noi vorremmo rompere con questo corporativismo; noi ci vogliamo unire alle altre corporazioni e cooperare per un grande progetto formativo della società, della scuola ecc.; così restando le cose non risolveremo assolutamente i nostri problemi, se non per l'estrema buona volontà di pochi, che spesso per fortuna, altre volte per meriti speciali, riescono a operare in modo positivo.

La battaglia culturale che ho condotto in questi anni nell'archeologia consiste sostanzialmente nell'aver unito le varie tradizioni: la tradizione storico-artistica, la tradizione antiquaria, la tradizione stratigrafica, in un unico insieme di conoscenze che consente di affrontare un territorio; perché quando un giovane va nelle soprintendenze archeologiche che cosa deve fare? Deve saper fare una ricognizione sul territorio, deve saper scavare, deve saper compiere indagini non distruttive. Guardate i disastri che succedono ovunque: qui a Roma per l'incapacità di compiere ricerche mirate, si scopre sempre all'ultimo minuto che quell'opera non si può fare, che si deve modifi-

care il prodotto. Tutto ciò accade perché non c'è un'analisi adeguata in proposito; d'altra parte il ricercatore deve sapere naturalmente riconoscere un'iconografia, uno stile ecc..

Di fronte a un programma così vasto, se è vero che la cultura archeologica è una cultura di tipo antropologico, come è possibile preparare ad alcunché non solo nei primi tre anni di università – che saranno un super liceo – ma anche nei due anni successivi? Nei due anni quello che si può forse fare è appunto spiegare all'archeologo quali sono le diverse filologie, insegnargli la varietà della documentazione materiale che è immensa nel campo archeologico, perché noi ci interessiamo a tutto; non c'è nulla, nessun indizio, che non ci interessi. Poi però è necessario un policlinico, occorre cioè un luogo e i tempi in cui formiamo le persone sui Beni culturali, cioè possono seguire direttamente uno scavo, una ricognizione ecc., e quando si può realizzare tutto questo: in due anni? Ma vogliamo scherzare!

Ritengo che, se non si procederà ad una modifica della normativa universitaria, non vi sarà più in Italia alcuno che saprà scavare e tutto il progresso che si è fatto negli ultimi trenta anni nel nostro paese sarà vanificato.

Si è previsto un dottorato di ricerca, ma a parte tutte le ottime considerazioni esposte da Romano, c'è un'altra riflessione da fare: se per avviare alla ricerca universitaria occorre un dottorato, per avviare all'attività professionale è necessario un qual cosa di diverso dal dottorato, perché il dottorato è finalizzato a realizzare una ricerca originale; quella dovrebbe insegnare qualcosa di diverso, per esempio ad intervenire operativamente, progettando la valorizzazione di un bene culturale o imparando come si può risolvere un problema di tutela ecc.

È chiaro dunque che la scuola di specializzazione deve differenziarsi dal dottorato, fermo restando che la ricerca scientifica è l'elemento culturale base per tutti.

Credo, quindi, che dovremmo uscire da questa situazione con una forte censura alle posizioni specifiche del governo, in particolare del Sottosegretario Guerzoni che continua a non volere ascoltare chi sa di che cosa si tratta, e dire chiaramente che a noi il dottorato bis non basta. Noi vogliamo le scuole di specializzazione per avviare alla professionalità e vogliamo che il diploma di queste scuole sia un prerequisito per accedere agli incarichi di alta responsabilità dell'amministrazione dei Beni culturali.

Ho esposto le mie preoccupazioni al Ministro Melandri e questi le ha trovate ragionevoli. Occorre quindi sbloccare la situazione che secondo me è ancora aperta, perché mi risulta che nella mente dei ministri ci sia un'apertura maggiore verso questo problema.

Al di là di discorsi molto generali, quindi, credo che a questo punto bisogna fare una vera e propria battaglia politica dicendo che le cose non stanno andando bene. Quale che sia la corrente politica alla quale uno appartiene, questa è una lotta sacrosanta. Non possono esistere degli apriorismi, dei preconcetti di carattere demagogico in base ai quali noi saremmo i cattivi professori che vogliono trattenere i poveri studenti troppo a lungo nelle nostre grinfie, come se noi guadagnassimo; ma che cosa guadagniamo dalle scuole di specializzazione? Non guadagniamo un soldo e lavoriamo il doppio. Guadagniamo solo il fatto di avere la soddisfazione di immettere nelle soprintendenze e nel mercato giovani che sa fare il loro mestiere.

Il ruolo del conservatore scientifico

di Annamaria Giovagnoli e Maurizio Marabelli *

Ci sembra opportuno, per prendere in esame le principali attività svolte del Conservation Scientist (C.S.) in Italia, fare riferimento all'Istituto Centrale per il Restauro, struttura istituzionalmente impegnata nella conservazione, restauro e manutenzione del patrimonio culturale.

In questo Istituto si fondono infatti competenze ed attività di diagnosi, di intervento, di consulenza, di ricerca e di insegnamento, nonchè di elaborazione di normative e di editing di testi scientifici nel settore del restauro e della conservazione.

Più in particolare l'ICR promuove:

attività didattica:

– insegnamento del restauro e dei principi di conservazione nella propria scuola, per il corso quadriennale;

– insegnamento di metodologie scientifiche e tecniche in seminari, corsi di laurea universitari, corsi di aggiornamento del MBAC e del CNR, corsi organizzati dall'ICCROM e corsi speciali internazionali;

attività di restauro:

– attività pratica di restauro nei propri laboratori e in cantieri didattici;

– consulenza su speciali problemi di conservazione e restauro per le Soprintendenze, le Regioni, i Comuni, Enti e Istituzioni Internazionali e di Paesi Esteri;

attività di ricerca:

– ricerca di nuove metodologie di analisi, diagnosi, intervento e lo sviluppo di apparecchiature prototipo;

* Istituto Centrale per il Restauro.

– attività di normalizzazione dei metodi di controllo dei materiali storico-artistici, dei materiali di restauro e degli ambienti di conservazione;

– organizzazione della Conferenza Internazionale sulle PnD (prove non distruttive), applicate alla conservazione delle opere d'arte e la corrispondente attività di Editing;

– attuazione di mostre, cataloghi e pubblicazioni varie nel settore della conservazione e del restauro.

Più in particolare la ricerca è rivolta a:

– la caratterizzazione chimico-fisica dei materiali costitutivi delle opere d'arte e lo studio delle tecniche artistiche;

– lo studio delle cause e dei meccanismi del degrado;

– l'analisi e il controllo dei materiali e delle tecnologie d'intervento;

– gli studi di caratterizzazione ambientale;

– lo sviluppo di apparecchiature prototipo e modelli a carattere diagnostico;

– lo sviluppo di nuovi prodotti, formulati e tecnologie di restauro.

Da quanto descritto appaiono evidenti le principali attività professionali del Conservation Scientist che si possono sintetizzare:

– ricerca per Istituzioni governative in Italia e all'estero;

– consulenza per Istituzioni governative in Italia e all'estero;

– insegnamento e attività di formazione per studenti di restauro, conservatori e conservatori scientifici in Italia e all'estero;

– collaborazioni con Università, Istituti di ricerca internazionali in Italia e all'estero;

– attività di standardizzazione (UNI-NORMAL);

– insegnamenti in corsi presso l'Università.

In una istituzione che unisce a collaborare figure professionali così diverse, come il C.S., l'archeologo, lo storico d'arte, l'architetto, il restauratore, è bene comprendere, al di là di inutili formalismi e preclusioni, quali siano i rispettivi ruoli effettivi. Semplificando al massimo i rapporti fra le competenze delle varie figure professionali prima, durante e dopo le fasi di intervento sono:

– diagnosi prima del restauro: ruolo predominante e responsabilità sono del conservation scientist e del restauratore;

– conservazione e restauro: ruolo e responsabilità di tutte le competenze (storico d'arte, archeologo, fisico, chimico, biologo, geologo, architetto ecc..);

– manutenzione: ruolo predominante e responsabilità del restauratore.

Tuttavia non tutte le competenze si integrano nel modo migliore e dobbiamo ritenere, dopo una non certo brevissima esperienza, che il C.S. incontra, nel corso della sua attività, alcune difficoltà obiettive nell'esprimere al meglio le sue risorse:

– non diretto coordinamento nei progetti di restauro e conservazione;

– alcune difficoltà di collaborazione con le competenze dette «umanistiche» o storiche, soprattutto per la marcata differenza nelle rispettive specializzazioni professionali, per mancanza di comuni percorsi formativi e di comuni linguaggi;

– difficoltà all'inizio dell'attività professionale in opzioni e decisioni di orientamento in campo pratico della ricerca tecnica, per mancanza dell'Università di specifici e preventivi corsi di formazione e specializzazione;

– in generale un gran numero di attività indirizzate verso i problemi archeometrici, a confronto con i diversi obiettivi della conservazione;

– alcune incomprensioni e conflitti di competenza durante le fasi operative dei progetti di restauro;

– totale ignoranza e assenza di standard di riferimento e test per l'approvazione delle attività di restauro.

Come si può vedere, le difficoltà dipendono sostanzialmente da due soli punti fondamentali:

1. insufficiente riconoscimento di un ruolo fondamentale del C.S. nel progetto di restauro e di conservazione e insufficiente consapevolezza da parte del mondo universitario della necessità di prevedere ed attuare corsi post-laurea di perfezionamento e specializzazione per la formazione specifica dei C.S.;

2. mancanza di un linguaggio comune ed in molti casi di una esperienza comune che operino per una reale integrazione tra le varie figure professionali.

Ancora, in parallelo a queste carenze, che vorremmo chiamare di formazione e di organizzazione del lavoro, esistono anche, a nostro parere, alcune deficienze, a livello strategico e politico, che abbiamo cercato di riassumere:

– Negli ultimi vent'anni si è assistito ad una forte diminuzione dei C.S. utilizzati dal MBAC con conseguente squilibrio tra i conservatori e i conservatori scientifici;

– non sono stati incentivati gli investimenti per le attività di manutenzione;

– poca attenzione per i controlli scientifici dopo le attività di restauro e manutenzione.

In conclusione, la giusta necessità di valorizzare ed ottimizzare l'apporto professionale del C.S., comporta la risoluzione di una serie di problemi che sono metodologici e formativi, organizzativi e politici.

Alcuni suggerimenti e strategie potrebbero essere i seguenti:

1. razionalizzare e definire meglio le competenze e le priorità delle attività del C.S., a livello europeo;

2. contatti tra Istituzioni e Pubblica Amministrazione, per sostenere e implementare la richiesta e l'utilizzazione del C.S., a livello europeo;

3. trovare nuovi strumenti e occasioni, per stabilire una migliore cooperazione interdisciplinare e conoscenza tra conservatori e C.S.;

4. prevedere e programmare corsi di specializzazione universitari, (master, Ph.D. etc.) per C.S., a livello europeo.

Per ciascuno dei punti sopra elencati si possono definire i ruoli che le diverse istituzioni competenti dovrebbero svolgere in sinergia e secondo un piano e un'ottica a lungo termine, ad un livello certamente anche sovranazionale:

1. razionalizzare e definire meglio le competenze e le priorità delle attività del C.S., a livello europeo:

un ruolo primario può essere svolto dagli Istituti Centrali, dall'ICCROM e dal Consiglio d'Europa;

2. contatti tra Istituzioni e Pubblica Amministrazione, per sostenere e implementare la richiesta e l'utilizzazione del C.S., a livello europeo:

un ruolo primario può essere svolto dalla Pubblica Amministrazione, tenendo conto delle indicazioni degli Istituti Centrali, dell'ICCROM e del Consiglio d'Europa;

3. trovare nuovi strumenti e occasioni, per stabilire una migliore cooperazione interdisciplinare e conoscenza tra conservatori e C.S.:

potrebbe essere elaborato un manuale tecnico di Scienza della conservazione che contenga:

– i concetti base della conservazione;

– teoria e norme pratiche generali di restauro;

– aspetti generali delle discipline scientifiche per la valutazione diagnostica nella conservazione e nel restauro;

– manutenzione scientifica per la conservazione e il restauro.

Questo testo potrebbe essere indirizzato a conservatori e C.S., adottando un linguaggio comune;

si potrebbero inoltre favorire, a livello europeo, collaborazioni e esperienze interdisciplinari comuni, su progetti di restauro e corsi di formazione;

4. prevedere e programmare corsi di specializzazione universitari, (master, Ph.D. etc.) per C.S., a livello europeo:

potrebbero essere organizzati corsi di specializzazione, post – laurea, a livello europeo, con la collaborazione di ICCROM, Consiglio d'Europa, Università e Istituti Centrali.

Seguendo una prassi molto concreta, si potrebbero già da subito trarre alcune prime conclusioni operative.

1. Il numero di C.S. è inadeguato per giustificare corsi prelaurea in Scienza della conservazione.

2. Master e Ph.D. possono essere incoraggiati e pianificati, a livello europeo.

3. Può essere redatto un testo sulla Scienza della conservazione costituendo così un linguaggio e conoscenze base comuni sui problemi di restauro.

4. Una Commissione, a livello europeo, potrebbe elaborare un testo di suggerimenti e raccomandazioni indirizzate alle autorità governative e alle Università per:

– pianificazione e promozione di masters o Ph.D. sulla Scienza della Conservazione per la formazione di C.S.;

– incoraggiare in futuro un più equilibrato rapporto tra conservatori e C.S.;

– incoraggiare attività di Editing nel campo della Scienza della conservazione.

Competenze disciplinari e compiti tecnico-amministrativi

di Ruggero Martines *

Ringrazio la Prof.ssa Dalai Emiliani per le cortesi parole di presentazione, ma credo di poter portare soltanto alcune modeste considerazioni il cui unico pregio consiste nell'essere tutte interne al tema: la formazione per la tutela, la conservazione, il restauro.

Formazione: se devo immaginare cosa è la formazione, devo poter immaginare un sistema tensoriale di cui l'effetto formazione, il ciclo formativo, il meccanismo formativo, in altri termini il risultato è un punto di equilibrio. Infatti chi esercita il mestiere della tutela parla di formazione «da dentro». I professori universitari la praticano, è la loro missione oltre a quella della ricerca. La formazione produce ovviamente dei formati, ha una utenza, un mercato, una società all'esterno che esprime richieste, e percio' è ben evidente come non stiamo parlando di una materia avulsa dal contesto sociale più vasto, anzi stiamo trattando di uno dei più sensibili punti di equilibrio del contesto sociale e purtroppo, come sempre accade, i punti sensibili molte volte per certi versi sono sottratti all'ambito scientifico e sono invece oggetto di disputa in termini di poteri.

Non mi voglio riferire soltanto ai poteri della pubblica amministrazione o ai poteri della politica, i pesi che entrano in equilibrio sono addirittura più vasti di questi, su questo non abbiamo dubbio, noi inventiamo un ciclo formativo, l'Università adotta un suo ciclo formativo, può darsi che il mondo del mercato lo accetti, ma più spesso lo rigetta o lo rifiuta e questo avviene costantemente.

I restauratori che oggi si preoccupano di guadagnare uno spazio che peraltro la storia recente ha loro sottratto, ma che è bene che venga ad essi restituito, oppure i chimici o gli esperti scientifici che apportano un concreto sapere, una conoscenza oggettiva preziosis-

* Assotecnici Beni Culturali.

sima, di fatto vengono espropriati nello spazio istituzionale del loro mestiere da ambiti estranei che noi all'interno di un luogo così paludato come l'Accademia dei Lincei non vogliamo citare, i restauratori devono appartenere alla categoria OS 2 perché altrimenti oltre i limiti di 50, 70, 80 milioni di lire di importo non potranno lavorare.

Vorrei tradurre, per chi non fosse restauratore, che questo importo detratto dell'IVA, detratto delle ore uomo e del costo dei noli e dei ponteggi equivale a otto, nove, una decina di giornate lavorative, stiamo parlando di quasi nulla! Importi e tempi che, se affidati a mani «non formate» possono ben compromettere un capolavoro. Ma ormai anche l'utile di un artigiano – mi scusino l'arch. Antonio Forcellino e gli amici dell'ARI se ho usato il termine artigiano – fa gola all'impresa.

Anche gli architetti, però, nei Beni culturali dovranno, e a breve analogamente anche gli archeologi e gli storici dell'arte, partecipare a degli appalti concorso per prestare la loro attività professionale. Perché ormai, al di sopra di cifre assai modeste, nessuno potrà esercitare la propria attività senza tali formalità legate al 'prezzo' che è un valore aziendale e non alla qualità che è un valore tout-court. Non mi stupirei affatto se fra qualche anno una norma europea sancisse che anche le Università devono contrattualizzare con la pubblica amministrazione attraverso procedure di concorso, dimostrando di avere fatto almeno trenta miliardi di fatturato negli ultimi tre anni. Badate bene, non sto parlando di circostanze futuribili, sto parlando di norme edite in «Gazzetta Ufficiale» pienamente in vigore.

Siamo ben lontani da quell'osmosi ideale, che di fatto dovrebbe legare l'attività consueta della conservazione e del restauro, ma anche della tutela e della ricerca, la amministrazione attiva e lo spazio della didattica e della formazione e specularmente della ricerca rappresentata dall'università.

Siamo lontanissimi, lo diceva prima il professor Carandini, io non posso che essere d'accordo con lui. La distanza diventa ogni giorno più incolmabile, ma non perché i cicli formativi sono diversi da quello che l'amministrazione richiederebbe o da quello che il mondo societario potrebbe individuare, ma perchè, al contrario, cio' che conta è un bilancio in cui la formazione è un punto di equilibrio, ma le forze tensoriali che si addensano sono diverse e contrastanti quanto possono esserlo economia e qualità, spesso inconciliabili, senza un progetto ben pensato.

Vorrei anche rubare cinque minuti della vostra attenzione per rammentare la storia di queste circostanze che ho individuato con la locuzione «forze tensoriali». Se non ci sostiene la cronaca è difficile pter immaginare il trend del futuro.

Il trend del passato: se mi riferisco ai soli cicli formativi ed esamino le tre generazioni di funzionari dei Beni Culturali o le tre generazioni di professori che ho conosciuto nella mia vita, mi ritrovo di fronte a tre situazioni completamente differenti, determinate da assetti differenti di questo sistema di equilibrio.

La prima: ricordo il prof. De Angelis d'Ossat, ma potrei ricordare parallelamente Bianchi Bandinelli. Mi trovo di fronte ad un'autorità di statura nazionale, quando un tale personaggio, con il sostegno dal mondo accademico, esprime un moto di dissenso rispetto all'assetto che il mondo amministrativo pone a un settore contiguo a quello dell'accademia, alza una mano o un dito garbatamente, viene ascoltata ed ha una indiscussa ed efficace capacità correttiva del momento e delle circostanze.

Voglio rammentare che Fiorelli era un professore assai severo, geloso del livello della formazione dei suoi allievi, e ricordo Bianchi Bandinelli o De Angelis d'Ossat come professori altrettanto severi, perché questo? Perché preferivano essere dei formatori attentissimi, mentre erano degli amministratori tutto sommato molto più elastici ed aperti agli equilibri più di quanto non fossero come formatori. Cio' proprio nella convinzione che la formazione sia più importante, e conseguentemente sia necessario un massimo livello qualitativo, mentre l'amministrazione attiva, che pur Fiorelli o De Angelis hanno esercitato, afferisce alla sfera della compensazione e dell'equilibrio. È la prima generazione che rammento e vi riconosco i maestri dei più anziani di noi.

C'è, poi, una seconda generazione in cui il livello di potere non è assolutamente congruente col livello scientifico posseduto, questa seconda generazione ha subito anche un «inciampo storico» che però è comune a tutto il mondo occidentale e si riconosce nel momento della débâcle dell'Università, non voglio dire della débâcle della politica, ma mi riferisco al momento di rottura quando l'Università non ha potuto assorbire l'onda del 1968. Sono tra coloro che ricordano di aver «fatto il 1968», mi laureai in quegli anni, è viva l'immagine di cosa è avvenuto dell'Università italiana da quell'anno fino al 1977.

Parallelamente ricordo anche cosa è avvenuto nel mondo professionale ed in quello del lavoro, infine ci avviciniamo agli anni Ottanta e consideriamo una terza generazione.

Negli anni Ottanta l'aspetto economico del nostro settore ha assunto una rilevanza assolutamente inconsueta, che ancor oggi qualche volta tendiamo a sottovalutare, rilevanza che fa sì che il mondo dell'impresa si debba di necessità rivolgere al nostro settore, perché altri settori sono oramai assai più impervi, sono più affollati, non più percorribili. D'altro canto invece, nel bene o nel male il settore dei Beni culturali da un lato è un settore in forte espansione, si registra una domanda crescente ed è altissimo l'indice di crescita, dall'altro lato è invece un settore in cui gli investimenti iniziano a farsi interessanti e, mentre negli altri settori gli investimenti iniziano a prosciugarsi, questo settore diventa importante.

Ecco, allora, che anche la formazione ne viene influenzata, perché si decide, non so quanto surrettiziamente, di adeguarsi al sistema europeo, si privilegia la strada di creare un'osmosi all'interno dei paesi europei attraverso i cicli formativi, ed il paese si trova di fronte a una riforma della formazione che è il risultato un «altro modo» di intendere formazione. Non so dire se migliore o peggiore, la mia esperienza di formatore è modesta, e poi soprattutto ci manca la prospettiva sufficiente per l'esercizio della critica, sono abituato ad un ciclo formativo così come è stato e non ho la visione in prospettiva del ciclo formativo come sarà. La scarsità del campione non consente di valutare i risultati, possiamo immaginarlo, possiamo fare delle proiezioni, e tuttavia alcuni elementi assumono contorni certi.

Questa brevissima carrellata credo che sia più che sufficiente per un auditorio che ha vissuto le circostanze da un belvedere privilegiato e con un occhio critico, da protagonista, non ha bisogno di maggiori riferimenti e specificazioni, e pertanto a questo punto dobbiamo cercare di intuire quello che potrebbe essere il «trend» del futuro.

Il trend futuro intanto contempla uno spazio diverso da quello a cui siamo abituati e lo vede diverso per archeologi, per storici dell'arte, per architetti, per restauratori, perché accosta alle professioni tradizionali del settore figure manageriali. Ho colto alcuni punti della relazione del professor Carandini, sono pienamente d'accordo con lui quando dice che accanto a noi esiste un altro mondo che è quello dell'economia, del diritto, del sistema giudiziario, dei sistemi di garanzia.

Noi infatti siamo stati fagocitati all'interno di un sistema di garanzie che chiede delle sapienze amministrative che esulano dai nostri settori, esterne ai nostri settori disciplinari ci contornano, ci imbrigliano, quindi domani ci potremmo trovare schiacciati da un meccanismo di garanzia che ci impedisce di fare l'archeologo, l'architetto, lo storico dell'arte. Dovremo infatti riempire la «crocetta» del tal modulo ed esserci ricordati di avere stretto la tal vite, ma ciò che più conta, dall'altro lato invece si darà un valore uguale a tutto.

Purtroppo i «sistemi di garanzia» non fanno premio delle sapienze, i sistemi di garanzia sono sistemi in cui qualsiasi cosa è uguale a qualsiasi altra, purchè risponda ad una norma, che è quello che è avvenuto purtroppo, umiliando la specificità dei saperi, nella nostra amministrazione negli ultimi 20 o 30 anni o meglio da quando ne ho memoria.

Credo, quindi, che il ciclo formativo debba essere strutturato per rafforzare quella che è la componente interdisciplinare e parallelamente la componente «corporativa» di un settore, quella che costituisce lo «specifico» disciplinare. Non si deve dimenticare che alcuni ambiti disciplinari nel nostro paese, e quasi in nessun altro, sono rimasti intatti e mai stati alterati dai «sistemi di equilibrio». La professione del notaio, ad esempio, è tale e quale dal VI, VII secolo fino ad oggi, le sue regole sono esattamente le stesse, non sono mai state modificate, la professione del medico non è sostanzialmente modificata negli ultimi 2500 anni, la nostra professione, invece, subisce delle modifiche perché noi non abbiamo una forza sociale di «corporazione» paragonabile, ed è evidente che non la potremo mai possedere, la nostra incidenza sociale o sulla vita degli individui non lo consente.

Certo, però, una cosa deve essere fondamentale, *dum Romae consulitur Saguntum coepitur*, se tentiamo di sottolineare con dei distinguo le nostre specificità perdiamo invece la nostra coralità, quella che le discipline umanistiche ci attribuiscono, direi che i nostri cicli formativi futuri dovrebbero quindi tendere a riprodurre, *mutatis mutandis*, quell'immagine che è tipica dell'Università del Cairo El Akim: chi vi ha studiato è dottore nel Corano e poi è medico, architetto, avvocato.

Università e istituti centrali: un'indispensabile convergenza

di Mauro Matteini *

Per discutere qualsivoglia aspetto inerente la questione della formazione nell'ambito della Conservazione dei Beni culturali occorre prendere le mosse proprio dalla Conservazione, una disciplina assai recente, che data meno di mezzo secolo ma che è in rapidissima evoluzione ed oggi almeno, più che sufficientemente connotata e definita da consentire progetti di formazione appropriati e realistici.

Non possiamo nasconderci, ma per ragioni tuttavia che sono in parte comprensibili, che errori e inadeguatezze abbiano caratterizzato la maggioranza delle iniziative prese in tal senso negli ultimi decenni ad opera di tutte le diverse componenti potenzialmente coinvolte in questo discorso: l'Università, gli Istituti del Ministero per i Beni Culturali, gli Enti locali, le organizzazioni private.

La conservazione definisce e circoscrive di fatto un'area culturale e operativa che fino a pochi decenni fa non esisteva, un'area del tutto *nuova* – fattore da tenere in attenta considerazione – confinante tuttavia con molte discipline e professionalità già esistenti e stabilmente affermate; un'area che richiedeva e richiede non una semplicistica espansione delle citate discipline verso la nuova direzione ma, di fatto, una loro assai più impegnativa conversione – ancorché circoscritta – verso una nuova diversa specificità.

Tutto ciò, com'è palese, corrisponde a una difficilissima operazione culturale, che si scontra inevitabilmente con le radici profonde delle discipline d'origine. Conservazione – dev'essere tuttavia chiaro – non è Storia dell'arte, Architettura, Archeologia, Chimica, Biologia, Geologia, Fisica, Tecnologia dei materiali come le conosciamo nell'accezione consueta; ma è tutte queste discipline sotto nuove diverse iden-

* Opificio delle Pietre Dure.

tità. Nel nuovo dominio ciascuna di esse *acquisisce nuova specificità mantenendo la propria individualità.*

Anche la formazione per la conservazione non può, di conseguenza, non riflettere questa complessa ma oramai ben definita realtà.

Chi ha vissuto questa esperienza negli ultimi trenta-cinquanta anni sa bene di aver dovuto costruirsi il proprio iter formativo in maniera autonoma, con evidenti notevoli difficoltà, con un conseguente pesante impegno personale, soprattutto con grande capacità di adattamento, da qualunque orientamento provenisse, per modificare parte delle proprie radici formative indirizzandole verso questa diversa dimensione. Chi una tale esperienza non l'ha maturata, o non l'ha voluta maturare, ha preferito, evidentemente, mantenersi in una propria area professionale confinante e ausiliaria alla conservazione ma non esattamente *nella* conservazione.

Oggi la situazione è mutata. La disciplina è matura e devono esser possibili iter formativi *ad hoc.*

Con il riordino della struttura dell'insegnamento universitario, con l'indispensabile adeguamento ai modelli europei anche delle scuole del MBAC, in particolare per quanto attiene il livello universitario che opportunamente è richiesto, con l'ampliarsi concreto delle opportunità di lavoro nel settore – anche a motivo di nuove risorse finanziarie che vanno affluendo, nuova attenzione della politica e dei media – oggi è probabilmente il momento più favorevole per impostare su basi corrette il discorso della formazione in questo settore, attraverso l'individuazione dei profili professionali che effettivamente servono e di conseguenza gli obbiettivi formativi e i curricoli di studi appropriati per conseguirli.

In questa nuova ottica ritengo occorra sottolineare almeno alcune condizioni che non possono essere disattese, pena il rischio di dar vita, una volta di più – e le esperienze passate in tal senso insegnano – a qualcosa che non serve o che, peggio, crei false prospettive in chi si indirizza verso questo campo.

Il primo punto da sottolineare con enfasi è il seguente. I curricoli formativi per la Conservazione non possono in alcun modo prescindere dall'interfacciarsi in modo diretto e cospicuo con gli *aspetti operativi* tipici di questa disciplina: con i manufatti, dunque, con le loro molteplici e specifiche realtà, con i cantieri di restauro e le problematiche che in essi si affrontano e si risolvono, col complesso di cono-

scenze teoriche e pratiche, dei principi e delle soluzioni che globalmente caratterizzano quest'attività.

Quanto sopra costituisce per larga parte un patrimonio che già è disponibile presso gli enti del MBAC e in particolare presso i suoi istituti centrali dove si è ormai accumulata nei decenni una somma di esperienze e conoscenze specifica, ricca e approfondita.

Allo stesso tempo siamo oramai tutti convinti che i curricoli formativi necessitino di un *livello universitario*. Ciò lo richiede in primo luogo l'adeguamento alla realtà dell'Europa e del resto del mondo dove da tempo questo è lo standard di preparazione richiesto per coloro che si occuperanno di Conservazione dei Beni culturali. Personalmente, anch'io sono convinto che questa rappresenti una condizione indispensabile. Com'è possibile infatti che non solo chi programma o progetta ma anche chi direttamente effettua interventi su oggetti del patrimonio culturale non possieda una qualità di formazione di livello universitario? L'alta responsabilità implicita nell'attività operativa e nelle scelte critiche strettamente ad essa associate, lo esigono.

Sotto questo aspetto le scuole del MBCA, la cui ricchezza di contenuti non mi stancherò mai di sottolineare – un vero «oggetto prezioso», se così si può dire, del Ministero e direi di più della cultura italiana – alla luce delle esigenze attuali mostrano ancora delle inadeguatezze proprio in riferimento a quanto sopra, ma per ragioni spesso indipendenti dalla volontà di chi le ha realizzate e le realizza, ragioni talvolta complesse, in parte legate al loro divenire storico, e tuttavia di fatto esistenti.

Nel nuovo assetto della struttura formativa universitaria italiana, io, come molti altri, sono convinto vi siano spazi concreti per una indispensabile correzione del tiro rispetto a quanto fino ad oggi impropriamente si è realizzato, una correzione che deve veder coinvolti per questo compito sia l'Università che gli organi del MBAC.

Credo che oggi siamo oramai tutti convinti su ciò che autorevoli critici esperti nel settore da decenni sostengono con forza: le figure che devono ruotare intorno alla attività di conservazione sono fondamentalmente tre: quella che ha compiti diretti di intervento (il *conservatore* o conservatore-restauratore come, traducendo dall'inglese, oggi più spesso si dice); quella che raccoglie le competenze di tipo *umanistico* (l'architetto, lo storico d'arte, l'archeologo, etc., in relazione alla tipologia del bene da conservare); quella che ha competenze

di tipo *scientifico* (il chimico, il fisico, il biologo, il geologo, etc. in funzione della problematica conservativa specifica).

Occupiamoci oggi, in questa sede, della prima delle tre figure professionali: il conservatore-restauratore. Per questa figura concordo in larga parte con quanto fondamentalmente è emerso dai lavori della Commissione mista Università/MBCA che in questi mesi ha operato.

In primo luogo nell'individuare un *primo livello* di formazione attribuendogli fino dall'inizio un grado universitario (laurea triennale), con il concorso delle Regioni naturalmente (soprattutto a motivo del prevedibile notevole ampliamento del numero di studenti, a quel punto difficilmente gestibile in maniera diretta dalle attuali strutture del MBAC) ma ponendo un forte accento a un indispensabile *filtro di certificazione* che deve venire assicurato dagli istituti ministeriali proprio in quanto essi, effettivi esperti nel settore, possono garantire la qualità e la rispondenza.

Dal primo livello si dovrà potersi immettere direttamente nel mondo del lavoro, esercitando un livello di attività principalmente corrispondente a un ruolo ausiliario, coordinato da altri. Da tale livello, tuttavia, si dovrà poter accedere a un *secondo livello* (una laurea specialistica: 3 + 2 anni totali) dove attraverso l'*alta formazione* si prepareranno proprio coloro che assumeranno figura di responsabilità e che prevedibilmente saranno immessi soprattutto nei ruoli pubblici come *conservatori* nel significato più qualificante e attuale che a livello internazionale si attribuisce a questo termine: l'equivalente di un chirurgo in campo medico; un alto professionista autorizzato appunto a intervenire.

Per sua natura l'alta formazione dovrà d'obbligo realizzarsi nelle sedi dove la conoscenza in materia è più esperta e approfondita, proprio dunque, primariamente, negli istituti stessi del Ministero, con il concorso dell'Università, per quanto attiene in particolare alcuni degli aspetti teorici implicati.

È prevedibile infine anche un *terzo livello*, sulla cui denominazione non ho opinioni definitive ma che vedo realizzato in una sorta di specialista al top: verosimilmente un alto professionista specializzato in un'unica tipologia di manufatti, vista l'elevatissima specificità che ognuno di essi presenta.

Anche per questo livello occorrerà di nuovo il concorso di entrambi i tipi di istituzioni fondamentali: l'Università e gli organi del Ministero, in forme e secondo ruoli che occorrerà definire.

In definitiva, è mia ferma opinione che non potranno realizzarsi curricoli appropriati di formazione nell'ambito della Conservazione per i Beni culturali se non nell'ottica di una stretta confluenza delle potenzialità educative dei due grandi organismi che, in un caso per specificità di conoscenze, nell'altro per intrinseco ruolo istituzionale, congiuntamente sono chiamati a formare le moderne figure professionali in un settore così qualificante per il nostro paese.

Come funzionario del Ministero dei Beni e le Attività Culturali vorrei concludere questo mio breve intervento proprio con un forte invito al mio ministero di appartenenza, sollecitandolo a mettere in atto in modo tempestivo tutte le iniziative necessarie a realizzare ciò che è esplicitamente indicato nell'articolo 9 del d.lgs. 368, relativo alla realizzazione dell'alta formazione nell'ambito dei nostri Istituti centrali, non solo per salvaguardare ma soprattutto per dare nuova dignità e attualità a quel concentrato di conoscenze ed esperienze che già da tempo viene trasmesso dalle nostre scuole di formazione del restauro e della conservazione.

La formazione nel settore della catalogazione

di Giovanna Mazzola Merola *

Credo che sia necessario partire da alcune considerazioni che non introducono temi nuovi, ma intendono precisare un ambito della formazione che finora non mi sembra stato messo nella necessaria evidenza, sia negli interventi che si sono succeduti nel corso di questo convegno, sia – e ovviamente questo è particolarmente preoccupante – nelle norme recenti attinenti al nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Mi riferisco alla formazione nel settore della catalogazione: descrivere per conoscere, restaurare, tutelare, valorizzare è stato ed è uno dei leitmotiv che ha caratterizzato e caratterizza il nostro modo di operare.

L'importanza di una metodologia di formazione adeguata anche per quanto attiene la catalogazione assume particolare rilevanza anche nell'attuale contesto di informatizzazione e comunicazione dei beni culturali, al fine di garantire un accesso facile alle informazioni e ai servizi a questi beni, che costituiscono ormai una risorsa importante della società dell'informazione; come anche per organizzarne la tutela utilizzando le nuove tecnologie, che consentono riproduzioni di qualità garantendo servizi anche ad utenti remoti. Per questi motivi è importante consolidare e diffondere metodologie e standard, che garantiscano la qualità della catalogazione, la comunicazione delle informazioni e la ricerca.

La mancanza di riferimenti specifici nella legge 368, che limita le scuole di alta formazione alla materia del restauro è tuttavia compensata dalla recente presa di posizione del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali. In questo documento è stata riaffermata la validità di quel triangolo virtuoso del quale l'ICCU – Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane – ha già

* Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane.

una consolidata esperienza di accordi : la collaborazione fra le istituzioni del MBAC e il settore della alta formazione, quindi università e istituzioni di ricerca, nonché con le regioni per interventi formativi nell'ambito della catalogazione. L'ICCU ha infatti per compito istituzionale, nel Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, l'approfondimento delle tematiche di catalogazione e la predisposizione di standard, l'aggiornamento professionale delle figure tecniche dell'amministrazione statale e regionale. Ad esempio l'Istituto coordina il lavoro di elaborazione ed evoluzione dei codici italiani per la catalogazione, rivolti a diverse tipologie di materiale (le RICA, la catalogazione dei manoscritti, stampe, musica, materiale antico, risorse elettroniche); partecipa all'elaborazione, a livello internazionale, degli standard internazionali di catalogazione, elaborati dagli organismi internazionali, e ne cura l'edizione italiana, relativamente sia ai materiali, sia per i codici di identificazione, alla terminologia, alle statistiche. Nell'ambito della connessione fra la catalogazione dei materiali e le tecniche informatiche l'ICCU ha accumulato una notevole esperienza nella gestione della rete del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN); come anche, grazie alla partecipazione ad una intensa attività a livello europeo, a riflettere sugli approcci integrati alla ricerca sui diversi beni culturali, in vista dell'attuazione di quella convergenza fra archivi biblioteche e musei che caratterizza, fra l'altro, gli attuali programmi comunitari di ricerca.

Fatte queste premesse, sembra opportuno che nell'ambito dei diversi livelli di formazione universitaria nel settore dei beni culturali venga istituzionalizzato un modello di collaborazione nell'ambito della didattica della catalogazione generale e specialistica, anche rapportata alle esigenze di cataloghi informatizzati. Per questa collaborazione l'ICCU offre la disponibilità delle proprie strutture e delle competenze acquisite nel settore. Si può pensare, ad esempio, alla istituzione di crediti formativi specifici per i quali l'Istituto può affiancare, con ruoli diversi, la formazione fornita dall'università per il raggiungimento da parte dello studente di una abilità avanzata nel settore, con stages, seminari, tirocinii, predisposizione di moduli per la formazione a distanza. Ovviamente un rapporto proficuo richiede forme di istituzionalizzazione che evitino interventi casuali e discontinui o scelte individuali e consentano una verifica.

Vorrei fare un'ultima considerazione: le strutture dei beni culturali hanno del personale preparato e competente, che però, con l'assenza di nuove immissioni nei ruoli... sta invecchiando. Si è creato un gap generazionale che inquina il nostro operare e che rende sempre più necessaria la trasmissione del patrimonio di conoscenze e di esperienze. Cerchiamo di organizzare, anche con il mondo dell'università, il passaggio del testimone e troviamo il modo di farlo al più presto, per coloro che si preparano ad entrare nella professione.

L'esperienza della Regione Emilia Romagna

di Nazzareno Pisauri *

Non so quanto sia congruo o utile passare a rapido volo il panorama che dell'esperienza emiliano-romagnola in questi ultimi trenta anni o giù di lì, sia utile valutare in questa sede la scelta della Regione Emilia Romagna che si è dotata fin dal 1974 di un Istituto dei Beni Culturali, mentre le altre Regioni hanno seguito altre strade.

Da questo punto di vista c'è un bilancio da fare: la nostra Regione si è dotata di 50, 60 funzionari tecnico-scientifici su tutto l'arco delle principali attività inerenti i Beni culturali, i musei, le biblioteche, gli archivi storici, soprattutto per il censimento, il restauro, la catalogazione: le attività conoscitive, intrecciate con quelle di conservazione, tutela e valorizzazione, dunque.

Noi facciamo questo di intesa con le soprintendenze, ma abbiamo esercitato in prima persona, come ruolo istituzionale, la tutela sotto tutte le sue accezioni fin dai primi anni Settanta, senza aspettare il decreto legislativo 112 che ora riconosce il concorso regionale su restauro e catalogazione. Questo è avvenuto senza contrasti, contestazioni, polemiche o peggio, ad esempio rispetto a tutta l'attività di restauro dei beni culturali che abbiamo promosso, fino a istituire l'unica Fiera del restauro europea, quella che tutti gli anni organizziamo a Ferrara in primavera. Così si è creata una scuola, si è creata una tradizione, si sono create molte forti intese con le soprintendenze, con il Ministero e con i suoi Istituti centrali: ne accennava Giovanna Merola poc'anzi per quello che riguarda le biblioteche. Non tocca a me dirlo, ma per una serie di aspetti che si dibattono in convegni come questo credo che l'esempio emiliano-romagnola tutto sommato sia positivo.

* Regione Emilia Romagna.

Dove sta, avendolo io vissuto lungamente in questi anni, l'aspetto positivo? Sta probabilmente nel fatto che non abbiamo continuato a litigare dopo l'emissione dei decreti delegati del '72, d.P.R. n. 3 in particolare e poi 616 del 1977, ma abbiamo cercato pragmaticamente di operare insieme, studiare insieme e sperimentare insieme.

Io penso che questo sia l'aspetto più utile anche ai fini del dibattito odierno, perché tirare la corda ciascuno dalla propria parte istituzionale o di corporazione (non voglio dare accezioni negative a nessuna di queste parole) non ci porta da nessuna parte. Ma proprio da questo punto di vista se dobbiamo restringere il discorso agli aspetti della formazione, come oggi il tema del Convegno ci chiede, credo che non andiamo bene. Non va bene l'università, neanche un po'; non vanno bene le Regioni, neanche un po'; e non convince anche il Ministero.

Voglio dire che le uniche figure attendibili nel lavoro sul campo dei musei, delle biblioteche, degli archivi ben formate e ben forgiate, sono soltanto le poche figure di restauratori sortite in questi anni dall'ICR, dall'OPD, da Patologia del Libro, ma si contano sulle dita delle mani, e infine le figure degli archivisti formatisi nelle scuole degli Archivi di Stato.

Queste ultime sono scuole di cui nessuno mai si occupa, se non gli archivisti che da brave formiche, le gestiscono con tutto il pragmatismo necessario dentro gli Archivi di Stato e quindi sui documenti. E queste dei restauratori o degli archivisti sono le uniche figure, tra quelle che bussano alle porte di un archivio, di una biblioteca, di un museo per occuparsi di documenti a cui porre mano sotto le specie della conservazione, dello studio e della catalogazione, sono le uniche che sanno da dove incominciare. Tutti quelli che vengono dall'università di qualsiasi ordine e grado no. Non ho visto un solo giovane, delle migliaia che giungono neo-laureati nei corsi di laurea in Beni culturali o anche provenienti dalle scuole di specializzazione, o dai dottorati, non uno capace di mettere le mani, senza rischio per l'oggetto, su un bene storico-artistico, archeologico, archivistico o librario.

Mi dispiace ma è così, e anche rispetto alla contrapposizione al discorso che stamattina faceva il Sottosegretario Guerzoni condivido solo l'accenno al fatto che si va mutuando in maniera più o meno surrettizia il modello americano piuttosto che quello europeo classico. Ma non c'è dubbio che se questa contrapposizione tende a difendere

l'assetto attuale dell'insegnamento della nostra accademia, le proteste secondo me sono poco legittime, chiunque le faccia.

È vero che in certe università, in certi istituti, certi docenti hanno fatto e continuano a fare scuola. È verissimo, e per fortuna, perché siamo in Italia, non siamo in un paese privo di radici e tradizioni di questo tipo, però mi pare di poter dire che complessivamente la tradizione della nostra università in questo dopoguerra non è riuscita a rifornire il paese dei bisogni professionali reclamati dalla gestione e dalla valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

Non voglio polemizzare: «l'università tende a riprodurre se stessa», si dice di solito. Ma questo non importa, perchè ci sono anche fior di ricercatori benestanti di famiglia (ne conosco una decina io, quindi ce ne saranno molti di più), che fanno di questa autoreferenzialità accademica una virtù: studiano e pubblicano. Benissimo, non è una funzione da disprezzare, tutt'altro. Però non è questo il problema che oggi stiamo discutendo, che è invece il problema del nostro patrimonio culturale in termini di gestione, valorizzazione e tutela.

In fondo dobbiamo fare i conti con una realtà che è poi semplice: ci sono sostanzialmente tre livelli formativi e non ce la caviamo sentenziando che uno è basso, uno è medio e uno è alto. Il fatto è che non comunicano tra loro, sicchè quello più basso è quello che pesa di più e più negativamente sui Beni culturali perché è il più frequente dei tre. Questo è il livello della formazione professionale, che si rapporta agli altri (laureati e specializzati/dottorati) in proporzione di 70%, contro 25% e 5%.

La formazione professionale movimenta danaro pubblico italiano o dell'Unione europea, somme molto più alte di quelle che movimentano gli altri due settori e, specie negli ultimi quindici anni, è il versante su cui crescono continuamente le attività di comunicazione e valorizzazione dei beni culturali. Un diploma generico e 300 ore di formazione professionale. Con questo bagaglio oggi, nella tanto declamata collaborazione tra pubblico e privato, si pone mano alla manutenzione e al restauro dei beni culturali, e non c'è soprintendenza che tenga. Neanche se fosse fatto di maghi l'apparato di tutela riuscirebbe a tenere dietro a tutto questo, se consideriamo che il patrimonio culturale non è solo quello notificato, ovviamente. Vi risparmio questo discorso che, va da sé, è comprensibile. Ma qui va colto il danno maggiore, qui la condizione più difficile da schiodare, checché ci diciamo in convegni come questi. E ben sappiamo che cos'è. È la divisione

anche in questo settore tra lavoro manuale, artigianale in termini spregiativi, e lavoro intellettuale, quella che denunciava Forcellino intervenuto a nome dei restauratori. È mai possibile che qualcuno possa restaurare un testo senza conoscerne il linguaggio come ancora avviene? Di questo si tratta. Contro questa iattura ci battiamo in ordine sparso ormai da tanti anni, ma non la spuntiamo perché se il mercato del lavoro viene imbottito di quelle figure, se la crescita degli investimenti registrata in quest'ultimo decennio sui beni culturali ingrossa le file dei manovali cosa ci possono fare lo Stato, il Ministero, la Soprintendenza, le Regioni stesse se non mettergli addosso il funzionario storico dell'arte, bibliotecario, archivista che va a rilevare il danno a cose fatte? Si aggiunga a questo il curioso fenomeno, tutto italiano, di assegnare i lavori sui Beni culturali con aste al ribasso, e il gioco è fatto!

Sull'altro aspetto che anche nel discorso della riforma sembra venire fuori, quello della formazione universitaria di base, è stato detto fin troppo: concordo con molti altri interventi, quindi non mi dilungo. Anche dell'alta formazione sia sotto le specie delle scuole speciali, sia sotto le specie dei dottorati, è stato detto. Ma sono impostazioni che non raccordano questa scissione, questa cesura con il lavoro manuale. Dunque bisogna fare qualcosa di nuovo.

Credo, scusate se abbiamo poco tempo per ragionare anche con precisione di dati su questo, che ci sia davvero da rimboccarsi le maniche e mettere intorno a un tavolo più soggetti. Non c'è dubbio su questo, visto anche le buone prove cui accennava Giovanna Merola poc'anzi per quella che è la tradizione realizzata nelle biblioteche, per costruire la quale ci sono voluti però quindici anni. Non è che domani mattina tutto avverrà per magia! I soggetti da convocare non possono che essere i soggetti titolari delle tre competenze cruciali: le Regioni perché la loro formazione professionale, in quanto incide e fortemente in questo settore, sia portata a una qualche ragione e contenuto. Il MURST perché non continui a sfornare disoccupati addottorati. Il MBAC per non ridurre le norme di tutela a grida manzoniane. Sappiate che in una Regione come la nostra, che passa per essere una delle regioni illuminate, il settore dei Beni culturali vede i progetti del settore formazione solo quando c'è da bocciarne qualcuno. Solo quando gli interessi che ruotano sui budget miliardari della formazione non trovano la spartizione soddisfacente l'Istituto regionale dei Beni Cul-

turali può essere chiamato in causa per bocciare qualche corso, ma di solito tutto va a posto senza ricorrere al nostro bisturi.

Insomma tutti i corsi che devono passare passano e noi dobbiamo correre caso mai a riparare i danni dopo, a fare formazione supplementare, perché i giovani siano in grado di collaborare ad un progetto di catalogazione, di manutenzione e salvaguardia di vario tipo, di censimento e valorizzazione. Questo è ricorrente: sono trenta anni che facciamo così, cioè formiamo *ex novo* gente che viene dall'università, dsalle scuole speciali, dalla formazione professionale: è ovvio che si parte da basi diverse, non voglio fare paragoni offensivi, però ai fini del nostro problema gli effetti della cattiva formazione sono analoghi ad ogni livello istituzionale.

Il discorso secondo le Regioni, ne abbiamo parlato anche nei nostri coordinamenti, va affrontato istituendo un tavolo di concertazione. C'è una Conferenza Stato-Regioni che per ragioni magari poco condivise da alcuni sta comunque crescendo di importanza in questo paese. Ma sono ragioni ormai obiettive quelle per cui, come stiamo facendo in altri settori occorre mettere a regime il rapporto tra i due Ministeri, MURST e MBAC, e il Coordinamento delle Regioni. Da questo tavolo potranno scaturire accordi di programmi e intese sia generali che finalizzate alla sperimentazione di nuovi rapporti tra i diversi livelli formativi, sulla scorta delle indicazioni contenute nella relazione di Carlo Federici.

Mi pare d'altra parte che l'atteggiamento di questo governo, certamente del sottosegretario Guerzoni (stamattina l'ha ribadito ed è importante al di là del fatto che si possa dissentire anche fortemente su quello che il governo va facendo nella riforma universitaria complessivamente intesa) però l'atteggiamento è ricettivo. Credo che questo sia un momento favorevole per giungere ad una concertazione del genere, se non altro perché anche alcuni Ministri si saranno accorti che delle riforme tentate poche sono quelle che stanno in piedi, e forse il governo attuale ha un po' ridimensionato la burbanza centralista dei precedenti. Proponiamo dunque un tavolo a tre gambe, anche se su tutto questo peseranno le difficoltà di un dialogo ancora agli inizi. C'è intanto una proposta, quella presentata da Federici su cui ha ragionato il fior fiore di quelli che hanno condotto esperienze, quelli che hanno qualcosa da dire in base a quello che hanno tentato di fare in questi ultimi 20-30 anni. Prendiamone atto e partiamo di lì, poi magari

verificheremo il grado di fattibilità della proposta, ma prima di buttare via un impianto del genere occorre riflettere bene.

Lo stesso ruolo che gli Istituti centrali del MBAC in quel documento vanno rivendicando è secondo me di straordinario interesse e andrebbe esteso all'aspetto conoscitivo e di studio che fonda la catalogazione. Non capirò mai perché, nella tradizione di questo giovane Ministero, gli Istituti del restauro sono stati abilitati a fare scuola, lo hanno potuto fare poco, però quel poco che hanno fatto è stato sicuramente positivo, mentre gli Istituti che presiedono al catalogo, che è attività conoscitiva preliminare anche ai fini del restauro, non sono abilitati a fare scuola. Pare incredibile: nessuno pensa che sia il caso di istituire scuole per una catalogazione finalizzata alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei Beni culturali?

Dicevamo un tempo conoscere per conservare. Era lo slogan dell'Istituto dei Beni Culturali fondato in Emilia-Romagna da Andrea Emiliani, Giancarlo Susini, Pierluigi Cervellati. Io ero allora alle prime armi nel 1969, '70, '71, ma come non pensare che quello slogan può guidarci ancora? Dunque, amplierei un po' di più il paniere dei temi da mettere a confronto, lo arricchirei un po' di più, per discuterne insieme. Ciò che tutti ormai comprendono è che non possiamo procedere ancora per linee separate.

Parte terza

Contesto internazionale e prospettive italiane

Apertura della seconda giornata

di Giuseppe Chiarante *

La giornata di oggi, seconda giornata del Convegno, è dedicata ad approfondire il tema della *formazione per la tutela, la conservazione e il restauro dei Beni culturali* anche attraverso il confronto con la situazione di altri paesi. Abbiamo per questo invitato alcuni autorevoli ospiti, ai quali daremo per primi la parola: la prof.ssa Isabelle Balsamo direttrice della «Scuola del Patrimonio» di Parigi, il prof. Ulrich Schießl, Rettore dell'Alta Scuola di Arte di Dresda, il prof. Frommel, direttore della Biblioteca Hertziana qui a Roma. Successivamente interverranno altri docenti, i direttori degli Istituti del Ministero, rappresentanti delle Regioni e nel corso della mattinata prenderanno la parola anche il Sottosegretario D'Andrea e la Ministro onorevole Giovanna Melandri.

Prima di dare avvio ai lavori mi pare però opportuno riassumere brevemente, per i nostri ospiti stranieri e per molti dei presenti che non hanno potuto seguire i lavori di ieri, gli obiettivi che ci siamo proposti con questo Convegno.

Abbiamo messo in discussione due temi fondamentali.

Il primo è, in rapporto alla riforma degli istituti universitari, il tema della formazione degli storici dell'arte, degli archeologi, degli architetti, degli altri specialisti di cui ha bisogno l'Amministrazione dei Beni culturali. In relazione all'ipotesi della soppressione delle Scuole di specializzazione, il parere che è emerso concordemente dal dibattito è quello di una sostanziale insufficienza, per gli archeologi, per gli storici dell'arte, per gli architetti, di una formazione che si esaurisca nella laurea specialistica di cinque anni: e che occorra dunque prevedere un ulteriore approfondimento della preparazione dopo la laurea: o attraverso il mantenimento delle Scuole di specializzazione con apposito

* Vicepresidente del Consiglio per i Beni Culturali e Ambientali.

provvedimento, oppure, secondo la possibilità prospettata dal Sottosegretario Guerzoni, attraverso la strutturazione dei corsi di dottorato con una finalità anche di elevata qualificazione professionale oltre che di addestramento alla ricerca.

Il secondo tema discusso è stato quello delle scuole di alta formazione per i restauratori, previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. A questo proposito è stata sottolineata l'esigenza che i regolamenti che dovranno dare applicazione a questo articolo del decreto provvedano a mettere ordine nell'ambito della formazione dei restauratori chiarendo bene i rapporti tra le Scuole di alta formazione del Ministero, la selva di corsi professionali privati o pubblici sorti in questi anni, i nuovi corsi che stanno istituendo le Università. In particolare è stato sottolineato che la prima esigenza è che si elabori una norma, e che d'intesa con il MURST e la Conferenza Stato-Regioni il decreto definisca con chiarezza il valore del titolo di restauratore al termine della scuola dell'ICR e dell'OPD: ponendo fine a una situazione assurda caratterizzata dal fatto che da un lato queste scuole sono celebrate per il loro valore e sono imitate o prese a modello da moltissimi paesi, ma, d'altro lato il titolo che rilasciano non ha, al di fuori dell'Amministrazione statale dei Beni culturali, un valore che corrisponda minimamente a questo stato di fatto. Mi pare di poter dire che la richiesta generale sia che il regolamento precisi che la figura compiuta di restauratore è solo quella che esce dalle scuole di alta formazione degli Istituti centrali e delle sezioni staccate di pari durata pluriennale che verranno istituite d'intesa con le Regioni e in collaborazione con le università; e precisi altresì che, ai fini dei concorsi pubblici, il titolo conclusivo di tali scuole è equiparato alla laurea e dà perciò accesso alle carriere direttive.

Questo, in rapidissima sintesi, alcuni punti salienti emersi dal dibattito di ieri.

L'esperienza francese della Scuola del Patrimonio

di Isabelle Balsamo *

È per me un grande onore partecipare a questo importante Convegno di studi sulla formazione del personale per la conservazione e il restauro e voglio innanzitutto ringraziare gli organizzatori per l'invito, anche a nome di Geneviève Gallet, Direttrice dell'*École Nationale du Patrimoine*, che io qui rappresento.

Quella della nostra Scuola è un'esperienza originale e ancora recente, perché essa è stata creata soltanto dieci anni fa, nel maggio 1990, col compito di reclutare e preparare alla loro professione i conservatori dell'amministrazione statale e delle collettività locali. In un secondo momento, nel 1996, il Ministero della Cultura ha affidato alla Scuola anche la funzione di selezionare e formare in quattro anni i futuri restauratori d'opere d'arte, nell'ambito di un dipartimento denominato Istituto di Formazione dei Restauratori d'Opere d'Arte (IFROA). Infine la Scuola svolge anche un terzo ruolo, quello di permettere ai responsabili del patrimonio di approfondire, nel corso della carriera, la loro preparazione attraverso seminari e giornate di studio di «formazione continua», che attirano ogni anno circa un migliaio di funzionari di tutte le discipline per aggiornarsi sui più diversi argomenti.

Io vorrei insistere su due aspetti principali, che mi paiono importanti per dare un contributo alla riflessione che il senatore Chiarante ci sollecita a sviluppare durante queste due giornate: la necessità di una formazione professionale di alto livello che assicuri un fondamento di cultura comune, come base per tutte le specializzazioni; la questione di una formazione unitaria e di pari livello per i funzionari dello Stato e delle collettività locali.

La necessità di una formazione professionale altamente qualificata si è imposta a partire dalla presa di coscienza di numerosi fenomeni che,

* École Nationale du Patrimoine.

in modo simultaneo, hanno segnato gli anni '90. L'interesse appassionato per il patrimonio culturale, così ben esposto da Pierre Nora nei suoi *Luoghi di memoria*, è diventato per la società francese l'espressione di una domanda di identità e la reazione individuale e collettiva alle trasformazioni del mondo contemporaneo. Se si pensa al programma di rinnovamento dei musei, a Parigi ma anche nelle altre grandi città (Lilla, Lione, Strasburgo, Marsiglia e via dicendo), all'afflusso di visitatori nelle «Giornate del Patrimonio», ormai diventate esperienza europea, oppure alla passione dei privati per le ricerche genealogiche concernenti la loro famiglia, non vi è alcun settore del patrimonio storico e culturale che non abbia tratto profitto dalla crescita spettacolare della domanda sociale. In rapporto a questa situazione, profondi mutamenti si sono delineati nei mestieri del patrimonio, imponendo nuovi compiti in particolare nel campo della gestione finanziaria e del personale, della comunicazione e delle pubbliche relazioni.

La riforma del 1990 si iscrive, dunque, nella preoccupazione di accompagnare e anzi anticipare questi mutamenti, creando un corpo unico statale di conservatori del patrimonio culturale che riunisca tutte le differenti «specialità» con l'eccezione delle biblioteche (archeologia, archivi, inventario generale – il *Catalogo italiano* – monumenti storici, musei) e istituendo una scuola di specializzazione professionale incaricata del loro reclutamento e della loro formazione, la Scuola nazionale del patrimonio. Occorre segnalare altresì la creazione, in parallelo, di un inquadramento dei conservatori territoriali del patrimonio, che dipendono dalle collettività locali, ma che hanno una carriera praticamente eguale a quella dei conservatori di Stato.

I conservatori francesi sono attualmente reclutati – formalmente – fra coloro che hanno compiuto tre anni di studio dopo il «bac», ma nei fatti fra coloro che hanno cinque anni di studio. Essi seguono poi una formazione di diciotto mesi, alternando «stages» (nove mesi), seminari pratici, e moduli comuni di insegnamento e di studio in casi particolari. L'obiettivo di questa formazione iniziale alla concreta attività professionale è di dare loro le competenze necessarie ai loro futuri compiti nei campi che non hanno affrontato nel corso dei loro studi di storia o storia dell'arte: il diritto, le finanze pubbliche, l'economia, la gestione del personale, la manutenzione e il restauro, le pubbliche relazioni, le nuove tecnologie. A un alto livello scientifico di reclutamento viene così associata una formazione «generalista» e pratica, destinata a corrispondere all'evoluzione delle professioni del patrimonio culturale e a facili-

tare la mobilità in corso di carriera. Tale formazione favorisce anche una migliore conoscenza reciproca e l'apertura tra le diverse «specializzazioni», mettendo in evidenza i campi che sono comuni e che danno fondamento a una cultura professionale comune: per esempio la catalogazione, la conservazione preventiva, la politica del pubblico, per non citare che gli aspetti principali.

Se i cambiamenti della società che sottolineavo all'inizio hanno pesato fortemente sull'evoluzione dello statuto e della formazione dei conservatori di Stato, essi hanno in pari misura messo in evidenza le nuove sfide della politica culturale territoriale. Gli organi elettivi locali non solo non possono più ignorare l'importanza delle istituzioni e dei siti culturali per l'attività economica e turistica della loro circoscrizione, ma ormai essi ne fanno sovente la leva di una vera politica di sviluppo durevole. Non si può esagerare, in questo contesto, nel sottolineare l'importanza per le collettività territoriali di avere dei funzionari culturali reclutati a un buon livello e formati con cura. La Scuola nazionale del patrimonio è anche incaricata del concorso di reclutamento dei funzionari territoriali del patrimonio (che oggi ha luogo un anno su due): la formazione che vi è dispensata permette perciò l'incontro e la formazione «in comune» dei futuri funzionari dello Stato e dell'ambito territoriale. Non si tratta, al riguardo, di modellare i secondi sull'immagine dei primi: bensì di arricchire reciprocamente le due «culture» amministrative. Il governo del territorio, che si elabora quotidianamente nella pratica e nell'esperienza delle collettività locali, può così diventare una nozione condivisa, al servizio degli interventi sempre più complessi che richiede la politica del patrimonio culturale. A tal fine noi prepariamo, di concerto con i responsabili pedagogici dell'ambito territoriale, un apposito programma di formazione che mira a creare le migliori condizioni per il dialogo fra i futuri funzionari dei due ambiti di impegno e a favorire così le possibilità di mobilità tra un ambito e l'altro.

Una certa figura di conservatore «alla francese» si è così venuta esprimendo, senza alcun dubbio, attraverso le riforme e le istituzioni create negli ultimi dieci anni. Fornito di una cultura scientifica di alto livello, egli deve essere un buon gestore e un animatore convinto, una sorta di direttore d'orchestra che sappia guidare il lavoro collettivo e dirigere un progetto. Di qui l'importanza accordata, durante la formazione iniziale della nostra Scuola, all'educazione allo spirito di cooperazione, così fra i differenti mestieri come fra le diverse classi di funzionari che ho indicato in precedenza. Un altro accostamento, decisivo

per il patrimonio culturale, è stato avviato, ma resta largamente da perfezionare: quello tra i conservatori e i restauratori. L'unificazione dopo il 1996 all'interno di una stessa istituzione di due compiti prima affidati a due diversi dipartimenti è oggi oggetto di una riflessione approfondita, che dovrebbe sboccare forse anche in un rovesciamento istituzionale, ma certamente in una migliore articolazione fra i due percorsi di formazione. Mettere insieme degli allievi restauratori formati in quattro anni e dei conservatori in fase di perfezionamento professionale, che sono presenti solamente nove mesi sui diciotto che conta il loro percorso, non è certo cosa facile; tuttavia i primi esperimenti di laboratorio o di studio in comune di particolari problemi hanno dato risultati incoraggianti, che converrà consolidare.

Infine non si possono ignorare i benefici che produrrebbe un dialogo più intenso con gli architetti che saranno chiamati a intervenire sul patrimonio, architetti la cui formazione è al momento assicurata, invece, dal Centro di alti studi di Chaillot (la «Scuola di Chaillot»). Sono allo studio prospettive di raccordo istituzionale.

Non voglio concludere senza richiamare alcuni problemi che pone la situazione attuale. Se le resistenze iniziali all'idea stessa di una formazione professionale applicativa del personale scientifico sono pressoché del tutto scomparse nel corpo dei conservatori, restano difficoltà di reclutamento in specialità, come l'archeologia o in discipline molto particolari come l'etnologia o le Arti dell'Africa o dell'Oceania (e ciò proprio nel momento in cui va prendendo maggior rilievo l'iniziativa del «Museo del Quai Branly», che sarà dedicato a questi continenti. D'altra parte, il numero dei posti messi a disposizione ogni anno nell'amministrazione dello Stato o degli Enti territoriali si è ridotto nel corso del decennio ed è attualmente troppo limitato per rispondere alla crescita considerevole dei problemi che si manifestano nel mondo del patrimonio culturale. Infine, il contesto internazionale ci deve sollecitare, come già accade in sedi quali l'ICOMOS o l'ICOM, a riflettere sulle condizioni di una migliore circolazione delle professionalità del patrimonio nello spazio europeo: e quindi su una maggiore armonizzazione – se non delle loro funzioni, che possono conservare, come si è visto nell'esperienza francese, particolarità feconde e positive – per lo meno del loro livello di qualificazione e di formazione. Di qui il valore di queste giornate di studio: ringrazio perciò nuovamente i nostri ospiti italiani per aver arricchito il dibattito cercando il confronto con alcune significative esperienze straniere.

L'esperienza italiana in un'ottica internazionale

di Christoph L. Frommel *

Consentitemi prima di tutto di ringraziare gli organizzatori di questo importante incontro e in particolare il presidente dell'Accademia dei Lincei, per avermi onorato di questo invito. Nell'odierna giornata dedicata al contesto internazionale, il mio compito sarebbe in verità quello di parlarVi della formazione nelle università ed istituzioni tedesche. Ma lasciai l'università già nel 1980, dopo dodici anni d'insegnamento, per venire qui a Roma a dirigere la Bibliotheca Hertziana. E da quel momento il contatto con le istituzioni romane è diventato quasi così intenso come quello che ho ed ho avuto con le università tedesche. Continuo tuttavia ad appartenere all'Università di Bonn, dove ho tutt'ora degli allievi. E nel corso degli anni ho cercato di costruire anche all'Hertziana un luogo di formazione per giovani di talento, basandomi sulle mie esperienze – non sempre positive – con le università tedesche.

Quando nel 1968 tornai in Germania, dopo un periodo di otto anni alla Hertziana, ed iniziai la mia attività di docente a Bonn, il sistema era ancora più o meno lo stesso introdotto in Prussia da Wilhelm von Humboldt all'inizio dell'Ottocento, e questo sistema è tutt'ora valido. L'anno accademico comprende due semestri ognuno di quattordici settimane. Un docente o professore tiene una lezione di due o tre ore ogni settimana per tutti gli uditori interessati, anche di altre discipline e anche per normali cittadini, su un argomento che lo interessi e non faccia parte del sistema didattico. Tale tema non è collegato ad alcun esame, né tantomeno ad un controllo delle conoscenze così acquisite. Inoltre egli può, ma non è obbligato a tenere un proseminario per i principianti, mentre ne deve tenere uno per i più avanzati, dove gli studenti presentano una relazione su un determinato argomento, per

* Bibliotheca Hertziana - Roma.

discuterlo poi con il docente stesso. E questa è senza dubbio la parte più efficiente del sistema tedesco.

Fino agli anni Ottanta non c'erano esami prima della laurea, e questa era costituita dalla presentazione di un ampio lavoro scientifico da una parte e dall'altra da un esame orale in Storia dell'arte e in due materie secondarie. Adesso la maggior parte delle università ha introdotto il magistero – corrispondente al master inglese – dopo almeno tre anni di studio, da concludersi con una piccola tesi di circa sessanta pagine e un esame orale un po' meno pesante di quello di laurea. Resta più o meno allo studente decidere quando fare la laurea: nel migliore dei casi dopo altri due anni, ma talvolta anche dopo altri cinque o più anni!

Queste tesi di laurea nel migliore dei casi sono buoni lavori scientifici, ma tutte vengono pubblicate sotto forma di libro.

I contatti con i musei e le soprintendenze ai beni architettonici si limitano ad occasionali incarichi da parte dei collaboratori di queste istituzioni, ma non sono in alcun modo parte fissa dello studio e mancano completamente laddove non c'è né un museo e né una soprintendenza. In alcuni musei grandi gli studenti hanno la possibilità di collaborare per un mese ad una mostra. Dopo la laurea i più bravi trovano lavoro nelle università, nei musei, nelle soprintendenze ai beni architettonici – dove anche in Germania lavorano soprattutto storici dell'arte senza alcuna formazione architettonica – o nella vita culturale. Ma i musei scelgono di solito laureati con qualche esperienza in mostre o gallerie private. Ciò che i neolaureati portano con sé dall'università è una certa conoscenza di base, ma soprattutto un solido metodo di lavoro scientifico e autonomo, che i seminari comunicano meglio delle lezioni in fondo non obbligatorie e in nessun modo controllate. Tali lezioni si susseguono senza un contesto cronologico, senza un vero sistema didattico e senza tener conto delle cognizioni dei singoli uditori, e cioè se sono del primo o del terzo anno o vanno oltre.

Nel 1968 a Bonn eravamo cinque docenti ed avevamo circa centocinquanta studenti di Storia dell'arte. Così ogni docente poteva occuparsi intensamente e in modo personale del suo gruppo di circa trenta studenti.

Dopo il 1968 e a seguito degli avvenimenti che lo caratterizzarono, questo indispensabile rapporto umano cambiò ben presto. In pochi anni si moltiplicò il numero degli studenti di Storia dell'Arte, arrivando in qualche università anche fino a duemila, senza che venisse aumentato notevolmente il numero dei docenti. E quindi potemmo

occuparci molto meno di ciascuno, con tragiche conseguenze per la formazione dei singoli studenti.

Molti di essi erano anche sempre meno contenti delle offerte d'insegnamento presenti fino ad allora: si interessavano più per l'Ottocento e il Novecento e sempre meno per il Medioevo e il Rinascimento, cercando di intervenire attivamente nella vita contemporanea: nell'urbanistica, nella progettazione di edifici pubblici o nelle attività dei musei.

Nonostante le difficoltà e le aggressioni, tutto ciò era incredibilmente vivace e stimolante. Cominciai solo allora a tenere delle lezioni e seminari sull'architettura del Novecento e ad assegnare relativi temi per le tesi di laurea. Ci recammo a Parigi e a Berlino, visitammo i musei e le soprintendenze, discutemmo con i responsabili, per prendere più dimestichezza con le correnti più moderne, e invitammo anche artisti moderni a parlare davanti agli studenti.

Ma il sistema universitario humboldtiano venne appena toccato da tutto ciò. E rimaneva compito dei musei e delle soprintendenze, formare nelle loro strutture i giovani studiosi di Storia dell'arte, solo dopo che questi avevano conseguito la laurea e sebbene avessero nel frattempo per lo più già oltre trent'anni d'età. Poiché i licei classici, dove si insegnava il greco, il latino e la storia antica, andavano sempre più scomparendo e l'efficenza dell'insegnamento universitario diminuiva sempre più per via delle masse di studenti, questa seconda formazione post-laurea acquistò un'importanza sempre maggiore.

Per lo stesso motivo anche la Hertziana cominciò – come ho già accennato – a creare, negli anni Ottanta, un proprio programma di dottorato, cercando, con la formazione interna di pochi e scelti giovani di talento, di recuperare ciò che l'Università non poteva più offrire, e cioè gli strumenti scientifici e metodologici, il lavoro negli archivi, il diretto contatto materiale con l'opera d'arte, gli scavi archeologici, lo studio degli edifici in loco, il contatto con i restauratori dei monumenti sia figurativi che architettonici e così via.

Il successo non si fece attendere, e da allora facciamo tornare in media ogni anno uno dei nostri giovani come docente o professore ad una università tedesca.

Anche nella Germania degli anni Ottanta divenne sempre più chiaro, che le Università non erano state in grado di dare un'adeguata formazione per la tutela, la conservazione e il restauro dei beni culturali e che lo erano sempre di meno. E dobbiamo ringraziare soprattutto l'iniziativa di alcuni colleghi più lungimiranti, se in qualche uni-

versità – e va notato: non in quelle classiche, ma in alcune più giovani e di indirizzo più tecnico, come quella di Bamberg o le Università Tecniche di Berlino, Francoforte sull'Oder e Cottbus – venne introdotto uno studio post-laurea per i futuri collaboratori delle soprintendenze architettoniche. A Monaco, che per i suoi monumenti e musei avrebbe dovuto essere la prima ad offrire una tale formazione, un'analoga iniziativa si addormentò – per così dire – dopo poco tempo. Negli ultimi anni sono stati creati anche corsi speciali per i futuri dirigenti e manager dei musei a Lipsia, a Krems e ad Amsterdam.

Questi indirizzi di studio si sono limitati fin'ora solamente a due semestri e comprendono – ad esempio a Bamberg – quattro materie e cioè: inventariazione e teoria dell'arte, studio degli edifici, risanamento e tecnologie necessarie e infine scienze del restauro. Parlando con i responsabili ho potuto capire, che questi due semestri – e cioè un anno di studio – sono considerati insufficienti, che per il futuro si mira ad averne quattro, di cui i due ultimi dovrebbero essere a numero chiuso e riservati solo a studenti scelti in base al loro talento. A questi dovrebbe venir rilasciato poi un diploma che faciliti loro l'accesso ai pochi posti ambiti.

La formazione per i musei continua a svolgersi nei musei stessi, direttamente dopo lo studio e senza un'educazione specializzata. Nel corso di un volontariato di due anni, i volontari – rigorosamente scelti e in numero di due/quattro per ogni anno – collaborano per alcuni mesi in ogni sezione del museo e, nelle grandi città, anche in diversi musei – di quadri, di scultura, di grafica o di arte applicata. Quanto possano imparare in questo modo, dipende dalla buona volontà e dalle capacità didattiche di ciascun personale. Ma dopo il volontariato di solito non c'è molta speranza di ottenere un posto fisso. La buona e vecchia abitudine dei musei di inviare i giovani studiosi per parecchi mesi all'estero, oggi fallisce soprattutto per motivi finanziari.

In complesso, la formazione per musei e soprintendenze, che in Germania sono completamente separati tra loro, resta quindi ancor sempre molto al di sotto che in Italia e in Francia. Noi non abbiamo né un Istituto Centrale del Restauro – difficilmente realizzabile in Germania già a causa della struttura federale – né un tale numero di Scuole di Specializzazione come in Italia, o una Scuola di Chaillot, dove architetti prescelti vengono preparati alla loro futura attività attraverso un insegnamento di parecchi anni in diverse discipline. E la situazione in Austria e in Svizzera non è molto diversa.

Con questo naturalmente non voglio dire che la formazione in Italia e in Francia sia in ogni punto ottimale. Nel sistema francese, con il quale ho un po' più di dimestichezza per via dei lunghi anni d'insegnamento di mia moglie alla Scuola di Architettura di «La Villette» a Parigi, mi sembra che vada sempre più perdendosi la dimensione storica. So ad esempio, da fonti dirette, che il nuovo direttore della «École de Chaillot» valuta addirittura la possibilità di sopprimere del tutto la storia dell'architettura. Se si pensa che «l'architecte en chef» uscito dalla École de Chaillot e a capo di un dipartimento francese è onnipotente, sottostà appena ad un controllo e inoltre può anche svolgere la sua libera attività professionale, tutto ciò rappresenta una doppia minaccia per i monumenti. Ed è impensabile in Italia, ma anche in Germania, dove appunto le soprintendenze ai beni architettonici vengono dirette in genere da storici dell'arte, con formazione decisamente storica.

Per quanto io possa giudicare, l'Italia ha, proprio nell'ambito dei Beni culturali, la struttura di gran lunga migliore e questo naturalmente è anche la conseguenza dell'enorme ricchezza di monumenti. Già a partire da Adolfo Venturi lo studio è stato sempre più completato con la Scuola di Specializzazione. E proprio lì – anche se non sempre e non dovunque – si dà sempre più importanza al contatto diretto con i musei, le soprintendenze e l'Istituto Centrale del Restauro, invitando come docenti i loro funzionari e preparando gli studenti per la futura professione

Rispetto alla Germania, le cattedre e le lezioni di restauro architettonico sono più stabilmente e frequentemente ancorate nel programma delle Facoltà di Architettura. L'Istituto Centrale crea i migliori restauratori del mondo.

Ma paradossalmente l'effetto non è sempre quello desiderato e spero, che non venga interpretato male, se io, come straniero, mi permetto di aggiungere, concludendo, qualche osservazione critica, basata sulle mie esperienze personali degli ultimi anni.

Quando a Roma – dove spesso l'architettura e le arti figurative sono inscindibilmente fuse – viene restaurato un monumento importante, vi contribuiscono per lo più, ma non sempre, entrambe le soprintendenze: da una parte soprattutto gli architetti con formazione e interessi tecnico-edilizi e dall'altra gli storici dell'arte e i restauratori. Spesso ci sono discussioni sulle rispettive competenze. Raramente ci si siede assieme per portare avanti un progetto comune. E ancora più raramente vengo-

no consultati gli esperti competenti, che su quel monumento hanno fatto ricerche dettagliate e talvolta conoscono a memoria tutte le fonti. Ciò deriva sicuramente anche dalla separazione troppo rigida tra le soprintendenze delle Gallerie e quelle dei Beni Architettonici – una separazione che risale – se vedo bene – ai tempi di Viollet. Tale separazione agisce naturalmente anche sulla formazione dei giovani. Nelle soprintendenze dei beni architettonici lavorano talvolta architetti con relativamente poche conoscenze della storia o della pittura e scultura, nonostante i corsi di studio per i Beni Culturali, creati per esempio a Viterbo o a Venezia. E poiché la coscienza storica – se mi è consentito nominarla – non è abbastanza fortemente impressa, questi architetti prestano spesso troppo poca attenzione ai materiali originari fino all'intonaco e alla coloratura, alla costruzione originaria e al contesto dell'architettura con l'arredo figurativo.

Proprio durante gli ultimi anni, quando per il Giubileo si volevano restaurare con una certa fretta, contemporaneamente, anche troppi monumenti, sono state lasciate – per la gran quantità di incarichi e la mancanza di personale – troppe decisioni a ditte private, non sempre qualificate in tal senso. E il nostro tentativo di creare, in concomitanza con l'Anno Borrominiano e la relativa mostra, assieme all'Accademia di San Luca, una piccola commissione per la consulenza e il controllo dei restauri dei monumenti di Borromini, è miseramente fallito già ai primi passi; mentre ad esempio i francesi per il restauro di Palazzo Farnese e di Villa Medici, gli spagnoli per il restauro del Tempietto o noi stessi per il restauro degli affreschi di Palazzo Zuccari abbiamo creato commissioni scientifiche con i massimi esperti e ciò per iniziativa individuale e senza alcun obbligo istituzionale.

Questa separazione troppo schematica tra architettura e arti figurative nella formazione di nuovi esperti e nelle soprintendenze rispecchia una storia dell'arte divisa in categorie, che cerchiamo di superare da tanto tempo e che proprio nella città di Raffaello, Michelangelo, Bernini, Cortona e Borromini è difficilmente giustificabile. Naturalmente è difficile cambiare tali strutture cresciute in oltre cent'anni. Ma forse non è del tutto superfluo sensibilizzare la coscienza a questi problemi e, almeno nella formazione dei futuri responsabili, gettare dei ponti tra i campi fin troppo separati degli storici dell'arte e degli architetti dipendenti dalle soprintendenze, e degli studiosi. Questo forse è il punto più importante, nel quale l'Italia potrebbe imparare dai paesi nordeuropei.

La formazione del restauratore in Germania

di Ulrich Schießl *

La presente relazione si configura come un modesto e sintetico contributo sulla situazione della formazione accademica del restauratore in Germania. Tralasciando la lunga ed interessante storia del restauro nell'Ottocento in Germania[1], vorrei concentrarmi velocemente sugli anni Sessanta del XX secolo.

* Hochschule für Bildende Künste, Dresda.

[1] Ph. Hackert, *Ueber den Gebrauch des Firnis in der Mahlerey. Ein Sendschreiben des berühmten Landschaftsmahlers Philipp Hackert an den Ritter Hamilton... aus dem Italiänischen frey übersetzt F.L.R. (F.L.Raspe). Nebst fünf Anhängen.* Dresden 1800; J.W. von Goethe, *Ältere Gemälde. Neuere Restaurationen in Venedig, betrachtet 1790*, in: *Über Kunst und Altertum* (5), 1825, nuova edizione; J.W. v. Goethe, *Schriften zur Kunst*, Gedenkausgabe vol. 13, Zürich 1954, pp. 83-91; Chr. Köster, Chr. *Ueber Restauration alter Oelgemälde*, Heidelberg 1827-1828; F.G.H. Lucanus, *Vollständige Anleitung zur Restauration der Oelgemälde und zum Reinigen und Bleichen der Kupferstiche*, Leipzig 1828; M.B.L. Bouvier, *Bouvier's, Mahlers, Mitglieds der Gesellschaft der Künste zu Genf, ehemaligen Eleven an der Akademie zu Paris Vollständige Anweisung zur Öhlmalerei für Künstler und Kunstfreunde. Aus dem Franz. übers. von Dr.C.F.Prange nebst einem Anhang über die geheimnisvoll Kunst, alte Gemälde zu restauriren*, Halle 1828; F. Welsch, *Vollständige Anweisung zur Restauration der Gemälde in Oel-, Wachs-, Tempera-, Wasser-, Miniatur- Pastellfarben*, Quedlinburg 1834; J.C.G. Hampel, *Die Restauration alter und schadhaft gewordener Gemälde in ihrem ganzen Umfange; nebst einer Anleitung zur Frescomalerei*, Weimar 1848; J. Noodt, *Die Kunst Oelgemälde zu reinigen*, Hamburg 1853; V. Bauer-Bolton, *Zum Kapitel Gemäldepflege*, in «Technische Mitteilungen für Malerei», 29 (1913), N° 21, pp. 207-211; N° 22, pp. 221-224; N° 23, pp. 237-240; M. Stübel, *Gemälderestaurationen im 18. Jahrhundert*, in «Der Cicerone», 18 (1926), pp. 122-135; M. Stübel, *Gemälderestaurationen und ihre Geschichte*, in «Museumskunde», NF 9 (1937), N° 9, pp. 52-60; Th. Brachert, *Die Solothurner Madonna von H. Holbein aus dem Jahr 1522*, in «Maltechnik – Restauro», N° 1 (1972), pp. 6-22; G. Rudloff-Hille, *Goethe und die Dresdner Galerie (zum 225. Geburtstag)*, in «Beiträge und Berichte der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden» (1972-1973), pp. 37-63; I. Geismeier, *Gustav Friedrich Waagen – 45 Jahre Museumsarbeit*, in «Staatliche Museen zu Berlin (DDR), Forschungen und Berichte», 20/21 (1980), pp. 397-419; U. Vogelsang, *Gemälderestaurierung im 19. Jahrhundert am Beispiel Andreas Eigner*, Phil.Thesis, Stuttgart 1985; M. Gilberg, *Friedrich Rathgen: The father of modern archaeological*

La formazione professionale dei restauratori in Germania è stata sostanzialmente priva di regolamento fino agli anni Sessanta; essa si svolgeva o in modo autodidattico o veniva impartita attraverso il classico rapporto maestro-allievo; i grandi musei ed i laboratori delle Sovrintendenze ai monumenti, pur offrendo una certa formazione al restauratore, non erano in grado di riconoscergli una qualifica professionale alla fine del percorso educativo.

Sin dagli anni Trenta ebbero una particolare importanza i laboratori della Sovrintendenza ai monumenti della Sassonia-Anhalt a Halle an der Saale, nonché quella di Monaco di Baviera e il Doerner Institut della stessa città, ma la situazione della formazione professionale non cambiò fino agli anni Sessanta[2].

A livello europeo la formazione accademica professionale del restauratore esiste da ben 70 anni; infatti negli anni Trenta nacquero

conservation, in «Journal of the American Institute for Conservation», 26 (1987), pp. 105-120; H. Althöfer (a cura di), *Das 19. Jahrhundert und die Restaurierung*, München 1987; C. Wagner, *Arbeitsweisen und Anschauungen in der Gemälderestaurierung um 1800*, München 1988; C. Wagner, *Die restaurantische Bibliothek im Jahre 1828*, in «Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung», 2 (1988), pp. 337-344; U. Schießl, *Der Maler und Restaurator Jakob Schleininger (1792-1855) und seine kleine Abhandlung «Ueber Tempero-Bilder und deren Restauration»*, in *Die Kunst und ihre Erhaltung. Rolf E. Straub zum 70. Geburtstag gewidmet*, Worms 1990, pp. 97-117; S. Schmitt, *Das Pettenkoferische Regenerationsverfahren. Eine Studie zur Geschichte einer Methode und ihren Auswirkungen*, in «Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung», 4 (1990), pp. 30-76; U. Schießl, *Eine Skizze zur Entwicklung der Restauratorenausbildung am Beispiel Gemälderestaurators*, in *Geschichte der Restaurierung in Europa / Histoire de la Restauration en Europe. Akten des internat. Kongresses «Restaurierungsgeschichte» Interlaken 1989*, Vol. I, Worms 1991, pp. 158-159; P. Griener, *Le repeuplement d'une restauration: le travail de Andreas Eigner (1801-1870) sur la Madone de Soleure de H. Holbein le Jeune*, in *Geschichte der Restaurierung in Europa / Histoire de la Restauration en Europe. Akten des internat. Kongresses «Restaurierungsgeschichte» Basel 1991*, Vol. II, Worms 1993, pp. 104-120; Chr. Schöbel, *Das Wirken Pietro Palmaroli in Dresden*, in «Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung», 8 (1994), pp. 1-24; S. Wechsler, *Die Restaurateuren und das Restaurieren der Sammlung Boisserée*, in *Kunst als Kulturgut. Die Bildersammlung der Brüder Boisserée – ein Schritt in die Begründung des Museums*, Ed. A. Gethmann – Siefert und O. Pöggeler, Bonn 1993, pp. 175-184.

[2] R. Hoffmann, *Ausstellung von Vorbildern dekorativer Malerei für Restaurierungskurse*, in «Christliche Kunst», 6 (1909-1910), p. 227; *Die Restaurierungskurse des Generalkonservatoriums (in München)*, in «Technische Mitteilungen für Malerei», 26 (1910), N° 14, pp. 109-114; *Die Frage der Restaurierschulen*, in «Kunsttechnische Blätter», 8 (1910), N° 8; K. Lange, *Über Pflege von Gemälden*, in «Technische Mitteilungen für Malerei», 29 (1913), N° 17; A. Wolters, *Die Ausbildung von Restauratoren für die Museen*, in «Kunstchronik und Kunstmarkt (1926)», pp. 697-698.

le prime sedi di studi a Londra e a Vienna[3] e a Roma venne fondato l'Istituto Centrale per il Restauro. Ma questo, nel generale ambito europeo, poteva essere paragonato ad una goccia nel mare[4].

Nella letteratura professionale tedesca dell'ultimo secolo si incontrano continuamente le richieste di un regolamento per la formazione professionale dei restauratori che avesse a modello il sistema delle Accademie delle Belle Arti anche se di essa si iniziò a discutere seriamente solo negli anni Cinquanta.

L'ICCROM nacque nel 1959 e, in quegli stessi anni, i gruppi di lavoro ICOM per la conservazione elaborarono le iniziali ipotesi redigendo documenti di primaria importanza[5]. In questo periodo furono istituite le prime associazioni di categoria le quali ebbero come promotori e sostenitori personaggi del livello di Brandi, Plenderleith e Philippot. Alcuni di questi nomi si ritrovano in calce alla Carta di Venezia[6]. Allora in Germania i nomi di Johannes Taubert, Christian Wolters, Ernst Willemsen e Rolf E. Straub dominavano lo scenario della conservazione e del restauro dei beni culturali. È degli anni Sessanta la redazione dei fondamenti dell'etica professionale – come il Murray Pease Report negli USA – che ebbero largo ascolto anche in Europa ed in Germania[7].

---

[3] R. Elgenberger, K. Von Garzaroli et al., *Pour une éducation professionelle des restaurateurs d'oeuvres d'art*, in «Mouseion», 19 (1932), pp. 83-85; L. Ruprecht, *Das Institut für Konservierung und Technologie an der Akademie der bildenden Künste in Wien*, in «Deutsche Kunst und Denkmalpflege» (1937), pp. 226-231.

[4] U. Schiedl, *The Development of the Profession and its Ethical Rules*, in *The Restoration of Works of Art. Legal and Ethical Aspects*, Zürich 1995, *Études en droit de l'art*, vol. 6, pp. 205-230; L. Schießl, *The Conservator-Restorer: A Short History of His Profession and His Principles*, in *25 years School of Conservation. The Jubilee Symposium Preprints 18-20 May 1998*, Copenhagen, Konservatorskolen Det Kongelige Danske Kunstakademi 1998, pp. 139-156.

[5] ICOM Commission for the care of paintings, *The care of wood panels*, in «Museum», 8 (1955), pp. 159 sgg.; ICOM Commission for the care of paintings, *Fabric paint supports*, in «Museum», 13 (1960), pp. 132-171.

[6] The Venice Charter, 1964: *International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites. International Council of Monuments and Sites (ICOMOS)*, 1966.

[7] *The Murray Pease Report*, in «Studies in Conservation», 9, pp. 116-122. Tra gli altri, una larga eco delle tematiche affrontate dal Murray Pease Report si riscontra nei seguenti documenti: AIC, The American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, *Code of Ethics and Standards of Practice, Revised 31 May 1979*, Toronto-Washington D.C., 1979, 15 pp.; AIC, The American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, *Code of Ethics and Standards of Practice, Adopted in August*, Washington D.C. 1994.

Oggi si può affermare che gli anni Sessanta rappresentarono ovunque, in Europa ed oltreoceano, un periodo cruciale e di fondamentale importanza persino per la situazione odierna, anche se il mondo del restauro era ancora molto piccolo ed il numero dei suoi personaggi illustri era molto esiguo; molte erano le attività pionieristiche che ancora oggi appaiono esemplari.

Fu allora che si stabilì un profilo professionale del restauratore del tutto originale e dal quale scaturirono esigenze di formazione completamente nuove. Paul Philippot disse nel 1960, per la prima volta espressamente, nel suo celebre saggio sulla formazione professionale dei restauratori, che

– le richieste fondamentali di formazione e di nozioni,

– l'analisi e l'interpretazione critica di tutte le condizioni, delle possibilità e delle necessità per le scelte relative a come affrontare ed eseguire la conservazione e il restauro,

– le opzioni pratiche, vale a dire il concreto intervento sull'oggetto e la conseguente responsabilità da parte dell'Istituto Superiore di qualificazione professionale nei confronti delle opere d'arte, richiedono un'equiparazione del restauratore allo stesso livello dello studioso delle scienze della natura e dello studioso di scienze umane[9].

Ne consegue inevitabilmente il postulato di formazione equivalente e di diplomi dello stesso rango. A questo proposito, dopo quarant'anni di sviluppo, per quello che riguarda le possibilità di studi in Germania si può affermare che sono stati raggiunti risultati positivi.

Non è questa però la sede per descrivere la situazione dei restauratori come si presenta nel loro quotidiano esistenziale e professionale, sia sul cantiere sia soprattutto nel museo, e qual è il loro inquadramento professionale.

Mi sia consentito ora di esporre brevemente lo sviluppo della formazione accademica professionale a partire dagli anni Sessanta in Germania. Nel 1963, a Stoccarda, il Prof. Rolf E. Straub succedeva al Prof. Kurt Wehlte. Kurt Wehlte aveva insegnato il restauro – secondo gli standard dell'epoca – nel contesto descritto, come tecnica pittorica artistica da applicare attivamente nello stesso modo in cui tale tecnica era stata insegnata nelle Accademie di Belle Arti[10]. Rolf E. Straub segnò

[9] P. Philippot, *Reflexions sur le problème de la formation des restaurateurs de tableaux et de sculptures*, in «Studies in Conservation», 5 (1960), pp. 61-70.

[10] K. Wehlte, *Restaurierungsausbildung*, in «Maltechnik», 1959, p. 101.

l'inizio di un nuovo corso[10]. Straub stesso fu allievo di Wehlte, poi lavorò come assistente nel campo del restauro all'Istituto Courtauld di Londra e fondò il laboratorio chimico-fisico-tecnologico e i laboratori di restauro dell'Istituto Svizzero di Scienza dell'Arte a Zurigo. Di conseguenza Straub eliminò dalla formazione professionale del restauratore gli aspetti artistici attivi sostituendoli progressivamente con le materie tecniche, artistiche, storiche e i materiali da una parte, e con la scienza dei materiali da applicare alla conservazione e al restauro dall'altra.

Negli anni Sessanta, nella allora Repubblica Democratica Tedesca, ebbe inizio la prima formazione accademica del restauratore nell'Accademia di Belle Arti di Berlino-Weißensee.

Nella ex-Repubblica Democratica Tedesca la formazione professionale del restauratore continuò a svolgersi, da un lato mediante scuole per corrispondenza, e dall'altro, sin dal 1974, con un corso di diploma della durata di 5 anni a Dresda. Temi come quello della differenza tra artigiani e restauratori erano fuori discussione. Per ciò che riguarda la tutela professionale della categoria, i restauratori della ex Repubblica Democratica Tedesca furono indubbiamente penalizzati al momento della riunificazione.

Si può tranquillamente affermare che all'inizio degli anni Sessanta si assisteva in Germania Orientale ai medesimi sviluppi e alle stesse discussioni che si verificavano nel resto d'Europa[11]. In quel momento il dibattito nella Germania Occidentale verteva, in verità assai più animatamente, a favore o contro la formazione professionale universitaria del restauratore. Si nutrivano forti dubbi sull'attitudine dell'università – specificamente l'Istituto per le Tecnologie della Pittura di Stoccarda – ad impartire insegnamenti pratici e, al tempo stesso, si riteneva inutile, una formazione professionale teorica. Diventare restauratore seguendo il «sistema tradizionale di studio», significava pur sempre imparare dal maestro e studiare la teoria come autodidatta. Poiché questo vecchio sistema di formazione dava, nel generale qua-

[10] R.E. Straub, *Ausbildung von Restauratoren im Stuttgarter Institut*, in «Maltechnik» (1965), pp. 3-37; R.E. Straub, *Unser Beitrag zur Ausbildung von Restauratoren*, in «Nachrichtenblatt der Denkmalpflege in Baden-Württemberg», 8 (1965), p. 62.

[11] Per avere un quadro della letteratura internazionale relativa alla formazione professionale nei primi anni Sessanta, v. U. Schießl, *Eine bibliographische Übersicht über die Literatur zur Restauratorenausbildung in den letzten dreißig Jahren*, in «Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung», 3 (1989), Sonderheft «30 Jahre DRV», pp. 67-79.

dro di allora, risultati positivi, toccava ora all'Università di Stoccarda, come unica sede di studi della Germania Occidentale, l'onere di provare il contrario; la discussione portò a un confronto che si rivelò univocamente positivo[12].

Una formazione sufficientemente estesa nel tempo, ben strutturata e abbinata con uno studio teorico da autodidatta ben organizzato, così come era stata offerta e impartita nei musei e presso le Sovrintendenze negli anni Sessanta, è tutto sommato migliore dell'approccio alla professione da puro autodidatta. Uno dei promotori di questo sistema formativo fu Ernst Willemsen, capo restauratore presso la Sovrintendenza dei monumenti per il Rheinland a Bonn[13].

Solo più tardi, negli anni Ottanta, si profilò la combinazione con le scienze umane dalla quale scaturì un caso esemplare, il cosiddetto «modello di Erlangen», basato sulla collaborazione tra l'Università di Erlangen e il Museo Nazionale di Norimberga. Si ebbero così restauratrici e restauratori laureati in scienze umane, come storia dell'arte oppure etnologia ovvero, ma assai più raramente, in scienze naturali. Se questa soluzione non può essere considerata negativa, essa non potrà mai sostituire una specifica laurea in restauro.

La mancanza di un preciso titolo di studio rappresenta il problema principale degli autodidatti, sia per quanto concerne il loro inquadramento nel quadro del pubblico impiego, sia per quello che riguarda i rapporti con la committenza quando operano come liberi professionisti. E l'eventuale laurea supplementare in storia dell'arte non contribuì alla soluzione del problema.

La nascita di tre associazioni di restauratori nella Repubblica Federale Tedesca avvenuta nel frattempo, aveva incrementato le discussioni e le polemiche.

In tutti i paesi europei furono istituiti corsi di studio accademici per i restauratori. Negli anni Settanta erano già state istituite delle scuole di restauro nella Repubblica Democratica Tedesca, in Gran Bretagna, Danimarca, Francia, Belgio, Italia, Olanda e Spagna, le quali

[12] Questa discussione è stata dettagliatamente descritta in: U. Schießl, *Über Theorie und Praxis als Fächer der Restauratorenausbildung*, in «Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung», 1 (1987), pp. 47-56.

[13] E. Willemsen, *Werkstattausbildung für Restauratoren*, in «Museumskunde», 29 (1960), p. 96; E. Willemsen, *Ein Vorschlag: Prüfungen für Restauratoren*, in «Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflege», 28 (1969-70), pp. 137-143.

avevano il livello di un Politecnico oppure di un Istituto superiore di qualificazione professionale; altre nove scuole erano di livello universitario[14].

Vale forse la pena, a questo punto, di accennare ai tre tipi di università esistenti in Germania: alle università scientifiche (*Universitäten*) si affiancano le Accademie di Belle Arti o di Musica (*Kunsthochschulen*) e gli Istituti Superiori di qualificazione professionale con un orientamento scientifico pratico (*Fachhochschulen*). Le Accademie di Belle Arti (*Kunsthochschulen*) hanno lo stesso livello delle università, ma non è loro consentito bandire e attribuire autonomamente dottorati di ricerca nelle materie artistiche; esso può comunque essere assegnato nelle materie scientifiche oppure in collaborazione con le università. Gli Istituti Superiori di qualificazione professionale con un orientamento scientifico pratico (*Fachhochschulen*) non possono conferire dottorati di ricerca che vengono in ogni caso gestiti in cooperazione con le università. Su questo tema torneremo comunque più avanti.

Alla fine degli anni Settanta furono precisati il quadro di riferimento professionale del restauratore. Con la cosiddetta «carta rosa» approvata nel 1981, le tre associazioni tedesche dei restauratori (DRV, DVFR, AdR) si pronunciarono in modo unanime in favore della formazione professionale di altissimo livello e optarono definitivamente per la sede universitaria, dimostratasi peraltro irrinunciabile[15]. L'Istituto Superiore di qualificazione professionale con orientamento pratico sembrò essere la soluzione ideale anche se nella Germania Occidentale e in quella Orientale esistevano già corsi di studi di livello universitario presso le rispettive Accademie di Belle Arti.

Nel 1984 la figura professionale dell'ICOM si indirizzò verso la formazione professionale a livello universitario, per delibera presa da parte dei membri internazionali del restauro in modo altrettanto una-

[14] U. Schießl, *The Conservator-Restorer: A Short History of His Profession and His Principles*, in *25 years School of Conservation. The Jubilee Symposium Preprints 18-20 May 1998*, Copenhagen, Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi 1998, pp. 139-156.

[15] Berufsbild 1981 (cosiddetta «carta rosa»), *Berufsbild und Ausbildung des Restaurators in der Bundesrepublik Deutschland. Gemeinsame Stellungnahme der Restauratoren in der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Fachverbände (AdR, DRV, DVFR)*, vom 29-11-1981, 7 pp.

nime[16]. Sin dal 1980 furono istituiti, nei paesi europei, in più di 25 università, corsi di studio per la formazione dei restauratori. Dal punto di vista nazionale è la Germania ad avere il più alto tasso di crescita. Le seguenti università istituirono un corso di formazione per i restauratori.

Dal punto di vista nazionale è la Germania ad avere il più alto tasso di crescita. Le seguenti università istituirono un corso di formazione per i restauratori[17]:

– nel 1986 l'Istituto Superiore per la qualificazione professionale di Colonia (*Fachhochschule Köln*);

– nel 1987 l'Istituto Superiore per la qualificazione professionale di Hildesheim (*Fachhochschule Hildesheim-Holzminden*);

– nel 1993 l'Istituto Superiore per la qualificazione professionale delle materie tecniche ed economiche a Berlino (*Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin*);

– nel 1994 l'Istituto Superiore per la qualificazione professionale di Erfurt (*Fachhochschule Erfurt*);

– nel 1995 l'Istituto Superiore per la qualificazione professionale di Potsdam (*Fachhochschule Potsdam*);

– ed infine nel 1997 un corso di studi per restauratori presso la Università Politecnica di Monaco di Baviera (*Technische Universität München*).

Così esistono in Germania, insieme alle Accademie di Belle Arti di Stoccarda (*Akademie der Bildenden Künste Stuttgart*) e Dresda (*Hochschule für Bildende Künste Dresden*), 8 sedi di ateneo per lo studio superiore del restauro. Senza però contare il numero dei diversi piani di studio. Sono complessivamente 52 istituzioni europee, con 144 piani di studio per corsi di studio superiori di restauro, a prendere parte attualmente ad un'inchiesta europea sulla formazione accademica dei restauratori. In ogni caso vengono coperti quasi tutti i campi

[16] *The Conservator-restorer. A definition of the Profession.* The International Council of Museums ICOM, Committee for Conservation, Working Group Training in Conservation and Restoration, Copenhagen 1984, in «ICOM News», 39 (1986), N° 1. Per quanto riguarda la definizione «conservatore-restauratore», v. M. te Marvelde and H.C. von Imhoff, *The denomination of our profession.* By Mireille te Marvelde. Answer from Christoph von Imhoff, in «Theory and History News. Newsletter of the ICOM-CC Working Group», 3, N° 6, January 2000, pp. 16-18.

[17] U. Schießl, *Restauratoren und Berufe in der Denkmalpflege*, in «DRV-Mitteilungen» N° 1 (1997), pp. 3-25.

specialistici del restauro in tutti i paesi europei[18]. Nello stesso tempo la gran parte delle istituzioni accademiche per la formazione nel settore della conservazione, incluse quelle tedesche, si sono organizzate per migliorare le comunicazioni e gli scambi in un'associazione denominata «ENCoRE» (*European Network for Conservation Restoration Education*)[19].

Lo sviluppo della formazione professionale dei restauratori nella Repubblica Federale Tedesca si svolgeva però su due binari. Sin dagli anni Settanta esiste la possibilità per gli artigiani di specializzarsi per diventare restauratore. Nel 1977 fu istituito a Venezia, presso l'Isola di San Servolo, con l'aiuto del Consiglio d'Europa, il primo centro europeo di specializzazione in restauro per artigiani. Nel 1980 nacque il primo centro di specializzazione per l'artigianato e per la tutela dei monumenti a Fulda[20]. Con l'aiuto di cospicui fondi europei la specializzazione nel campo dell'artigianato si è stabilita e ramificata, in tutti i paesi europei[21].

---

[18] Su questo tema si sta svolgendo un progetto di ricerca denominato «CON.B.E.FOR Conservatori-restauratori di Beni culturali in Europa: centri e istituti di Formazione. Laboratorio – Ricerca comparata – Seminario» sotto l'egida e con l'ausilio della Commissione Europea (programma Raffaello) organizzata e diretta dall'Associazione Giovanni Secco Suardo, Via Mazzini 13, 24050 Lurano, Italia. I risultati saranno resi pubblici entro il corrente anno. Per ulteriori informazioni prendere contattto con seccosuardo@cyberg.it.

[19] Questa organizzazione si è costituita nell'ambito dell'Accademia delle Belle Arti di Dresda nel novembre del 1997 in presenza di 30 scuole europee di livello superiore e con il supporto del Ministero Sassone delle Scienze e delle Arti. Si è trasformata, come prescritto dalla legge danese, in un'associazione internazionale, vale a dire nell'École Royale de Conservation dell'Accademia Regia Danese a Copenhagen nel 1998. Questa prima assemblea generale si è avvalsa del supporto del Ministero Danese dell'Istruzione e della Direzione Generale XII della Commissione Europea. Questa nuova rete denominata «European Network for Conservation – Restoration Education» (ENCoRE) si è prefissa come obiettivo il miglioramento della collaborazione fra gli istituti-membri sotto il profilo dell'insegnamento, della ricerca in conservazione e dello scambio di docenti e di studenti fra le varie scuole. Per tale motivo, ENCoRE appoggia l'introduzione fra le scuole dell'European Credit Transfer System (ECTS). L'ENCoRE è pronto a collaborare con gli istituti di conservazione e di restauro che si propongono un'alta qualità del settore e che sostengono la formazione professionale a livello superiore attivando fra loro varie iniziative di stages. Per contattare ENCoRE: http//:www-kulturnet.dk/homes/ks/encore/.

[20] U. Schießl, *Restauratoren und Berufe in der Denkmalpflege*, in «DRV-Mitteilungen» No 1 (1997), pp. 3-25.

[21] *European directory of training centres in heritage skills and crafts*, Strasbourg, Council of Europe, 1995.

Trattandosi di un tema assai controverso, sin dagli anni Settanta nella Germania Occidentale si verificavano continuamente scontri sul dualismo «restauratore/artigiano» che portò, in alcuni casi, perfino a procedimenti giudiziari[22]. Nel 1980 furono deliberati i primi regolamenti di esame per il «restauratore nell'artigianato» da parte dell'Associazione Centrale dell'Artigianato tedesco, la quale presiede agli esami di diploma alla fine della specializzazione e ne gestisce gli aspetti legali nelle Camere dell'Artigianato[23]. Si discute ancora oggi se tali misure di specializzazione per l'artigiano non dovrebbero risultare in un titolo come «artigiano specializzato per la tutela dei monumenti»; si noti che questo sviluppo è stato accompagnato sin da allora da un considerevole numero di sedi di specializzazione artigianale.

Dal 1989 i contatti tra i restauratori dell'est e dell'ovest aumentarono e le associazioni – ed anche i rappresentanti delle università – si incontrarono per colloqui. Conseguenza di tutto ciò fu, nel 1994, la confluenza di otto associazioni di restauratori in una sola Confederazione. Nel primo periodo successivo alla unificazione uno degli obiettivi principali era il riconoscimento del restauratore laureato oltre a quello generale di tutelare la professione. Nel 1996 nacque la cosiddetta «carta di cooperazione» redatta dalla Confederazione delle associazioni tedesche dei restauratori e dell'Associazione Centrale dell'Artigianato tedesco. L'articolo 4 di questo documento stabilisce, che «l'attività del restauratore è caratterizzata da metodica scientifica nella teoria e nella prassi»[24].

Questo riconoscimento logico e pragmatico dei cosiddetti «restauratori nell'artigianato» che, ormai nel 1996, erano numerosi e coprivano diverse specializzazioni, comportò contemporaneamente il riconoscimento della necessità di tutelare la professione del restauratore di alto livello. Sarebbe molto bello, se un grande numero di rappresentanti dei conservatori di museo riconoscessero, come fece l'Associazione Cen-

[22] *Oberstes deutsches Gericht bestätigt: Restaurieren ist kein Handwerk*, in «Arbeitsblätter für Restauratoren» (1991), Gruppe 15, pp. 93-95.

[23] M. Gerner e D. Gärtner, *Stellungnahme des Deutschen Zentrums für Handwerk und Denkmalpflege zu den Tätigkeitsbereichen von «Akademischen Restauratoren» und «Restauratoren im Handwerk»*, Fulda, Deutsches Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege (Dattiloscritto xerocopiato), 1991, 24 pp.

[24] Kooperationspapier 1996. *Vereinbarung der Vereinigung Deutscher Restauratorenverbände (VDR) mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) am 27. Juni 1996, Köln*, in «DRV-Mitteilungen» (1996), N° 3, pp. 5-6.

trale dell'Artigianato tedesco, che l'attività dei restauratori è caratterizzata da metodica scientifica sia nella teoria, sia nella prassi e che la conservazione ed il restauro sono, inoltre, una disciplina scientifica.

Ometto, in questa sede, di entrare nel merito dello sviluppo della formazione professionale dei restauratori che hanno conseguito il diploma professionale di stato («Restauratore con esame professionale di Stato», in tedesco *Staatlich geprüfter Restaurator*). Esiste anche questa possibilità di specializzazione in Germania ed è collocata tra i più bassi livelli di formazione. Con l'eccezione della Baviera, il titolo professionale dei diplomati viene di solito collocato al livello dei tecnici (per esempio «tecnico della tutela dei monumenti»).

Tuttavia la libera professione è esercitata da diplomati provenienti da tutte le tipologie di formazione ed è possibile, per la qualità dei risultati, fare affidamento sulla deontologia professionale del restauratore almeno finché non esisterà una legislazione chiara per la tutela della professione.

I fautori della formazione accademica professionale provenienti dall'interno della categoria stessa aumentano sensibilmente di numero, mentre diminuisce o è inesistente in alcuni paesi la spinta in questo senso da parte della classe politica. La European Confederation of Conservator Restorers Organisations (ECCO) fu istituita nel 1992 e indicò nel 1993 la necessità della formazione accademica professionale dei restauratori con le «Professional Guidelines»[25].

Nel 1997 venne manifestata di nuovo nel «documento di Pavia» la fondamentale richiesta di riconoscimento della conservazione e del restauro come disciplina da insegnare a livello universitario e con il conseguimento del dottorato di ricerca per tutti gli ambiti specialistici della conservazione e del restauro[26].

Un fondamentale segno di riconoscimento di una disciplina scientifica è il diretto accesso al dottorato di ricerca, conseguito dopo il regolare studio accademico specialistico ed il conseguimento della laurea oppure

---

[25] E.C.C.O. 1993. *Professional Guidelines (adopted 11 June 1993)*, Brussels: European Confederation of Conservator – Restorer's Organisations; *The Conservator-Restorer's Professional activity and status and its responsability towards the cultural heritage*. E.C.C.O. Congress, Firenze, Palazzo degli Affari, 29-31 May 1997, Roma, Dalla Grafica 891 S.r.l.

[26] Associazione Giovanni Secco Suardo (a cura di M. Serina and C. Gismondi), *Tutela del patrimonio culturale: verso un profilo Europeo del restauratore di beni culturali. Summit Europeo, Pavia, 18-22 ottobre 1997*, Bergamo, Associazione Giovanni Secco Suardo, 1998.

di un grado di diploma equiparato alla laurea. In Gran Bretagna (ad esempio, presso il Courtauld Institute of Art, Università di Londra) e negli USA è possibile, da diverso tempo, conseguire il titolo accademico Ph.D. (dottorato di ricerca) in conservazione. La Scuola di conservazione di Copenhagen dispone già del diritto di conseguimento del dottorato di ricerca. In Germania è possibile conseguire il dottorato di ricerca in conservazione e restauro presso il Politecnico di Monaco di Baviera; l'Università di Bamberg offre un modello speciale per conseguire il dottorato di ricerca con un corso di perfezionamento per la tutela dei monumenti, e fra poco tempo sarà anche possibile acquisirlo presso il Dipartimento di restauro dell'Accademia di Belle Arti a Dresda. La più recente legislazione universitaria ha aperto delle nuove possibilità, ed esiste anche maggiori potenzialità negli Istituti Superiori per la qualificazione professionale.

In questo modo possiamo sperare, che determinate posizioni direttive in Germania, come il direttore di rinomati laboratori di restauro di musei o della Sovrintendenza per la tutela dei monumenti – per l'assunzione delle quali un laureato di storia dell'arte, estraneo alla professione del restauratore, continua a contare, ancora oggi, assai più di un restauratore laureato – possano presto essere ricoperte anche da un restauratore che abbia conseguito il dottorato di ricerca.

Di massima importanza è la possibilità di conseguire il dottorato di ricerca per i restauratori laureati al fine di promuovere la formazione dei giovani nell'insegnamento accademico stesso. Non è accettabile infatti, che restauratori altamente qualificati non possano esercitare la docenza nei propri insegnamenti specifici per mancanza di un titolo accademico, e che essa venga esercitata da rappresentanti di altre discipline delle scienze umanistiche e naturali.

Sembra opportuno, a questo punto, menzionare il contributo decennale dato dai restauratori al lavoro di ricerca scientifica nel campo della conservazione e del restauro, delle analisi tecnologiche nell'arte e della loro valutazione e rappresentazione, nonché della storia del restauro con i suoi spesso eccellenti risultati di cooperazione.

La conservazione ed il restauro si configurano ormai come una disciplina scientifica e finalmente si inizia a riconoscerla come tale. Il merito di questa acquisizione non deve essere attribuito soltanto ai restauratori, ma anche agli studiosi delle scienze della natura che svolgono la loro attività nello stesso ambito. Tutto ciò è chiaramente emerso nel corso di un recente simposio tenutosi a Bologna nell'ottobre del 1999 durante il qua-

le l'impostazione della ricerca e gli ambiti delle attività hanno avuto delle definizioni molto interessanti[27].

Quanti restauratori laureati ci sono oggi in Germania?

Al presente pare che ci saranno in Germania all'incirca 1000 restauratori laureati. Secondo un'inchiesta non ancora totalmente completata nel 1996 erano 659[28]. 4000 restauratori all'incirca sono organizzati nelle associazioni dei restauratori tedeschi; oggi in Germania, solo un quarto dei restauratori, al massimo, è in possesso di un titolo di studio specifico.

Da quanto fin qui esposto i lettori potrebbero dedurre che l'istituzione della laurea in restauro in Germania sia il frutto di un processo omogeneo, dinamico ed inevitabile degli ultimi 50 anni. In verità è stato e continua ad essere uno sviluppo lento, stentato e difficile. Molti restauratori autodidatti che non hanno avuto la possibilità di effettuare studi accademici, si sono impegnati a questo scopo.

Nel frattempo esiste da alcuni mesi in uno (su 16) dei Länder tedeschi una legge per la tutela del restauratore accademico[29]. Questa legge e quella greca per la tutela professionale del conservatore-restauratore con titolo accademico rappresentano gli unici due esempi di normativa in questo campo[30].

Con l'istituzione del Bachelor come primo grado accademico, alle università tedesche si pone una nuova domanda poiché questo livello non era stato finora introdotto nell'ambito della formazione accademica professionale dei restauratori in Germania. Il grado del Bachelor presuppone infatti uno studio della durata di 3 anni, mentre la formazione accademica professionale dei restauratori in Germania ha sempre previsto un piano di studi della durata minima di 4,5 anni fornendo le seguenti capacità professionali:

---

[27] *University Postgraduate Curricula for Conservation Scientists CURRIC. International Seminar*, organized by ICCROM, Bologna, 26-27 November 1999. Gli atti del Seminario sono in corso di stampa e dovrebbero vedere la luce nel corrente anno.

[28] K. Götz, *The State of Professionalization of Conservators in Germany. Existing data of Conservator's Associations and Institutes of Higher Education*, in *ICOM Committee for Conservation. 11th Triennial meeting Edinburgh, Scotland 1st – 6th September 1996*. Preprints, Vol. I, London, James & James, pp. 158-165.

[29] *Gesetz über die Führung der Berufsbezeichnung «Restaurator» (Restauratorgesetz – RG M-V) vom 9. November 1999, GS Meckl. –Vorp. Gl. No 224 – 6*, in «Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern», 12 (1999), pp. 613-615.

[30] G. Panagiaris, *The Greek law on Education and Practice in Conservation-Restoration*, in «Newsletter ENCoRE», 3 (1999), pp. 16-18.

– esecuzione di esami tecnici ed analisi relative allo stato delle opere d'arte con metodi scientifici;

– puntualizzazione di concetti per la conservazione ed il restauro su base scientifica;

– esecuzione di trattamenti preventivi e di conservazione sulle opere d'arte salvaguardandone l'autenticità;

– esecuzione di misure per la prevenzione di beni culturali ed opere d'arte;

– esecuzione di interventi di restauro su opere d'arte danneggiate per il ricupero della loro leggibilità salvaguardando la loro autenticità:

– illustrazione delle tecniche artistiche tradizionali e dei loro materiali;

– produzione di documenti descrittivi ed illustrativi relativi ad analisi tecnologiche di stato ed a misure di trattamento per i beni culturali e le opere d'arte;

– direzione ed organizzazione di istituzioni e di progetti per la conservazione e il restauro;

– consulenze e perizie relative a problemi di conservazione e restauro;

– presentazione pubblica di lavori eseguiti e promozione della diffusione relativa ai problemi della conservazione di opere d'arte e beni culturali.

La definizione di restauratore che potrebbe essere accettata dalla gran parte degli addetti al settore si riferisce ad un professionista in grado di eseguire analisi su beni culturali e di intraprendere le misure di restauro di altissima qualità scientifica, tecnica ed artistica, agendo sotto la propria responsabilità e direttamente con le proprie mani. Egli è inoltre in grado di lavorare autonomamente nella ricerca storico-tecnologica e nella ricerca applicata alla conservazione e al restauro; è infine capace di collaborare, in modo interdisciplinare, con altri professionisti nelle materie specialistiche della conservazione dei beni culturali. Il vecchio paragone con le esigenze di capacità ed attività del chirurgo resta molto calzante.

Per concludere si ritiene che un corso di studi della durata di 3 anni, anche se di livello accademico qual è quello del diploma di Bachelor, non possa soddisfare queste esigenze. In questo modo verrà formato al massimo un restauratore che non è in grado di svolgere la sua attività in modo indipendente e sotto la propria responsabilità. Tuttavia l'introduzione del titolo accademico di Bachelor rende ancor più urgente un regolamento per la tutela professionale per poter stabilire le competenze professionali in modo chiaro sul mercato di lavoro e per non compromettere ulteriormente la tutela dei beni culturali pubblici offrendo, al tempo stesso, le opportune garanzie anche al committente privato.

Teoria e prassi nella formazione del restauratore

di Cristina Acidini *

Nel prendere la parola desidero scusarmi, anzitutto, per non aver potuto partecipare ai lavori di ieri, il che mi mette nella condizione di non trarre il pieno beneficio del dibattito che ieri è avvenuto e, d'altronde, forse, di correre il rischio di ripetere qualcosa che è già stata detta. Se questo si verificasse, credo che sia soltanto la prova della condivisione di temi e problemi da parte di tutti i colleghi in questo dibattito di un'attualità, oserei dire, veramente drammatica.

Non posso, dunque, non riferirmi all'intervento di ieri del collega Carlo Federici per riprendere il filo di alcuni argomenti che, peraltro, si trovano molto chiaramente riepilogati in uno dei documenti inseriti nel dossier a disposizione dei congressisti e che si intitola «La formazione dei restauratori».

Non è mio compito, né scopo quello di commentarlo, ma soltanto di estrarre alcuni punti qualificanti per comprendere il percorso sino ad oggi compiuto. Esso è infatti a disposizione di tutti e riepiloga anche quelle fasi preparatorie ove si è costruita l'attitudine necessaria affinché questi problemi venissero esaminati nel concreto e portati poi in sede politica e, lo auspichiamo, legislativa,

Con il decreto legislativo 368 dell'ottobre '98, che all'art. 9 istituisce le Scuole di alta formazione presso i nostri Istituti, si apre – io credo – una fase importante che nell'arco di un anno ha effettivamente portato il dibattito e la produzione di documenti su questo argomento molto avanti, attraverso alcuni passaggi anche molto significativi, quali l'istituzione della Commissione sulle scuole, la cui attività certamente già è stata qui presentata, e la condivisione in sede di Consiglio Nazionale per i Beni e le Attività Culturali del documento elaborato dalla Commissione stessa. Esso costituisce uno dei più chiari allegati al dos-

* Opificio delle Pietre Dure.

sier qui fornito e che pertanto non ritengo di riproporvi. Mi auguro vivamente solo che possa essere condiviso e portato avanti, a questo punto in quelle sedi deputate a trasformarlo in indicazione normativa ed operativa.

Questo documento, peraltro, credo vada a prefigurare una sorta di percorso che non può non interferire in qualche suo momento nodale con l'altro grande argomento che qui è affrontato, cioè la formazione universitaria del personale tecnico-scientifico, nella quale non entro, in quanto non è mio compito oggi. Esso costituisce tuttavia un tema che fatalmente sento vicino, e che vedo nell'ottica professionale di storico dell'arte dell'Amministrazione dei Beni culturali appartenente ad una generazione che ha dovuto imparare il mestiere *in corpore vili*, cioè immessa immediatamente in un'operatività per la quale – e lo confesso a titolo personale, ma questo sentimento forse viene condiviso da altri colleghi – io non ero certamente preparata e che spero non abbia provocato danni al patrimonio artistico in cui ebbi l'avventura di imbattermi in quel momento.

Se forse danni non sono stati provocati, e ciò me lo auguro, è dovuto alla costante attenzione ed al colloquio con i restauratori che in quel momento erano portatori di un «sapere» che a me sfuggiva completamente.

Ma non è questo l'argomento di cui intendo parlare, anche se spero che i due percorsi si tocchino e si intreccino. Mi preme qui prendere in considerazione una notazione recente della quale certamente alcuni hanno già preso visione, perché si tratta di un documento indirizzato all'On. Ministro Giovanna Melandri, non certo riservato perché mi è giunto per conoscenza ed è firmato dalla Rappresentanza sindacale unitaria dell'Opificio delle Pietre Dure.

In questo documento la Rappresentanza sindacale fa propria la visione che esprime il testo della Commissione per le Scuole di alta formazione e porta con forza al Ministro l'argomento della situazione dei diplomati delle due scuole di restauro – naturalmente non può non essere anche l'ICR coinvolto in questa fase del dibattito – «trovando intollerabile» – e queste sono le parole usate nel documento delle RSU – «che il diploma rilasciato dopo un difficile concorso per l'accesso a numero chiuso, riservato ai diplomati di scuola media superiore, in un quadriennio di studi estremamente selettivo, non sia riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, né tanto meno da quello dell'Università e della Ricerca Scientifica».

Porterò il suono di questo applauso ai rappresentanti sindacali che ne saranno lieti: «gli allievi non hanno, pertanto, alcuno dei riconoscimenti giuridici a livello locale, nazionale ed europeo, che comportano pure agevolazioni». C'è anche un riscontro pratico a questa situazione che va considerato in tutta la sua importanza e che qui viene giustamente posto in evidenza.

Nel domandare al Ministro, dunque, che porti avanti il risultato dei complessi lavori su questo tema ad oggi intrapresi e che possa aderire alle richieste espresse nel documento, credo si possa chiedere ai nostri superiori anche di normare una distinzione, che è una distinzione di apprezzamento e non certo di squalifica di alcun settore del sapere e della formazione, tra il diploma quadriennale post scuola media superiore rilasciato da ICR e OPD e la serie di diplomi biennali, rilasciati da soggetti diversi, su basi formative fatalmente diverse e dopo la scuola media inferiore: ad oggi, infatti, nei pubblici concorsi per restauratore banditi dal nostro Ministero essi sono considerati equipollenti.

Questa è una delle prime distinzioni, dunque, che bisogna attivare, affinché sia riconosciuta una specificità di formazione che consenta ai diplomati dei nostri Istituti di muoversi con l'agilità, la dignità e il riconoscimento che meritano nel mercato del lavoro nazionale ed internazionale. Anche nazionale, sottolineo. «Nazionale» giacché, come certo sarà stato detto, ma mi preme ribadirlo, i diplomi dell'ICR e dell'OPD non costituiscono, per esempio, titolo valido per l'accesso ai concorsi di insegnamento del restauro nelle Accademie di Belle Arti: questa è di per sé una contraddizione che crediamo debba essere quanto prima superata.

Il tempo che mi resta vorrei dedicarlo soltanto a qualche considerazione ulteriore che scaturisce dalla grande stima e dal grande apprezzamento che ho per l'Opificio, avendolo visto operare dall'esterno e dal maggiore apprezzamento che adesso posso esprimerne essendo all'interno.

Ho sentito pronunciare più volte una distinzione che credo sia ragionevole e riproponibile, non tanto tra «teoria e prassi», benché sia una distinzione pur sempre efficace, ma tra «sapere e saper fare», che forse sono in qualche modo meno antinomici e più vicini.

Questo «saper fare», che è proprio del restauratore, viene spiegato molto bene in un documento che forse sarebbe utile anche inserire nel riepilogo normativo qui presente in cartella e che è il Regolamento

della Scuola di Restauro dell'Opificio delle Pietre Dure, istituito con decreto del Presidente della Repubblica. Esso, all'art. 2, comma 2, definisce il restauratore nei seguenti termini: «Il restauratore di Beni culturali è un operatore professionalmente qualificato, capace di una: A) analisi e interpretazione dei dati obiettivi sullo stato di conservazione; B) abilità manuale di intervento coerente con gli insegnamenti impartiti, adeguata ad una valutazione critica degli effetti dell'intervento stesso».

Questo, naturalmente, non esaurisce la vastità di saperi, di interpretazione, di decisioni e di responsabilità che ogni restauratore si trova a dovere di volta in volta assumere, d'intesa sempre, si spera, con la direzione dei lavori e con il supporto degli esperti scientifici; credo tuttavia che in queste parole estremamente concrete ed efficaci si sintetizzi la duplicità del registro sul quale il restauratore si trova ad operare.

E insisto sul secondo, l'abilità manuale, in quanto che è qui, in questa sfera, che si gioca l'approccio con l'oggetto, l'oggetto del restauro, che sia opera d'arte, oggetto d'arte o come lo vogliamo chiamare, la cosa, il bene culturale. Forse qui parlo proprio sulle spalle della tradizione specifica dell'Opificio delle Pietre Dure: quattro secoli fa esso nasce come bottega perché «opificio» questo vuole dire, ed ha incorporato nel tempo, nella sua crescita professionale e scientifica, questo «saper fare» antico, che nasce dalle manifatture granducali e che non si perde, credo che non si perda, proprio per la sua dispettosa, forse fiorentina vitalità, giacché le circostanze esterne fanno di tutto perché si perda. I nostri operatori sono numericamente ridotti all'osso ed il settore che dà il nome all'intera istituzione, il settore del commesso lapideo, del commesso fiorentino in pietre dure e del mosaico è ridotto ad una sola unità, di grande professionalità, ma, ahimé, di età non verdissima ed il cui pensionamento potrebbe profilare l'estinzione del settore fondante dell'Opificio. Non aggiungo altro, perché ovviamente il *Cahier de doléances* sarebbe lungo e articolato.

Questa premessa è per sottolineare, appunto, che l'Opificio ha radicato nel suo Dna culturale questa operatività, tanto da dedicare alla formazione in laboratorio, dunque alla prassi, al «saper fare» circa il 70% delle 1.490 ore di insegnamento, con una scelta di campo, dunque, abbastanza precisa che io personalmente non intendo modificare e, mi auguro, non faranno i miei successori.

Mi permetto di dedicare gli ultimi pochi minuti a ricordare qualcosa che è talmente noto che mi vergogno, parlando ad una platea tanto attrezzata per saperlo e per intenderlo. Tuttavia certe cose ogni tanto bisogna dirle, ad alta voce.

Se il nostro settore, quello dei Beni culturali, conosce ed ha conosciuto negli ultimi anni un tale incremento di attenzioni, molte positive, molte anche un poco pericolose, ed è foriero di derive che non tutti condividiamo, ma, detto questo, se è cresciuto in quelle che si possono definire «soglie di attenzione» della società civile e se questo ha anche all'estero attivato una nostra immagine, una nostra referibilità forte, ciò credo che non sia senza significative coincidenze con l'espandersi vertiginoso della conoscenza per mezzi virtuali, ovvero immateriali ed incorporei. Anzi, ne è in qualche modo la controparte, in quanto – e questo l'ho verificato più volte anche con colleghi non italiani – una così grande espansione dei mezzi di conoscenza e dell'accesso a quei mezzi di conoscenza anche remoto, tutto questo processo di condivisione di immagini e di saperi, saperi teorici, saperi trasmissibili per via virtuale, rende tanto più unico, quasi feticistico, l'originale dal quale essi procedono. Questo originale – e lo dico a persone che lo vivono anche nel quotidiano come esperienza – occupa uno spazio fisico, un volume, ha un peso, è costituito da una materia, subisce – ahimé – nel tempo un degrado ed è infine, e qui veniamo a noi, soggetto ad un restauro in quanto unico ed insostituibile.

Questa insostituibilità dell'originale è stata, io credo, all'origine anche delle moderne migrazioni, dei pellegrinaggi culturali, dei fenomeni anche feticistici per i quali oggi diventa quasi obbligo andare a rendere omaggio a qualcosa che è in un luogo fisico preciso, si può spostare per breve tempo in occasione di mostre, ma lì ritorna, e che dunque ha un proprio insostituibile potere di attrazione.

Tutto questo fenomeno che, ripeto, può piacere o meno, ma credo sia dinanzi agli occhi di tutti, ha riflessi concreti nel mondo del restauro, poiché ogni volta che si mette mano ad un oggetto, appartenente al nostro patrimonio, si va ad interferire con l'esistenza, con la sussistenza e con la sopravvivenza di un qualcosa che, sappiamo bene, anche nella sua più umile testimonianza è unico. In questo ambito, il restauratore è colui o colei che interpreta questa unicità e che vi si accosta.

Forse questo approccio vi potrà sembrare un poco letterario, tuttavia credo che un'interpretazione critica del ruolo del restauratore passi anche attraverso queste considerazioni di carattere umanistico.

Il saper dare risposte adeguate, dunque, l'accostarsi con competenze specifiche, con professionalità e con responsabilità a questo patrimonio così unico e così irripetibile è, e non può non essere, una tendenza vincente nel mondo di oggi, in cui tutto sembra clonabile o sostituibile. Le cose sulle quali opera il restauratore, invece non lo sono.

Io mi auguro che questa specificità, che non esito a chiamare insostituibilità, della professione di restauratore, trovi, nei modi che saranno politicamente e culturalmente giudicati i più appropriati, il riconoscimento che merita.

L'attenzione per il contemporaneo nella formazione e nella tutela

di Enrico Crispolti *

Prima di riferirmi ai problemi del contemporaneo nella prospettiva della formazione per tutela, conservazione e restauro, e proprio d'altra parte perché intimamente connesso al problema della formazione, vorrei riprendere brevemente l'argomento Scuole di specializzazione, accennato questa mattina dal Senatore Chiarante e riemerso in diversi successivi interventi, anche di colleghi stranieri. Riprenderlo, non tanto per ribadire ulteriormente la necessità di mantenere in vita le Scuole di specializzazione, giacché necessarie in quanto momento di formazione postuniversitaria specialistica, e non soltanto di specializzazione generica; che è questione qui già emersa con molta chiarezza da buona parte degli interventi. Ma per contribuire a riflettere sui possibili modi di soluzione in positivo del problema, verisimilmente attraverso un'apposita iniziativa legislativa; considerata anche la presenza qui del Sottosegretario D'Andrea, che la scorsa settimana nel Forum «Arteinformazione» al San Michele mi è sembrato avesse accennato alla possibilità di rivedere in positivo quanto altrimenti disposto dalla riforma in atto dell'Università, e cioè la loro drastica abolizione entro un triennio.

Premetto di essere convinto che una difesa della continuità istituzionale delle Scuole di specializzazione non può andare disgiunta da una chiara consapevolezza della necessità, in una auspicabile loro riistituzione, di riformare radicalmente le Scuole stesse rispetto alla loro situazione esistente. Di renderle cioè più mirate, più articolate, maggiormente connesse ad attività pratiche; e in particolare riorganizzarsi secondo indirizzi non cronologici (come nello statuto tipo attuale) ma professionalmente mirati. Considerando che gli sbocchi relativi alle Scuole di specializzazione non riguardano comunque soltanto l'ambito della tutela, ma anche diversi altri possibili esiti operativi, di attività autonoma o meno.

* Università di Siena.

Ma consideriamo le possibili soluzioni di riistituzione. Nella legge sull'autonomia didattica degli atenei (n. 509/1999) è prevista la possibilità di istituzione di corsi «di alta formazione» (art. 3, comma 8). E questa potrebbe costituire una prima soluzione: trasformare una Scuola di specializzazione in Storia dell'arte appunto in corsi «di alta formazione».

Altra soluzione è rivolgersi per analogia all'istituto del dottorato, immaginando l'istituzione di un dottorato specifico. Che risulterebbe un esito più chiaramente spendibile in un confronto europeo, e in Europa. Tanto più che esiste un decreto ministeriale del 6-8-1998 («Gazzetta Ufficiale» n. 277, 26-11-1998) che prevede già la possibilità di istruire un processo che porti al riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi di perfezionamento scientifico postuniversitario al titolo di Dottore di ricerca.

Ma la soluzione di un dottorato specifico incontra la difficoltà che la legge n. 210/1998 (art. 4, comma 5) relativa ai medesimi prevede pochissimi posti, coperti da borse di studio (nell'ordine di 2, 3, 4, forse fino a 5), e di un uguale possibile numero di posti senza borse (e di fatto a pagamento). Dovrebbe trattarsi dunque di dottorati non soltanto specifici ma certamente speciali, comunque triennali.

E a questo punto occorre tenere anche presente che, come finora gestite (immagino tutte, e certo è così per la Scuola di Siena), le Scuole di specializzazione si sostentano economicamente in modo autonomo attraverso le tasse degli ammessi. I quali possono raggiungere almeno una ventina di posti, per annualità. A Siena, nei concorsi d'accesso degli ultimi anni, si sono avuti negli ultimi anni fra i 20 e i 25 ammessi (con l'attribuzione di un quarto dei proventi all'Università). Prospettando la soluzione di un dottorato speciale, la Scuola potrebbe seguitare a sostentarsi economicamente da sola, semmai utilizzando le borse di studio ottenibili normalmente in sede di dottorato proprio come borse di studio, per i più meritevoli e disagiati.

Una riistituzione delle Scuole potrebbe avvenire o per iniziativa nell'ambito delle singole Università, o per un'apposita iniziativa legislativa quadro (prevista dalla legge sull'autonomia didattica degli atenei, n. 509/1999, art. 3, comma 6). Infatti il problema a monte di ogni soluzione di mantenimento delle Scuole è quello rappresentato dalla necessità di una ferma ed esplicita presa di posizione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, relativamente anzitutto alla necessità del possesso del diploma di Scuola di specializzazione per l'accesso agli alti ruoli direttivi nel settore della tutela (dall'VIII livello).

Non credo appunto che le Scuole di specializzazione debbano necessariamente offrire una formazione professionale soltanto in relazione

all'ambito della gestione della tutela, giacché ne possono offrire in diversi altri settori, e tanto più se le Scuole stesse si riorganizzassero – come vivamente auspicabile – in indirizzi professionalizzanti, anziché (come finora) in indirizzi storico-cronologici. Tuttavia è evidente che quello degli alti ruoli direttivi della tutela costituisce uno sbocco professionale indubbiamente importante, tanto più se l'auspicato chiarimento normativo legislativo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sulla necessità del diploma di Scuola di specializzazione per l'accesso agli alti ruoli direttivi nel settore della tutela, sarà assunto anche – attraverso un'iniziativa della Conferenza Stato-Regioni – a livello di istituzioni di conservazione e tutela di pertinenza degli Enti territoriali. Esattamente nel senso di una formazione rispondente ad una normativa unitaria come quella praticata in Francia nell'École du Patrimoine e descritta qui molto efficacemente da Madame Isabelle Balsamo.

In realtà si pone la necessità che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non soltanto si esprima relativamente al titolo necessario d'accesso ai più alti ruoli della tutela, ma che definisca in tale occasione complessivamente la corrispondenza fra titoli d'accesso richiesti e livelli di responsabilità nella tutela, dai più bassi fino ai più alti direttivi. E che ciò costituisca uno standard assunto non soltanto in ambito statale ma anche in ambito locale.

Sono le due questioni fondamentali entro le quali si iscrive anche la prospettiva di una difesa delle Scuole di specializzazione (oltre che appunto un chiarimento delle pertinenze delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie). E perciò mi sono permesso questo breve riferimento. Del resto anche il problema del contemporaneo nella formazione per la tutela, la conservazione e il restauro vi è subordinato.

Ma veniamo appunto al problema del contemporaneo, che è l'ambito del patrimonio artistico che in modo più breve pone in rapporto con una prospettiva internazionale; di per sé il contemporaneo non essendo concepibile se non di fatto come internazionale.

In Italia l'attenzione per il contemporaneo è indubbiamente molto cresciuta nell'ultimo decennio. Sia in ambito universitario, perché la disciplina ha ormai una propria dignità paritaria rispetto alle altre storie dell'arte (è infatti il settore L25C, e ora denominato nella riforma in atto L-ART 03), e perché l'insegnamento si è diffuso sia nelle Facoltà di Lettere e Filosofia, sia nelle Scuole di specializzazione. E anche nell'ambito delle «lauree» e «lauree specialistiche» è presente non soltanto nelle classi di «Scienze dei beni culturali» (n. 13) e di «Discipline letterarie» (n. 5), ma anche di «Discipline del disegno industriale» (n. 39), «Discipline

dell'arte, della musica, dello spettacolo e della moda» (n. 23), e «Discipline geografiche e del turismo» (n. 30), per le prime; e non soltanto nelle classi di «Storia e conservazione del patrimonio artistico» (n. 98), di «Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali» (n. 96), e di «Discipline dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo» (n. 12), ma anche di «Architettura del paesaggio» (n. 3), «Disegno industriale» (n. 14), «Progettazione e gestione dei sistemi turistici e degli eventi culturali» (n. 52), e «Scienze economiche per l'ambiente e la cultura» (n. 78), per le seconde.

Sia – altro fattore estremamente importante – come consapevolezza di specifico bene culturale, e dunque nell'ambito stesso della tutela, e nelle attenzioni della politica culturale ministeriale (fino all'ipotesi della creazione di una specifica Direzione Generale nel MBAC).

Ricordo di aver chiesto una decina d'anni fa al Direttore Generale Sisinni che cosa il Ministero dei Beni Culturali (come allora si chiamava) prevedesse di fare per il contemporaneo. E la risposta secca fu: «Nulla, perché il contemporaneo non costituisce un problema!». Ebbene la situazione ormai da alcuni anni è cambiata radicalmente, e non c'è che da rallegrarsene fortemente.

Tuttavia – come vado ripetendo ormai da tempo – il problema del contemporaneo quale bene culturale non riguarda soltanto un passato prossimo, ma ha anche un pronunciato aspetto di attualità: è infatti un bene culturale che consiste anche nel suo farsi, nella sua attualità. Con conseguenze evidenti su formazione, tutela, conservazione, restauro e valorizzazione.

Ieri si parlava qui, da parte di archivisti, della necessità di preparare già una classificazione dei documenti d'archivio in vista della loro conservazione. Ebbene, qualcosa del genere dovrebbe avvenire anche nell'attenzione al bene culturale contemporaneo. Da intendersi naturalmente in tutta la sua effettiva complessità: dall'ambito dell'architettura a quello del «design», e naturalmente dalla pittura e scultura e tutta la fenomenologia di espressioni intermedie che se ne sono venute affermando, alla fotografia, al cinema, alla multimedialità. Ed è dunque un ambito estesissimo relativamente al quale i problemi sono: di conoscenza; di formazione; di tutela, conservazione e restauro; e di valorizzazione.

Riguardo alla *conoscenza*, si tratta anzitutto di riuscire a convogliare le forze molteplici in campo in una sorta di alfabetizzazione al contemporaneo. Che si può ottenere incentivando le istituzioni specifiche, ma anche creando centri di informazione locali, che dovrebbero costituire, relativamente ai beni culturali contemporanei, qualcosa di analogo alla fun-

zione della biblioteca civica, la quale esiste in ogni comune, come istituzione ritenuta civilmente indispensabile.

Occorre anche considerare l'ampliamento ad altre tipologie museali. Mi spiego: per esempio, l'anno scorso, la Scuola di specializzazione di Storia dell'arte di Siena ha organizzato un convegno dedicato ai nuovissimi Musei d'impresa, che si stanno sviluppando un po' ovunque, e che allargano indubbiamente a nuove tipologie di oggetti il concetto di bene contemporaneo museabile, nella direzione di musei archeologico-industriali: dai luoghi e modi di produzione ai prodotti e alla loro comunicazione.

Ma occorre sviluppare e supportare l'istituzione di Musei/Gallerie locali dedicati al contemporaneo, e in particolare sviluppare il sistema museale statale dedicato al contemporaneo. È assurdo che nel momento in cui, per esempio, anche la nostra stampa, come avvenuto in questi giorni, celebra l'evento della duplicazione della Tate Gallery a Londra, in Italia esista ancora una sola Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, assieme – è vero – ad una minore e piuttosto defilata che ha sede a Firenze, la Galleria d'Arte Moderna collocata in Palazzo Pitti.

È necessario rompere una tale unicità, e monopolio (attraverso anche l'unica Soprintendenza abilitata al moderno e al contemporaneo, che ha sede nella GNAM). È necessario romperla perché esiste una possibilità di aggregazione di patrimoni dispersi, e dunque la possibilità di costituzione di nuove istituzioni museali, realizzabili anche in sinergia con Enti locali. Il che faciliterebbe anche la possibilità di aggregazioni ulteriori di donazioni o di depositi in comodato, per collezioni, o per opere di singoli artisti. Altrettanto che eviterebbe la dispersione di patrimoni archivisti privati relativi al contemporaneo.

A Firenze stessa, per esempio, esiste presso il Comune un assai importante e cospicuo patrimonio di opere d'arte del XX secolo, che si trova in buona parte in depositi, e parte in uffici, e che non riesce ad aggregarsi, con grave nocumento per la collettività e per la tutela di quello stesso patrimonio. Eppure proprio la Galleria, statale, di Pitti è nata raccogliendo un patrimonio locale di opere. E così a Milano, così a Napoli, per esempio. Anche a Napoli per ragioni conflittuali di preminenza locale c'è una annosa difficoltà ad aggregare una raccolta di iniziativa comunale. Parimenti con gravi conseguenze.

È chiaro che un simile progetto farebbe avanzare la cultura e la specifica conoscenza pubblica del contemporaneo, che – chiariamolo bene – è sì internazionale, ma lo è attraverso il confronto fra le diverse realtà locali, che dunque costituiscono la base della documentazione museale del contemporaneo.

E rispetto ad una prospettiva di alfabetizzazione al contemporaneo, occorre utilizzare non soltanto le opere da raccogliere e pubblicamente mostrare, ma anche gli stessi artisti, rendendoli partecipi e protagonisti anzi, attraverso le istituzioni, di attività seminariali, di incontri, ecc. Personalmente lo faccio da infiniti anni a suo tempo nell'Accademia di Belle Arti, a Roma, quindi nell'Università, a Salerno e poi a Siena, e qui in particolare nella Scuola di specializzazione. Ma lo fanno anche istituzioni di vario genere. Lo ha fatto per anni proficuamente, in passato, la stessa Galleria Nazionale romana, la GNAM; lo fanno varie Gallerie di Enti locali, o quelle di tipo associativo, come, pur saltuariamente, il Museo Pecci a Prato.

L'alfabetizzazione al contemporaneo è un aspetto di formazione permanente, mirata al pubblico, al cittadino; di formazione al patrimonio dell'arte contemporaneo. Ma riguarda progressivamente anche l'ambito scolastico, dalla scuola dell'obbligo al livello delle Superiori. E in questo senso il ruolo dei Musei/Gallerie ma anche il ruolo degli artisti è indubbiamente assai importante.

E siamo così alla questione *formazione*.

Nell'ambito specifico della formazione universitaria la Storia dell'arte contemporanea, s'è detto, è presente entro i *curricula* di varie classi del primo livello di laurea, come in quello di diverse lauree specialistiche, previste nel nuovo ordinamento. E naturalmente finora è stata presente nella didattica delle Scuole di specializzazione. Va infatti ormai considerata (infatti) come non prescindibile componente in una formazione professionale storico-artistica anche nell'ambito della tutela. Entro la quale tuttavia occorre sia definita, come finora non è, in modo del tutto specifico.

La questione dell'unicità della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea in Italia, appunto quella romana, provoca di fatto un'assenza di funzionari preposti alla tutela specificamente specializzati nel contemporaneo. E questo naturalmente anzitutto in ambito statale.

L'ambito locale è invece già virtualmente più ricco, tanto più qualora si riesca a definire, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, uno standard di base comune di livello per l'accesso ai ruoli direttivi, analogo a quello che si auspica sia definito legislativamente per iniziativa del MBAC in ambito statale della tutela. E l'ambito locale potrebbe risultare un'ampia risorsa per un approdo professionale di molti giovani seriamente specializzati, nelle relative Scuole.

Per quanto riguarda *tutela, conservazione e restauro* dei beni artistici contemporanei, beni mobili, ovviamente, quanto beni immobili, e dunque anche architettonici, in una prospettiva sia di recente passato, sia di

attualità, credo che vada anzitutto posta la questione di una revisione dei criteri della pertinenza della tutela. Sia abbreviandone i tempi; sia rivedendo e modificando la mentalità e l'operatività dell'istituto del vincolo.

L'abbreviazione dei tempi della tutela è che occorre poter far rientrare entro i compiti di questa anche opere recenti, qualora ne sia accertata la rilevanza storico-culturale, e tanto più se già conclamata.

Ma la revisione e modificazione dell'istituto del vincolo credo debba essere radicale, soprattutto per quanto riguarda i beni mobili. Allo stato attuale risulta infatti puramente nominale e di fatto inefficace. Un vincolo è utile soltanto se seriamente (e comparativamente) mirato e di (reale) realmente efficacia in quanto tale.

Un serio e mirato vincolo dovrebbe infatti riguardare soltanto le opere di «maggiori» o di «minori» di comprovata importanza storica per il patrimonio del nostro Paese. E può dunque soltanto conseguire ad una seria e capillare indagine storico-critica, senza limiti temporali, che potrebbe opportunamente essere affidata in via istruttoria alle Università, o a un gruppo di lavoro autorevole di studiosi che ne utilizzi le risorse di lavoro specialistico. Intendo un'indagine preliminare e sistematica su ciò che veramente sia di interesse nazionale. Tenendo inoltre conto del problema di un continuo aggiornamento di tale indagine, in quanto la storicizzazione del contemporaneo è non solo a tempi piuttosto ravvicinati, ma anche di per sé dinamica, giacché in continua estensione.

Mentre ora il vincolo è posto del tutto casualmente e in modo del tutto sperequato. Se un dipinto, di qualsiasi rilevanza storica, anche di fatto marginale, compare in una occasione espositiva, o in sede di esportazione, tutto dipende se si abbia a che fare con un funzionario di manica larga o invece arcigno o astrattamente scrupoloso, o peggio dispettoso: è questa l'alea alla quale è affidato l'istituto del vincolo, oggi in Italia!

Se invece, a seguito appunto di una seria e capillare indagine storico-critica, si stabilisse una sorta di albo delle opere d'arte contemporanea, anche recenti, di effettivo interesse nazionale, lasciando libere – cioè estranee ad ogni vincolo – tutte le opere di scarso effettivo interesse, sarebbe possibile, anziché agire restrittivamente e repressivamente in base ad un vincolo indiscriminato (e di fatto appunto in molti casi inefficace), affidarsi invece interamente, come tutela della permanenza in Italia di opere riconosciute di effettivo interesse nazionale, ad una capacità concorrenziale dello Stato sul piano del mercato.

Anziché insomma contentarsi di un vincolo formale, per di più, s'è detto, casualmente definito, lo Stato dovrebbe esercitare un diritto di prelazione sul piano del mercato ma soltanto relativamente ad opere appunto

di accertata importanza storico-critica, tuttavia anche recenti. Monetizzando un tale impegno, non si raggiungerebbero certamente cifre tali da squilibrare il bilancio dello Stato. Tanto più che nell'esercizio della concorrenza potrebbero entrare in gioco anche Enti locali, come in qualche caso del resto è già accaduto; o anche altri enti pubblici.

Le conseguenze negative del vincolo casuale attualmente praticato sono molteplici. Anzitutto di non garantire alcuna effettiva tutela rispetto all'insieme di opere di reale importanza storica, giacché molte di queste non sono state vincolate, non esistendo un adeguato repertorio preliminare, né adeguate competenze per riconoscerle al momento. Inoltre di provocare un «sommerso» collezionistico che nuoce a livello culturale ad iniziative espositive di prestigioso, compresa la possibilità di presenze altamente qualificate in sede per esempio delle grandi Fiere d'arte internazionali. Se un collezionista possiede un'opera d'arte contemporanea di un autore ormai storicizzato cerca infatti attualmente in tutti i modi di nasconderla, immaginando di poterla prima o poi, più o meno clandestinamente, portare all'estero fruendo di un mercato più ampio, e in genere più redditizio. Ma se lo Stato, qualora ne valesse comprovatamene la pena, rappresentasse istituzionalmente il maggior offerente, quella sì costituirebbe non solo la maggiore garanzia rispetto all'incremento del patrimonio pubblico, ma addirittura un possibile riferimento per il collezionista stesso. Il quale sarebbe altrimenti libero di agire sul mercato, in Italia o fuori, relativamente alle opere di non provato interesse nazionale storico-critico.

E veniamo al problema del *restauro* del contemporaneo, giacché ne esiste ormai una consistente consapevolezza dell'ampia problematica specifica. Anche l'Istituto Centrale del Restauro se ne è reso bene conto. Naturalmente si tratta di una problematica estesissima, in ragione dell'estesissima fenomenologia assunta dall'opera d'arte, in particolare nella seconda metà del XX secolo. E naturalmente costituisce una questione di competenze specifiche differenziate, e implica un controllo di qualità secondo parametri fenomenologici che forse proprio l'ICR potrebbe stabilire, in collaborazione eventualmente con il Laboratorio della GNAM, ma anche con istituzioni straniere. Il rapporto fra originale (e sua eventuale intangibilità) e realizzazione dell'originale stesso (e dunque sua lecita ripristinabilità materiale), per fare un esempio, è molto particolare nel caso di opere istallative di carattere «minimalista». Uno dei tanti casi nei quali può presentarsi, in modo cruciale, la fenomenologia del contemporaneo nell'ambito del restauro.

Affrontando infine il problema della *valorizzazione* del contemporaneo, occorre considerare la necessità di agevolare istituzionalmente spazi di conoscenza (ricongiungendosi alla stessa prospettiva di alfabetizzazione, di cui s'è detto prima) e spazi di confronto (che hanno una ricaduta di informazione del pubblico ma anche – importantissima – di stimolazione degli stessi operatori del settore, attori di tali confronti).

E occorre agevolare la circolazione all'estero delle opere storiche d'arte italiana contemporanea, in particolare se di proprietà privata, per esempio appunto nelle Fiere d'arte internazionali (fra breve ci sarà una nuova edizione di quella, assai qualificata, di Basilea), le quali costituiscono ormai delle occasioni di confronto importantissime, facendo concorrenza come ribalta alle ricorrenti esposizioni istituzionali, quali anzitutto la Biennale di Venezia. E rappresentano occasioni nelle quali si gioca il prestigio della presenza attuale di un Paese nell'orizzonte della cultura artistica.

Ebbene, accade che le Gallerie d'arte, private, italiane in tali sedi risultino penalizzate proprio dai timori di possibili vincoli che scoraggiano il prestito di opere prestigiose (anche soltanto da mostrare, e non necessariamente in vendita) da parte di collezionisti. Ne consegue una costante mortificazione nella qualificazione della presenza italiana, e dunque esattamente il contrario che una valorizzazione del contemporaneo italiano, che naturalmente non è soltanto il poco rappresentato in istituzioni pubbliche ma il molto presente appunto in collezioni private. E ciò accade mentre in altri Paesi europei esistono iniziative (anche economiche) di supporto per potenziare la presenza di qualificate Gallerie d'arte in tali importanti sedi di confronto internazionale.

Ma un altro aspetto della valorizzazione del contemporaneo, in Italia (come del resto altrove), è costituito dalla valorizzazione all'estero non soltanto del contemporaneo storico ma anche del contemporaneo attuale, di quello cioè che si sta facendo, nell'attualità. Ed è esattamente, in particolare, il problema della agevolazione della circolazione all'estero di opere d'arte attuali.

Ci si confronta sempre con il modello dell'Art Council inglese, che è un'istituzione governativa preposta al compito di far conoscere all'estero l'arte inglese, non soltanto contemporanea, ma in particolare contemporanea, e tuttavia sia contemporanea storica, sia contemporanea attuale. In Italia non esiste nulla di simile all'Art Council, e ogni artista che riesca ad affermare la propria opera fuori del nostro Paese lo fa di propria iniziativa e sulla propria pelle.

Altra questione da affrontare, nella prospettiva della valorizzazione del contemporaneo, è costituito dalla tempestività degli acquisti pubblici.

Giorni fa in un'intervista alla RAI a proposito sempre della nuova sede della Tate Gallery a Londra, alloggiata com'è noto in una centrale elettrica dimessa e ristrutturata, mi è stato chiesto perché non accada qualcosa del genere anche in Italia. Ma la questione non è tanto di spazi da occupare, da riempire con opere d'arte contemporanea (a Roma c'è una centrale dimessa come la Montemartini, per esempio), ma di disponibilità di opere per occupare simili eventuali spazi.

L'inesistenza di una seria e tempestiva politica di acquisti ha creato, per esempio, nella GNAM romana paurosi vuoti di documentazione. E ciò progressivamente dal dopoguerra, mentre fino agli anni Quaranta le acquisizioni della GNAM risultano molto tempestive. Confrontando date di realizzazione delle opere e date di acquisizione, in tali decennio, si ha lo scarto medio di un paio d'anni. Poi invece gli scarti sono diventati invece decennali, ventennali, riferendosi non più alla qualità e attualità dell'opera quanto al nome conclamato dell'autore. Con il risultato (come accaduto anche in acquisti recenti della GNAM) dell'acquisizione di opere non più rappresentative del momento maggiormente intenso dell'attività degli artisti in questione, ormai del resto scelti non più secondo una realtà di ricerca in atto ma secondo appunto una prospettiva di conclamazione ufficializzante a distanza (attraverso la quale in qualche modo si garantisce l'insipienza valutativa di chi decide tali acquisti). Con il risultato di pagare opere di per sé anche discutibili 10, 20 volte di più di quanto comunque le si sarebbero pagate al momento della realizzazione. Ma essendo venuti per di più del tutto meno alla funzione istituzionale di documentare tempestivamente la realtà della ricerca artistica contemporanea, nella fattispecie anzitutto italiana.

Un ultimo punto da sottolineare, riguardante sempre una prospettiva di valorizzazione, è il necessario dialogo con il privato, con il sistema delle Gallerie private, delle Associazioni, ecc. Un sistema per il quale passa la valorizzazione della creatività degli artisti; ed è un sistema al quale va riconosciuta – debiti vagli qualitativi, etici, ecc. effettuati – una funzione di cospicuo contributo culturale nazionale.

Queste dunque le molteplici questioni attinenti il contemporaneo quale bene artistico.

Grazie.

L'iniziativa della Regione Lombardia

di Pietro Petraroia *

Il Summit europeo «Tutela del patrimonio culturale: verso un profilo europeo del restauratore di beni culturali» (Pavia 18-22 ottobre 1997), voluto dalla Regione Lombardia in collaborazione con l'Università di Pavia, si concluse, al di là di ogni aspettativa, con un documento approvato da un rappresentativo ed ampio numero di esperti di restauro. In esso si delineavano in 13 punti non solo i tratti fondamentali della figura professionale e del ruolo del restauratore di beni culturali, ma anche una serie di piste di lavoro, volte alla complessiva qualificazione dell'attività di restauro in Europa.

Tre almeno delle raccomandazioni formulate meritano di essere ricordate in questa sede:

«5. una particolare attenzione volta a evitare la proliferazione di percorsi formativi non qualificati»;

«7. l'immediata attivazione di un programma di cooperazione e di scambi mediante una rete europea di istituti di formazione e ricerca in materia di conservazione e restauro;

8. la realizzazione, ad opera della professione, di uno studio comparato dei diversi sistemi di formazione (obiettivi, contenuti e livelli)».

Quest'ultimo auspicio è sembrato di particolare concretezza ed urgenza: è infatti evidente che qualsiasi iniziativa di integrazione delle esperienze formative che corrispondano agli obiettivi del documento di Pavia deve partire da un'adeguata descrizione comparativa delle stesse.

Ad un'attenta considerazione, è sembrato necessario reperire i dati con un'indagine di tipo statistico, guidata da un comitato internazionale di esperti che selezionasse il tipo di dati da acquisire e

* Regione Lombardia.

ne accompagnasse, per dir così, l'elaborazione. La Regione Lombardia – Direzione generale Cultura ha ritenuto pertanto di promuovere e sostenere la ricerca elaborata a cura dell'Associazione Giovanni Secco Suardo, insieme all'Unione Europea (DG X), proponendo ad altre regioni di partecipare all'impegno, nella convinzione che un'analisi comparativa delle scuole di restauro in Europa costituisca un intervento conoscitivo di rilevante interesse nazionale e perciò di sicuro rilievo interregionale; hanno aderito all'invito il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Toscana ed il Lazio. Condividendo questa visione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha collaborato alla impostazione della ricerca, pur non sostenendola in modo diretto.

I risultati del lavoro condotto vengono pubblicati in un momento di particolare significato, caratterizzato dal fatto che – a voler semplificare per amore di sintesi – mentre le Università esprimono sempre più spesso la volontà di formare direttamente esperti di diagnostica scientifica nonché restauratori di beni culturali, il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 (art. 9) consolida nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali le funzioni di «alta formazione e studio» inerenti il restauro[1].

A dire il vero, la norma non pone in alternativa le scuole ministeriali ed i corsi universitari, anzi sembra voler promuovere una reciproca integrazione dell'offerta formativa fra istituti ministeriali ed università, superando di fatto – almeno per le iniziative di ambito accademico – l'obbligo di autorizzazione ministeriale per l'insegna-

[1] La norma recita testualmente:

«1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto Centrale del Restauro; Opificio delle Pietre Dure; Istituto Centrale per la Patologia del Libro.

«2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

«3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

«4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409».

mento del restauro che risulta dalla legge istitutiva dell'Istituto Centrale del Restauro, tuttora formalmente in vigore, sebbene indirettamente aggiornata dal d.lgs. 112/98, art. 149, comma 4, lett. *d)*[2].

Ciò che la norma non affronta direttamente, accennando a strumenti di rinvio, è invece la definizione del profilo/figura professionale che le agenzie formative pubbliche dovrebbero collaborare a formare.

La questione non è di poco conto, per ragioni evidenti (non si può definire l'adeguatezza di un percorso formativo senza prima definire quali competenze esso deve sviluppare nei discenti) ma anche per ragioni che meritano ulteriori considerazioni: ad esempio la constatazione che il proliferare di corsi e scuole di restauro negli ultimi decenni ha dato luogo a forme di riconoscimento che neppure a livello regionale corrispondono ad una meditata definizione di figura o profilo professionale.

Si è anzi creata nel tempo una pluralità di percorsi formativi instabili e non certificati, né per questo capaci di rispondere con flessibilità alle diversificate esigenze territoriali di specializzazione. Tutto ciò ha indebolito, fin quasi a cancellarla del tutto in taluni contesti la consapevolezza che il patrimonio culturale, ovunque si trovi e da chiunque gestito, richiede l'intervento costante di personale adeguatamente formato; né ciò vale evidentemente soltanto per i restauratori.

Si è così determinata una curiosa situazione: il nostro Paese è pervaso in ogni sua articolazione territoriale locale di beni culturali, mentre le sedi adeguate di formazione e di attività dei professionisti del settore rimangono pochissime e concentrate in poche località. Così la catalogazione sul campo rimane spesso trascurata (ad esempio in Lombardia il patrimonio architettonico è in pratica non schedato dalle Soprintendenze) oppure viene affidata non di rado a personale senza adeguata preparazione.

Quanto al caso specifico del restauro, ognuno sa che chiunque può iscriversi ad una Camera di Commercio ed avviare l'attività di

---

[2] «Spettano altresì allo Stato [...] le seguenti funzioni e compiti: ...

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università».

restauratore per qualsiasi tipo di manufatti, anche se la normativa sulle opere pubbliche (e precisamente sulla qualificazione delle imprese) potrebbe in futuro modificare – speriamo in meglio – questo stato di cose. Del resto, il controllo delle Soprintendenze è strettamente limitato ai beni culturali sottoposti al regime di tutela ed anche questo patrimonio è difficile da presidiare.

In questa complessa – per non dire disastrosa – situazione, gli anni più recenti hanno visto maturare comportamenti e scelte politiche e normative davvero preoccupanti.

Da un alto, il tessuto delle soprintendenze statali si è paurosamente indebolito, per una molteplicità di cause, di cui le più gravi sono riconducibili alla pessima politica di distribuzione del personale e al livello troppo basso degli stipendi degli specialisti.

Dall'altro, contravvenendo ad indicazioni precise della Corte Costituzionale, il legislatore delegato – ossia il Governo nazionale – ha deciso di sovvertire l'indirizzo normativo maturato negli anni Settanta, deresponsabilizzando le Regioni rispetto a qualsiasi possibile apporto in ordine alla tutela dei beni culturali, proprio mentre l'ordinamento costituzionale cominciava a rafforzare il ruolo di governo territoriale delle Regioni medesime.

Va detto con chiarezza che così non può più essere, perché in qualsiasi territorio italiano la presenza diffusa del patrimonio culturale a livello locale si intreccia con le forme e i significati del paesaggio storico e naturalistico, con i problemi della difesa del suolo e della qualità dell'ambiente.

È evidente che le Regioni hanno l'obbligo – proprio sulle materie della salvaguardia territoriale e paesistica che è di loro competenza – di qualificare il proprio intervento, anche qualificando e correggendo drasticamente, ove necessario, le politiche urbanistiche come quelle della formazione professionale.

Ma è altresì evidente che il divorzio fra tutela e pianificazione urbanistica va ricomposto assolutamente, nella norma e nella prassi, definendo a livello territoriale modalità di correlazione forti, salvaguardando comunque il pubblico interesse da ogni pressione di interessi particolari: non è più con scelte di accentramento delle funzioni che si dà risposta all'imperativa esigenza di qualificare lo sviluppo territoriale.

Alla corresponsabilizzazione delle Regioni in ordine alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale deve ovviamente corri-

spondere una parallela condivisione di compiti e responsabilità in ordine alla formazione degli addetti, con l'obiettivo di rafforzare enormemente la presenza di professionalità qualificate presso le autonomie locali, costruendole con percorsi formativi del tutto omogenei per livello e qualità alle figure professionali statali e regionali: il protocollo d'intesa Stato-Regioni del maggio 1983, voluto da Giovanni Urbani, conserva, in questa prospettiva una pregnante validità metodologica e di approccio istituzionale.

Ma è evidente che tra politiche della formazione e politiche della tutela esiste un nesso forte: a nessuno, in buona fede, può sfuggire che la tutela non è mero atto amministrativo, ma è anche ed innanzi tutto corretta destinazione d'uso dei beni, corretta gestione e fruizione di essi, fondata su una diffusa comprensione dei valori culturali che esprimono, sicché è del tutto evidente che l'odierno sistema di tutela va profondamente innovato così come i meccanismi della formazione e reclutamento degli addetti.

Né si deve più pensare ad addetti che siano soltanto dipendenti pubblici: basterebbe considerare le ricadute sulla gestione del patrimonio culturale prodotte dall'art. 10 del d.lgs. 368/1998 (non appena divenga operante), la possibilità, cioè, che anche il patrimonio culturale di proprietà dello Stato venga gestito da soggetti privati come associazioni, fondazioni e società.

Chi e come potrà formare adeguatamente gli addetti privati che opereranno fra pochissimi mesi o anni nelle strutture private cui sarà conferito il patrimonio culturale anche statale?

Non credo che dovrà deciderlo un decreto ministeriale o interministeriale, né tantomeno credo che la definizione di un profilo di competenza del restauratore debba essere lasciata alla libera iniziativa delle agenzie formative le più varie; occorre invece che la definizione di compiti e competenze del restauratore venga sviluppata da un lavoro congiunto dello Stato centrale e delle Regioni, venendo poi formalizzata con un atto di indirizzo della conferenza Stato-Regioni-autonomie locali.

Non c'è dubbio che articolazioni e specificazioni del percorso formativo dovranno anche rispondere all'esigenza di soddisfare bisogni concreti caratteristici di aree territoriali diverse, ma a tale fine sembra necessario pervenire ad un *master-plan* regionale e nazionale dei fabbisogni formativi per la conservazione programmata ed il restauro dei beni culturali; né si può dimenticare che proprio lo svi-

luppo dei poli regionali della «Carta del rischio del patrimonio culturale» è la via maestra per giungere ad un risultato attendibile. L'esperienza innovativa della Regione Lombardia in collaborazione con l'Istituto Centrale del Restauro è stata negli ultimi anni assai significativa a riguardo, ma è probabile che solo una concertazione interregionale e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali possa garantire a livello nazionale un vero progresso.

Il quadro organizzativo e didattico dell'Istituto Centrale del Restauro

di Alma Maria Tantillo *

In qualità di direttore dell'ICR succedo al compianto amico Michele Cordaro. La sua scomparsa è per noi una grave perdita, e questa successione, già di per sé difficile, avviene in un momentoparticolarmente critico, mentre sono in atto grandi cambiamenti e si apre un dibattito di grande importanza. Come è noto Cordaro si era impegnato in questi anni in un intenso lavoro di revisione dei problemi della formazione degli addetti al restauro, e nella definizione e rivalutazione del profilo professionale dei restauratori promuovendo un incremento dei rapporti di collaborazione con Istituti di ricerca e con l'Università, in un quadro legislativo in continua evoluzione; nel 1997 erano infatti stati emanati i nuovi regolamenti delle due scuole statali per la formazione dei restauratori, Istituto Centrale del Restauro ed Opificio delle Pietre Dure. Nel 1998 a questi Istituti e all'Istituto per la Patologia del Libro il decreto legislativo 368, che disciplina la costituzione del nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, aveva riconosciuto la funzione di centri per la formazione e la specializzazione nel settore della conservazione e restauro dei beni culturali, funzione da svolgere in uno stretto rapporto e scambio di collaborazioni con l'Università ed altri Enti italiani e stranieri. Lo stesso decreto prevedeva la istituzione di sezioni distaccate di tali scuole. A fronte della moltiplicazione incontrollata di scuole e corsi di restauro, istituite dagli anni '70, e diverse quanto a durata, livello di insegnamenti e contenuti, la normativa dei nuovi regolamenti degli istituti statali avrebbe dovuto costituire il quadro di riferimento, un punto fermo a garanzia della professionalità degli operatori e della tutela del patrimonio artistico. Le novità dei due regolamenti riguardano il titolo di studio richiesto per l'accesso, il diploma di scuola media superiore (che di fatto rispec-

* Istituto Centrale per il Restauro.

chia la realtà degli ultimi venti anni), la durata quadriennale dei corsi (precedentemente erano tre più un anno di perfezionamento), la definizione delle discipline di insegnamento, l'indicazione delle ore annue di insegnamento – 588 per le discipline teoriche e 480 per le esercitazioni e le applicazioni pratiche; viene ribadito il numero chiuso per l'accesso, per il quale è previsto il superamento di un concorso pubblico per titoli e prove attitudinarie. «Nel rispetto di questo quadro organizzativo e didattico», è quanto scriveva Cordaro in un notiziario dell'Ufficio Studi pubblicato nel maggio 1999, «e sulla base di apposite convenzioni con gli istituti del Ministero, potrebbero attivarsi diverse scuole con specializzazioni differenti a seconda della caratterizzazione del patrimonio nel territorio sede della scuola, dimensionando l'accesso degli allievi alle reali esigenze della conservazione del restauro e della diagnostica». Questa proposta rispecchiava il modello del protocollo di intesa firmato, nel 1983, dal Ministro dei Beni Culturali e Ambientali Vernola, e dal rappresentante delle Regioni Mayer, seguendo il progetto elaborato negli anni '70 da G. Urbani.

La situazione di fatto è tuttavia in contrasto con la razionalità di questo schema. Mentre le scuole regionali della durata di due o di tre anni e i corsi che vengono aprendosi in Istituti d'arte o Accademie rilasciano un titolo di studi, non vi è alcuna normativa circa il valore del titolo di studio dei corsi delle tre scuole del Ministero, né alcun riconoscimento giuridico dello status professionale del restauratore che vi viene formato, a totale carico dello Stato, in un quadriennio. Nell'ambito di uno studio preliminare dell'Ufficio Studi per la modifica e integrazione dei profili professionali e contemporaneamente nell'ambito della Commissione istituita in seno al Consiglio Nazionale, era stata proposta una definizione del profilo professionale del restauratore interno alla Amministrazione, da inserirsi nell'area C (direttiva) come restauratore e esperto restauratore, considerata l'inadeguatezza dell'attuale qualifica, dati i livelli di professionalità e autonomia scientifica raggiunta. La proposta era dei direttori degli Istituti Centrali, con riferimento ad analoghe proposte presentate nei documenti dell'ARI, dell'ACR e del Coordinamento Nazionale Restauratori dell'Area Pubblica. Per quanto riguarda i percorsi formativi, restava comunque aperto il problema del riconoscimento da parte del MURST dei titoli rilasciati dal Ministero di cui all'art. 9 del d.lgs. 368.

Nel campo della conservazione si affacciano ora anche le Università, che nell'ambito del riordinamento prevedono di aprire classi di

laurea nelle tecnologie per la conservazione e per il restauro di beni culturali.

Nel momento in cui l'Università, nell'ambito dei suoi compiti formativi e il Ministero, nei suoi compiti di tutela si incrociano sul tema della formazione dei restauratori, cioè di specialisti che interverranno sul patrimonio pubblico, è necessario che si giunga ad un accordo per una definizione degli obiettivi. E il d.lgs. 368 può essere un'occasione per un'intesa e contribuire alla definizione di ciò che si richiede per la formazione. In questo senso si è espressa la Commissione per le scuole di alta formazione nel documento presentato da Giorgio Bonsanti, Antonio Caleca, Giovanni Carbonara, Paola Carucci, Michele Cordaro, Marisa Dalai, Carlo Federici, Antonio Romiti, Giuseppe Sassatelli. Allo scopo di dare concretezza e operatività a quel «concorso delle Università» previsto dall'art. 9 del d.lgs. 368, e per assicurare la piena utilizzazione delle competenze presenti nelle istituzioni di tutela, la Commissione sottolinea la necessità che si giunga al più presto a un accordo quadro tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il MURST, in cui si definiscano i principi teorici e le modalità operative di tale collaborazione. La Commissione chiede all'On. Ministro un impegno formale per promuovere il raggiungimento di questo accordo presso il MURST e la CRUI; proponendo quindi uno schema strutturato nei tre livelli; dalla formazione di base, da svolgersi in sedi decentrate in cui operino congiuntamente Istituti Centrali, Soprintendenze e Enti territoriali, con la direzione scientifica degli Istituti statali, a un secondo livello biennale di formazione finalizzata, da svolgersi all'interno degli Istituti suddetti con il concorso di Università e altri Enti, che consente l'accesso alla qualifica di restauratore specializzato; e, infine, un diploma di specializzazione di due anni, su specifici progetti, sempre nell'ambito degli Istituti statali, in collaborazione con l'Università e altri istituti di ricerca.

È qui necessaria una apertura sul carattere della attività didattica finora svolta nell'ICR. L'esperienza ormai sessantennale di formazione nel campo del restauro e della conservazione ha nel tempo messo a punto un modello formativo che viene continuamente verificato con l'incremento delle conoscenze e delle esperienze. La prerogativa di questo modello pressoché unico, tanto da venire esportato e riprodotto, ma non fedelmente (in Francia e in Spagna che vi si sono ispirate per l'IFROA e l'Istituto Centrale di Madrid; in Svezia, nella Scuola di Goteborg; recentemente un istituto simile è stato impiantato

da nostri tecnici in Cina), consiste nel fatto che la didattica e la formazione sono al centro dei processi di ricerca e sperimentazione e di quelli operativi, e che il ciclo è continuo dal cantiere al laboratorio alla scuola. Devo osservare che fin dalla fondazione C. Brandi ha inteso promuovere nella scuola una formazione scientifica del restauratore, non una formazione artigianale, nonostante anche allora la mancata equiparazione del titolo di studio. Il restauratore che vi si forma ha un obbligo di frequenza continuativo, con corsi in cui l'attività pratica occupa circa il 50% delle ore e con un solo mese di vacanza all'anno. È nella natura di questo modello di essere continuamente perfettibile e l'Università, nell'ambito delle sue esperienze, può dare un grande contributo con nuove prospettive di studio e di ricerca. Riteniamo però, in sintonia con quanto affermato dalla Commissione che una formazione così specialistica (che oggi prevede quattro anni estremamente concentrati, come si è detto prima) non possa concludersi nel triennio di laurea, e che richieda invece l'intero corso di cinque anni così come richiesto in questa sede per le figure degli storici; ad esso dovrebbe aggiungersi la specializzazione, che riteniamo necessaria anche in questo settore degli studi, concordando con ciò che è stato richiesto per le specializzazioni di Storia dell'arte e di Archeologia. Nei corsi triennali può essere fornito un titolo di base, concordando tuttavia tra Università e Ministero per i Beni Culturali gli standard necessari in termini di accesso, numero programmato previa selezione secondo criteri da fissare congiuntamente, qualificazione dei docenti, programmi di insegnamento e sedi o laboratori, che non possono essere privati; con un giusto equilibrio tra insegnamenti teorici e insegnamenti pratici integrati e frequenza obbligatoria. Altri corsi di laurea potrebbero essere dedicati alla formazione di esperti in conservazione, di cui si avverte l'esigenza. L'accesso al secondo livello dovrebbe avvenire solo con diploma di laurea in restauro e conservazione. La specializzazione o alta formazione dovrebbe permettere l'accesso al livello di direttore restauratore di beni culturali a seguito di studi in collaborazione con l'Università.

La fama che l'Italia ha giustamente meritato all'estero nel campo del restauro è strettamente legata alle sue due scuole statali che hanno saputo formare la figura professionale del restauratore quale è oggi. Riteniamo pertanto nostro compito poter dare un contributo valido, anche nel dibattito all'estero, con la piena condivisione delle proposte della Commissione per le scuole di alta formazione.

Aspetti innovativi della riforma nel settore dei Beni culturali

di Mariella Guercio *

Vorrei esprimere alcune perplessità sulle posizioni negative che sono state oggi espresse da molti a proposito della riforma universitaria in corso di approvazione. Il progetto, peraltro ancora incerto per quanto riguarda dettagli tutt'altro che trascurabili, merita qualcosa di più di un coro di lamentele. Un'analisi più attenta – quella che ho cercato di fare in questi ultimi mesi con la pignoleria tipica degli archivisti – lascia, ad esempio, intravedere aspetti innovativi di notevole interesse e qualche piacevole sorpresa per chi ha a cuore le sorti della formazione nei beni culturali, finora di scarsa qualità generale e di nessuna qualificazione professionale. D'altra parte, anche le scuole di alta formazione presso il Ministero per i Beni Culturali, ad esempio nel settore specifico degli archivi – che meglio conosco avendo prestato servizio nel Ministero per i Beni Culturali come archivista di Stato per quasi vent'anni – pur impartendo un insegnamento di buon livello, sono tutt'altro che soddisfacenti come dimostrano gli sforzi recenti per modificarne radicalmente l'articolazione, le strutture, la qualità della docenza, ecc.

Che cosa consente – o sembra consentire – oggi la riforma universitaria per quanto riguarda sia le lauree di primo livello che quelle specialistiche? Innanzi tutto si apre la strada di una competizione più sana tra atenei sulla base dei contenuti e delle proposte formative specifiche, che ciascuna Università potrà oggi meglio definire all'interno di un quadro nazionale molto flessibile. In secondo luogo, sarà possibile proporre profili professionali che tengano conto allo stesso tempo della specificità del territorio entro cui ciascun ateneo opera e della sua vocazione storica. Certamente, è necessario uno sforzo creativo sostenuto da una visione equilibrata che tenga conto delle risorse

* Università degli Studi di Urbino.

finanziarie e delle capacità formative disponibili. La riforma, così come oggi la conosciamo, mi sembra possa dar vita a più esiti: la conferma dell'esistente che peraltro tutti criticano anche con asprezza (soprattutto nel campo della conservazione dei beni culturali), oppure l'avvio di una fase caratterizzata dalla molteplicità di proposte, che naturalmente presenta a sua volta rischi non trascurabili, ma di diversa natura rispetto a quelli che ho sentito lamentare finora: il rischio della frammentazione e della differenziazione spinta, che difficilmente può condurre a risultati positivi, il rischio di una lunga e incontrollata fase di sperimentazione, in assenza di strumenti di sostegno nell'applicazione delle nuove norme, con conseguenze gravi soprattutto sugli studenti che per primi si troveranno ad affrontare la transizione, il rischio di una competizione giocata dagli atenei più che sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca, sul richiamo al facile ottenimento del titolo di studio, ovvero sull'ambiguità di una riforma che si è ispirata a modelli anglosassoni, ma ha mantenuto integro il principio della validità del titolo di studio e, infine, il rischio di una maggiore invadenza dei gruppi accademici più forti che potrebbero accrescere la loro spinta corporativa sfruttando la mobilità del nuovo quadro istituzionale, se non si interviene con una seria politica di valutazione della qualità dei servizi offerti.

Il settore dei beni culturali è naturalmente il più difficile da affrontare, perché più giovane e più diversificato nelle diverse aree di competenza, più soggetto all'innovazione e meno solido nei suoi percorsi formativi di base; costituisce anche un terreno di conquista da parte di settori accademici più tradizionali, oggi in crisi di iscrizioni sia per ragioni demografiche che per le insufficienti prospettive occupazionali.

Le riforme hanno quindi toccato più di un nervo scoperto in questo campo; soprattutto – mi sembra – hanno colto alla sprovvista un corpo docente oggi ancora molto disorientato sulle prospettive che la riforma apre. La soluzione non potrà certo venire dal rimpianto per un passato che ci è piaciuto sempre poco, bensì esclusivamente dalla nostra capacità di interpretare in modo non isolato un quadro normativo interessante, ancorché confuso.

Sul profilo professionale del restauratore

*di Maura Borelli**

Vorrei leggere un profilo professionale:

«Il percorso formativo delineato appare finalizzato alla preparazione di tecnici in grado di procedere all'analisi dello stato di conservazione dei Beni culturali, individuando la natura, le modalità ed i contenuti dell'eventuale intervento di restauro, ripristino o recupero, prospettando le soluzioni tecnicamente più adatte».

Si potrebbe pensare che si stia parlando di un restauratore di B.C. Sono invece alcuni passaggi della descrizione del profilo di «tecnico per la diagnostica applicata alla conservazione ed al restauro dei Beni culturali», corso di studi che sta per essere attivato in tre Università (Roma La Sapienza – Firenze e Bari) e del quale si è già parlato prima.

Io vorrei partire da qui ed aggiungere una considerazione.

In fondo le note polemiche di alcuni interventi precedenti si riferivano essenzialmente alla totale mancanza di professionisti restauratori nelle sedi decisionali.

Noi ci sentiamo scavalcati dalle iniziative che vengono prospettate anche in questa sede, iniziative urgenti, di grande peso.

Questo quando il nostro profilo professionale non è mai stato definito in sede legislativa.

È stato definito da documenti europei ufficiali di grande spessore e peso, come il documento di Pavia, ma non è mai stato ufficializzato in sede istituzionale

Non è possibile procedere a delineare un percorso formativo per un profilo che ufficialmente non esiste. O meglio, che esiste per tradizione ma che è stato nel tempo totalmente espropriato di molte delle sue competenze e continua ad essere espropriato e scavalcato.

* Associazione Restauratori d'Italia.

È quindi legittimo da parte nostra avere il dubbio che l'interesse che suscita il nostro settore lo stia trasformando in una specie di stretta coperta che ognuno tira dalla propria parte, senza che possa avere peso e voce colui che in realtà non solo si è assunto da anni la responsabilità finale degli interventi sulle opere ma che, evidentemente, sa anche esattamente, più delle altre professionalità coinvolte, quale sia una formazione adeguata o non adeguata per quanto lo riguarda. Che cosa delle competenze ben distribuite o mal distribuite comportino su degli oggetti, su dei beni, fra l'altro legalmente tutelati nei loro diritti.

Io vorrei però limitare la polemica e chiedere, invece, l'istituzione di una commissione parallela a questa sull'alta formazione, sempre presso il Consiglio Nazionale, per la definizione ed il «deposito» del profilo professionale del conservatore-restauratore o meglio restauratore di Beni culturali, in modo da poter almeno incrociare la formazione con un profilo adeguato.

Questo anche con altri due scopi fondamentali

Primo: quando si parla di corsi professionali regionali, che tanta confusione e dequalificazione stanno creando nel nostro settore, si dimentica sempre che questi corsi devono essere destinati a un preciso profilo professionale e devono essere verificati nella loro utilità.

Quindi i corsi regionali di restauratore, che continuano ad essere attivati, lo possono essere perché il profilo professionale del Restauratore di Beni culturali non è mai stato definito. O meglio viene considerato unico ai fini della legge a partire dal restauratore di mobili di uso quotidiano al conservatore-restauratore di beni tutelati. Quindi, non avendo una sua precisa descrizione istituzionalizzata («deposito»), viene modificato secondo la necessità.

Questo è stato il meccanismo che ha permesso il proliferare dei corsi regionali ed il motivo per cui continuano a proliferare.

Non dobbiamo dimenticare infatti che al convegno di circa una settimana fa sulla formazione artistica («Arteinformazione», Roma, 11-12 maggio 2000, Sala dello Stenditoio), quando si è descritto il terzo canale formativo previsto dalla riforma, e si parlava di corsi di formazione di massimo sei mesi, i primi che sono stati attivati di concerto fra Regioni, Ministero dell'Istruzione e del Lavoro, sono stati nuovamente corsi per restauratori.

Mi sembra il momento quindi, anzi sarebbe da anni il momento di mettere mano a qualcosa di definitivo.

Il secondo motivo è questo.

Noi per tanto tempo, come Associazione abbiamo cercato di ottenere l'Albo professionale.

Questa possibilità è stata messa in congelamento dalle normative europee.

Le novità che ci sono state, fra l'altro, comunicate nell'ultimo incontro della Consulta delle Associazioni delle professioni non regolamentate, presso il CNEL – novità che comunque già si sapevano – sono che, per l'opposizione degli Albi, la struttura di allargamento della rappresentanza che doveva attivarsi, basata su associazioni autoregolamentanti, probabilmente non avrà un percorso legislativo veloce o, come minimo, non sarà come era stata prospettata inizialmente.

È invece iniziata la gara, ed il litigio, per stabilire quali saranno gli istituti delegati alla certificazione dei profili professionali «emergenti»: saranno organismi di certificazione presso la Confindustria, saranno le Confederazioni Sindacali, saranno delle Confederazioni di Associazioni, insomma potrebbe essere qualsiasi tipo di istituzione.

La Commissione potrebbe costituire una occasione per far fare un passo indietro al Ministero e convincerlo a ripercorrere quello che era stato proposto come «Registro dei conservatori» nella prima stesura della riforma, cioè l'elenco certificato dei professionisti accreditati, secondo un profilo preciso.

Tutto ciò, se sarà percorribile, se sarà accettato, se non verrà stravolto, deve comunque partire da una presa di posizione (una Direttiva?) prima del Ministero, delle Associazioni professionali di riferimento e degli Istituti Superiori, poi si spera del Ministero del Lavoro, delle Regioni o della Conferenza Stato-Regioni, per il deposito intanto dei parametri fondamentali del profilo professionale del restauratore di Beni culturali.

Perché tutti noi, se siamo onesti, di qualsiasi professionalità siamo, sappiamo benissimo che in questo momento quelle che erano le nostre competenze, che ci sono state «concesse» fino a che erano scomode, adesso sono rivendicate da tutte le parti.

Questo è più o meno quello che volevo dire.

Quanto alla mia richiesta, penso che ci sarà tempo di parlarne ancora.

Vorrei aggiungere che la richiesta di una Commissione noi Associazioni professionali di restauratori l'abbiamo già fatta al Ministero, quando abbiamo creato il tavolo di trattativa per la stesura del rego-

lamento ministeriale di qualificazione delle imprese del settore specialistico.

Poteva essere il perno su cui strutturare la qualificazione delle imprese.

Ebbene, non solo non ci è stata data per ora risposta, ma anche il regolamento ministeriale di qualificazione non sappiamo in questo momento che fine ha fatto, proprio perché purtroppo le forze in campo sono potenti e, se il Ministero compatto non si schiera in un certo modo, sicuramente non sono quelle che puntano verso la qualità.

La riforma universitaria e i beni culturali: aspetti giuridici

di Wanda Vaccaro *

Il quadro giuridico istituzionale che la riforma universitaria ha delineato in questi ultimi anni, culminando con i decreti ministeriali che disciplinano l'ordinamento degli studi post secondari, configura un profondo processo di trasformazione.

Si assiste per un verso ad una evoluzione del sistema giuridico che in attuazione del precetto costituzionale (art. 33) ha inizio già alla fine degli anni Ottanta con la istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (l. 9 maggio 1989 n. 168) e la conseguente attribuzione agli atenei dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; per l'altro ad un significativo mutamento nel sistema di individuazione della gerarchia delle fonti che causa un progressivo capovolgimento dei rispettivi ruoli.

L'attribuzione della personalità giuridica alle Università che determina uno spostamento nella titolarità delle competenze e, dunque, un nuovo assetto istituzionale, non può non coinvolgere anche il settore dei beni culturali.

Si delineano in pratica due forze contrapposte che nella concreta applicazione delle norme non sarà facile bilanciare: la riconosciuta capacità di autogestirsi che porta necessariamente le strutture universitarie ad elaborare formule organizzative diverse, potrà confliggere con il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3) e unitarietà dell'insegnamento (art. 33 co. 2).

Questa preoccupazione condivisibile in via generale, è tanto più avvertita nel settore dei beni culturali laddove esiste un soggetto (MBAC) che é parallelamente deputato dall'ordinamento giuridico alla «determinazione dei criteri generali sulla formazione professio-

* Consulente giuridico Consiglio per i Beni Culturali e Ambientali.

nale, l'alta formazione e l'aggiornamento del personale tecnico scientifico».

Quanto concretamente sia realizzabile la combinazione dei principi di unità e autonomia, è dato dalla misura con la quale si riuscirà a coniugare senza strappi le esigenze del sapere scientifico e tecnico.

La riforma in atto che tenta di inquadrare per la prima volta la materia in un sistema organico finalizzato al coordinamento dei titoli professionalizzanti con i percorsi formativi dei corsi di studio, dovrà far proprio il principio della concertazione istituzionale che è l'unico strumento, al momento attuale, capace di garantire un dialogo costruttivo tra i quattro soggetti oggi coinvolti nel processo di formazione.

Ai Ministeri dell'Università e della Ricerca Scientifica e per i Beni e le Attività Culturali, si aggiungono quindi due nuovi organismi: le Autonomie universitarie – coordinate nel Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e nella Conferenza dei Rettori delle Università (CRUI) – e la Conferenza unificata Stato-Regioni, strutture ormai direttamente legittimate dall'evoluzione normativa a cooperare in materia di beni culturali.[1]

Certo il dispositivo del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (art. 149, co. 4, lett. *d*), non sembra sollecitare questa linea e – allorché dispone che i parametri relativi alla formazione professionale elaborati dal MBAC, prescindano dall'autonomia delle Università, – più che un invito a lavorare insieme, sembra quasi porre le due strutture su piani ben distinti, come se si trattasse di materia diversa: pare dunque emergere in maggior misura la preoccupazione della salvaguardia delle competenze di ciascuno, che non dei contenuti e quindi del fine ultimo da raggiungere.

La riforma universitaria ha in questo campo suscitato da più parti dubbi di legittimità, in quanto sembra sconfinare per alcuni aspetti in un settore attribuito con legge ordinaria al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In verità si tratta di un discorso molto più ampio che prevarica i confini dei beni culturali per rientrare in un contesto generale

[1] Soggetti legittimati alla formazione, nei limiti della normativa vigente (l. 112/98) e soprattutto nell'ambito dei parametri da stabilirsi in via generale dalle strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali titolari della competenza.

dove gli interrogativi si estendono non ad un solo settore bensì al sistema di produzione di norme organizzatorie che riguardano l'intero apparato amministrativo.

I dubbi nascono dalla nuova interpretazione che viene data agli artt. 95 u.c. e 97 della Costituzione dalle norme che si sono susseguite nell'ultimo decennio dalla fine degli anni '80 (l. 23 agosto 1988, n. 400) ad oggi (l. 8 marzo 1999, n. 50). Si è creata in sostanza una vera e propria riserva di regolamento organizzativo[2] attuata nella pubblica amministrazione dal nuovo comma 4-*bis* dell'art. 17[3] della l. 400/88 e dall'art. 20 della l. 15 marzo 1997, n. 59.[4]

Di fatto, in nome della semplificazione amministrativa,[5] si è intervenuti su un sistema a costituzione rigida con norme ordinarie, come se si operasse in un ordinamento a costituzione flessibile, non utilizzando lo strumento previsto dallo stesso legislatore costituente per modificare o abrogare disposizioni costituzionali che richiedono un procedimento diverso e aggravato rispetto a quello proprio delle leggi ordinarie (art.138).[6]

In verità l'art. 17 della l. 400/88 nel prevedere al comma 2... «*Le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari*», stabilisce una diretta subordinazione della potestà regolamentare ai principi dettati dalle disposizioni primarie che dovranno essere definiti preventivamente.

In sostanza il modello prevede che la materia delegificabile possa riguardare esclusivamente le norme coperte da riserva relativa di

---

[2] Tale riserva può trovare un fondamento costituzionale solo attraverso una lettura radicalmente innovativa degli artt. 95 e 97 della Costituzione. Così U. De Siervo in *Osservazioni sulle fonti*, Torino, Giappichelli 1999, pp. 2-3.

[3] Introdotto dall'art. 13 della l. 59/97.

[4] Così come modificato dalla l. 50/99, art. 1.

[5] Per semplificazione amministrativa deve intendersi la riduzione della potestà normativa affidata alla legge, in riferimento alla delegificazione come trasferimento del potere normativo in settori determinati, dalla legge al regolamento governativo. Così De Muro, *Le delegificazioni: modelli e casi*, Torino, Giappichelli 1995.

[6] Da tale impostazione si evince che le leggi ordinarie e le norme ad esse equiparate in contrasto con una disposizione contenuta in un sistema a costituzione rigida, sono illegittime e come tali possono essere sottoposte a controllo di costituzionalità diretto a dichiararne l'incostituzionalità.

legge e che il legislatore abbia l'obbligo di indicare, nelle singole leggi di delegificazione, quali disposizioni primarie risulteranno abrogate con l'entrata in vigore del regolamento.

Questa impostazione, sicuramente conforme al dettato costituzionale, viene poi sostanzialmente rovesciata dai nuovi modelli introdotti con il comma 4-*bis* (art. 17 l. 400/88)[7], con l'art. 20 della l. 59/97 (co. 5), e gli artt. 1, 3 e 5 della l. 50/99.

Le citate discipline, infatti, superando il principio di legalità formulato originariamente nella l. dell'88 (art. 17, co. 2) sembrano autorizzare leggi successive a non determinare le norme generali regolatrici della materia e a demandare alla potestà governativa l'indicazione delle norme che dovranno ritenersi abrogate.[8]

Prescindendo da una personale valutazione della compatibilità di questa prassi con la Costituzione, occorre rilevare il dato oggettivo che tali operazioni hanno trovato una sommaria giusticazione nella identificazione tra obiettivi da raggiungere e criteri direttivi sino ad assimilare lo stesso principio di semplificazione[9] alle norme regolatrici della materia; da queste considerazioni si è tratto lo spunto per ritenere corretto il nuovo metodo di elaborare il diritto ricorrendo sempre più frequentemente alla indicazione dello scopo da raggiungere più che ai criteri direttivi.

La Corte dei Conti ha talvolta giustificato l'operato dell'amministrazione per motivi che trascendono la pura legittimità dell'atto ammettendo ugualmente al visto l'atto ritenuto illegittimo per non intralciare l'attività dell'amministrazione ma con espresso richiamo a

---

[7] Vedi nota 3.

[8] Così U. De Siervo, op.cit. Il disegno di legge annuale di semplificazione per il 2000 approvato il 16 febbraio 2001 dal Consiglio dei Ministri, prevede uno snellimento burocratico e normativo non più per singoli procedimenti ma per settori organici da cui dovranno scaturire altrettanti testi unici. Il tutto è reso possibile facendo leva su una norma «ghigliottina» per mezzo della quale le leggi non contenute nei testi unici, ma relative all'area soggetta a semplificazione, risulteranno comunque abrogate. L'iniziativa legislativa, non essendosi tramutata in legge prima dello scioglimento delle camere, si deve ritenere un mero atto di indirizzo per il prossimo Governo e il futuro Parlamento.

[9] La semplificazione diventa programma stabile e generale di riforma amministrativa con l'art. 20 della l. 59/97 che attribuisce al Governo l'onere di presentare annualmente al parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi nel quale siano indicati i criteri ed i principi per l'esercizio della potestà regolamentare, nonché i procedimenti amministrativi da delegificare.

«non ripetere la situazione rilevata» ribadendo che «la potestà normativa non può essere attribuita per implicito».

Ritornando alla riforma universitaria, occorre sottolineare come anche in questo contesto la legge ordinaria abbia largamente utilizzato la prassi di demandare la elaborazione di criteri generali definiti alla potestà regolamentare governativa, autorizzando generiche deroghe a norme primarie nonché la previsione di nuove tipologie di titoli anche in sostituzione di quelli già previsti dalla legge ordinaria (l. 15 maggio 1997, n. 127, co. 95).

In attuazione di questo generico enunciato, il d.P.R. 509/99, nel determinare la tipologia di titoli universitari, abolisce le scuole di specializzazione già previste in leggi ordinarie, per ammetterne la ricostituzione solo se disposta da norma primaria.[10]

È scontato che alcuni problemi interpretativi sono imputabili anche al ritmo frenetico con il quale si sta procedendo alla riforma della pubblica amministrazione elaborando atti spesso non coordinati tra loro. L'art. 20 della l. 59/97, per esempio, autorizza il Governo ad individuare quali siano le norme derogabili da fonti proprie dell'autonomia universitaria tanto statutarie quanto regolamentari; mentre l'art. 7, co. 2, lett. *d)* della l. 50/99, dispone che attraverso la potestà regolamentare si operi il solo coordinamento formale delle disposizioni vigenti.

Questo modo di legiferare così discontinuo, porta necessariamente a frequenti modificazioni espresse, a deroghe e abrogazioni anche tacite che disorientano l'interprete. Vi sono addirittura leggi che autorizzano il Governo a decidere discrezionalmente se disciplinare una determinata materia in via regolamentare o amministrativa o decreti legislativi che ampliando l'oggetto della delega, demandano delegificazioni a favore di organi governativi.

La Corte dei Conti nel riaffermare il principio di gerarchia tra fonti primarie e secondarie, ha di recente ribadito che non compete al Governo modificare con una decisione propria una scelta pre-

[10] A parte i dubbi sulla legittimità di questa linea, che ripropone tutti gli interrogativi sollevati nella prima parte di questo studio in ordine alla interpretazione anomala data agli artt. 95 e 97 della Costituzione, si fa presente che a seguito di forti sollecitazioni da parte dello stesso Consiglio per i Beni Culturali e Ambientali, la questione delle scuole di specializzazione è stata risolta con la l. 23 febbraio 2001, n. 29 che si riporta nella documentazione legislativa e regolamentare.

ventivamente effettuata dal legislatore e che la potestà regolamentare non può disciplinare gli aspetti sostanziali della materia da individuarsi nei profili sanzionatori, nella destinazione di introiti per l'azione amministrativa, nella disciplina dei singoli istituti già prevista per legge, nelle competenze delle pubbliche amministrazioni e, infine, nelle norme riguardanti la contabilità generale dello Stato.[11]

Di particolare interesse in questo settore sono anche le recenti ordinanze 10 settembre 1999 e 21 ottobre 1999.

Con la prima l'organo di controllo ha sollevato la questione di costituzionalità di alcuni articoli della l. 24 giugno 1997, n. 196, nella parte in cui affida ad un regolamento delegificante una parte della materia relativa alla formazione professionale che l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa (ripartita concorrente) delle regioni; con la seconda si è sollevata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 20, co. 2, l. 59/97 (come modificato dall'art. 2, co. 1, l. 50/99), laddove prevede un regolamento di delegificazione riguardante procedimenti strettamente connessi con la materia dell'artigianato – anch'essa di competenza regionale ex art. 117 della Costituzione.

Le considerazioni esposte non delineano certo un quadro normativo chiaro, ma soprattutto non garantiscono stabilità ad un sistema che poggia su basi giuridiche incerte.

Occorrerebbe forse provare a definire modelli di collaborazione interistituzionale legittimati a livello costituzionale che limitando sovrapposizioni di norme, assicurino maggiore stabilità.[12]

---

[11] Deliberazione sez. controllo Stato 7 giugno 1999, n. 51. Nella deliberazione 12 ottobre 1998, n. 114 (in «Foro italiano», III (1/8), p. 147) riguardante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, a norma dell'art. 20, co. 8, l. 15 marzo 1997, n. 59 (emanato con d.P.R. 24 giugno 1998), la sezione controllo rileva che il regolamento in esame aveva operato, in modo sistematico, una riforma dell'istituto dell'Albo dei costruttori, ispirata a criteri diversi rispetto alla sola semplificazione dei procedimenti di mera iscrizione all'Albo stesso. Ad esempio, il regolamento provvedeva a ridisciplinare l'individuazione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo, nonché dei requisiti che le imprese avrebbero dovuto possedere per l'ammissione all'Albo.

[12] In attuazione del principio di sussidiarietà modelli di collaborazione tra Parlamento, Governo e Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali sono stati previsti nel disegno di legge costituzionale pubblicato nella G.U. n. 59 del 12 marzo 2001.

Dalla generale cornice di trasformazioni amministrative, vorrei ora soffermarmi sulle peculiarità della riforma universitaria collegate alle classi di laurea 41 e 12S.

I criteri ed i contenuti degli studi relativi alle professionalità formate nell'ambito di queste facoltà sono enunciati dalla l. 127/97 (art. 17, co. 95), dal d.P.R. 509/99, dal d.m. 4 agosto 2000 e dal d.m. 28 novembre 2000.

I laureati in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (cl. 41) e i laureati in Conservazione e restauro del patrimonio storico e artistico (cl. 12S) dovrebbero poter accedere, nei ruoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rispettivamente, al profilo professionale dell' operatore qualificato nella conservazione di beni culturali e di conservatore restauratore. Tali profili consentono i medesimi sbocchi occupazionali anche a coloro i quali conseguono il titolo presso le tre scuole di alta formazione di cui all'art. 9 della legge 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituto Centrale per il Restauro, Istituto Centrale per la Patologia del Libro, Opificio delle Pietre Dure).

In attuazione della citata normativa queste scuole – da disciplinare attraverso regolamenti ministeriali ai sensi della l. 400/88, art.17, co. 3[13] – organizzano corsi di formazione e di specializzazione realizzando anche una reciproca collaborazione con università, enti italiani e stranieri.

Purtroppo – al contrario di quanto accade per le scuole di specializzazione universitarie riguardanti, per esempio, materie giuridiche (l. 127/97, art. 17, co. 96), in cui la norma primaria stabilisce i principi che dovranno disciplinare tali strutture – per gli istituti di alta formazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il d.lgs. 368/98 che li prevede, non indica le norme regolatrici generali sulle quali dovrebbero basarsi i decreti ministeriali da esso enunciati.[14]

Sarebbe necessario, invece, che tale nodo si sciogliesse in sede primaria, in un contesto cioè che, anche per la specialità della

[13] Per questi decreti non è previsto il parere delle commissioni parlamentari.

[14] La legge 29/2001 ha disposto che gli ordinamenti didattici delle rinnovate scuole di specializzazione universitarie finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali siano sviluppati dagli stessi atenei sulla base di criteri predeterminati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

fonte, garantisca a tali scuole di operare a pieno titolo e in simbiosi con le parallele strutture universitarie.

Una norma, dunque, che enunci la massima autonomia per lo svolgimento delle attività istituzionali e per la gestione, secondo il modello della soprintendenza archeologica di Pompei.

In armonia, del resto, con il pensiero del legislatore costituzionale che all'art. 33 sancisce tale principio oltrechè per le università, anche per gli istituti di alta formazione.

Principio implicitamente richiamato nell'enunciato di cui all'art. 8 del d.lgs. 368/98 e riproposto con forza nei pareri del Consiglio Nazionale, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, formulati in ordine al regolamento di organizzazione del Ministero.

Ma in attesa di un intervento legislativo *ad hoc* che legittimi l'equipollenza dei titoli rilasciati dalle scuole di alta formazione alle corrispondenti lauree triennali e specialistiche, si dovrà elaborare un accordo quadro tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientica e Tecnologica, Conferenza unificata Stato-Regioni; accordo che contempli un sistema di riconoscimento reciproco di crediti.

Le scuole di alta formazione potrebbero sia consentire, osservando, ovviamente, il limite del numero programmato, l'accesso al primo o al secondo ciclo dei laureandi o laureati di primo o secondo livello, sia considerare ipotesi di accordi per la costituzione di master professionalizzanti della durata di un anno nelle sedi centrali e in quelle distaccate regionali, finalizzati ad accogliere i laureati del primo o del secondo ciclo; ferma restando per le strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali la possibilità di condizionare l'accesso agli sbocchi professionali della tutela alla verifica che i percorsi formativi di primo e secondo livello siano conformi agli standard da esse fissati in sede nazionale.

D'altra parte gli iscritti ad una delle tre scuole di alta formazione potranno decidere se concludere in questa sede il percorso formativo che conduce al titolo di operatore qualificato di beni culturali o se invece già dopo il primo anno transitare presso un ateneo che abbia attivato corsi di laurea relativi a questo settore (cl. 41).

Nel primo caso il riconoscimento a livello universitario del titolo acquisito presso la scuola di alta formazione, potrà avvenire previa conferma dei crediti formativi ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.P.R. 509/99 e prova finale, di cui all'art. 11, co. 7, lett. *d)*.

Nella seconda ipotesi, che prevede il passaggio nel triennio al corso di laurea corrispondente, non dovrebbero sussistere particolari problemi, laddove il riconoscimento dei crediti già acquisiti da parte dell'ateneo prescelto, é comunque disposto all'art. 5. co. 7.

Gli studenti che al contrario iniziano il proprio percorso formativo attraverso l'iscrizione al corso di laurea 41, potranno acquisire crediti in una delle tre scuole di alta formazione ovvero in altre strutture pubbliche o private che saranno costituite secondo i parametri formativi prefissati dagli istituti di cui al d.lgs. 368/98, ferma restando la competenza dell'ateneo a rilasciare il titolo triennale.

Una volta laureato, lo studente che decida di fermarsi, potrà partecipare ai concorsi ministeriali e, dunque, agli sbocchi occupazionali in essi previsti.

Attività didattiche successive alla laurea possono essere concordate tra ateneo e scuole di formazione al termine delle quali è rilasciato il master universitario di primo livello.

Nulla vieta che le strutture ministeriali possano autonomamente organizzare master professionalizzanti ai sensi del d.lgs. 368/98.

Qualora lo studente decida di proseguire negli studi, potrà iscriversi ad uno dei corsi di laurea specialistica che riconosca i crediti acquisiti nel triennio ovvero accedere ai cicli biennali predisposti dalle scuole di alta formazione.

Scegliendo questa seconda strada, dopo il primo, lo studente potrà optare per l'iscrizione al secondo anno della laurea specialistica con il riconoscimento dei crediti conseguiti presso la struttura di cui al d.lgs. 368/98 ovvero seguitare presso la scuola di alta formazione. Al termine del biennio si potrà richiedere all'ateneo il rilascio del titolo specialistico, previo riconoscimento dei crediti conseguiti (art. 5, co. 7, d.P.R. 509/99) e verificare, attraverso la prova finale (art. 11, co. 7, lett. *d)*, il profitto individuale dello studente.

Il conseguimento di una delle lauree di secondo livello nel settore dei beni culturali, dà luogo a sbocchi professionali di elevata responsabilità che non implicano, tuttavia, compiti dirigenziali.

Tali funzioni potranno invece essere assunte attraverso corsi di specializzazione biennali ai sensi della l. 29/2001 (archeologia, storia dell'arte e architettura) ovvero attraverso i titoli rilasciati dalle scuole di alta formazione (d.lgs. 368/98) successivamente al conseguimento della laurea specialistica.

Per attuare questo disegno non si può prescindere da un accordo preliminare tra i soggetti istituzionali intereressati, già indicati sopra.

Un primo importante passo sarà dato dalla consapevolezza della piena corrispondenza in tutte le sedi della formazione, siano esse statali, universitarie, regionali, degli standard da adottare nel settore dei beni culturali, come previsto dal legislatore nel d.lgs. 112/98 (art. 149, co. 4, lett. *d*).

Tali parametri dovranno stabilirsi con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 368/98. Conformarsi a questi criteri significa per gli atenei che nell'ambito di ciascun corso di laurea non potranno prevedersi percorsi formativi che non siano corrispondenti agli obiettivi professionalizzanti.

Il pericolo dunque che l'autonomia degli atenei possa condurre a situazioni disgreganti dovrebbe risolversi proprio in sede di concertazione. E' chiaro che la rinuncia a talune prerogative esclusiviste da un lato, comporterà anche dall'altro una maggiore attenzione verso l'acquisizione di regole uniformi che costituiscono un elemento essenziale per la realizzazione del nuovo processo in atto.[15]

In merito alla scelta dei percorsi formativi, trovo difficoltà a comprendere la ragione per la quale, nella maggior parte delle classi di laurea riguardanti i beni culturali, le discipline giuridiche debbano rientrare tra le attività integrative e non, invece, nell'ambito relativo alla formazione di base o caratterizzante, visto che i laureati specialisti del settore potrebbero, in futuro, dover svolgere compiti di rilievo in strutture per le quali è richiesta necessariamente una formazione giuridica approfondita.

---

[15] L'imprescindibilità della concertazione è ancor più evidenti se si pon mente alla disciplina sul federalismo, legge a rilievo costituzionale, approvata dai due rami del Parlamento ma non ancora promulgata perché soggetta al termine sospensivo previsto dall'art. 138 della Costituzione (G.U. n. 59 del 12-03-2001). Essa qualora dovesse divenire legge costituzionale segnerà un momento molto importante per la concertazione interistituzionale in considerazione del fatto che la tutela dei beni culturali potrebbe non essere più considerata di esclusiva competenza dello Stato ma trasferibile – con legge ordinaria e previa concertazione con la Conferenza Unificata Stato-Regioni – alle regioni che mostrino di possedere determinati requisiti previsti dalla legge.

D'altra parte, se si considera che attraverso le scuole di specializzazione successive alla laurea specialistica si può accedere ad incarichi di ancor più elevata responsabilità, sarebbe forse opportuno che tale disciplina fosse sempre prevista in misura più o meno forte, tra gli obiettivi qualificanti la classe.

Potrebbe, infatti, accadere che – in situazioni fra loro molto differenti, per esempio in musei, o in Soprintendenze territoriali o in Istituti centrali – il capo della struttura non abbia la visione complessiva dell'ordinamento giuridico necessaria per affrontare e risolvere le specifiche problematiche che nascono dalla concreta applicazione delle discipline medesime.

Sono stati elaborati corsi di laurea nei quali non esiste, o appare quantomeno limitata, la corrispondenza tra gli obiettivi qualificanti la classe ed i corrispondenti percorsi formativi. Occorre valorizzare la transdisciplinarietà studiando l'intersezione tra discipline umanistiche, innovazione tecnologica e sociogiuridica. Un soprintendente, un direttore di museo, deve essere capace di leggere il contesto e per farlo deve conoscere anche le discipline giuridiche. Una siffatta formazione porta a gestire la complessità, abitua a trovare un equilibrio tra vari compromessi e induce a prendere atto dell'intrinseca ambiguità dei problemi e delle possibili soluzioni.

La laurea in Architettura del paesaggio, per esempio, mentre prevede interventi di elevata responsabilità nel campo della pianificazione, progettazione, conservazione e gestione del paesaggio, non assicura un percorso formativo adeguato poiché introduce lo studio delle discipline giuridiche solo tra le attività integrative. Se riflettiamo sugli innumerevoli aspetti che il governo del territorio presenta direttamente connessi alla normativa dell'ambiente e del paesaggio – la Merloni *ter* ne è esempio inconfutabile – ci rendiamo conto di quanto sia importante una più marcata impostazione giuridica in questa classe che non sarebbe affatto isolata perché, anche in altri paesi europei come la Francia, esiste da tempo un modello che prevede, per queste aree una formazione giuridica di base aderente agli obiettivi professionalizzanti. In questo Paese quando si apre un cantiere, si conosce anche il giorno in cui chiuderà. Noi, invece, siamo condizionati da un sistema «a decisionalità sofferta».

Nel parallelo corso 54S in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale è invece più netta la corrispondenza tra le finalità enunciate e i percorsi formativi descritti; lo stesso equilibrio si nota

anche nella classe 2S in archeologia, laddove agli incarichi di alta responsabilità dovrà corrispondere particolare abilità nel settore della gestione, conservazione e restauro, del patrimonio artistico, documentario e monumentale.

Qui la legislazione e gestione dei beni culturali oltre ad essere compresa tra le attività caratterizzanti la classe è rappresentata da ben nove insegnamenti.

Il settore 5S (Archivistica e Biblioteconomia), invece, che relega la materia giuridica tra le attività integrative, sebbene siano in esso previsti compiti di particolare rilievo e responsabilità, segna un cambiamento rispetto alla tradizione precedente che aveva considerato anche la sola formazione giuridica[16] tra i requisiti di accesso al profilo d'archivista.

Un'altra osservazione riguarda la classe 12S – Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico – dove è evidente lo squilibrio tra le finalità che si vogliono perseguire attraverso la formazione di un manager conservatore restauratore con piena e sottolineata competenza nelle discipline giuridiche ed economiche e l'effettivo inserimento della materia legislativa solo tra le attività integrative.

Infine un'ultima considerazione sulla classe 51S in Musicologia e beni musicali: se è vero che i laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nell'editoria e presso le aziende pubbliche e private operanti nel settore, è anche vero che a tali sbocchi professionali non sembra corrispondere alcuna preparazione giuridica, visto che tra le attività formative non sono previste le discipline giuridiche. Così, può accadere in questa ipotesi, ancor più delle precedenti, che il direttore di un importante istituto preposto alla tutela di beni musicali ignori completamente il diritto.

Alla luce di queste riflessioni, forse, sarebbe opportuno inserire uniformemente, tra gli obiettivi formativi qualificanti le classi di laurea, la conoscenza giuridica connessa ai diversi settori artistici; nonché, tra le attività comprese nella formazione di base delle medesime aree, le discipline relative alla legislazione dei beni culturali.

Si tratterebbe di introdurre delle integrazioni alle tabelle annesse ai decreti ministeriali che individuano le classi di laurea di primo e

[16] Laurea in Giurisprudenza.

secondo livello, già presentate al CUN per il prescrtto parere, il 15 dicembre 1999 ed il 13 aprile 2000.

Altro argomento sul quale vorrei richiamare l'attenzione riguarda la questione relativa al valore legale dei titoli per accedere agli sbocchi professionali nei pubblici uffici.

E' questo un tema molto delicato, non facilmente risolvibile giuridicamente ma su cui occorre cominciare a riflettere.

Attualmente i requisiti culturali necessari per accedere nei ruoli della pubblica amministrazione sono rappresentati da diversi modelli giuridici a seconda che ci si riferisca alla normativa nazionale, alle disposizioni delle regioni a statuto ordinario o a quelle degli enti a statuto speciale.

Il diverso grado di potestà normativa (esclusiva, primaria, concorrente e integrativa) attribuito alle regioni, ha creato, nel corso degli anni, in merito a questa delicatissima materia, una situazione non solo difforme dal modello nazionale, ma anche, talvolta, discriminatoria rispetto ad altre analoghe posizioni giuridiche, creando anche tra le cinque regioni a statuto speciale, diverse fattispecie all'interno dello stesso profilo professionale.

Forse un esempio renderà più chiaro il problema. In Sicilia é in atto un concorso per soli titoli nei ruoli della dirigenza, per il quale si è richesto come requisito d'accesso, il conseguimento del titolo di laurea e la sola iscrizione al primo anno del relativo corso di specializzazione.

A parte la dubbia legittimità del bando che nel caso specifico prevede per quel profilo un concorso per soli titoli, occorre chiarire che tale normativa si basa sul fatto che la Sicilia è una regione il cui statuto emanato con legge costituzionale, attribuisce competenza esclusiva ai competenti organi regionali nella organizzazione degli uffici (art. 14).

La norma, che non è modificabile se non da una fonte di pari grado, ha trovato attuazione nella l.r. 116 del 1980 che all'art. 18 stabilisce i requisiti per accedere alla qualifica di dirigente tecnico mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

In Valle d'Aosta, regione anch'essa a statuto speciale, si configura una fattispecie completamente opposta rispetto a quella descritta, poiché la nomina ad archeologo presso l'assessorato del turismo, antichità e belle arti, non solo non consente l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico, ma è anche condizionata al conseguimento sia della laurea spe-

cifica sia della successiva specializzazione, mentre altre Regioni richiedono il solo diploma di laurea, tutt'al più considerando la specializzazione come titolo preferenziale per la nomina a direttore di Museo.

Impropria appare la legislazione di alcune regioni a statuto ordinario che, pur avendo solo potestà normativa concorrente o integrativa rispetto allo Stato, crea nuovi profili professionali o richiede per quelli esistenti requisiti culturali non conformi agli altri parallelamente stabiliti dallo Stato.

Il quadro descritto manca sicuramente di una impostazione unitaria che, a mio avviso, potrebbe realizzarsi, sebbene la potestà normativa esclusiva della Sicilia lasci qualche dubbio interpretativo, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

L'equipollenza dei requisiti culturali, per accedere a livello nazionale ai corrispondenti sbocchi professionali, non dovrebbe trovare ostacoli sia per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, che per quelle a statuto speciale con competenza normativa primaria (e non esclusiva).

Infatti queste diverse aree istituzionali incontrano limiti rispettivamente nella legislazione statale concorrente e nelle norme fondamentali delle riforme economico sociali (artt. 2 e 4 statuto Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige), configurabili, in questo caso, nella riforma universitaria.

Quanto alla potestà normativa «esclusiva» regionale, trattandosi di materia non trasferita, qualora non si trovasse una soluzione in sede di Conferenza, il Presidente del Consiglio potrebbe sollevare una eccezione di incostituzionalità dell'art. 18 della legge regionale 116 del 1980.

Il rilievo sarebbe fondato poiché la potestà primaria della regione Sicilia, sebbene esclusiva in materia di organizzazione degli uffici, in un sistema quale il nostro in cui esiste una pluralità di fonti, non può ritenersi esente da limiti.

L'interpretazione logica ricollega la norma al momento della sua formulazione, avvenuta in una fase antecedente la Costituzione (r.d.lg. 15 maggio 1946, n. 455) e solo successivamente trasformata in legge costituzionale.

Il ricorso a motivi di illegittimità non sarebbe, dunque, infondato sia per aver essa creato disparità di trattamento fra cittadini; che in via analogica, rispetto agli altri statuti speciali, per aver contrastato le norme fondamentali delle riforme economiche sociali che dovrebbero

potersi identificare con i principi di una riforma universitaria da attuare in tutto il territorio della Repubblica.

L'ultimo punto su cui vorrei esprimere una breve considerazione riguarda le figure professionali che potrebbero emergere dalle classi di laurea 31, 102S e 22S.

Si tratta della lauree in «Scienze giuridiche», in «Tecniche della normazione e dell'informazione giuridica» e in «Giurisprudenza» delle quali solo la prima è triennale mentre le altre due sono specialistiche.

Il primo modello, relativo alla classe 31, non richiede una generica e buona conoscenza del diritto ma addirittura di «possedere il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area giuridica, in particolare nell'ambito storico filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico, comparatistico e comunitario».

Un professionista, dunque, con competenza giuridica generale in grado di inserirsi nelle strutture amministrative pubbliche e private con compiti di direzione di unità organiche. Quella figura che nella pubblica amministrazione è rappresentata dal funzionario amministrativo i cui compiti sono definiti dal contratto collettivo nell'ambito dell'area *c)*.

La quantità e varietà dei percorsi didattici previsti in questa classe[17] consente di attribuire a tale figura un profilo professionale che include compiti direttivi, considerando che la preparazione di base acquisita nel triennio sarà valida a tutti gli effetti qualora si volesse proseguire nel successivo biennio specialistico nelle classi 22 o 102.

Il vantaggio è quello di realizzare una professionalità immediatamente spendibile sul mercato del lavoro – alla quale prima si accedeva solo attraverso la laurea in giurisprudenza – con compiti prettamente amministrativi e competenze corrispondenti agli obiettivi professionalizzanti, equivalente a quella del collaboratore amministrativo ex settimo livello funzionale, già prevista dal d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219.

---

[17] Dovranno essere aquisiti dallo studente ben 58 crediti in materia giuridica in quelle discipline (diritto privato, amministrativo, costituzionale, processuale, civile e penale) che essendo accreditate nella classe 22S costituiranno la base formativa del futuro avvocato, notaio o magistrato.

La classe finalizzata alla laurea in Giurisprudenza (22S), sganciandosi da funzioni prettamente amministrative, potrebbe dar luogo al nuovo profilo professionale dell'avvocato, difensore in primo grado dell'amministrazione ai sensi del d.lgs. 98/80, assorbendo le funzioni in precedenza demandate all'Avvocatura dello Stato.

Il percorso accademico ripercorre il vecchio curriculum degli studi universitari fino ad oggi praticato, mentre dovrebbero essere previste, nuove materie più conformi agli obiettivi professionalizzanti come diritto forense, responsabilità professionale, ordinamento giudiziario, ordinamento forense, deontologia forense teoria dell'argomentazione.

Infine, la classe 102S è quella dell'esperto, studioso delle tematiche giuridiche e tecniche relative all'analisi della norma, alla sua costruzione e all'impatto che essa assume nel contesto giuridico; tematiche circoscritte nel nostro campo ai beni di interesse storico – artistico e paesaggistico – ambientale.

Il personale laureato in giurisprudenza che si occupa di attività analoghe a quelle istituzionalmente attribuite ai ricercatori universitari o agli esperti di diritto – dovrebbe essere affiancato dai nuovi tecnici della norma; soggetti con preparazione sicuramente più mirata.

La definizione attribuita dagli ordinamenti didattici al corso di studi, non sembra lasciare dubbi sui contenuti altamente specialistici dei nuovi percorsi che sebbene non difformi dai tradizionali insegnamenti che avevano come unico sbocco la laurea in giurisprudenza, sono indirizzati ad una diversa professionalità.

I curricula dovrebbero dunque rispecchiare anche nella sostanza gli apporti innovativi della riforma collegandosi con maggiore concretezza al mondo del lavoro attraverso lo studio delle discipline finalizzate a questo scopo quali la metodologia giuridica, l'informatica giuridica, le scienze tecniche e dell'organizzazione e, più specificatamente lo studio della redazione dei testi, nonché l'analisi tecnico normativa e l'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Sono pochissimi nel nostro settore coloro che risultano essere qualificati in questa materia: pertanto, la nuova figura di colui che studia le metodologie attraverso le quali si costruisce la norma e i mezzi per renderla conoscibile non può essere sottovalutata.

Questa considerazione risulta quanto mai concreta se la si collega alle discipline elaborate in questi ultimi anni: una per tutte la l. 50/99

che addirittura istituisce (art. 3) nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure composto da esperti nella redazione di testi normativi, nell'analisi economica e nella valutazione di impatto delle norme prevedendo che per l'esame degli atti di interesse culturale partecipi un rappresentante designato dal Ministro e che il Nucleo sia assistito da una segreteria tecnica.

Insieme ai nuovi profili culturali dell'antropologo, del conservatore restauratore, dell'esperto in comunicazione, sembra dunque del tutto legittima anche la costituzione delle due nuove figure dell'avvocato del contenzioso amministrativo e dell' esperto della tecnica normativa e dell'informazione giuridica.

La creazione dei due profili sembrerebbe anche rispondere allo spirito della prima legge Bassanini che all'art. 11, comma 4 (l. 59/97), dispone:

«d) .. che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali ... e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, inplicanti iscrizioni ad albi, oppure tecnico scientifiche e di ricerca».

Dall'enunciato normativo si evince chiaramente la volontà del legislatore di voler valorizzare l'attività di studi e ricerca, dintinguendola per un verso, dalle altre prettamente amministrative, prescindendo dalle sedi presso cui essa viene svolta e badando esclusivamente ai contenuti soggettivi e oggettivi; per l'altro, equiparando il personale ad essa afferente ai liberi professionisti.

Lo strumento per raggiungere questo scopo è dato dalla stessa norma la quale indica nei decreti legislativi la via per realizzare il più generale disegno di riforma che parte proprio dalla legge di delega.[18]

[18] Il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, ha previsto che in attuazione della legge Bassanini, nell'ambito dei contratti collettivi di comparto, fossero stabilite discipline distinte per le figure professionali già individuate dall'art. 11 (l. 59/97). Il contratto collettivo 1998-2001 ha risposto al legislatore delegato con una norma programmatica che all'art. 37 istituisce una commissione paritetica con il compito di individuare gli elementi utili per la classificazione nell'area *c)* di una separata area di professionisti.

Al momento attuale, sebbene il nuovo contratto collettivo sia già in fase di approvazione, non sembra sia ancora stato disposto nulla in merito.

Del resto se si auspica la concertazione come strumento di integrazione, capace di risolvere le possibili lacune create dalla riforma, perché non iniziare a rendere questo principio concretamente possibile laddove lo stesso MURST apre nuovi sbocchi occupazionali conformi allo spirito del legislatore del '97? Se, per di più, l'orientamento attuale è quello di delegificare demandando lo studio, l'analisi e, dunque, la concreta elaborazione delle norme alla potestà regolamentare, come non ritenere il personale di supporto al nucleo tecnico di cui alla l. 50/99 tra le categorie di professionisti previste dalla legge Bassanini?

Al di là delle polemiche e alla luce delle considerazioni esposte, la riforma universitaria costituisce nel suo complesso un momento positivo e di grande rilievo ma anche un incrocio di situazioni complesse non facilmente risolvibili in tempi brevi.

Se per un verso non si può ignorare il tentativo di dare organicità ad un sistema per il quale era urgente intervenire da anni, d'altro canto sono anche evidenti le lacune e, insieme a queste, le riflessioni sulle soluzioni che possano garantire la qualità della formazione.

È certo che il principio ormai avviato dell'autonomia può essere solo migliorato ma non ridiscusso. Sarà più opportuno, dunque, concentrare l'attenzione sui programmi che sviluppano l'innovazione e qualificano gli studi.

Il problema più difficile da affrontare è forse quello di adattare le rinnovate strutture accademiche alle nuove esigenze senza perdere mai di vista l'obiettivo della coerenza tra percorsi accademici e accessi alla professione. Di fatto una laurea triennale di un ingegnere della informazione potrebbe valere molto di più, in termini di spendibilità professionale di una corrispondente laurea specialistica in informatica di cinque anni: è ovvio che lo studente preferisca iscriversi ad ingegneria, avendo la chance dell'iscrizione all'ordine.

Per le professioni prive di albo professionale, la reale garanzia della qualità delle prestazioni potrebbe dunque essere data dalla certificazione agli iscritti, da parte delle stesse associazioni non regolamentate, dell'avvenuta formazione.

Occorre, quindi, uno sforzo comune che induca i soggetti istituzionali interessati ad una concertazione di regole, capaci di superare gli inevitabili pregiudizi, finalizzando gli studi verso una

formazione integrata dalla qualità e certificata attraverso l'accreditamento[19].

[19] Quando il testo era già in seconde bozze è stata pubblicata la circolare 2 maggio 2001, n. 1 – «Guida alla redazione dei testi normativi» – della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il documento individua i criteri cui gli organi chiamati alla redazione dei testi nonché i futuri specialisti tecnici della norma e della informazione giuridica dovranno uniformarsi. Si tratta di mere prescrizioni interne subordinate alle fonti regolamentari che confermano e chiariscono con una risposta istituzionale molti degli interrogativi sollevati in questo studio.

Un promemoria per l'operatore giuridico delle indicazioni formali e delle linee da seguire nella costruzione della norma ma anche un importante invito a rispettare la Costituzione.

La circolare, che non ha la capacità di produrre nuovo diritto, nel definire tra l'altro i contenuti oggettivi della delega legislativa, ribadisce principi già presenti nella Costituzione (art. 76); in sostanza essa nasce come documento chiarificatorio al quale mancano l'astrattezza e la novità, elementi tipici della norma primaria e richiama l'attenzione sulla ripetuta prassi di trascurare principi fondamentali dell'ordinamento vigente. Mi riferisco all'abitudine di demandare alla potestà regolamentare l'abrogazione di norme primarie; al costante uso di non fissare nelle leggi di delegificazione «le norme generali regolatrici della materia» e di assimilarle agli scopi dell'atto; alla consuetudine, sempre più frequente, di «superare i limiti della delega».

Gran parte delle situazioni anomale denunciate in questo studio ma anche in nostri precedenti lavori (vedi G. Chiarante, W. Vaccaro, *Testo Unico, norme non abrogate e altre leggi sui beni culturali*, voll. I e II, Roma 2000), potranno trovare nella circolare, se ben applicata, la sede più appropriata per una corretta soluzione.

Peccato che a proposito della abrogazione di norme in materia di delegificazione legislativa, si sia sottolineata la sola opportunità e non l'obbligo che esse debbano essere espressamente indicate nella fonte primaria.

Eppure un tale chiarimento sarebbe stato possibile e dovuto proprio in riferimento al principio costituzionale relativo alla gerarchia delle fonti e, quindi, alla preferenza della legge che governa le relazioni tra le fonti primarie e le fonti secondarie.

La mancanza di un richiamo espresso ad attenersi agli obblighi costituzionali – come invece la circolare ha disposto all'art. 2, lett. *d)*, a proposito dei contenuti della delega legislativa – ha fatto venir meno una buona occasione per risolvere una questione da troppo tempo dibattuta in tutte le sedi istituzionali.

Un obiettivo di alta qualificazione

di Giovanna Melandri *

Vorrei partire nel mio intervento da una considerazione di carattere generale. Ossia che nel nostro Paese è in atto una forte spinta alla innovazione, che in questi ultimi anni ha investito pienamente sia il settore della cultura e della valorizzazione del patrimonio culturale sia il sistema formativo; cioè due settori cardine per il rilancio culturale, economico ed occupazionale del nostro Paese nel contesto europeo.

Mi pare giusto sottolineare questa consapevolezza perché essa ci impone di cercare le soluzioni migliori per l'incontro di queste due spinte innovative e riformatrici. Un incontro che è decisivo per far rendere ancora di più e meglio quell'investimento nel patrimonio culturale che in questi cinque anni è diventato una delle priorità nell'agenda del governo.

In questo contesto affrontare il tema della formazione nel settore della cultura e dei Beni culturali – in tutti i campi, dalla tutela alla conservazione e al restauro – costituisce un passo di grande importanza per la politica dei Beni culturali. Il momento attuale è propizio perché è in atto il riordinamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con le prospettive aperte dal decreto legislativo 368, che ha prefigurato un più incisivo e qualificato intervento in settori nuovi o da potenziare, fra cui quello delle scuole di alta formazione. Ma il momento è propizio anche in relazione al riordinamento degli studi universitari, alla crescente iniziativa delle Regioni nel campo della valorizzazione dei Beni culturali ed alla opportunità di procedere all'individuazione di profili professionali corrispondenti ai nuovi compiti ed alle nuove necessità organizzative.

Avviare un confronto, innanzitutto di tipo scientifico, su questi temi è quindi fondamentale per giungere anche a livello istituzionale ad un

* Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

coordinamento delle iniziative e delle proposte a partire da una stretta collaborazione tra le competenze pubbliche in materia di conservazione e restauro e quelle del sistema pubblico della formazione. Colgo perciò l'occasione per ringraziare gli organizzatori del Convegno per la tempestività con cui hanno raccolto questa urgenza, anche aprendo l'iniziativa al confronto con le situazioni di altri Paesi.

Alla luce delle esperienze avviate, vorrei quindi proporre brevemente alcuni spunti di riflessione all'attenzione del Convegno. Nel settore dei beni culturali, come negli interventi in questo Convegno è stato sottolineato, la formazione dei responsabili della tutela è stata da sempre caratterizzata da un alto livello di qualificazione, che anche nel quadro dell'attuale riforma degli studi universitari deve poter essere garantita.

Credo che questa sia l'occasione per parlare chiaro. Noi, come Amministrazione dei Beni culturali, abbiamo un obiettivo, che è quello di mantenere le Scuole di specializzazione, anche nel quadro generale di riassetto dell'università che si viene attuando. Voglio perciò dire che, se alcune eccezioni sono già state contemplate per alcuni settori, e non mi riferisco solo ai medici, ma per esempio a tutta la formazione degli insegnanti, mi pare giusto sottolineare l'esigenza di prescrivere anche per i Beni culturali un livello di qualificazione successiva alla laurea che per il nostro settore è tradizionale. Dobbiamo pertanto chiedere al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica una posizione chiara su questo punto: e mi fa piacere annunciare che un tavolo di confronto è già stato aperto con la disponibilità del Ministro Zecchino, qui ribadita dal Sottosegretario Guerzoni. Per questo confronto, il documento che è stato messo a punto dal Consiglio Nazionale dei Beni Culturali indica già alcune possibili linee di proposta: in particolare nella direzione di promuovere un più ampio interscambio di competenza scientifica e di esperienza professionale tra le istituzioni della tutela e il mondo universitario, interscambo che deve realizzarsi già nei corsi di laurea, ma soprattutto nelle scuole di specializzazione, opportunamente riformate.

A questo riguardo voglio sottolineare, anche, la necessità di giungere a un accordo-quadro unitario, che coinvolga il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Università e le Regioni. Ciò perché l'esigenza primaria da ribadire è l'omogeneità dei livelli formativi che deve essere riconosciuta sia per gli operatori dell'Amministrazione statale e

locale, sia per coloro che operano nel mercato come liberi professionisti.

È chiaro, infatti, che la definizione di regole chiare e certe nei livelli formativi può contribuire in maniera determinante a creare nuova occupazione qualificata per quei giovani che si affacciano al mercato del lavoro nel settore dei Beni culturali: occupazione non solo nei ruoli tecnici interni alle Amministrazioni ma anche nel vasto e crescente settore dell'imprenditoria culturale e del restauro.

A proposito di restauro, è questo un settore nel quale la mancanza di precise regole di riferimento, innanzitutto per quanto riguarda la formazione, ha creato una situazione di gravi incertezze la cui negativa ricaduta è tutta a danno del nostro patrimonio artistico. Mi riferisco alla formazione dei restauratori: un campo dove l'Italia ha scuole considerate, a ragione, del massimo livello mondiale, come quelle dell'Istituto Centrale del Restauro, dell'Istituto per la Patologia del Libro e dell'Opificio delle Pietre Dure, ma che rischiano di ridursi a piccole isole felici attorno alle quali proliferano corsi professionali, pubblici e privati, di breve o brevissima durata, a cui non corrisponde una qualificazione culturale e professionale di reale consistenza. Ora poi, si prospettano corsi universitari basati su una storica quanto inadeguata scissione tra teoria e pratica.

Occorre quindi rilanciare con decisione il ruolo e la funzione di questo Ministero nel settore dell'alta formazione dei restauratori sulla base dell'art. 9 del decreto 368/'98: potenziando e disciplinando questo settore in modo da superare il limite attuale del numero dei diplomati, del tutto insufficiente alle esigenze del mercato, e soprattutto la magra realtà di un diploma altamente qualificato, citato ad esempio, ma ancora non riconosciuto. Sento che c'è grande attesa a questo riguardo, come il Convegno ha dimostrato: l'impegno che posso prendere è di assumere il regolamento delle scuole di alta formazione come un compito prioritario subito dopo il varo del regolamento generale di organizzazione del Ministero.

In collaborazione con l'Università occorre dunque, avviare, anche su questi temi, un tavolo di concertazione che porti alla definizione di chiare linee di azione. Se come dice Cesare Brandi «*si restaura la materia dell'opera d'arte*», il modello storicamente stabilito per le scuole di restauro resta quello dell'Istituto Centrale per il Restauro, un modello basato cioè sul connubio di teoria e pratica, oggi riconosciuto ed applicato a livello europeo.

Anche da questo punto di vista le proposte di riorganizzazione del settore presentate nel «Documento per le Scuole di Alta Formazione» approvato dal Consiglio Nazionale offrono a mio avviso delle importanti indicazioni di lavoro, in vista di un accordo-quadro con il MURST e con le Regioni.

Credo, per concludere, che l'impegno da portare avanti e realizzare insieme nei prossimi mesi possa basarsi sul rilancio della crescita tecnico-scientifica nel settore della tutela, della conservazione e del restauro come base per un rilancio del *know-how* «made in Italy» in questo settore: mettendo in cantiere un progetto anche per i restauratori in collaborazione con le Università e con le Regioni, offrendo all'Europa un modello formativo di riferimento che vada dall'arte del passato all'arte del nostro tempo.

È un impegno anche personale che desidero dedicare alla memoria di Michele Cordaro e al suo alto contributo nello studio e nella definizione di questa complessa materia come Direttore dell'Istituto Centrale del Restauro.

La cooperazione come principio per un sistema di qualità

di Oronzo Pecere *

Nel ringraziare il Presidente Chiarante, devo subito dire che la sua proposta di creare un tavolo di lavoro tra i rappresentanti degli Istituti del Ministero dei Beni Culturali, delle regioni e della CRUI, è stata non solo opportuna, come è emerso dal dibattito di questi due giorni di lavori, ma anche tempestiva, in presenza della contestuale riorganizzazione del Ministero dei Beni Culturali e dell'avvio della riforma dei cicli formativi universitari: un'occasione irripetibile per ripensare progetti e programmi formativi in tutti i campi e, in particolare, nel campo del restauro e della conservazione.

Consentitemi di fare una premessa, per un'esigenza di chiarezza e per un doveroso richiamo all'avvertenza fatta dal Presidente della CRUI, Luciano Modica, nell'incontro preparatorio alla costituzione ed ai lavori della Commissione, cui faceva riferimento Chiarante: la Conferenza dei Rettori non elabora né detta soluzioni dei problemi, è un'associazione delle autonomie universitarie impegnata a promuovere analisi sui temi che sono nell'agenda di tutti i rettori per favorire orientamenti e comportamenti «virtuosi» di sistema. Questa precisazione è utile anche per comprendere le ipotesi operative sulle quali la Commissione ha trovato piena convergenza, a partire da un'idea di fondo opportunamente richiamata da Carlo Federici nel suo intervento, in perfetta sintonia con le opinioni di autorevoli esponenti del mondo scientifico espresse, in recenti articoli sulla stampa nazionale, sulle problematiche della conservazione e del restauro. La consapevolezza, cioè, che il nostro Paese ha la forza culturale perché la risposta italiana alle esigenze moderne del mondo del lavoro intellettuale, scientifico e tecnologico diventi autenticamente europea, senza tradire la propria tradizione e la propria specificità.

* Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Può sembrare che questo tipo di valutazione pecchi di orgoglio nazionalistico, ma essa è indiscutibilmente valida per il tema al centro della riflessione di questo convegno. Il problema, infatti, non è di andare alla ricerca di modelli esterni, da trapiantare nel nostro sistema, quanto semmai di ripensare criticamente le esperienze fatte per porre le basi di una ridefinizione dell'identità delle istituzioni che rappresentiamo e dei nuovi compiti che sono chiamati ad assolvere.

Per aver seguito dall'interno le complicatissime vicende che hanno portato, a partire dalla legge 168 del 1989, all'emanazione delle norme sull'autonomia statutaria, finanziaria e didattica delle Università, non posso tacere le difficoltà in cui si trovano ad operare gli organi di governo degli Atenei, costretti a programmare le attività del prossimo anno accademico in un quadro legislativo dei cicli riformati che stenta a chiudersi e incalzati dalle pressioni della nuova leva di immatricolati che pretende riferimenti certi cui agganciare le scelte del percorso di studi. Se questa situazione di disagio non viene rapidamente rimossa c'è il rischio che prendano vigore forme di resistenza alla riforma dentro l'Università o che si attenui la disponibilità a stare dentro il processo riformatore, la spinta al cambiamento e all'innovazione alimentata dalle discussioni sui principi generali del cosiddetto documento Martinotti.

Queste considerazioni preliminari sulla complicata congiuntura attraversata dalle Università, unitamente ad un esame delle determinazioni del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e delle iniziative delle regioni in materia, hanno convinto la Commissione a cercare un approccio «artigianale» al problema. Assunta come base di discussione la bozza delle classi di primo ciclo elaborata dal MURST e attualmente all'esame del CUN e delle competenti Commissioni parlamentari, la Commissione ha cercato di delineare un modello di corso di studi triennale, la cui struttura portante è costituita da un'articolazione di moduli e crediti formativi vincolanti, in grado di garantire un alto livello di qualità ai progetti di lauree triennali nel settore della conservazione e restauro, che gli Atenei attueranno nell'ambito della loro autonoma programmazione dell'offerta didattica.

L'individuazione di questi moduli, il loro contenuto e il peso in termini di crediti è scaturita da un analisi critica dell'esperienza dei corsi di laurea in Beni culturali, con le sue luci e le sue ombre. È stato più volte detto nella giornata di ieri che il bilancio dei corsi di laurea in Beni culturali è fallimentare. Si può discutere l'enfasi di questo giudi-

zio negativo, ma non può sfuggire come questo risultato deludente sia riconducibile ad una carenza genetica della tradizione degli studi universitari, ricca di un patrimonio di saperi raffinati, ma incapace di intervenire efficacemente sul terreno della formazione professionale per difetto di mezzi e competenze specifiche. Esperienze che, su questo versante, negli Istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sono invece molto sviluppate, fino a livelli di eccellenza riconosciuta sul piano internazionale.

Di conseguenza, la proposta che intendo sottoporre all'esame della CRUI sarà accompagnata da un invito: suggerire (o prescrivere) alle Università che intendano attivare corsi di studio in conservazione e restauro, nell'ambito della classe di riferimento, di stabilire preventivamente forme di cooperazione e/o di cogestione dai cicli formativi di tutti i livelli previsti dalla legge 509 con gli istituti e le strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali la cui compartecipazione alle attività formative si configurerebbe dunque come una certificazione di qualità dei titoli di laurea corrispondenti.

Si tratta di una prospettiva che presenta per le Università indiscutibili vantaggi sotto il profilo finanziario. Poiché questa tipologia di percorsi formativi sarà necessariamente a numero programmato, che sarà fissato in base ad un'analisi delle capacità di assorbimento delle competenze prodotte da parte delle istituzioni pubbliche e private che operano nel campo della conservazione e del restauro, le Università avrebbero difficoltà a fare pesare sui propri bilanci investimenti cospicui per dotarsi delle risorse umane e strumentali necessarie: una 'dote' di elevata qualità facilmente attingibile all'esterno se si colma il fossato o – per riprendere l'immagine usata dal direttore della Biblioteca Hertziana – se si costruisce un ponte tra il MURST e il MBAC.

Un discorso a parte merita il problema dell'alta formazione erogata da decenni dalle Università che, in applicazione della l. 162, hanno avviato e sostenuto l'attività delle scuole di specializzazione in questo particolare settore scientifico-disciplinare. I docenti e ricercatori universitari impegnati in queste iniziative hanno manifestato, sia in Commissione sia negli interventi di ieri, vivissima preoccupazione sul futuro di un'inesperienza che ha dato risultati importanti. È noto che la legge 509 prescrive la soppressione entro un triennio dall'avvio dei nuovi cicli di queste scuole di specializzazione, mentre la nuova legge sul dottorato di ricerca, a causa del lento comporsi del quadro completo dei cicli riformati, stenta a produrre gli effetti auspicati, nel senso

che le Università non hanno ancora sviluppato una capacità progettuale che segnasse una cesura rispetto all'esperienza dei vecchi dottorati.

In proposito, mi sia permesso di fare un cenno ad un'esperienza diretta. L'Università di Cassino, che ha gestito con successo una Scuola di Specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari, ha deciso di chiudere le immatricolazioni alla scuola del prossimo anno accademico attivando contestualmente un dottorato di ricerca in Scienza del testo e del libro manoscritto il cui progetto recupera integralmente ed amplia gli obiettivi formativi della Scuola. Si comprenderà, quindi, lo stupore col quale ho colto una diversità di accenti negli interventi del Sottosegretario Guerzoni e del Ministro Melandri sul futuro delle scuole di specializzazione.

Su queste ed altre questioni urge fare rapidamente chiarezza. A mio avviso non bisogna far cadere la proposta di Guerzoni di coinvolgere i responsabili politici dei due Ministeri nei lavori della Commissione. È tempo di passare dall'analisi degli obiettivi all'individuazione di soluzioni operative, senza riaprire discussioni sull'architettura del sistema, per evitare che nella definizione dei programmi di intervento dell'Università, in questo settore strategico per lo sviluppo del Paese, l'autonomia diventi anarchia.

Conclusioni: un tavolo comune tra Ministero, Università e Regioni

*di Giuseppe Chiarante**

Ringrazio il Rettore dell'Università di Cassino prof. Pecere che ha seguito tutti i lavori del nostro Convegno ed è intervenuto in rappresentanza della Conferenza dei Rettori; e mi collego direttamente all'ultima parte del suo discorso, ossia alla sua sollecitazione – che condivido pienamente – circa l'urgenza di un confronto, sui temi che abbiamo discusso in queste due giornate, da un lato tra il Ministero per i Beni Culturali e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, dall'altro al tavolo della Conferenza Stato-Regioni, in modo da pervenire a un'intesa che coinvolga l'insieme di questi soggetti.

Come premessa per questo confronto mi pare che sia importante che da questo Convegno siano usciti – praticamente da tutti gli interventi, ma in particolare dall'apertura dimostrata su questi temi dal Sottosegretario Guerzoni e dalle significative affermazioni del Ministro Melandri – alcuni impegni che io giudico decisivi per andare avanti positivamente sulla questione della formazione dei tecnici e degli specialisti che dovranno operare in un settore così delicato come quello dei Beni culturali.

Pongo al primo posto la ferma convinzione che il Ministro Melandri ha ribadito – raccogliendo un orientamento unanime espresso nel corso del Convegno – circa la necessità che la preparazione delle figure professionali preposte alle alte funzioni di tutela comporti una formazione che vada oltre la stessa laurea specialistica. È perciò su questo punto che è indispensabile – come ha sottolineato il Rettore Pecere – che si faccia rapidamente chiarezza nel confronto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, così da pervenire ad una normativa, condivisa dai due Ministeri, che preveda

* Vicepresidente del Consiglio per i Beni Culturali e Ambientali.

una formazione *post lauream* attraverso scuole di specializzazione biennali. Si può stabilire al riguardo un'analogia con quanto già si è previsto per la preparazione degli insegnanti. Certamente la formazione delle intelligenze richiede una preparazione elevata: ma ciò è non meno vero per la tutela di quei beni – appunto i Beni culturali – che sono strumenti essenziali per la formazione delle intelligenze.

Naturalmente quando si ipotizza di mantenere le scuole di specializzazione, deve essere assolutamente chiaro che siamo tutti consapevoli che tali scuole debbono – a loro volta – essere profondamente riformate. Non possono infatti essere scuole più o meno ripetitive del curricolo che porta alla laurea: ma devono (è questa del resto la strada su cui ci si è già avviati nelle esperienze migliori) essere sempre più integrate con le istituzioni di tutela, stabilendo un più stretto rapporto tra teoria e pratica e utilizzando le competenze, le capacità, le esperienze professionali che in tali istituzioni si formano. È questo dunque il primo obiettivo che, in materia di formazione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si propone.

Il secondo tema fondamentale è quello delle scuole di alta formazione previste dal decreto legislativo che ha istituito il nuovo Ministero. Al riguardo c'è un aspetto giuridico che l'on. Melandri ha giustamente sottolineato nel suo intervento: ed è che sia il regolamento generale del Ministero, sia i regolamenti specifici di tali scuole sono strumenti che devono essere emanati dal Ministro e non comportano, formalmente, il concerto tra diversi Ministeri. È chiaro, perciò, che con tale regolamento non si possono risolvere, ovviamente, problemi che richiedono un'intesa tra più Ministeri: ma si possono tuttavia porre presupposti di cui tener conto in quei rapporti con università, enti di ricerca, iniziative regionali, di cui si parla nell'art. 9 del decreto 368, cioè nell'articolo che prevede appunto le scuole di alta formazione. A questo riguardo il punto più importante è la definizione della figura del restauratore che esce dalle scuole di alta formazione dell'ICR, dell'OPD, dell'Istituto per la Patologia del Libro, e dunque della preparazione sia culturale, sia di esercizio pratico che egli deve avere acquisito. Da tale definizione deve emergere con chiarezza che è una formazione di alto livello – sia culturale sia pratica – che oggi si richiede al restauratore: una formazione che non può in alcun modo essere confusa con

quella – assai più modesta – che si acquisisce nelle scuole istituite dalle Regioni nel quadro della formazione professionale, per non parlare della selva di corsi privati più o meno improvvisati istituiti generalmente a fini speculativi.

Si pone a questo punto la terza questione fondamentale, quella del rapporto non solo con le Università – per uno scambio anche in questo campo di competenze ed esperienze culturali e pratiche – ma con le Regioni: con l'obiettivo di pervenire a un accordo quadro che preveda un'omogeneità di livelli di formazione, per l'impiego nelle istituzioni culturali statali e in quelle regionali e locali, sia per quel che riguarda gli storici dell'arte, gli archeologi, gli architetti, gli altri specialisti della tutela, sia per quel che riguarda i restauratori. In particolare per i restauratori il punto che occorre affermare è l'esigenza di una formazione che – come più volte è stato sottolineato in questo Convegno – abbia un contenuto e un fondamento culturale molto ricco, che si congiunga però con l'acquisizione di abilità manuali e capacità pratiche che sono frutto di una tradizione che è un vanto per l'Italia e che comporta anni di paziente e raffinata sperimentazione pratica. Ma occorre anche assicurare a questo alto livello di qualificazione – che già caratterizza la formazione nelle scuole dei nostri Istituti Centrali – un'equipollenza anche giuridica coi titoli universitari; ed è essenziale prevedere, attraverso l'accordo con le Regioni e con la collaborazione delle Università, la possibilità di dar vita a quelle sezioni decentrate delle scuole di alta formazione che sono previste dal d.lgs. 368 e che sono indispensabili per rispondere a un'esigenza di formazione che anche numericamente è andata fortemente crescendo.

In conclusione, mi pare di poter ricavare dal successo di questo Convegno che è dovere del Consiglio Nazionale dare seguito al lavoro della Commissione di studio che abbiamo costituito già un anno fa e che in questi mesi ha operato non solo col contributo di molti membri del Consiglio, ma con l'attiva partecipazione dei dirigenti degli Istituti Centrali del Ministero e di rappresentanti sia delle Regioni, sia delle Università e della stessa Conferenza dei Rettori. Dobbiamo definire in modo più compiuto le proposte di cui in questi due giorni abbiamo discusso e fornire così un contributo concreto a quel tavolo comune con il Ministero dell'Università che – come ha sottolineato anche il Sottosegretario D'Andrea che ha la delega per questa materia – è oggi assolutamente indispensabile per

affrontare positivamente i problemi posti, contemporaneamente, dalla riforma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal riordinamento degli studi universitari.

A questo lavoro vogliamo contribuire anche attraverso la pubblicazione degli Atti di questo Convegno, che confidiamo di poter realizzare in tempi ragionevolmente brevi.

Appendice

Documentazione legislativa e regolamentare

Legge 9 maggio 1989, n. 168.

Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Titolo II
Autonomia delle università e degli enti di ricerca

Articolo 6
Autonomia delle università

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

Legge 19 novembre 1990, n. 341

Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Articolo 6
Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4, L. 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera *c)* del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Articolo 8
Collaborazioni esterne

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo

modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione.

Articolo 11
Autonomia didattica

1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo». Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera *d)*.

3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria

a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Articolo 17

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo

95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo V
Beni e attività culturali

Articolo 149
Funzioni riservate allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università.[1]

Articolo 152
La valorizzazione

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera

[1] Questo principio, ripreso in termini di organizzazione nel d.lgs. 368/98 (art. 9), è attualmente oggetto di studio al fine di elaborare di intesa con il MURST – anche in considerazione dell'ampia autonomia di cui godono le Università – una normativa che disciplini la formazione professionale. Il fine che si propone il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è quello di garantire che la cura di quei pazienti specialissimi che sono le opere d'arte sia demandata solo a professionisti la cui preparazione non scenda mai al di sotto di determinati standard di qualità. Un primo passo è stato compiuto con il regolamento che fissa i criteri di qualificazione delle imprese che sono chiamate ad operare su beni mobili e superfici decorate di immobili di interesse storico artistico, tutelate ai sensi del d.lgs 490/99, ma ancora altri dovranno compiersene. Le sorti di questo decreto (d.m. 3-8-2000, n. 294) non sono ben chiare essendo stato impugnato; attualmente è in fase di riesame da parte dell'amministrazione.

c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione.

Articolo 153

La promozione

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;

b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale.

Articolo 154

Commissione per i beni e le attività culturali

1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Articolo 155

Funzioni della commissione

1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;

b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Dichiarazione della Sorbona: armonizzazione dell'ordinamento dei sistemi di istruzione superiore in Europa.

Dichiarazione congiunta da parte dei Ministri competenti di Francia, Germania, Gran Bretagna ed Italia (Parigi Université de La Sorbonne, 25 Maggio 1998).

Il processo europeo ha compiuto recentemente importantissimi passi in avanti. La loro rilevanza non deve far dimenticare che l'Europa non è solamente quella dell'Euro o delle banche e dell'economia: deve essere anche un'Europa della conoscenza. Dobbiamo consolidare le dimensioni intellettuali, culturali, sociali e tecniche del nostro continente e su di esse costruire. Per larga parte esse sono state modellate dalle Università, le quali continuano a giocare un ruolo chiave per il loro sviluppo.

Le Università sono nate in Europa, circa tre quarti di millennio fa. I nostri quattro Paesi vantano alcune tra le più antiche, le quali stanno celebrando in questi anni importanti anniversari, come sta accadendo oggi all'Università di Parigi. A quei tempi gli studenti e gli accademici potevano circolare liberamente e diffondere rapidamente il sapere attraverso l'Europa. Al giorno d'oggi troppi dei nostri studenti ancora si laureano senza aver avuto il beneficio di un periodo di studi fuori dai confini nazionali.

Stiamo andando incontro ad un periodo di grandi cambiamenti nel campo dell'istruzione e formazione e delle condizioni di lavoro, ad una diversificazione dei percorsi delle carriere professionali; la formazione e l'istruzione lungo l'arco della vita chiaramente imponendosi come un obbligo. Noi dobbiamo ai nostri studenti ed alle nostre società in generale un sistema d'istruzione superiore nel quale a ciascuno siano offerte le migliori opportunità per individuare il proprio campo d'eccellenza.

Uno spazio europeo aperto dell'istruzione superiore comporta una ricchezza di prospettive positive – nel rispetto, certo, delle nostre diversità – ma richiede, per contro, sforzi continui per rimuovere le barriere e sviluppare un quadro per l'insegnamento e l'apprendimento che rafforzi la mobilità ed una sempre più stretta cooperazione.

Il riconoscimento internazionale e il potenziale d'attrazione dei nostri sistemi sono direttamente connessi alla loro trasparenza esterna ed interna. Sembra emergere un sistema in cui due cicli universitari principali, uno di primo ed uno di secondo livello saranno riconosciuti ai fini dell'equiparazione e l'equivalenza in ambito internazionale.

Gran parte dell'originalità, e della flessibilità, usando questo sistema, sarà ottenuta attraverso l'utilizzazione dei crediti (così come propone ECTS) e dei semestri. Ciò consentirà di convalidare i crediti acquisiti per coloro che scelgono di iniziare o continuare la propria formazione in Università europee dif-

ferenti o che desiderano acquisire titoli accademici in qualsiasi momento della loro vita. Gli studenti dovranno poter entrare nel circuito universitario in qualsiasi momento della loro vita professionale e provenendo dagli ambiti più diversi.

Gli studenti del primo ciclo universitario dovranno avere accesso ad una gamma diversificata di programmi, che includa la possibilità di seguire studi multidisciplinari e di acquisire competenza nell'uso delle lingue e delle nuove tecnologie informatiche.

Il riconoscimento internazionale del titolo di primo ciclo come appropriato livello di qualificazione è importante per il successo di questo sforzo, attraverso il quale noi desideriamo rendere il nostro sistema d'istruzione superiore chiaro a tutti.

Il secondo ciclo universitario dovrebbe prevedere una scelta tra un percorso più breve ed uno più lungo, anche con possibilità di trasferimento dall'uno all'altro. In entrambi, giusta enfasi dovrebbe essere data alla ricerca e al lavoro individuale.

In ambedue i cicli, gli studenti saranno incoraggiati a trascorrere almeno un semestre in Università fuori del proprio Paese. Allo stesso tempo, un maggior numero di docenti dovrebbe lavorare negli altri Paesi europei. Il crescente aiuto dell'Unione Europea alla mobilità degli studenti e dei docenti dovrà essere utilizzato al massimo.

Molti Paesi, non solo in Europa, hanno preso pienamente coscienza della necessità di favorire tale evoluzione. Le Conferenze dei Rettori delle Università europee come pure gruppi di esperti e accademici nei nostri rispettivi Paesi sono impegnati in una diffusa riflessione su queste linee.

Una convenzione sul riconoscimento accademico dei titoli di studio di istruzione superiore in Europa è stata approvata l'anno scorso a Lisbona. La convenzione ha stabilito un numero di requisiti base ed ha riconosciuto che ogni Paese si possa impegnare in ipotesi anche più favorevoli. Possiamo partire da queste conclusioni, che sosteniamo, per andare oltre. Il mutuo riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, d'altra parte, trova già ampie basi comuni nelle direttive dell'Unione Europea sulle professioni.

I nostri governi, tuttavia, continuano ad avere un ruolo significativo da svolgere a questo scopo, incoraggiando modalità attraverso le quali le conoscenze acquisite possano essere convalidate e i rispettivi titoli possano più agevolmente essere riconosciuti. Ci aspettiamo che questo promuova ulteriori accordi interuniversitari. La progressiva armonizzazione del quadro complessivo dei nostri titoli e cicli può essere raggiunta attraverso il potenziamento delle esperienze già esistenti, i corsi congiunti, le iniziative pilota ed il dialogo con tutti gli interessati.

Ci impegniamo qui a incoraggiare un quadro comune di riferimento, finalizzato a migliorare il riconoscimento esterno e a favorire sia la mobilità degli studenti sia la loro «occupabilità». L'anniversario dell'Università di Parigi, oggi qui alla Sorbona, ci offre una solenne opportunità per impegnarci nello

sforzo di creare uno spazio europeo dell'istruzione superiore, in cui le identità nazionali e gli interessi comuni possano interagire e rafforzarsi l'un l'altro a beneficio dell'Europa, dei suoi studenti e più generalmente dei suoi cittadini. Ci appelliamo agli altri Stati Membri dell'Unione e agli altri Paesi europei, affinché si uniscano a noi in questo obiettivo ed alle Università europee, affinchè consolidino il ruolo dell'Europa nel mondo, migliorando ed aggiornando continuamente la formazione dei suoi cittadini.

Legge 3 luglio 1998, n. 210.

Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

Articolo 4
Dottorato di ricerca

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.

Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione

economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 2
Attribuzioni del Ministero

2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:

e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;

Articolo 9
Scuole di formazione e studio

1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.[1]

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del

---

[1] È stato di recente promosso un tavolo di confronto fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Università e Regioni per affrontare il tema della realizzazione di un sistema integrato di formazione e soprattutto di alta formazione, nel settore dei beni culturali in relazione alle norme che disciplinano obiettivi qualificanti e percorsi formativi finalizzati alla nuova architettura dei corsi di studi universitari: il momento è delicato perché per un verso si opera al riordinamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alle sue scuole di formazione; per l'altro attraverso l'attribuzione della piena autonomia agli atenei, alla riforma globale dei sistema di istruzione universitario.

Si tratta di concertare il coordinamento delle competenze e delle funzioni a ciascuno spettanti attraverso riconoscimenti reciproci. Nei rapporti tra Scuole di alta formazione per la conservazione e il restauro dei beni culturali e le Università il dialogo potrebbe, per esempio, attuarsi concretamente uniformandosi le prime, all'impostazione dei corsi di laurea universitari, e riconoscendo le seconde, l'equipollenza dei crediti maturati nell'ambito dell'attività di alta formazione svolta dagli Istituti del MBAC.

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.[2]

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.

Articolo 10

Accordi e forme associative[3]

Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati.

---

[2] Le strutture decentrate dovranno obbedire a criteri di lavoro e formazione definiti assieme agli istituti centrali secondo una impostazione didattica standard.

[3] L'enunciato normativo attribuisce al Ministero la potestà, in armonia con i principi di sussidiarietà efficienza ed economicità già sanciti nella legge 59/97, di stipulare intese con soggetti pubblici e privati. Ci si riferisce in particolare alla possibilità di formalizzare accordi tra amministazioni già previsti dalla legge 142/90 sulle autonomie locali (art. 27: *accordi di programma*) e riconfermati in forma più generale dall'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Il dispositivo, che include tra i destinatari della norma anche soggetti privati, si ricollega, per quanto concerne i rapporti con gli enti territoriali, con il d.lgs. 112/98 (artt. 152, co. 1 e 153, co. 1) in relazione alle attività di valorizzazione dei beni e di promozione delle attività culturali da realizzare di norma mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed enti locali. Vedi anche art. 15 del d.lgs. 490/99.

La formazione universitaria per i Beni culturali e ambientali.

*Mozione del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, 2 marzo 1999.**

I. *Il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali* ha esaminato, nella seduta del 2-3-1999, il *tema della formazione universitaria del personale tecnico-scientifico impegnato (non solo nell'Amministrazione dello Stato) nel campo dei Beni culturali.* Ciò in relazione sia alle esigenze di qualificazione e di potenziamento dell'opera di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, sia al previsto riordinamento dei cicli di studio e dell'organizzazione didattica nelle Università. Alla luce di questo esame e della discussione che ne è seguita, *il Consiglio ha sottolineato l'assoluta esigenza di garantire* – come è stato sino ad ora e come sempre meglio ci si augura possa essere anche in futuro – l'elevata qualificazione scientifica e professionale di tale personale. Per quel che riguarda, in particolare, l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici dell'Amministrazione pubblica, il Consiglio ritiene che:

1) la laurea di primo livello al termine del ciclo triennale, in considerazione del fatto che – giustamente – nei primi anni sarà dato più spazio alla formazione culturale e scientifica di base, può consentire solo l'acquisizione delle capacità necessarie per una figura professionale generica (anche se articolata per indirizzi) di *operatore dei Beni culturali*, figura di livello inferiore alle specifiche funzioni di tutela. Ciò vale, ovviamente, sia per i corsi dell'area umanistica, sia per quelli di architettura, sia per altri corsi di indirizzo antropologico o scientifico o naturalistico;

2) per l'accesso alle *funzioni tecnico-scientifiche di tutela, conservazione e gestione* la base di formazione richiesta deve invece essere la laurea di secondo livello al termine del ciclo quinquennale nei diversi indirizzi specialistici (indirizzo archeologico, storico-artistico, archivistico, bibliotecario, antropologico, musicologico, ecc. dell'area umanistica; indirizzo storico o giuridico o economico con orientamento verso i Beni culturali; indirizzo di architettura con orientamento storico-critico nell'ambito di tale facoltà; indirizzo chimico, fisico, naturalistico, ecc. delle facoltà scientifiche, in rapporto alle diverse figure necessarie);

3) si pone infine il problema dell'accesso alle *funzioni superiori, tecnico-scientifiche e gestionali, di tutela e conservazione* (come la direzione di qualificati Istituti culturali o di attività di scavo, restauro, catalogazione, inventariazione) per le quali è attualmente richiesto il diploma delle Scuole di specializzazione. Per queste Scuole, nel campo dei Beni culturali si avvertiva e si avverte l'esigenza non già dell'eliminazione, ma piuttosto di

* Approvata all'unanimità nella seduta del Consiglio del 2 marzo 1999.

una sostanziale riforma, nel senso di superare un'impostazione ripetitiva degli insegnamenti del corso di laurea e accentuare invece il carattere specialistico e professionale, in più stretto rapporto con i problemi e con l'esperienza pratica della conservazione e della tutela. Sarebbe auspicabile il mantenimento, con queste innovazioni, delle Scuole di specializzazione. Se però – come qualcuno ipotizza – queste Scuole dovessero effettivamente scomparire, *si ritiene comunque necessario un momento formativo successivo alla laurea quinquennale*, per esempio un corso biennale di dottorato di ricerca, con contenuti specialistici di alta qualificazione e di promozione dell'attitudine alla ricerca, ma accompagnato anche da esperienze di tirocinio e da realizzare attraverso la diretta collaborazione tra Università e Istituzioni dei Beni culturali.

Il Consiglio nazionale considera altresì opportuno sottolineare i seguenti punti:

a) appare positiva la proposta di riunificazione nell'ambito dell'area o facoltà umanistica (tenendo conto dei vari aspetti dell'una e dell'altra esperienza) dei corsi di recente istituzione in Beni culturali e dei più tradizionali e consolidati indirizzi operanti presso la Facoltà di Lettere (o strutture analoghe, come la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari);

b) si ritiene indispensabile promuovere – attraverso le opportune convenzioni – un più stretto rapporto di collaborazione, nella didattica e nella ricerca, tra Università, istituzioni dei Beni culturali e Istituti culturali e di ricerca, considerando le Università come interlocutore privilegiato per le attività di catalogazione, ricerca, scavo, acquisizione e valorizzazione delle conoscenze, didattica del patrimonio culturale, ecc., e realizzando un più sinergico interscambio di capacità e competenze, anche nella prospettiva della sistematica promozione di iniziative e programmi d'aggiornamento, perfezionamento, formazione permanente;

c) si considera infine essenziale (tanto più in rapporto alla crescente ampiezza dei compiti affidati a Regioni ed Enti locali) giungere a definire, attraverso i rapporti nelle sedi opportune tra lo Stato e gli altri livelli istituzionali, omogeneità di criteri e di requisiti di formazione scientifica e professionale per l'accesso alle funzioni di catalogazione, conservazione, salvaguardia, valorizzazione del patrimonio culturale sia che esse siano realizzate dall'Amministrazione statale ovvero da quella regionale o comunale o provinciale.

Il Consiglio raccomanda le esigenze e gli obiettivi indicati in questa mozione alla particolare attenzione della ministro on. Giovanna Melandri e dei dirigenti del Ministero; propone di portarla a conoscenza del MURST e delle Università interessate; dà mandato al Comitato di presidenza di seguire con attenzione il riordinamento in atto degli studi universitari prendendo le opportune iniziative in rapporto ai problemi sopra indicati.

Decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.

Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

Articolo 4
Obiettivi formativi e programmi di studio

1. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.

3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.

Lo spazio europeo dell'istruzione superiore.

Dichiarazione congiunta dei Ministri Europei dell'Istruzione Superiore al Convegno di Bologna il 19 Giugno 1999.

Il processo europeo, grazie agli straordinari progressi registrati negli ultimi anni, è divenuto per l'Unione ed i suoi cittadini una realtà sempre più concreta e determinante, cui le prospettive di allargamento e l'intensificazione dei rapporti con gli altri Paesi europei, conferiscono dimensioni ancor più vaste. Al tempo stesso in ampi settori del mondo politico, accademico e dell'opinione pubblica si va affermando la consapevolezza della necessità di conferire alla costruzione europea una articolazione maggiormente differenziata e completa, rinforzandone in particolare le dimensioni intellettuali, culturali, sociali, scientifiche e tecnologiche.

L'Europa della Conoscenza è ormai diffusamente riconosciuta come insostituibile fattore di crescita sociale ed umana e come elemento indispensabile per consolidare ed arricchire la cittadinanza europea, conferendo ai cittadini le competenze necessarie per affrontare le sfide del nuovo millennio insieme alla consapevolezza dei valori condivisi e dell'appartenenza ad uno spazio sociale e culturale comune.

L'istruzione e la cooperazione si confermano ulteriormente come strumenti essenziali per lo sviluppo ed il consolidamento di società democratiche, stabili e pacifiche, tanto più guardando alla tormentata area dell'Europa sud orientale.

La Dichiarazione della Sorbona del 25 Maggio '98, fondata su tali considerazioni, ha posto l'accento sul ruolo centrale delle Università per lo sviluppo della dimensione culturale europea ed ha individuato nella costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore uno strumento essenziale per favorire la circolazione dei cittadini, la loro occupabilità, lo sviluppo del Continente.

Sottoscrivendo la dichiarazione o esprimendo la loro adesione di principio, molti Paesi europei hanno raccolto l'invito ad impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi in essa prefigurati. La direzione assunta dalle numerose riforme dell'istruzione superiore intraprese nel frattempo in Europa ha dimostrato la determinazione di diversi Governi di operare concretamente in tal senso.

Le Istituzioni di istruzione superiore europee, per parte loro, hanno saputo raccogliere la sfida assumendo un ruolo di primo piano nella costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, sulla scorta anche dei principi fondamentali sanciti nel 1988 nella Magna Charta Universitatum di Bologna. Ciò è da ritenersi della massima importanza, in quanto l'indipendenza e l'autonomia delle Università garantiscono il costante adeguamento

del sistema dell'istruzione superiore e della ricerca all'evolversi dei bisogni e delle esigenze della società e della conoscenza.

Il cammino è stato intrapreso nella giusta direzione e con significativa determinazione. Il conseguimento di una maggiore compatibilità e comparabilità dei sistemi dell'istruzione superiore necessita peraltro di un costante impulso per potersi realizzare compiutamente. Occorre sostenerlo promuovendo misure concrete che consentano di realizzare tangibili avanzamenti. Il Convegno del 18, che ha visto impegnati autorevoli studiosi ed accademici provenienti da tutti i nostri Paesi, fornisce utilissime indicazioni sulle iniziative da intraprendere.

Dobbiamo guardare in modo particolare all'obiettivo di accrescere la competitività internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore. L'efficacia e la vitalità di ogni civiltà viene infatti valutata anche con il metro dell'attrazione che il suo sistema culturale riesce ad esercitare nei riguardi degli altri Paesi. Occorre che il sistema dell'istruzione superiore europeo acquisti nel mondo un grado di attrazione corrispondente alla nostra straordinaria tradizione scientifica e culturale.

Nell'affermare il nostro sostegno ai principi generali enunciati nella Dichiarazione della Sorbona, ci impegniamo a coordinare le nostre politiche per conseguire in tempi brevi, e comunque entro il primo decennio del 2000, i seguenti obiettivi, che consideriamo di primaria importanza per l'affermazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore e per la promozione internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore:

– Adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità, anche tramite l'implementazione del Diploma Supplement, al fine di favorire l'employability dei cittadini europei e la competitività internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore.

– Adozione di un sistema essenzialmente fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e di secondo livello. L'accesso al secondo ciclo richiederà il completamento del primo ciclo di studi, di durata almeno triennale. Il titolo rilasciato al termine del primo ciclo sarà anche spendibile quale idonea qualificazione nel mercato del lavoro Europeo. Il secondo ciclo dovrebbe condurre ad un titolo di master e/o dottorato, come avviene in diversi Paesi Europei.

– Consolidamento di un sistema di crediti didattici – sul modello dell'ECTS – acquisibili anche in contesti diversi, compresi quelli di formazione continua e permanente, purchè riconosciuti dalle università di accoglienza, quale strumento atto ad assicurare la più ampia e diffusa mobilità degli studenti.

– Promozione della mobilità mediante la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della libera circolazione con particolare attenzione a:

- per gli studenti, all'accesso alle opportunità di studio e formazione ed ai correlati servizi;

- per docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo, al ricono-

scimento e alla valorizzazione dei periodi di ricerca, didattica e tirocinio svolti in contesto europeo, senza pregiudizio per i diritti acquisiti.

– Promozione della cooperazione europea nella valutazione della qualità al fine di definire criteri e metodologie comparabili.

– Promozione della necessaria dimensione europea dell'istruzione superiore, con particolare riguardo allo sviluppo dei curricula, alla cooperazione fra istituzioni, agli schemi di mobilità e ai programmi integrati di studio, formazione e ricerca.

Ci impegniamo ad assicurare il raggiungimento di tali obiettivi – ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e nel pieno rispetto della diversità delle culture, delle lingue, dei sistemi educativi nazionali e della autonomia delle Università – per il consolidamento dello spazio europeo dell'istruzione superiore. A tal fine perseguiremo sia le vie della cooperazione intergovernativa sia quelle degli altri organismi non governativi che a livello europeo hanno competenze in materia di istruzione superiore.

Ci aspettiamo da parte delle Università una ulteriore pronta e positiva risposta ed un attivo contributo al successo del nostro impegno.

Nella convinzione che l'affermazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore necessiti di costante sostegno, supervisione ed adeguamento alle esigenze in continua evoluzione, decidiamo di ritrovarci entro due anni per valutare i progressi raggiunti e le nuove iniziative da intraprendere.

Proposta per le scuole di alta formazione.*

Documento della Commissione per le Scuole di alta formazione istituita dal Consiglio Nazionale per i Beni culturali e ambientali, 22 luglio 1999.

Considerazioni preliminari

Premesso che l'omologazione dell'OPD agli Istituti Centrali[1] per quanto riguarda la didattica e il funzionamento presupporrebbe anche per esso un ordinamento basato sulla gestione autonoma, i membri della Commissione convengono sull'opportunità che all'OPD venga estesa l'autonomia amministrativa e contabile conferita agli Istituti Centrali.

La Commissione sottolinea inoltre come, a fronte degli impegni sempre crescenti cui vengono chiamati ICR, OPD e ICPL, si osserva una progressiva erosione del personale segnatamente nei ruoli tecnici direttamente coinvolti nella didattica e nella ricerca. Si ritiene pertanto che sia indifferibile l'inversione di tale tendenza cui dovrà essere associata una cospicua rivalutazione delle risorse economiche tali da garantire il funzionamento delle sezioni distaccate da istituire in conformità del c. 3 del citato art. 9.

Si ritiene altresì indispensabile una attenta revisione dell'organico, dell'ordinamento e dell'organizzazione degli Istituti che avranno l'onere della gestione delle sezioni distaccate per l'insegnamento del restauro.

È opportuno precisare infine che l'art. 9 incarica ICR, OPD e ICPL di organizzare corsi di formazione e di specializzazione nell'ambito di scuole di alta formazione e di studio nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali: pertanto le tematiche trattate dalla Commis-

---

* La proposta discussa e approvata dal Consiglio Nazionale è stata elaborata da una Commissione composta da Giorgio Bonsanti, Antonio Caleca, Giovanni Carbonara, Paola Carucci, Michele Cordaro, Marisa Dalai Emiliani, Carlo Federici, Antonio Romiti, Giuseppe Sassatelli. Le funzioni di segretaria sono state svolte da Paola Franca Munafò.

[1] Gli Istituti all'interno dei quali operano le Scuole di alta formazione sono indicati con le seguenti sigle: ICR (Istituto centrale per il restauro) OPD (Opificio delle Pietre Dure) ICPL (Istituto Centrale per la Patologia del Libro).

Il Documento elaborato in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, è stato approvato dal Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali nella seduta del 22 luglio 1999. Nella stessa seduta il Consiglio ha incaricato la commissione (integrata da due membri nominati il primo dalla CRUI e il secondo dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura) di formulare la proposta di accordo quadro tra MBAC e MURST.

sione, e qui di seguito presentate, si riferiscono esclusivamente a questa specifica esigenza formativa.

Situazione attuale

Attualmente la formazione dei restauratori è svolta, nel settore delle arti, direttamente da ICR e OPD sulla base del regolamento (1997) che ne fissa la durata in 4 anni prevedendo che il titolo di accesso ai corsi sia il diploma di scuola media superiore nonché dalle regioni con corsi di formazione professionale di durata biennale. I restauratori dei beni librari vengono invece formati dalle regioni (Spoleto, Scuola europea per conservatori-restauratori di beni librari, ma è prevista l'istituzione di altre due scuole una nel Mezzogiorno e l'altra nell'Italia settentrionale) che organizzano corsi triennali.

Per quanto riguarda la formazione universitaria nel campo dei beni culturali, non è stato ancora definito quale sarà, nel nuovo assetto delle università, la collocazione dei corsi di laurea e di specializzazione oggi attivi. La bozza di regolamento con cui il MURST ha recepito la Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998 prevede in sintesi l'articolazione della formazione accademica in diversi livelli:

– il primo comporta l'acquisizione di 180 crediti (pari a tre anni di durata) ed è collocato in serie con uno o più corsi del secondo livello; il corso si conclude con il conseguimento del diploma di laurea di I livello;

– il secondo livello comporta l'acquisizione di un monte crediti pari a 300 (diploma di laurea di II livello) e ha due anni di durata;

– il terzo livello si identifica con il diploma di specializzazione (pari a due anni) e con il diploma di dottorato (pari anch'esso a due anni), il primo orientato verso un'alta formazione professionale e il secondo verso la ricerca. Ad esso si ha accesso, di norma, previo conseguimento del diploma di laurea del II livello.

Condizioni generali

La Commissione ritiene che ogni decisione riguardante l'ordinamento dei corsi e delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente non possa prescindere da questo quadro di riferimento e da due considerazioni assolutamente prioritarie:

1. la necessità di garantire la spendibilità del titolo anche al di fuori della Pubblica Amministrazione,

2. l'omologazione ai titoli di studio europei.

Va da sé che la formazione nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali dovrà avvenire esclusivamente per un numero programmato di studenti e che, nella valutazione dell'impegno richiesto per l'apprendimento delle diverse discipline, sarà adottato il metodo dei crediti didattici. La Commissione sottolinea poi la necessità di garantire (in accordo con la Dichiarazione della Sorbona) un assetto formativo fles-

sibile che utilizzi il sistema dei crediti e che consenta agli operatori del settore della conservazione di entrare nel circuito formativo in qualsiasi momento della loro vita professionale ai fini di aggiornamento e perfezionamento.

Si raccomanda che, nei vari cicli didattici, si preveda la possibilità di trascorrere almeno un semestre in università o istituti di ricerca stranieri per ottemperare all'impegno preso dal nostro Paese verso la creazione di «uno spazio europeo dell'istruzione superiore, in cui le identità nazionali e gli interessi comuni possano interagire e rafforzarsi l'un l'altro a beneficio dell'Europa, dei suoi studenti e più generalmente dei suoi cittadini».

La Commissione auspica infine che sia per la formazione di II livello che per l'alta formazione (III livello – dottorati e specializzazione) si cerchino e individuino modalità sempre più strette di collaborazione con le Università in un quadro organico di rapporti tesi alla integrazione delle competenze specifiche sia attraverso l'osmosi del personale scientifico che attraverso una definizione puntuale dei curricula formativi (lezioni teoriche, attività pratiche e di laboratorio, tirocini ecc. articolati sui tre livelli previsti dalla riforma della didattica universitaria in atto). A tale scopo la Commissione ravvisa la necessità che si giunga al più presto ad un accordo-quadro tra il MBAC e il MURST nel quale vengano definiti i principi teorici e le modalità operative di tale collaborazione. La Commissione chiede all'On. Ministro un impegno formale per promuovere il raggiungimento di questo accordo presso il MURST e la CRUI; tale accordo generale dovrebbe prevedere e suggerire intese specifiche e decentrate tra Università da una parte e Istituti del MBAC dall'altra, allo scopo di dare concretezza e operatività a quel «concorso delle Università» previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 368/1998 e per assicurare, al tempo stesso, la piena utilizzazione delle competenze presenti nelle istituzioni di tutela.

La Commissione propone quindi che il Consiglio Nazionale nomini un ristretto gruppo di lavoro[2] al quale sia affidato l'incarico di formulare una proposta di accordo-quadro tra i due Ministeri; testo che, oltre alle indicazioni della presente Commissione, dovrà tenere conto anche del documento sulla «Formazione universitaria del personale tecnico-scientifico per

[2] Il gruppo di lavoro costituito dal Consiglio Nazionale in data 14 giugno 2000 – composto dal Sottosegretario Giampaolo D'Andrea, su delega del Ministro, dal vice Presidente del Consiglio per i Beni Culturali e Ambientali, sen. Giuseppe Chiarante, dai direttori e responsabili delle attività didattiche delle tre scuole di alta formazione di cui all'art. 9 del d.lgs. 368/98, dal direttore dell'Archivio Centrale dello Stato, dal consulente giuridico del Consiglio per i Beni Culturali e Ambientali, dott. Wanda Vaccaro e, per l'Università, dai proff. Marisa Dalai Emiliani, Giovanni Carbonara e Giuseppe Sassatelli – ha elaborato una proposta da presentare al tavolo di concertazione tra il MBCA e il MURST come ipotesi di accordo quadro.

i Beni Culturali e Ambientali» votato all'unanimità dallo stesso Consiglio Nazionale per i Beni Culturali nella seduta del 2 marzo 1999.

La Commissione sottolinea la necessità che i principi teorici e le modalità operative dell'accordo MBAC-MURST siano recepiti nell'ambito dei decreti d'area attualmente in corso di redazione sicché il quadro formativo degli addetti alla conservazione e al restauro dei beni culturali abbia una definizione omogenea e unitaria sull'intero territorio nazionale.

Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 *

Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Articolo 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;

f) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;

g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;

h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche;

i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

---

* Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 2 del 4 gennaio 2000.

n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;

o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Articolo 2
Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.

Articolo 3
Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L)

b) laurea specialistica (LS).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente cono-

scenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

9. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Articolo 4
Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

Articolo 5
Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera *d)*.

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Articolo 6
Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera *g)*, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.

3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti

Articolo 7

Conseguimento dei titoli di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.

3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso

di specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica.

Articolo 8

Durata normale dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea.

Articolo 9

Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. La procedura per l'istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

2. Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. Una università può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con l'eccezione dei corsi di cui all'articolo 6, comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di laurea può essere attivato presso un'altra università.

4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la medesima università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre università.

Articolo 10

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di

corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;

e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;

f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:

a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento;

b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e alle lettere *d)*, *e)*, *f)* del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;

c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, *e)*, *f)* del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

Articolo 11
Regolamenti didattici di ateneo

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui all'articolo

17, comma 95, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127. l'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;

f) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;

g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchè in ogni corso di studio, di un servizio di tuto-

rato per gli studenti;

h) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

l) alla valutazione della qualità delle attività svolte;

m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

n) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 9.

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Articolo 12

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonchè dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiet-

tivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Articolo 13

Norme transitorie e finali

1. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

4. l'istituzione da parte di un'università dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea già attivati nell'anno accademico 1996/97, ovvero istituiti dalle università ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione dell'obiettivo del sistema universitario per il triennio 1998/2000 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)* del decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, comma 1.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera *b)*, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al comma 4 si applica altresì ai corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle università negli anni accademici 1997/98 e 1998/99, purché risulti acquisito il parere

favorevole del comitato regionale di coordinamento.

6. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa formazione specialistica è assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonchè dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di cui all'articolo 3, comma 8.

Legge 23 febbraio 2001, n. 29

Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali

Articolo 6

Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università deliberano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di durata biennale relativamente alle professionalità nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sulla base di criteri predeterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri per individuare le lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, per l'accesso alle predette scuole.

Decreto ministeriale 4 agosto 2000 *

Determinazione delle classi delle lauree triennali

Articolo 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea di cui agli allegati da 1 a 42.

2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza.

3. Le università adeguano gli ordinamenti didattici alle disposizioni del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1. I corsi di laurea si svolgono nelle facoltà.

2. Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli corsi di laurea possono essere realizzati con il concorso di più facoltà della stessa università sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo, che ne disciplinano il funzionamento.

Articolo 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui, per i corsi di laurea delle classi linguistiche, la prova finale è sostenuta in lingua straniera.

Articolo 4

1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitata-

---

* Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pubblicato in Supplemento Ordinario n. 170 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 245 del 19 ottobre 2000.

mente a quelle previste nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.

2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.

3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti formativi caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera *c)*.

Articolo 5

1. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e articolo 9, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi crediti mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi, l'eventuale integrazione dei curricula. l'integrazione è consentita anche successivamente al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lett. *d)* del predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei crediti mancanti è accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici.

Articolo 6

1. In prima applicazione del presente decreto, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.

Articolo 7

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

Articolo 8

1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di

optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti.

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree

N°classe	Denominazione	Allegato
1	Classe delle lauree in biotecnologie	1
2	Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici	2
3	Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica	3
4	**Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile**	**4**
5	Classe delle lauree in lettere	5
6	Classe delle lauree in scienze del servizio sociale	6
7	**Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale**	**7**
8	**Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale**	**8**
9	Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione	9
10	Classe delle lauree in ingegneria industriale	10
11	Classe delle lauree in lingue e culture moderne	11
12	Classe delle lauree in scienze biologiche	12
13	**Classe delle lauree in scienze dei beni culturali**	**13**
14	Classe delle lauree in scienze della comunicazione	14
15	Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali	15
16	Classe delle lauree in scienze della Terra	16
17	Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale	17
18	Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione	18
19	Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione	19
20	Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali	20
21	Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche	21
22	Classe delle lauree in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea	22
23	Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	23
24	Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche	24
25	Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche	25
26	Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche	26
27	Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	27
28	Classe delle lauree in scienze economiche	28
29	Classe delle lauree in filosofia	29

30	Classe delle lauree in scienze geografiche	30
31	Classe delle lauree in scienze giuridiche	31
32	Classe delle lauree in scienze matematiche	32
33	Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive	33
34	Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche	34
35	Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	35
36	Classe delle lauree in scienze sociologiche	36
37	Classe delle lauree in scienze statistiche	37
38	Classe delle lauree in scienze storiche	38
39	Classe delle lauree in scienze del turismo	39
40	Classe delle lauree in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	40
41	**Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali**	**41**
42	Classe delle lauree in disegno industriale	42

CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA EDILE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- conoscere adeguatamente la storia dell'architettura e dell'edilizia, gli strumenti e le forme della rappresentazione, gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi dell'architettura e dell'edilizia;
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi relativi agli ambiti disciplinari caratterizzanti il corso di studio seguito ed essere in grado di identificare, formulare e risolvere i problemi dell'architettura e dell'edilizia utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati;
- conoscere adeguatamente gli aspetti riguardanti la fattibilità tecnica ed economica, il calcolo dei costi e il processo di produzione e di realizzazione dei manufatti edilizi;
- essere in grado di utilizzare le tecniche e gli strumenti della progettazione dei manufatti edilizi;
- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, concorrendo e collaborando alle attività di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di organizzazione e trasformazione dell'ambiente costruito alle varie scale. Essi potranno esercitare tali competenze: presso enti, aziende pubbliche e private, società di ingegneria, industrie di settore e imprese di costruzione, oltre che nella libera professione e nelle attività di consulenza.

In particolare, i ruoli che i laureati potranno esercitare saranno definiti in rapporto ai diversi campi di applicazione tipici della classe. In tal senso, i curricula dei corsi di laurea si potranno differenziare tra loro, consentendo di perseguire maggiormente, rispetto ad altri, alcuni degli obiettivi formativi indicati oppure di approfondire particolarmente alcuni campi applicativi.

Nel campo dell'architettura i corsi di studio saranno orientati alla formazione di una figura professionale in grado di conoscere e comprendere le opere di architettura, sia nei loro aspetti logico-formali, compositivi, tipologico-distributivi, strutturali, costruttivi, tecnologici, sia nelle loro relazioni con il contesto storico, fisico e ambientale. In questo campo le competenze specifiche del laureato riguardano le attività connesse con la progettazione architettonica e urbanistica nei diversi ambiti e alle diverse scale di applicazione.

Nel campo dell'edilizia i corsi di studio saranno orientati alla formazione di una figura professionale in grado di conoscere e comprendere i caratteri tipologici, strutturali e tecnologici di un organismo edilizio nelle sue componenti materiali e costruttive, in rapporto al contesto fisico-ambientale, socio-economico e produttivo dell'intervento di trasformazione insediativa. In questo campo le competenze specifiche del laureato riguardano le attività connesse con la progettazione, le attività di rilevamento di aree e manufatti edilizi, l'organizzazione e la conduzione del cantiere edile, la gestione e valutazione economica dei processi edilizi, la direzione tecnico-amministrativa dei processi di produzione industriale di materiali e componenti per l'edilizia, nonché della manutenzione dei manufatti.

Nel campo dell'architettura del paesaggio i corsi di studio saranno orientati alla formazione di una figura professionale in grado di conoscere e comprendere i caratteri fisico-spaziali ed organizzativi di un contesto ambientale, nelle sue componenti naturali ed antropiche in rapporto alle trasformazioni storiche e al contesto socio-economico e territoriale di appartenenza, e di rilevarlo analizzandone le caratteristiche geo-morfologiche, vegetazionali e insediative. Le competenze specifiche del laureato riguardano le attività di analisi/valutazione, interpretazione/rappresenta-

zione, progettazione/gestione della trasformazione di aree a valenza naturale prevalente e alla conduzione dei processi tecnico-amministrativi e produttivi connessi.
Nel campo del restauro dei beni architettonici e ambientali i corsi di studio saranno orientati alla formazione di una figura professionale in grado di conoscere e comprendere un organismo, in rapporto alle sue origini e successive trasformazioni storiche ed al contesto insediativo di appartenenza, e di rilevarlo analizzando le caratteristiche dei materiali che lo compongono e il regime statico delle strutture. Le competenze specifiche del laureato riguardano la definizione, propedeutica al progetto, degli interventi mirati all'arresto dei processi di degrado e di dissesto di manufatti edilizi e contesti ambientali, all'eliminazione e contenimento delle loro cause, nonché alla direzione tecnica dei processi tecnico-amministrativi e produttivi connessi.
I regolamenti didattici dei corsi di studio della classe prevedono, in relazione ad obiettivi specifici, l'obbligo di attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, imprese ed enti pubblici e stages presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.
Potranno inoltre essere previsti specifici curricula dei corsi di laurea della classe definiti in modo da assicurare, con un ulteriore corso di laurea specialistica, il conseguimento di titoli universitari conformi alle direttive europee per la formazione degli architetti (e degli ingegneri edili). In tal caso i regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono un percorso formativo triennale compatibile con le suddette direttive e raccomandazioni, prevedendo in particolare, tra le attività formative, attività di laboratorio per non meno di sessanta crediti complessivi e, in relazione ad obiettivi specifici, l'obbligo di attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, imprese ed enti pubblici e stages presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative di base (crediti formativi 27)
– ***Formazione scientifica di base:*** Fondamenti chimici delle tecnologie - Fisica sperimentale - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geologia applicata - Petrologia e petrografia - Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Geometria - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Fisica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
– ***Formazione di base nella storia e nella rappresentazione:*** Disegno - Storia dell'architettura

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 36)
– ***Architettura e urbanistica:*** Architettura tecnica - Produzione edilizia - Tecnologia dell'architettura - Composizione architettonica e urbana - Architettura del paesaggio - Architettura degli interni e allestimento - Restauro - Tecnica e pianificazione urbanistica - Urbanistica
– ***Edilizia e ambiente:*** Topografia e cartografia - Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzion - Architettura tecnica - Produzione edilizia - Tecnologia dell'architettura - Estimo - Fisica tecnica ambientale

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 18)
– ***Discipline dell'architettura e dell'ingegneria:*** Idraulica - Costruzioni idrauliche e

marittime e idrologia - Ingegneria sanitaria-ambientale - Strade, ferrovie e aeroporti - Trasporti - Geotecnica - Disegno industriale - Fisica tecnica industriale - Meccanica applicata alle macchine - Scienza e tecnologia dei materiali - Chimica fisica applicata - Elettrotecnica - Sistemi elettrici per l'energia

– ***Cultura scientifica, umanistica, giuridica, economica, socio-politica:*** Economia ed estimo rurale - Arboricoltura generale e coltivazioni arbore - Orticoltura e floricoltura - Assestamento forestale e selvicoltura - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali - Entomologia generale e applicata - Chimica agraria - Botanica generale - Botanica sistematica - Botanica ambientale e applicata - Zoologia - Ecologia - Antropologia - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - Diritto privato - Diritto dell'economia - Diritto amministrativo - Diritto canonico e diritto ecclesiastico - Diritto dell'unione europea - Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Topografia antica - Metodologie della ricerca archeologica - Storia dell'arte medievale - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Museologia e critica artistica e del restauro - Discipline dello spettacolo - Cinema, fotografia e televisione - Musicologia e storia della musica - Letteratura italiana - Letteratura italiana contemporanea - Linguistica italiana - Discipline demoetnoantropologiche - Logica e filosofia della scienza - Estetica - Filosofia e teoria dei linguaggi - Storia della filosofia - Geografia - Geografia economico-politica - Psicologia generale - Psicobiologia e psicologia fisiologica - Psicologia sociale - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Storia medievale - Storia moderna - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - Paleografia - Logica matematica - Algebra - Geometria - Matematiche complementari - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Fisica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Igiene generale e applicata - Economia politica - Politica economica - Scienza delle finanze - Econometria - Economia applicata - Economia aziendale - Economia e gestione delle imprese - Storia economica - Scienza politica - Sociologia generale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Sociologia dei processi economici e del lavoro - Sociologia dell'ambiente e del territorio; nonché i restanti settori scientifico-disciplinari delle aree diverse dalla 08 e 09 non indicati tra le attività formative caratterizzanti

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 9)
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Attività formative per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera (crediti formativi 9)
Prova finale – Lingua straniera

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 9)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 108)

CLASSE DELLE LAUREE IN URBANISTICA E SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere le conoscenze di base per analizzare i processi di trasformazione della città e del territorio;
- conoscere le teorie, i metodi e le tecniche di analisi delle forme e delle relazioni funzionali dell'ambiente fisico e dei suoi processi evolutivi;
- possedere le conoscenze di base relative alla pianificazione e progettazione urbanistica, territoriale, ambientale;
- essere in grado di analizzare il montaggio e la gestione dei progetti complessi e dei programmi di opere pubbliche;
- possedere le conoscenze di base per valutare gli effetti delle azioni di pianificazione sul contesto insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico;
- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali realizzando analisi delle strutture urbane, territoriali e ambientali; concorrendo e collaborando all'elaborazione di atti di pianificazione, programmazione, gestione e valutazione; contribuendo alla definizione di strategie delle amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero, valorizzazione e trasformazione della città, del territorio e dell'ambiente. Gli ambiti di riferimento potranno essere la libera professione, nonché le attività presso le istituzioni e gli enti pubblici e privati operanti per la trasformazione ed il governo della città, del territorio e dell'ambiente (enti istituzionali, aziende pubbliche e private, studi professionali, società di promozione e progettazione).

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 27)

– ***Matematica, informatica statistica e demografia:*** Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Geometria - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Statistica - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica - Statistica economica - Demografia

– ***Ecologia, geografia e geologia:*** Ecologia - Antropologia - Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geografia fisica e geomorfologia - Discipline demoetnoantropologiche - Geografia - Geografia economico-politica

– ***Rappresentazione:*** Topografia e cartografia - Disegno

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 36)

– ***Architettura e ingegneria:*** Geologia applicata - Idraulica - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - Strade, ferrovie e aeroporti - Trasporti - Composizione architettonica e urbana - Architettura del paesaggio - Storia dell'architettura - Restauro - Tec-

nica e pianificazione urbanistica - Urbanistica - Estimo
– ***Diritto, economia e sociologia:*** Economia ed estimo rurale - Diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Diritto amministrativo - Diritto dell'unione europea - Psicologia generale - Psicologia sociale - Economia politica - Politica economica - Scienza delle finanze - Economia applicata - Economia aziendale - Economia e gestione delle imprese - Organizzazione aziendale - Scienza politica - Sociologia generale - Sociologia dell'ambiente e del territorio

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 18)
– ***Cultura umanistica:*** Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Topografia antica - Metodologie della ricerca archeologica - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Storia moderna - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche
– ***Cultura architettonica, ingegneristica e dell'ambiente:*** Agronomia e coltivazioni erbacee - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - Assestamento forestale e selvicoltura - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali - Costruzioni rurali e territorio agroforestale - Entomologia generale e applicata - Pedologia - Botanica generale - Botanica sistematica - Botanica ambientale e applicata - Fondamenti chimici delle tecnologie - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Fisica sperimentale - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Geologia strutturale - Petrologia e petrografia - Geochimica e vulcanologia - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - Geofisica della terra solida - Ingegneria sanitaria - ambientale - Geotecnica - Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni - Produzione edilizia - Tecnologia dell'architettura - Fisica tecnica ambientale - Ingegneria economico-gestionale - Telecomunicazioni - Igiene generale e applicata

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 9)

Attività formative per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera (crediti formativi 9)
Prova finale – Lingua straniera

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 9)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 108)

CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria;
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell'ingegneria, sia in generale, sia in modo approfondito relativamente a quelli di una specifica area dell'ingegneria civile, ambientale e del territorio, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere i problemi, utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati;
- essere capaci di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi;
- essere capaci di condurre esperimenti e di analizzarne e interpretarne i dati;
- essere capaci di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale;
- conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche;
- conoscere i contesti aziendali e la cultura d'impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi;
- conoscere i contesti contemporanei;
- avere capacità relazionali e decisionali;
- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, quali la progettazione assistita, la produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture tecnico-commerciali, sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, le professionalità dei laureati della classe potranno essere definite in rapporto ai diversi ambiti applicativi tipici della classe. A tal scopo i curricula dei corsi di laurea della classe si potranno differenziare tra loro, al fine di approfondire distinti ambiti applicativi.

I principali sbocchi occupazionali sono:

- area dell'ingegneria civile: imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, impianti ed infrastrutture civili; studi professionali e società di progettazione di opere, impianti ed infrastrutture; uffici pubblici di progettazione, pianificazione, gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali; aziende, enti, consorzi ed agenzie di gestione e controllo di sistemi di opere e servizi; società di servizi per lo studio di fattibilità dell'impatto urbano e territoriale delle infrastrutture;
- area dell'ingegneria ambientale e del territorio: imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani ed opere.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibi-

lità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 27)

– ***Matematica, informatica e statistica:*** Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Geometria - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Fisica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

– ***Fisica e chimica:*** Chimica generale e inorganica - Fondamenti chimici delle tecnologie - Fisica sperimentale - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 36)

– ***Ingegneria civile:*** Idraulica - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - Strade, ferrovie e aeroporti - Trasporti - Topografia e cartografia - Geotecnica - Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni - Architettura tecnica - Produzione edilizia - Disegno

– ***Ingegneria ambientale e del territorio:*** Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geologia applicata - Geofisica applicata - Idraulica - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - Ingegneria sanitaria - ambientale - Trasporti - Topografia e cartografia - Geotecnica - Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni - Tecnica e pianificazione urbanistica - Principi di ingegneria chimica - Impianti chimici - Chimica industriale e tecnologica - Ingegneria e sicurezza degli scavi - Ingegneria delle materie prime - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo

– ***Ingegneria gestionale:*** Ingegneria economico-gestionale - Automatica

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 18)

– ***Discipline ingegneristiche:*** Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale - Meccanica applicata alle macchine - Metallurgia - Scienza e tecnologia dei materiali - Elettrotecnica - Elettronica; nonché i restanti settori scientifico-disciplinari delle aree 08 e 09 non indicati tra le attività formative caratterizzanti

– ***Cultura scientifica, umanistica, giuridica, economica, socio-politica:*** Agronomia e coltivazioni erbacee - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - Assestamento forestale e selvicoltura - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali - Costruzioni rurali e territorio agroforestale - Entomologia generale e applicata - Pedologia - Ecologia - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre - Geografia fisica e geomorfologia - Petrologia e petrografia - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - Oceanografia e fisica dell'atmosfera - Diritto privato - Diritto amministrativo - Diritto dell'unione europea - Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Metodologie della ricerca archeologica - Letteratura italiana - Letteratura italiana contemporanea - Linguistica italiana - Logica e filosofia della scienza - Storia della filosofia - Geografia - Geografia economico-politica - Psicologia generale - Psicologia sociale - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche - Logica matematica - Algebra - Geometria - Matematiche complementari - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica -

Fisica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Economia applicata - Economia aziendale - Economia e gestione delle imprese - Organizzazione aziendale - Storia economica - Scienza politica - Sociologia generale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Sociologia dei processi economici e del lavoro - Sociologia dell'ambiente e del territori; nonché i restanti settori scientifico-disciplinari delle aree diverse dalla 08 e 09 non indicati tra le attività formative caratterizzanti

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 9)

Attività formative per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera (crediti formativi 9)
Prova finale – Lingua straniera

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 9)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 108)

CLASSE DELLE LAUREE IN
SCIENZE DEI BENI CULTURALI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
- possedere una buona formazione di base e un adeguato spettro di conoscenze e di competenze nei vari settori dei beni culturali (patrimonio archeologico; archivistico e librario; teatrale, musicale e cinematografico; storico-artistico; demoetnoantropologico; del paesaggio e dell'ambiente);
- possedere adeguate competenze relativamente alla legislazione e all'amministrazione nel settore dei beni culturali;
- possedere la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano;
- essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei dati e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali presso enti locali ed istituzioni specifiche, quali, ad esempio, sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, cineteche, parchi naturali e orti botanici, ecc., nonché presso aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore della tutela e della fruizione dei beni culturali e del recupero ambientale.
Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le «altre attività formative» e potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento ai corrispondenti profili professionali.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 55 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative di base (crediti formativi 20)
– ***Discipline dell'ambiente e della natura:*** Botanica generale - Botanica sistematica - Architettura del paesaggio
– ***Letteratura italiana:*** Letteratura italiana - Letteratura italiana contemporanea - Filologia della letteratura italiana
– ***Discipline storiche:*** Preistoria e protostoria - Storia greca - Storia romana - Etruscologia e antichità italiche - Metodologie della ricerca archeologica - Civiltà egee - Civiltà bizantina - Storia del vicino oriente antico - Assiriologia - Anatolistica - Storia dei paesi islamici - Filologia, religioni e storia dell'Iran - Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale - Storia della filosofia - Storia della filosofia antica - Storia della filosofia medievale - Storia medievale - Storia moderna - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche - Storia del cristianesimo e delle chiese

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 45)
– ***Legislazione dei beni culturali:*** Diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Diritto

amministrativo - Diritto canonico e diritto ecclesiastico - Diritto dell'un
– ***Discipline geologiche ingegneristiche e architettoniche:*** Petrologia
Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambien
culturali - Topografia e cartografia - Architettura degli interni e allestimento - Disegno - Restauro - Fisica tecnica ambientale - Scienza e tecnologia dei materiali
– ***Discipline fisiche:*** Fisica della materia - Fisica nucleare e subnucleare - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
– ***Discipline chimiche:*** Chimica analitica - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
– ***Discipline biologiche:*** Agronomia e coltivazioni erbacee - Entomologia generale e applicata - Botanica generale - Botanica sistematica - Fisiologia vegetale - Anatomia comparata e citologia - Biochimica
– ***Beni archivistici e librari:*** Papirologia - Filologia della letteratura italiana - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - Paleografia
– ***Beni musicali, cinematografici e teatrali:*** Museologia e critica artistica e del restauro - Discipline dello spettacolo - Cinema, fotografia e televisione - Musicologia e storia della musica - Etnomusicologia - Filologia e linguistica romanza
– ***Beni storico-artistici e archeologici:*** Storia dell'architettura - Preistoria e protostoria - Numismatica - Etruscologia e antichità italiche - Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Topografia antica - Metodologie della ricerca archeologica - Storia dell'arte medievale - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Museologia e critica artistica e del restauro - Egittologia e civiltà copta - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico - Archeologia fenicio-punica - Archeologia e storia dell'arte musulmana - Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale
– ***Beni demoetnoantropologici e ambientali:*** Botanica ambientale e applicata - Ecologia - Geografia fisica e geomorfologia - Etnomusicologia - Glottologia e linguistica - Discipline demoetnoantropologiche - Geografia - Geografia economico-politica - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Sociologia dell'ambiente e del territorio

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 25)
– ***Tecnologie dei beni culturali:*** Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - Zoologia - Antropologia - Chimica fisica - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici - Paleontologia e paleoecologia - Geochimica e vulcanologia
– ***Civiltà antiche e medievali***: Lingua e letteratura greca - Lingua e letteratura latina - Filologia classica - Letteratura cristiana antica - Civiltà bizantina - Letteratura latina medievale e umanistica

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 9)

Attività formative per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera (crediti formativi 9)
Prova finale – Lingua straniera

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 10)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 118)

CLASSE DELLE LAUREE IN TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- essere in grado di intervenire sul bene culturale e di garantirne la conservazione, conoscendone le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche e le proprietà dei materiali che lo compongono;
- possedere competenze atte a svolgere interventi in uno o più dei seguenti settori: definizione dei progetti di intervento mirati all'arresto di processi di degrado e di dissesto dei manufatti architettonici storici, di quelli storico-artistici, archivistici, musicali, teatrali, cinematografici; studio delle modalità per la rimozione delle cause del degrado; conservazione dei beni ambientali e dei beni demoetnoantropologici, relativamente agli aspetti tecnologici del problema;
- possedere adeguate conoscenze tecnico-scientifiche, anche operative, sulle caratteristiche morfologico-strutturali del bene culturale, sulle caratteristiche e proprietà dei materiali che lo compongono, sulle possibili tecnologie d'intervento per il restauro e la conservazione, sulle applicazioni archeometriche nei diversi campi di interesse;
- essere in grado di operare nelle istituzioni preposte alla gestione e alla manutenzione del patrimonio culturale e nelle organizzazioni professionali private operanti nel settore del restauro conservativo e del recupero ambientale;
- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali presso enti locali e istituzioni specifiche, quali sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi, nonché presso aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore del restauro, della tutela dei beni culturali e del recupero ambientale. In particolare si occuperanno di restauro del libro e della carta, del cuoio e della pergamena; dei dipinti su diversi supporti; delle sculture lignee; dei materiali lapidei e dei mosaici; dei metalli; dei tessili; delle terracotte e dei materiali affini.

Gli atenei organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le «altre attività formative» e potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, anche con riferimento ai corrispondenti profili professionali.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 25)

– ***Formazione di base:*** Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali - Chimica generale e inorganica - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Fisica sperimentale - Fisica della materia - Fisica nucleare e subnucleare - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Disegno - Storia dell'architettura - Informatica - Scienza e tecnologia dei materiali - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Geometria - Matematiche complementari - Analisi numerica - Ricerca operativa

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 45)

– ***Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro:*** Geologia applicata - Petrologia e petrografia - Topografia e cartografia - Architettura degli interni e allestimento - Restauro - Scienza e tecnologia dei materiali - Papirologia - Museologia e critica artistica e del restauro

– ***Formazione interdisciplinare:*** Botanica generale - Botanica ambientale e applicata - Etruscologia e antichità italiche - Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Metodologie della ricerca archeologica - Storia dell'arte medievale - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Discipline dello spettacolo - Cinema, fotografia e televisione - Musicologia e storia della musica - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - Paleografia

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 20)

– ***Legislazione dei beni culturali:*** Diritto privato - Diritto amministrativo - Diritto canonico e diritto ecclesiastico - Diritto dell'Unione Europea

– ***Discipline storiche, geografiche, filosofiche, economiche, sociologiche:*** Preistoria e protostoria - Storia greca - Storia romana - Civiltà bizantina - Storia del vicino oriente antico - Discipline demoetnoantropologiche - Estetica - Geografia - Geografia economico-politica - Storia medievale - Storia moderna - Storia contemporanea - Storia del cristianesimo e delle chiese - Economia politica - Politica economica - Scienza delle finanze - Econometria - Economia applicata - Economia aziendale - Sociologia dell'ambiente e del territorio

– ***Discipline geologiche e ingegneristiche:*** Ecologia - Geotecnica - Disegno industriale - Tecnica e pianificazione urbanistica - Urbanistica - Estimo - Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 9)

Attività formative per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera (crediti formativi 9)

Prova finale – Lingua straniera

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 10)

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 118)

Decreto ministeriale 28 novembre 2000 *

Determinazione delle classi delle lauree specialistiche

Articolo 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 104.

2. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea specialistica individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.

3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono redatti in conformità alle disposizioni del citato decreto ministeriale e del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 2

1. I corsi di laurea specialistica si svolgono nelle facoltà.

2. Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli corsi di laurea specialistica possono essere realizzati con il concorso di più facoltà della stessa università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento, nonché con il concorso di più atenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Articolo 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui, per i corsi di laurea specialistica delle classi linguistiche, la tesi è redatta in lingua straniera.

Articolo 4

1. Per ogni corso di laurea specialistica i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limi-

* Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 18 del 23 gennaio 2001.

tatamente a quelle previste nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.

2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare a settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.

3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera *c)*.

Articolo 5

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea specialistica fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera *c)*, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al seguente comma 2.

2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 11, comma 7, lettera *e)*, del predetto decreto ministeriale.

Articolo 6

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea specialistica corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.

Articolo 7

1. Le università rilasciano i titoli di laurea specialistica con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Articolo 8

1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea specialistica di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti.

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree

N°classe	Denominazione	Allegato
1/S	**Classe delle lauree specialistiche in antropologia culturale ed etnologia**	**1**
2/S	**Classe delle lauree specialistiche in archeologia**	**2**
3/S	**Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio**	**3**
4/S	**Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile**	**4**
5/S	**Classe delle lauree specialistiche in archivistica e biblioteconomia**	**5**
6/S	Classe delle lauree specialistiche in biologia	6
7/S	Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie agrarie	7
8/S	Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie industriali	8
9/S	Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	9
10/S	**Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni architettonici e ambientali**	**10**
11/S	**Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale**	**11**
12/S	**Classe delle lauree specialistiche in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico**	**12**
13/S	Classe delle lauree specialistiche in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo	13
14/S	Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale	14
15/S	Classe delle lauree specialistiche in filologia e letterature dell'antichità	15
16/S	Classe delle lauree specialistiche in filologia moderna	16
17/S	Classe delle lauree specialistiche in filosofia e storia della scienza	17
18/S	Classe delle lauree specialistiche in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica	18
19/S	Classe delle lauree specialistiche in finanza	19
20/S	Classe delle lauree specialistiche in fisica	20
21/S	Classe delle lauree specialistiche in geografia	21
22/S	Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza	22

23/S	Classe delle lauree specialistiche in informatica	23
24/S	Classe delle lauree specialistiche in informatica per le discipline umanistiche	24
25/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica	25
26/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica	26
27/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica	27
28/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile	28
29/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione	29
30/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni	30
31/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica	31
32/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica	32
33/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare	33
34/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale	34
35/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica	35
36/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica	36
37/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale	37
38/S	**Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio**	**38**
39/S	Classe delle lauree specialistiche in interpretariato di conferenza	39
40/S	Classe delle lauree specialistiche in lingua e cultura italiana	40
41/S	Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature afroasiatiche	41
42/S	Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane	42
43/S	Classe delle lauree specialistiche in lingue straniere per la comunicazione internazionale	43
44/S	Classe delle lauree specialistiche in linguistica	44
45/S	Classe delle lauree specialistiche in matematica	45
46/S	Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia	46
47/S	Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria	47
48/S	Classe delle lauree specialistiche in metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi	48
49/S	Classe delle lauree specialistiche in metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali	49
50/S	Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	50
51/S	**Classe delle lauree specialistiche in musicologia e beni musicali**	**51**
52/S	Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria	52
53/S	Classe delle lauree specialistiche in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	53
54/S	**Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale**	**54**
55/S	Classe delle lauree specialistiche in progettazione e gestione dei sistemi turistici	55
56/S	Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi	56
57/S	Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	57
58/S	Classe delle lauree specialistiche in psicologia	58
59/S	Classe delle lauree specialistiche in pubblicità e comunicazione d'impresa	59
60/S	Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali	60

61/S	Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali	61
62/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche	62
63/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze cognitive	63
64/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia	64
65/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	65
66/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'universo	66
67/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze della comunicazione sociale e istituzionale	67
68/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura	68
69/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze della nutrizione umana	69
70/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica	70
71/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni	71
72/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze delle religioni	72
73/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	73
74/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	74
75/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnica dello sport	75
76/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative	76
77/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie	77
78/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari	78
79/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrozootecniche	79
80/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione	80
81/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie della chimica industriale	81
82/S	**Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio**	**82**
83/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze economiche per l'ambiente e la cultura	83
84/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali	84
85/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze geofisiche	85
86/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche	86
87/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche	87
88/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo	88
89/S	Classe delle lauree specialistiche in sociologia	89
90/S	Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale	90
91/S	Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale	91
92/S	Classe delle lauree specialistiche in statistica per la ricerca sperimentale	92
93/S	Classe delle lauree specialistiche in storia antica	93
94/S	Classe delle lauree specialistiche in storia contemporanea	94
95/S	**Classe delle lauree specialistiche in storia dell'arte**	**95**
96/S	Classe delle lauree specialistiche in storia della filosofia	96
97/S	Classe delle lauree specialistiche in storia medievale	97
98/S	Classe delle lauree specialistiche in storia moderna	98
99/S	Classe delle lauree specialistiche in studi europei	99

100/S	Classe delle lauree specialistiche in tecniche e metodi per la società dell'informazione	100
101/S	Classe delle lauree specialistiche in teoria della comunicazione	101
102/S	**Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica**	**102**
103/S	Classe delle lauree specialistiche in teorie e metodi del disegno industriale	103
104/S	Classe delle lauree specialistiche in traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica	104

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- aver acquisito una conoscenza avanzata delle discipline demoetnoantropologiche, in riferimento alle diversità culturali e della differenza di genere, e ai loro contenuti etnografici, ai quadri teorici, nonché alle metodiche delle discipline sociologiche;
- aver acquisito una conoscenza avanzata delle scienze storiche, geografiche, giuridiche, politologiche, psicologiche, economico-statistiche, linguistiche e filosofiche;
- aver acquisito competenze nell'impiego del metodo etnografico, nell'analisi comparata delle culture e nell'analisi applicata dei contesti organizzativi e associativi di interazione culturale;
- aver acquisito competenze metodologiche avanzate relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati pertinenti l'analisi etnoantropologica;
- aver acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati specialisti potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità in strutture preposte ai servizi sociali, educativi, sanitari e scolastici, alla pianificazione territoriale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo, alla produzione, con particolare attenzione ai problemi della comunicazione interculturale; potranno inoltre operare in strutture preposte alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità locali e nazionali, e all'apprendimento, sviluppo e diffusione della conoscenza etnoantropologica in ambito nazionale ed internazionale.

I curricula dei corsi di laurea specialistica della classe:

- comprendono attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze di alto livello nei vari campi dell'antropologia culturale, dell'etnologia, della storia e dei processi di cambiamento dei sistemi socio-politici ed economici e delle tradizioni, connettendo i vari saperi specialistici all'interno di un sistema coerente di conoscenze teoriche;
- comprendono attività dedicate all'acquisizione di conoscenze avanzate nei campi della teoria etnoantropologica e sociologica, nonché dei metodi e delle tecniche propri delle discipline demoetnoantropologiche nel loro complesso; all'acquisizione di conoscenze adeguate nel campo delle scienze sociali e umane e in quello economico-statistico e giuridico-politologico; alla modellizzazione e all'analisi comparata di fenomeni sociali e culturali;
- comprendono almeno una quota di attività formative caratterizzate dall'acquisizione di conoscenze avanzate per la predisposizione e conduzione di progetti nel campo della salvaguardia e valorizzazione dei beni etnoantropologici e in quello della comunicazione interculturale nei servizi, nella scuola e nella produzione;
- prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso enti o istituti di ricerca, amministrazioni pubbliche e soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 48)

– ***Discipline demoetnoantropologiche:*** Antropologia - Museologia e critica artistica e del restauro - Etnomusicologia - Discipline demoetnoantropologiche

– ***Discipline sociologiche:*** Ecologia - Sociologia generale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Sociologia dei processi economici e del lavoro

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 60)

– ***Discipline demoetnoantropologiche:*** Museologia e critica artistica e del restauro - Etnomusicologia - Discipline demoetnoantropologiche - Storia delle religioni - Storia del cristianesimo e delle chiese

– ***Discipline sociologiche e psicologiche:*** Pedagogia generale e sociale - Psicologia generale - Psicologia sociale - Psicologia dinamica - Sociologia generale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Sociologia dei processi economici e del lavoro - Sociologia dell'ambiente e del territorio - Sociologia dei fenomeni politici - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

– ***Discipline storiche, geografiche e filosofiche:*** Preistoria e protostoria - Storia greca - Storia romana - Filosofia teoretica - Filosofia morale - Filosofia e teoria dei linguaggi - Storia della filosofia - Geografia - Geografia economico-politica - Storia medievale - Storia moderna - Storia dell'Europa orientale - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)

– ***Formazione interdisciplinare:*** Urbanistica - Istituzioni di diritto pubblico - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Economia politica - Statistica - Demografia - Storia delle dottrine politiche - Scienza politica

– ***Lingue e civiltà:*** Slavistica - Lingue e letterature dell'Africa - Storia dei paesi islamici - Lingua e letteratura araba - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia - Filologia, religioni e storia dell'Iran - Lingua e letteratura persiana - Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale - Indologia e tibetologia - Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano - Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale - Lingue e letterature del Giappone e della Corea - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 30)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 15)

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN ARCHEOLOGIA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- possedere avanzate competenze scientifiche, teoriche, metodologiche ed operative relative al settore dell'archeologia e della storia dell'arte nell'età antica e medievale;
- acquisire abilità nel settore della gestione, conservazione e restauro del patrimonio artistico, documentario e monumentale;
- essere in grado di utilizzare in modo adeguato i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati specialisti opereranno, con funzioni di elevata responsabilità, in ambiti quali:

- istituzioni specifiche, come soprintendenze, musei, ecc.;
- direzione di organismi e unità di studio e di ricerca, di conservazione del patrimonio artistico, documentario e monumentale presso enti ed istituzioni, pubbliche e private.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 48)

– ***Storia antica:*** Storia greca - Storia romana - Storia del vicino oriente antico - Egittologia e civiltà copta - Assiriologia - Anatolistica

– ***Lingue e letterature antiche e medievali:*** Papirologia - Civiltà egee - Lingua e letteratura greca - Lingua e letteratura latina - Filologia classica - Letteratura cristiana antica - Civiltà bizantina - Letteratura latina medievale e umanistica - Semitistica-lingue e letterature dell'Etiopia - Ebraico - Lingua e letteratura araba

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 60)

– ***Metodologia e tecnica della ricerca archeologica:*** Topografia e cartografia - Topografia antica - Metodologie della ricerca archeologica

– ***Archeologia e antichità del Mediterraneo:*** Preistoria e protostoria - Numismatica - Etruscologia e antichità italiche - Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico - Archeologia fenicio-punica - Archeologia e storia dell'arte musulmana

– ***Formazione tecnica e scientifica:*** Agronomia e coltivazioni erbacee - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - Botanica sistematica - Zoologia - Antropologia - Chimica generale e inorganica - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici - Chimica organica - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Paleontologia e paleoecologia - Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geologia applicata - Petrologia e petrografia - Geochimica e vulcanologia - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni

culturali - Geofisica applicata - Scienza delle costruzioni - Disegno - Restauro - Informatica - Fisica tecnica ambientale - Scienza e tecnologia dei materiali - Sistemi di elaborazione delle informazioni

– ***Legislazione e gestione dei beni culturali:*** Diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Diritto amministrativo - Diritto internazionale - Diritto dell'unione europea - Economia applicata - Economia aziendale - Economia e gestione delle imprese - Organizzazione aziendale

– ***Storia dell'arte:*** Storia dell'architettura - Storia dell'arte medievale - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Museologia e critica artistica e del restauro - Estetica

– ***Antichità orientali:*** Storia dei paesi islamici - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia - Filologia, religioni e storia dell'Iran - Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale - Indologia e tibetologia - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale

– ***Archeologia orientale:*** Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)

– ***Italianistica:*** Letteratura italiana - Letteratura italiana contemporanea - Linguistica italiana

– ***Discipline dell'ambiente:*** Discipline demoetnoantropologiche - Geografia - Geografia economico-politica - Sociologia dell'ambiente e del territorio

– ***Discipline storiche:*** Diritto romano e diritti dell'antichità - Storia medievale - Storia moderna - Storia dell'Europa orientale - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche - Storia delle religioni - Storia del cristianesimo e delle chiese - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - Paleografia - Storia e istituzioni dell'Africa - Storia e istituzioni dell'Asia

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 30)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 15)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe hanno, analogamente a quanto avviene nell'ambito dell'Unione Europea, competenze pertinenti alla pianificazione, progettazione e gestione dei processi connessi con le configurazioni e modificazioni del paesaggio, nelle sue componenti naturali e antropiche; competenze fondate sulla conoscenza dei caratteri fisici, ecologico-ambientali e socio-culturali del territorio, acquisita utilizzando principi estetici, funzionali e operativi basati su specifiche metodologie tecnico-scientifiche; hanno conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale.

Compito dei laureati specialisti è quello di svolgere analisi, anche complesse e specialistiche, del paesaggio e di operare, con elevata responsabilità, anche coordinando altri operatori, nei campi della pianificazione, progettazione, conservazione e gestione del paesaggio.

I laureati specialisti sono in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Ambiti professionali dell'attività dei laureati specialisti saranno, fra gli altri, la libera professione e funzioni di elevata responsabilità in istituzioni ed enti pubblici e privati operanti per le trasformazioni e la conservazione del paesaggio, nonché in società di promozione e di progettazione.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 45)

– ***Discipline della storia e della rappresentazione:*** Topografia e cartografia - Disegno - Storia dell'architettura - Topografia antica

– ***Discipline scientifiche:*** Fondamenti chimici delle tecnologie - Fisica sperimentale - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geologia strutturale - Geografia fisica e geomorfologia - Geologia applicata - Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Geometria - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Analisi numerica - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 75)

– ***Architettura:*** Tecnologia dell'architettura - Composizione architettonica e urbana - Architettura del paesaggio - Restauro - Tecnica e pianificazione urbanistica - Urbanistica

– ***Ambiente:*** Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - Orticoltura e floricoltura - Assestamento forestale e selvicoltura - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-fore-

stali - Botanica generale - Botanica sistematica - Botanica ambientale e applicata - Ecologia - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Idraulica - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - Fisica tecnica ambientale - Igiene generale e applicata

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)
– ***Discipline umanistiche, giuridiche, economiche, sociopolitiche:*** Economia ed estimo rurale - Estimo - Diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Diritto amministrativo - Diritto dell'Unione Europea - Storia greca - Storia romana - Archeologia classica - Metodologie della ricerca archeologica - Storia dell'arte medievale - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Museologia e critica artistica e del restauro - Letteratura italiana - Letteratura italiana contemporanea - Linguistica italiana - Discipline demoetnoantropologiche - Storia della filosofia - Geografia - Geografia economico-politica - Psicologia generale - Psicobiologia e psicologia fisiologica - Psicologia sociale - Storia medievale - Storia moderna - Storia contemporanea - Politica economica - Econometria - Economia applicata - Economia aziendale - Economia e gestione delle imprese - Organizzazione aziendale - Sociologia generale - Sociologia dell'ambiente e del territorio
– ***Discipline integrative dell'ambiente e del paesaggio:*** Entomologia generale e applicata - Chimica agraria - Pedologia - Zoologia - Anatomia comparata e citologia - Antropologia - Paleontologia e paleoecologia - Petrologia e petrografia - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - Ingegneria sanitaria-ambientale - Geotecnica - Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 15)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 18)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- conoscere approfonditamente la storia dell'architettura e dell'edilizia, gli strumenti e le forme della rappresentazione, gli aspetti teorico-scientifici oltre che metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere approfonditamente problemi dell'architettura e dell'edilizia complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;
- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico scientifici, oltre che metodologico-operativi, relativi agli ambiti disciplinari caratterizzanti il corso di studio seguito ed essere in grado di utilizzare tali conoscenze per identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi dell'architettura e dell'edilizia complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati specialisti della classe sono in grado di progettare, attraverso gli strumenti propri dell'architettura e dell'ingegneria edile e avendo padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell'opera ideata, le operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell'ambiente fisico, con piena conoscenza degli aspetti estetici, distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, gestionali, economici e ambientali e con attenzione critica ai mutamenti culturali e ai bisogni espressi dalla società contemporanea. Predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione, coordinando a tali fini, ove necessario, altri specialisti e operatori nei campi dell'architettura, dell'ingegneria edile, dell'urbanistica e del restauro architettonico.

Gli atenei organizzano attività esterne come tirocini e stages.

I laureati specialisti potranno svolgere, oltre alla libera professione, funzioni di elevata responsabilità, tra gli altri, in istituzioni ed enti pubblici e privati (enti istituzionali, enti e aziende pubblici e privati, studi professionali e società di progettazione), operanti nei campi della costruzione e trasformazione delle città e del territorio.

Relativamente alla definizione di curricula preordinati alla esecuzione delle attività previste dalle direttive 85/384/CEE, 85/14/CEE, 86/17/CEE e relative raccomandazioni i regolamenti didattici di ateneo si conformano alle prescrizioni del presente decreto e dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 509/99.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 45)

– ***Formazione nella storia e nella rappresentazione:*** Disegno - Storia dell'architettura

– ***Formazione scientifica:*** Fondamenti chimici delle tecnologie - Fisica sperimentale -

Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geologia applicata - Petrologia e petrografia - Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Geometria - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Fisica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 75)
– ***Architettura e urbanistica:*** Architettura tecnica - Produzione edilizia - Tecnologia dell'architettura - Composizione architettonica e urbana - Architettura del paesaggio - Architettura degli interni e allestimento - Restauro - Tecnica e pianificazione urbanistica - Urbanistica
– ***Edilizia e ambiente:*** Topografia e cartografia - Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni - Architettura tecnica - Produzione edilizia - Tecnologia dell'architettura - Estimo - Fisica tecnica ambientale

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)
– ***Cultura scientifica, umanistica, giuridica, economica, sociopolitica:*** Costruzioni rurali e territorio agroforestale - Ecologia - Antropologia - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Geologia strutturale - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - Informatica - Diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Diritto amministrativo - Diritto dell'Unione Europea - Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Topografia antica - Storia dell'arte medievale - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Discipline dello spettacolo - Cinema, fotografia e televisione - Letteratura italiana - Letteratura italiana contemporanea - Linguistica italiana - Discipline demoetnoantropologiche - Logica e filosofia della scienza - Estetica - Filosofia e teoria dei linguaggi - Storia della filosofia - Geografia - Geografia economico-politica - Psicologia generale - Psicobiologia e psicologia fisiologica - Psicologia sociale - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Storia moderna - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - Logica matematica - Algebra - Geometria - Matematiche complementari - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Fisica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Igiene generale e applicata - Economia politica - Politica economica - Scienza delle finanze - Econometria - Economia applicata - Economia aziendale - Storia economica - Scienza politica - Sociologia generale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Sociologia dei processi economici e del lavoro - Sociologia dell'ambiente e del territorio
– ***Discipline dell'architettura e dell'ingegneria:*** Idraulica - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - Ingegneria sanitaria-ambientale - Strade, ferrovie e aeroporti - Trasporti - Geotecnica - Disegno industriale - Fisica tecnica industriale - Meccanica applicata alle macchine - Scienza e tecnologia dei materiali - Chimica fisica applicata - Elettrotecnica - Sistemi elettrici per l'energia

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 15)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 18)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- aver acquisito competenze scientifiche specialistiche, teoriche, metodologiche ed operative relative ai settori dell'archivistica e della biblioteconomia;
- aver acquisito abilità avanzata nella gestione, conservazione e restauro (anche in collaborazione con altri specialisti) del patrimonio artistico e librario, nonché nella trasmissione dell'informazione libraria e bibliografica;
- essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati specialisti opereranno, con funzioni di elevata responsabilità, in ambiti quali:

- istituzioni specifiche, come archivi, biblioteche, soprintendenze, musei, ecc.;
- direzione di organismi e unità di studio, di conservazione del patrimonio artistico e librario presso enti ed istituzioni, pubbliche e private.

I curricula dei corsi delle lauree specialistiche della classe comprendono attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze avanzate nei campi dell'archivistica, della bibliografia, della biblioteconomia, della storia del libro e dell'editoria e comunque di tutti quei processi di conservazione e trasmissione dell'informazione libraria e documentaria concretatisi nel tempo e sotto qualsiasi forma, connettendo i vari saperi specialistici all'interno di un sistema coerente di conoscenze teoriche.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 48)

– ***Scienze del libro e degli archivi:*** Papirologia - Filologia classica - Letteratura latina medievale e umanistica - Filologia della letteratura italiana - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - Paleografia

– ***Storia ed istituzioni:*** Storia dell'arte medievale - Civiltà bizantina - Letteratura latina medievale e umanistica - Storia medievale - Storia moderna - Storia dell'Europa orientale - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche - Storia delle religioni - Storia del cristianesimo e delle chiese - Storia delle istituzioni politiche

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 60)

– ***Scienze del libro, degli archivi e dell'immagine:*** Papirologia - Cinema, fotografia e televisione - Filologia classica - Letteratura latina medievale e umanistica - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - Paleografia

– ***Informatica e teoria dei linguaggi:*** Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Filosofia e teoria dei linguaggi

– ***Chimica e fisica:*** Chimica analitica - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Fisica sperimentale - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
– ***Discipline filologico-letterarie:*** Lingua e letteratura latina - Filologia e linguistica romanza - Letteratura italiana - Linguistica italiana - Filologia della letteratura italiana

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)
– ***Discipline giuridiche e sociologiche:*** Istituzioni di diritto pubblico - Diritto amministrativo - Diritto canonico e diritto ecclesiastico - Diritto romano e diritti dell'antichità - Storia del diritto medievale e moderno - Psicologia sociale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
– ***Economia, gestione e comunicazione dei beni culturali:*** Economia applicata - Economia aziendale - Economia e gestione delle imprese - Organizzazione aziendale - Storia economica

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 30)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 15)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe conoscono, in modo approfondito, organismi architettonici complessi di carattere storico, nel loro contesto urbano e territoriale e nel contesto dei sistemi figurativi ad essi contemporanei; analizzano, in modo approfondito, le caratteristiche e le proprietà dei materiali che li compongono; conoscono approfonditamente il regime statico delle loro strutture; individuano le cause di varia natura di degrado o dissesto; programmano e progettano interventi atti al consolidamento, alla riabilitazione, al restauro ed alla valorizzazione e gestione di manufatti e di sistemi storici, urbani e territoriali; hanno conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale. Compito essenziale del laureato specialista è la progettazione e il coordinamento degli interventi mirati all'arresto dei processi di degrado e di dissesto del bene architettonico di carattere storico, nonché all'eliminazione delle loro cause. I laureati specialisti sono in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati specialisti della classe potranno operare, con funzioni di elevata responsabilità, nell'ambito delle pubbliche istituzioni preposte alla gestione e all'ordinaria manutenzione del patrimonio architettonico, urbano e ambientale, e potranno svolgere attività professionale nel settore del restauro conservativo, del recupero ambientale e della valorizzazione del patrimonio storico.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 45)

– ***Discipline storico-artistiche:*** Storia dell'architettura - Storia dell'arte medievale - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea

– ***Discipline della rappresentazione:*** Topografia e cartografia - Disegno

– ***Discipline matematiche, informatiche, fisiche e chimiche:*** Fondamenti chimici delle tecnologie - Fisica sperimentale - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Geometria - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Fisica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 75)

– ***Discipline dell'architettura e del restauro:*** Tecnologia dell'architettura - Composizione architettonica e urbana - Architettura del paesaggio - Architettura degli interni e allestimento - Restauro - Museologia e critica artistica e del restauro

– ***Discipline dell'ambiente, della costruzione e del diritto:*** Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geologia applicata - Petrolo-

gia e petrografia - Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni - Produzione edilizia - Scienza e tecnologia dei materiali - Diritto amministrativo

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)
– ***Discipline storiche e archeologiche:*** Storia greca - Storia romana - Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Topografia antica - Metodologie della ricerca archeologica - Discipline demoetnoantropologiche - Estetica - Storia medievale - Storia moderna - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche - Storia del cristianesimo e delle chiese - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
– ***Discipline giuridiche, economiche, sociopolitiche e psicologiche:*** Estimo - Diritto privato - Diritto canonico e diritto ecclesiastico - Diritto dell'unione europea - Scienza delle finanze - Economia applicata - Economia e gestione delle imprese - Organizzazione aziendale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Sociologia dell'ambiente e del territorio
– ***Discipline del territorio e dell'ambiente:*** Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - Microbiologia agraria - Botanica generale - Botanica sistematica - Botanica ambientale e applicata - Zoologia - Ecologia - Antropologia - Biochimica - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - Geotecnica - Disegno industriale - Tecnica e pianificazione urbanistica - Urbanistica - Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale - Geografia - Geografia economico-politica

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 15)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 18)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN CONSERVAZIONE DEI BENI SCIENTIFICI E DELLA CIVILTÀ INDUSTRIALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

Il laureato nei corsi di laurea specialistica della classe deve:

- possedere conoscenze di base nei settori delle scienze e delle tecnologie;
- possedere conoscenze di base nei settori della storia e della sociologia urbana, con particolare riguardo all'impatto che gli sviluppi scientifici e tecnologici hanno determinato nell'evoluzione della società;
- possedere competenze nel campo della museologia e delle tecniche di conservazione;
- possedere competenze nel campo della comunicazione, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla divulgazione scientifica;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati specialisti potranno, tra le altre, svolgere:

- funzioni di elevata responsabilità per le attività promozionali nell'ambito di musei scientifici, di «città della scienza», di mostre scientifiche;
- attività di progettazione nei settori indicati;
- funzioni di elevata responsabilità negli ambiti organizzativi di enti locali e di aziende, di strutture atte a consolidare la memoria dell'evoluzione tecnologica dei territori e di imprese.

Ai fini indicati, i curricoli dei corsi di laurea specialistica della classe:

- comprendono discipline delle aree scientifica, tecnologica, storica, sociologica, architettonica, curando in particolare le reciproche connessioni;
- forniscono competenze di base nei settori della museologia e della comunicazione;
- comprendono stages ed altre attività finalizzate all'acquisizione di competenze operative nelle aree di intervento indicate.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 60)

– ***Discipline scientifiche:*** Botanica generale - Botanica sistematica - Botanica ambientale e applicata - Fisiologia vegetale - Zoologia - Anatomia comparata e citologia - Ecologia - Antropologia - Fisiologia - Biochimica - Biologia molecolare - Anatomia umana - Genetica - Microbiologia generale - Chimica analitica - Chimica fisica - Chimica generale e inorganica - Chimica industriale - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici - Chimica organica - Fisica sperimentale - Fisica teorica, modelli e metodi matematici - Fisica della materia - Fisica nucleare e subnucleare - Astronomia e astrofisica - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre - Paleontologia e paleoecologia - Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geologia strutturale - Geografia fisica e geomorfologia - Mineralogia - Petrologia e petrografia - Geochimica e vulcanologia - Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Logica matematica - Algebra -

Geometria - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Fisica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa
– ***Discipline tecniche:*** Produzione edilizia - Tecnologia dell'architettura - Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
– ***Discipline storiche e geografiche:*** Geografia - Geografia economico-politica - Storia moderna - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 60)
– ***Discipline storico-epistemologiche:*** Didattica e storia della fisica - Storia dell'architettura - Museologia e critica artistica e del restauro - Logica e filosofia della scienza - Filosofia e teoria dei linguaggi - Matematiche complementari - Storia della medicina
– ***Discipline scientifico-tecnologiche:*** Disegno industriale - Architettura degli interni e allestimento - Disegno - Restauro - Tecnica e pianificazione urbanistica - Urbanistica - Scienza e tecnologia dei materiali
– ***Discipline geografiche, economiche e sociologiche:*** Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - Discipline demoetnoantropologiche - Geografia - Geografia economico-politica - Storia economica - Sociologia generale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Sociologia dei processi economici e del lavoro - Sociologia dell'ambiente e del territorio
– ***Discipline attinenti alla legislazione e gestione dei beni culturali:*** Diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Diritto amministrativo - Diritto internazionale - Diritto dell'Unione Europea - Economia e gestione delle imprese - Organizzazione aziendale

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)
– ***Discipline artistiche e letterarie:*** Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Cinema, fotografia e televisione - Letteratura italiana - Letteratura italiana contemporanea - Letteratura francese - Letteratura spagnola - Letteratura inglese - Letteratura tedesca
– ***Discipline pedagogiche:*** Pedagogia generale e sociale - Didattica e pedagogia speciale
– ***Formazione interdisciplinare e cultura di contesto:*** Tutti i settori scientifico-disciplinari non indicati tra le attività formative caratterizzanti

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 15)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 18)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- acquisire conoscenze di base in chimica, fisica, matematica, geologia ed informatica;
- acquisire specifici elementi di cultura storica e artistica;
- acquisire una buona padronanza del metodo scientifico di indagine e delle tecniche di analisi ed interpretazione dei dati per lo studio finalizzato al recupero, alla conservazione e al restauro dei beni culturali anche in realtà complesse;
- acquisire capacità di organizzare le interazioni di diverse conoscenze disciplinari al fine di affrontare i complessi problemi scientifici relativi al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla fruizione dei beni culturali;
- acquisire avanzate conoscenze in relazione alle caratteristiche e proprietà dei materiali che costituiscono il bene culturale;
- acquisire conoscenze avanzate sulle applicazioni archeometriche nei diversi campi d'interesse;
- acquisire gli elementi di cultura giuridica e socioeconomica nel campo dei beni culturali;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Tra le attività che i laureati specialisti della classe saranno in grado di svolgere, con ampia autonomia ed elevata responsabilità, in enti pubblici, istituzioni, aziende, società, studi professionali, gestendo risorse tecnico-scientifiche, umane ed economiche, si segnalano in particolare:

- la progettazione e realizzazione di metodi, materiali, misure e tecniche per il recupero, la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali;
- le funzioni di elevata responsabilità nell'ambito di musei scientifici, di «città della scienza», di parchi, di mostre scientifiche;
- la collaborazione alla progettazione ed alla realizzazione di sistemi informativi per il trattamento dei dati relativi ai beni culturali;
- l'effettuazione della diagnosi prima, durante e dopo l'intervento di conservazione;
- l'individuazione delle cause e dei meccanismi del deterioramento e la valutazione dei risultati scientifici a beneficio della conservazione del bene culturale.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe:

- prevedono lo studio di discipline scientifiche, tecniche e di scienze storico-artistiche, nonché giuridiche ed economiche;
- prevedono attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 45)

– ***Discipline matematiche, informatiche e statistiche:*** Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Geometria - Matematiche complementari - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

– ***Discipline fisiche:*** Fisica sperimentale - Fisica della materia - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Didattica e storia della fisica

– ***Discipline chimiche:*** Chimica generale e inorganica - Chimica organica

– ***Discipline geologiche:*** Geologia stratigrafica e sedimentologica - Mineralogia - Petrologia e petrografia

– ***Discipline archeologiche, storico-artistiche e della rappresentazione:*** Disegno - Storia dell'architettura - Etruscologia e antichità italiche - Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Metodologie della ricerca archeologica - Storia dell'arte medievale - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Museologia e critica artistica e del restauro

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 68)

– ***Discipline architettoniche e del restauro:*** Architettura degli interni e allestimento - Restauro

– ***Discipline chimiche:*** Chimica analitica - Chimica fisica - Chimica generale e inorganica - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici - Chimica organica - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

– ***Discipline fisiche:*** Fisica sperimentale - Fisica della materia - Fisica nucleare e subnucleare - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

– ***Discipline storiche:*** Preistoria e protostoria - Storia greca - Storia romana - Civiltà bizantina - Archeologia e storia dell'arte musulmana - Discipline demoetnoantropologiche - Storia medievale - Storia moderna - Storia contemporanea - Storia del cristianesimo e delle chiese - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - Paleografia

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)

– ***Discipline delle scienze della Terra:*** Paleontologia e paleoecologia - Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geologia strutturale - Geografia fisica e geomorfologia - Geologia applicata - Mineralogia - Petrologia e petrografia - Geochimica e vulcanologia - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - Geofisica della terra solida - Geofisica applicata

– ***Discipline biologiche ed ecologiche:*** Botanica generale - Botanica sistematica - Botanica ambientale e applicata - Zoologia - Anatomia comparata e citologia - Ecologia - Antropologia - Fisiologia - Biochimica - Biologia applicata - Genetica - Microbiologia generale

– ***Discipline giuridiche e economiche:*** Diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Diritto amministrativo - Diritto canonico e diritto ecclesiastico - Diritto dell'Unione Europea - Diritto romano e diritti dell'antichità - Diritto pubblico comparato - Storia della scienza e delle tecniche - Politica economica - Scienza delle finanze - Economia applicata - Economia aziendale - Economia e gestione delle imprese - Organizzazione aziendale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Sociologia dell'ambiente e del territorio

– ***Discipline tecniche:*** Pedologia - Topografia e cartografia - Geotecnica - Scienza delle

costruzioni - Produzione edilizia - Tecnologia dell'architettura - Fisica tecnica ambientale - Scienza e tecnologia dei materiali

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 25)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 15)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;
- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell'ingegneria per l'ambiente e per il territorio, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;
- essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi;
- essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;
- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali;
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I corsi di laurea specialistica della classe devono inoltre culminare in una importante attività di progettazione, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di capacità nella comunicazione.

Gli ambiti professionali tipici per i laureati specializzati della classe sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione, sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche. I laureati specialisti potranno trovare occupazione presso imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani e opere.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 50)

– ***Matematica, informatica e statistica:*** Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Geometria - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica -

Fisica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
– ***Fisica e chimica:*** Fondamenti chimici delle tecnologie - Fisica sperimentale - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 70)
– ***Ingegneria per l'ambiente e il territorio:*** Ecologia - Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geologia strutturale - Geologia applicata - Geofisica applicata - Idraulica - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - Ingegneria sanitaria-ambientale - Trasporti - Topografia e cartografia - Geotecnica - Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni - Tecnica e pianificazione urbanistica - Principi di ingegneria chimica - Impianti chimici - Chimica industriale e tecnologica - Ingegneria e sicurezza degli scavi - Ingegneria delle materie prime - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)
– ***Discipline ingegneristiche:*** Tutti i settori scientifico-disciplinari delle aree 08 e 09 non indicati tra le attività formative caratterizzanti
– ***Cultura scientifica, umanistica, giuridica, economica, socio-politica:*** Agronomia e coltivazioni erbacee - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - Orticoltura e floricoltura - Assestamento forestale e selvicoltura - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali - Costruzioni rurali e territorio agroforestale - Entomologia generale e applicata - Pedologia - Botanica ambientale e applicata - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre - Geografia fisica e geomorfologia - Petrologia e petrografia - Geochimica e vulcanologia - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - Oceanografia e fisica dell'atmosfera - Informatica - Diritto privato - Diritto amministrativo - Diritto dell'unione europea - Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Metodologie della ricerca archeologica - Letteratura italiana - Letteratura italiana contemporanea - Linguistica italiana - Logica e filosofia della scienza - Storia della filosofia - Geografia - Geografia economico-politica - Psicologia generale - Psicologia sociale - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche - Logica matematica - Algebra - Geometria - Matematiche complementari - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Fisica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Economia applicata - Economia aziendale - Economia e gestione delle imprese - Organizzazione aziendale - Storia economica - Scienza politica - Sociologia generale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Sociologia dei processi economici e del lavoro - Sociologia dell'ambiente e del territorio

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 15)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 18)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- possedere un'approfondita conoscenza storica e teorica della musica e dei suoi modi di diffusione;
- acquisire competenze nelle discipline linguistiche e storiche nonché in quelle scientifiche applicate alla conservazione dei beni musicali;
- essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nell'editoria specializzata e presso le aziende pubbliche e private operanti nel settore; nell'ambito della conservazione e del restauro nelle sezioni musicali di archivi e biblioteche; in audioteche; nei settori dell'intrattenimento e della comunicazione.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 48)

– ***Lingue e letterature moderne:*** Letteratura italiana - Letteratura italiana contemporanea - Linguistica italiana - Letteratura francese - Lingua e traduzione - lingua francese - Letteratura spagnola - Lingua e traduzione - lingua spagnola - Letterature portoghese e brasiliana - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana - Letteratura inglese - Lingue e letterature anglo-americane - Lingua e traduzione - lingua inglese - Letteratura tedesca - Lingua e traduzione - lingua tedesca

– ***Discipline filologiche e letterarie:*** Lingua e letteratura greca - Lingua e letteratura latina - Filologia classica - Letteratura cristiana antica - Civiltà bizantina - Letteratura latina medievale e umanistica - Filologia e linguistica romanza - Filologia della letteratura italiana - Filologia germanica

– ***Discipline filosofiche e della comunicazione:*** Estetica - Filosofia e teoria dei linguaggi - Storia della filosofia - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 60)

– ***Discipline musicologiche:*** Musicologia e storia della musica - Etnomusicologia

– ***Discipline delle arti e dello spettacolo:*** Architettura degli interni e allestimento - Storia dell'arte medievale - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Museologia e critica artistica e del restauro - Discipline dello spettacolo - Cinema, fotografia e televisione

– ***Discipline scientifiche applicate:*** Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Fisica

sperimentale - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Psicologia generale - Psicobiologia e psicologia fisiologica - Psicologia clinica

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)
– ***Discipline storiche:*** Storia medievale - Storia moderna - Storia contemporanea - Storia del cristianesimo e delle chiese - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - Paleografia
– ***Discipline gestionali applicate allo spettacolo musicale:*** Ingegneria economico-gestionale - Diritto commerciale - Diritto amministrativo - Economia applicata - Economia aziendale - Economia e gestione delle imprese - Finanza aziendale - Organizzazione aziendale

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 30)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 15)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- possedere la capacità di interpretare le tendenze e gli esiti possibili delle trasformazioni della città e del territorio, anche in relazione alle dinamiche ed alle morfologie socioeconomiche;
- possedere un'approfondita conoscenza storica per interpretare i processi di stratificazione urbana e territoriale;
- possedere la capacità di applicare le teorie, i metodi, le tecniche, agli atti di pianificazione e progettazione;
- possedere una specifica conoscenza dei metodi e delle tecniche di costruzione dei piani e dei progetti per la città, il territorio, il paesaggio e l'ambiente;
- possedere la capacità di definire strategie delle amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero, valorizzazione e trasformazione della città, del territorio e dell'ambiente;
- possedere un'approfondita conoscenza dei metodi e delle tecniche di organizzazione, valutazione e gestione dei processi e delle procedure;
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di progettazione, pianificazione e gestione della città, del territorio e dell'ambiente (piani e progetti a scala urbana e territoriale, generali, attuativi e di settore, regolamenti e normative); di progettazione urbanistica di interventi complessi e gestione dei relativi processi attuativi; di coordinamento e gestione delle attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; di definizione delle modalità e delle tecniche di comunicazione dei piani e dei progetti; di definizione delle strategie di amministrazioni, istituzioni e imprese, con riferimento al recupero, valorizzazione e trasformazione della città, del territorio e dell'ambiente; di svolgimento e coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali e ambientali. Gli ambiti di attività tipici del laureato specialistico sono costituiti dalla libera professione e da istituzioni ed enti pubblici e privati operanti per le trasformazioni e il governo della città, del territorio e dell'ambiente (enti istituzionali, enti e aziende pubblici e privati e società di promozione e di progettazione).

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini. I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 45)

– ***Matematica, informatica, statistica e demografia:*** Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Geometria - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Statistica - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica - Statistica economica - Demografia

– ***Ecologia, geografia e storia delle trasformazioni del territorio:*** Ecologia - Antropologia - Geografia fisica e geomorfologia - Storia dell'architettura - Discipline demoetnoantropologiche - Geografia - Geografia economico-politica

– ***Diritto, economia, sociologia:*** Diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Diritto amministrativo - Diritto dell'Unione Europea - Economia politica - Sociologia generale

– ***Rappresentazione:*** Topografia e cartografia - Disegno

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 75)

– ***Urbanistica e pianificazione:*** Architettura del paesaggio - Restauro - Tecnica e pianificazione urbanistica - Urbanistica

– ***Ingegneria e scienze del territorio:*** Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geologia strutturale - Geologia applicata - Strade, ferrovie e aeroporti - Trasporti

– ***Economia, politica e sociologia:*** Economia ed estimo rurale - Estimo - Politica economica - Economia aziendale - Scienza politica - Sociologia dell'ambiente e del territorio

– ***Ambiente:*** Agronomia e coltivazioni erbacee - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - Orticoltura e floricoltura - Assestamento forestale e selvicoltura - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali - Pedologia - Botanica ambientale e applicata - Idraulica - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - Igiene generale e applicata

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)

– ***Cultura umanistica:*** Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Topografia antica - Metodologie della ricerca archeologica - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Discipline demoetnoantropologiche - Geografia economico-politica - Psicologia generale - Psicologia sociale - Storia moderna - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche

– ***Cultura economica:*** Scienza delle finanze - Econometria - Economia applicata - Economia e gestione delle imprese - Organizzazione aziendale - Storia economica

– ***Cultura architettonica, ingegneristica e dell'ambiente:*** Costruzioni rurali e territorio agroforestale - Entomologia generale e applicata - Botanica generale - Botanica sistematica - Fondamenti chimici delle tecnologie - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Fisica sperimentale - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Petrologia e petrografia - Geochimica e vulcanologia - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - Geofisica della terra solida - Geofisica applicata - Ingegneria sanitaria-ambientale - Geotecnica - Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni - Produzione edilizia - Tecnologia dell'architettura - Composizione architettonica e urbana - Fisica tecnica ambientale - Ingegneria economico-gestionale - Telecomunicazioni

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 15)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 18)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- essere in grado di analizzare, controllare e gestire realtà complesse;
- avere una solida preparazione culturale a indirizzo sistemico rivolta all'ambiente, e una buona padronanza del metodo scientifico; avere la capacità di individuare ed organizzare le interazioni dei diversi fattori che costituiscono processi, sistemi e problemi ambientali complessi;
- conoscere tecnologie d'indagine del territorio e di analisi dei dati, che permettano anche l'integrazione a differente scala;
- saper affrontare i problemi legati al controllo e alla gestione umana del territorio, valutati secondo i criteri della sostenibilità, della prevenzione e dell'etica ambientale;
- avere competenze per la valutazione delle risorse, rinnovabili e no, e degli impatti ambientali, attraverso la formulazione di modelli e con l'impiego anche di strumenti concettuali e metodologici forniti dall'economia, dal diritto e dalla pianificazione ambientale;
- saper agire per il ripristino e la conservazione della qualità di realtà ambientali complesse;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
- essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture.

Tra le attività che i laureati specialisti della classe svolgeranno si indicano in particolare: l'analisi e la gestione di risorse legate ai sistemi terrestri, marini e di acque interne, dell'atmosfera, del clima e di problemi proposti dal territorio; la valutazione della qualità dell'ambiente; la realizzazione e la valutazione di studi di impatto ambientale; l'analisi e il controllo degli inquinamenti; la progettazione e il monitoraggio dei progetti di biorisanamento e di controllo ambientale promossi dalla pubblica amministrazione, da sistemi produttivi e da soggetti privati; la pianificazione di attività orientate allo sviluppo sostenibile; la promozione e il coordinamento di iniziative di politica ambientale e per concorrere alla formazione di un consenso critico e propositivo dei cittadini alla soluzione dei problemi posti dal territorio.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe:

- prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 30)

– ***Discipline matematiche, informatiche e statistiche:*** Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Logica matematica - Algebra - Geometria - Matematiche complementari - Analisi matematica - Probabilità e statistica matematica - Fisica matematica - Analisi numerica - Ricerca operativa - Statistica - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

– ***Discipline fisiche:*** Fisica sperimentale - Fisica teorica, modelli e metodi matematici - Fisica della materia - Fisica nucleare e subnucleare - Astronomia e astrofisica - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Didattica e storia della fisica

– ***Discipline chimiche:*** Chimica analitica - Chimica fisica - Chimica generale e inorganica - Chimica organica

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 83)

– ***Discipline chimiche:*** Chimica fisica - Chimica generale e inorganica - Chimica industriale - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici - Chimica organica - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali (19)

– ***Discipline di scienze della Terra:*** Geologia stratigrafica e sedimentologica - Geografia fisica e geomorfologia - Geologia applicata - Petrologia e petrografia - Geochimica e vulcanologia - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali - Geofisica applicata - Oceanografia e fisica dell'atmosfera (19)

– ***Discipline biologiche:*** Botanica generale - Botanica sistematica - Fisiologia vegetale - Zoologia - Anatomia comparata e citologia - Antropologia - Fisiologia - Biochimica - Biologia molecolare - Farmacologia - Genetica - Microbiologia generale - Igiene generale e applicata (19)

– ***Discipline ambientali:*** Botanica ambientale e applicata - Ecologia (16)

– ***Discipline agrarie:*** Economia ed estimo rurale - Agronomia e coltivazioni erbacee - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - Orticoltura e floricoltura - Assestamento forestale e selvicoltura - Genetica agraria - Entomologia generale e applicata - Patologia vegetale - Chimica agraria - Microbiologia agraria - Zootecnica generale e miglioramento genetico - Fisiologia vegetale - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Geologia applicata (10)

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)

– ***Discipline biologiche, chimiche e geologiche:*** Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Biologia applicata - Biologia farmaceutica - Anatomia umana - Istologia - Chimica analitica - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni - Paleontologia e paleoecologia - Geologia strutturale - Mineralogia - Geofisica della terra solida

– ***Discipline epistemologiche, giuridiche, economiche e tecniche:*** Idraulica - Ingegneria sanitaria-ambientale - Topografia e cartografia - Architettura del paesaggio - Istituzioni di diritto pubblico - Diritto amministrativo - Diritto dell'unione europea - Logica e filosofia della scienza - Economia politica - Politica economica - Scienza delle finanze - Economia applicata - Economia aziendale - Scienze merceologiche

– ***Formazione interdisciplinare:*** Tutti i settori scientifico-disciplinari non indicati tra le attività formative caratterizzanti

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 25)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 15)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN STORIA DELL'ARTE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- possedere avanzate competenze sia di carattere storico che metodologico nei diversi settori e nelle diverse aree nei quali si articolano le arti figurative dal Medioevo all'età contemporanea;
- acquisire conoscenze teoriche e applicate dei problemi della gestione e della conservazione del patrimonio storico-artistico;
- approfondire le problematiche specifiche relative alla storia o alla conservazione di un settore artistico determinato;
- essere in grado di utilizzare pienamente i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in istituzioni specifiche, quali musei, sovrintendenze, ecc., nonché di consulenza specialistica per settori dell'industria culturale, della comunicazione e dello spettacolo.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 35)

– ***Discipline metodologico-critiche:*** Museologia e critica artistica e del restauro - Estetica - Filosofia e teoria dei linguaggi - Storia della filosofia

– ***Linguistica e letterature:*** Lingua e letteratura greca - Lingua e letteratura latina - Letteratura latina medievale e umanistica - Letteratura italiana - Letteratura italiana contemporanea - Linguistica italiana - Critica letteraria e letterature comparate - Glottologia e linguistica

– ***Storia e geografia:*** Storia greca - Storia romana - Civiltà bizantina - Geografia - Storia medievale - Storia moderna - Storia contemporanea - Storia della scienza e delle tecniche - Storia delle religioni - Storia del cristianesimo e delle chiese

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 73)

– ***Discipline storico-artistiche:*** Architettura degli interni e allestimento - Disegno - Storia dell'architettura - Restauro - Numismatica - Storia dell'arte medievale - Storia dell'arte moderna - Storia dell'arte contemporanea - Museologia e critica artistica e del restauro - Egittologia e civiltà copta - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico - Archeologia e storia dell'arte musulmana - Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale

– ***Discipline archeologiche:*** Etruscologia e antichità italiche - Archeologia classica - Archeologia cristiana e medievale - Archeologia fenicio-punica
– ***Economia e gestione dei beni culturali:*** Diritto privato - Istituzioni di diritto pubblico - Diritto amministrativo - Diritto dell'unione europea - Economia aziendale - Economia e gestione delle imprese - Organizzazione aziendale

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)
– ***Discipline dello spettacolo e della musica:*** Discipline dello spettacolo - Cinema, fotografia e televisione - Musicologia e storia della musica - Etnomusicologia
– ***Discipline filosofiche e della comunicazione:*** Filologia, religioni e storia dell'Iran - Filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale - Filosofia teoretica - Logica e filosofia della scienza - Filosofia morale - Estetica - Filosofia e teoria dei linguaggi - Storia della filosofia - Storia della filosofia medievale - Pedagogia generale e sociale - Psicologia generale - Storia economica - Sociologia generale - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
– ***Discipline demoetnoantropologiche:*** Discipline demoetnoantropologiche - Storia delle religioni
– ***Discipline scientifiche applicate:*** Microbiologia agraria - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali - Fisica sperimentale - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - Mineralogia - Petrologia e petrografia - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
– ***Lingue e letterature europee:*** Letteratura francese - Lingua e traduzione - lingua francese - Letteratura spagnola - Lingua e letterature ispano-americane - Lingua e traduzione - lingua spagnola - Letterature portoghese e brasiliana - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana - Letteratura inglese - Lingue e letterature anglo-americane - Lingua e traduzione - lingua inglese - Letteratura tedesca - Lingua e traduzione - lingua tedesca - Lingua e letteratura neogreca - Slavistica

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 30)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 15)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN TEORIA E TECNICHE DELLA NORMAZIONE E DELL'INFORMAZIONE GIURIDICA

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:

- possedere il sicuro dominio dei principali saperi dell'area giuridica (in particolare negli ambiti storico, socio-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico, internazionalistico, comparatistico e comunitario);
- possedere la piena capacità sia di analisi e di combinazione delle norme giuridiche sia di ragionamento adeguati per una corretta impostazione e redazione dei testi normativi e per il loro efficace trattamento informatico (come data-base, sistemi di organizzazione e ricerca delle informazioni, dizionari con reti semantiche, mappe di conoscenza, sistemi esperti, tecniche per la redazione di testi unici);
- possedere una competenza interdisciplinare nel settore del diritto dell'informatica e in particolare in tutti i campi connessi alle applicazioni informatiche (telelavoro, contrattualistica del mondo informatico e telematico, tutela delle opere multimediali, trattamento dei dati personali e diritto alla riservatezza, tutela giuridica del commercio elettronico e dei contratti con mezzi telematici, criminalità informatica, ecc.);
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
- possedere avanzate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione in particolare con strumenti e metodi informatici e telematici.

I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare elevate funzioni giuridico-amministrative e legali di alta responsabilità nelle amministrazioni, in aziende pubbliche e private, nelle imprese ed in altri settori tradizionali e innovativi che richiedano specifiche competenze per la valutazione della fattibilità degli interventi previsti nei testi normativi e dell'impatto di questi ultimi sugli apparati destinati ad applicarli.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe prevedono modalità di insegnamento interattivo, laboratori, nonché tirocini formativi presso pubbliche amministrazioni, presso aziende e imprese private italiane e straniere.

I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative di base (crediti formativi 60)

– ***Giuridico:*** Diritto privato - Diritto commerciale - Diritto del lavoro - Diritto costituzionale - Diritto amministrativo - Diritto internazionale - Diritto processuale civile - Diritto processuale penale - Diritto penale (50)

– ***Informatico e informatico-giuridico:*** Informatica - Filosofia del diritto - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale (10)

Attività formative caratterizzanti (crediti formativi 53)

– ***Giuridico:*** Diritto privato - Diritto commerciale - Diritto del lavoro - Diritto costituzionale - Diritto amministrativo - Diritto tributario - Diritto dell'Unione Europea - Diritto processuale civile - Diritto processuale penale - Diritto penale (30)
– ***Informatico, informatico-giuridico e sociologico:*** Informatica - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Filosofia del diritto - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale (23)

Attività formative affini o integrative (crediti formativi 30)
– ***Economico, comparatistico e comunitaristico:*** Diritto privato comparato - Diritto canonico e diritto ecclesiastico - Diritto pubblico comparato - Economia politica
– ***Storico-giuridico:*** Diritto romano e diritti dell'antichità - Storia del diritto medievale e moderno
– ***Linguistico, psicologico e politologico:*** Linguistica italiana - Psicologia sociale - Scienza politica

Attività formative a scelta dello studente (crediti formativi 15)

Attività formative per la prova finale (crediti formativi 25)

Altre attività formative (art. 10, comma 1, lettera f) (crediti formativi 15)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

(Totale crediti formativi 198)

L'Associazione «**Istituto di studi, ricerca e formazione Ranuccio Bianchi Bandinelli**», fondata da Giulio Carlo Argan, ha per scopo di promuovere studi, ricerche ed iniziative di analisi attorno ai problemi della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, incoraggiando i rapporti di collaborazione fra università, istituzioni preposte alla tutela e istituti di ricerca.

L'Associazione svolge attività di formazione, attraverso corsi e seminari sui problemi legislativi, economici, di programmazione ed intervento nel campo dei beni culturali; promuove infine pubblicazioni che, valorizzando l'opera di studio e di riforma della politica della tutela svolta da Ranuccio Bianchi Bandinelli e da Giulio Carlo Argan, affrontino altresì i nuovi temi che in questo stesso ambito si pongono alla ricerca.

Per aderire, si può inviare all'indirizzo dell'Associazione (presso Fondazione Gramsci, Via Portuense 95/c, 00153 Roma) la quota d'iscrizione, in moneta o in assegno, o consegnarla in occasione di iniziative pubbliche, oppure versarla sul c/c 4674 della BNL, Agenzia presso il Senato, CAB 1005-3373 intestato all'Associazione, specificando nominativo, professione e indirizzo o compilando il tagliando qui unito. I dati resteranno riservati, nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy. Le quote sono le seguenti: socio ordinario L. 60.000; socio sostenitore L. 160.000; socio collettivo (enti, istituzioni, associazioni) L. 500.000. I soci riceveranno copia degli «Annali» prodotti nel corso dell'anno, nonché gli inviti a partecipare alle iniziative dell'Associazione.

Nominativo _____

Professione _____

Indirizzo _____ Cap _____ tel. _____

Socio ❒ ordinario ❒ sostenitore ❒ collettivo

Forma di pagamento _____

«Annali» già pubblicati:

1 (1994), **Beni culturali, tutela investimenti occupazione**.

2 (1995), **Nuovi Uffizi, come e quando**. Atti del Convegno internazionale di studi «Verso i Grandi Uffizi», svoltosi a Firenze il 3-4 marzo 1995.

3 (1996), **Beni culturali, quale riforma**. Atti del Convegno di studi svoltosi a Roma il 21 ottobre 1996 (esaurito).

4 (1997), **La lingua come bene culturale - Il patrimonio demoetnoantropologico**. Atti del Convegno di studi «La lingua come bene culturale primario» tenuto a Roma il 23 febbraio 1996 e del Convegno di studi «Il patrimonio demoetnoantropologicico nella politica dei Beni culturali» tenuto a Roma il 6 giugno 1997 (esaurito).

5 (1998), **Gli archivi pubblici nella società dell'informazione**. Atti del Convegno di studi tenuto a Roma il 23 febbraio 1998 (esaurito).

6 (1999), **L'Università nel sistema della tutela. I beni archeologici**. Atti della Giornata di studio tenuta a Roma il 10 dicembre 1998, promossa in collaborazione con la Consulta universitaria per l'archeologia del mondo classico.

7 (1999), **Il sistema bibliotecario italiano e il nuovo Ministero per i beni e le attività culturali**. Atti della Giornata di studio tenuta a Roma il 4 febbraio 1999.

8 (2000), Michele Cordaro, **Restauro e tutela. Scritti scelti (1969-1999)**.

9 (2000) **Testo unico, norme non abrogate e altre leggi sui beni culturali**, Introduzione di Giuseppe Chiarante, Note critiche di Wanda Vaccaro Giancotti (in due volumi).

Per gli arretrati, rivolgersi a Roberto Scognamillo, tel. 06 808 46 78